

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

Doc. LVI
n. 2

RELAZIONE

SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO
DELLO SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO
COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO

(ANNO 1994)

(articolo 6, della legge 30 aprile 1985, n. 163)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
(D'ADDIO)

—————
Comunicata alla Presidenza l'8 agosto 1995
—————



*V. sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

8 AGO. 1995

Illustre Presidente,

l'art. 6 della legge 30 aprile 1985 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo" sotto la rubrica "controllo del Parlamento" prescrive che il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo presenti al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, nonché sull'andamento complessivo del settore Spettacolo.

Trasmetto, quindi, la Relazione riferita all'anno 1994, nonché un allegato alla relazione stessa e una documentazione conoscitiva relativa ai finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Norio Nifaldis

Sen. Carlo SCOGNAMIGLIO
Presidente del Senato
della Repubblica

ROMA



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

My

8 AGO. 1995

Illustre Presidente,


l'art. 6 della legge 30 aprile 1985 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo" sotto la rubrica "controllo del Parlamento" prescrive che il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo presenti al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, nonché sull'andamento complessivo del settore Spettacolo.

Trasmetto, quindi, la Relazione riferita all'anno 1994, nonché un allegato alla relazione stessa e una documentazione conoscitiva relativa ai finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Mario Adorni

On. Irene PIVETTI
Presidente della Camera
dei Deputati

ROMA



INDICE

Premessa	Pag. 5
Introduzione	» 7
Il fondo Unico dello Spettacolo	» 17
Aspetti finanziari	» 29
Ripartizioni FUS in termini percentuali	» 31
Ripartizioni FUS in termini di stanziamenti	» 33
Ripartizione FUS all'interno dei singoli settori	» 37
Attività cinematografiche	» 41
Cinema culturale	» 45
Cinema imprenditoriale	» 53
Attività teatrali di Prosa	» 59
Attività circensi e Spettacolo viaggiante	» 71
Attività musicali	» 79
Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate ..	» 82
Teatri di tradizione	» 92
Stagioni liriche in provincia	» 109
Istituzioni concertistico orchestrali	» 113
Attività concertistica e Festival	» 117
Attività di Danza, Concorsi e attività sperimentali	» 119
Attività dello spettacolo italiano all'estero	» 123
Fondo per l'adeguamento e il rinnovo delle sale teatrali e musicali	» 135
Quota del FUS riservata per il funzionamento del Consiglio Nazionale per l'Osservatorio dello Spettacolo e per inter- venti integrativi a favore dei diversi settori di attività dello spettacolo	» 141
Consiglio Nazionale dello Spettacolo	» 149
Osservatorio dello Spettacolo	» 155
Agevolazioni Fiscali	» 159
Linee di riforma legislativa	» 163
Allegati	» 173

PREMESSA

Nel 1994, l'azione amministrativa si è svolta in un quadro fortemente instabile, sia per effetto del referendum abrogativo del Ministero che per altre rilevanti novità sul piano legislativo.

Con il referendum svoltosi il 18 aprile 1993 e conclusosi con la soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, infatti, si è conclusa la stagione ministeriale che per circa 30 anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli operatori del settore, mantenendo tuttavia transitoriamente in vita la struttura con il D.L. n. 273 del 4 agosto 1993 recante "riordino delle funzioni in materia di turismo e spettacolo", più volte reiterato, elevandola a livello di Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. 12.3.1994.

Nel corso delle varie reiterazioni (il decreto è stato reiterato 8 volte) si è attivato in Parlamento un proficuo dibattito che ha comportato successivi aggiustamenti del testo.

Infatti il referendum abrogativo nulla aveva innovato in ordine all'assetto legislativo delle attività dello spettacolo. Il primo decreto legge ha definito la struttura statale competente a gestire le leggi di intervento vigenti, riconducendola all'interno della Presidenza del Consiglio con l'istituzione di due distinti Dipartimenti, uno del Turismo e dello Sport e l'altro dello Spettacolo.

Il decreto ha fissato inoltre criteri di carattere generale di riordino delle funzioni statali nella materia prevedendo quale criterio base per il trasferimento di parti di dette funzioni e connessi stanziamenti finanziari alle regioni, l'interesse di carattere nazionale o meno dell'attività da decentrare.

Le successive stesure del Decreto Legge hanno via via affinato questo principio, fra l'altro non condiviso da molte Regioni, ed ha in ogni modo rinviato all'esercizio finanziario 1996 l'avvio operativo del decentramento regionale di funzioni e di fondi.

Con riferimento alle attività dello spettacolo va sicuramente fatta una prima ineludibile riflessione e cioè che si tratta di un settore di grandi proporzioni e complessità coinvolgendo circa 6000 imprese tra pubbliche e private e non meno di 100 mila addetti fra artisti, tecnici qualificati e maestranze.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il solo Dipartimento dello Spettacolo emana annualmente circa 20000 titoli di spesa che presuppongono altrettante complesse istruttorie delle istanze di sovvenzione e della documentazione consuntiva dell'attività sovvenzionata.

Trattasi quindi di un mole impressionante di adempimenti amministrativi per il cui svolgimento è richiesta una professionalità specifica a livello amministrativo nonché una organizzazione tecnica idonea ad attivare quei molteplici centri di consultazione del mondo dello spettacolo e della stessa società civile fino ad ora svolta da 30 commissioni, fra consultive e deliberanti, che presiedono alla valutazione dei vari progetti

Un settore fra l'altro che fa registrare tra musica, teatro, cinema, circhi, un fatturato annuo lordo di circa 1500 miliardi con 116 milioni di biglietti venduti e 658 mila giornate di spettacolo.

INTRODUZIONE

La Legge 30/5/1995 n. 203 di riordino delle funzioni in materia di spettacolo ha messo fine a un lungo periodo fortemente instabile nel quale si è mossa l'azione amministrativa a partire dal referendum del 18/4/1993.

Il risultato referendario ha infatti concluso la stagione ministeriale che per circa 30 anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli operatori del settore, offrendo nel contempo lo spunto per la ridefinizione di un apparato pubblico idoneo a dare risposte moderne e puntuali ai bisogni culturali che, in questi ultimi anni, si sono sempre più diffusi nel campo sociale.

Un proficuo dibattito si è attivato nel Parlamento nel corso delle numerose reiterazioni del decreto legge emanato per rideterminare la struttura del soppresso Ministero; dibattito, invero, non sempre coerente e che ha ribaltato situazioni precedentemente acquisite, ma che comunque ha portato all'emanazione di una legge di riordino alla quale occorre ora dare definitiva attuazione, anche alla luce di come si presenta realmente il settore.

E' urgente quindi avviare rapidamente una strategia di ridefinizione e di riorganizzazione, che rafforzi soprattutto i compiti di uno Stato moderno nel campo della promozione e dell'informazione, che costituisce la base principale dello sviluppo delle attività dello spettacolo.

E' noto a tutti quale sia stato e per dimensione e per qualità, in questi ultimi anni, il processo di trasformazione del cinema, del teatro, della musica e dello spettacolo viaggiante e circense.

Il sostegno a tali attività viene assicurato con il Fondo Unico per lo Spettacolo istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova disciplina

degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo" nel quale confluiscono tutti i mezzi finanziari per le finalità citate nella predetta legge.

Detta legge aveva prescritto che il Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) venisse triennialmente adeguato con legge finanziaria. In realtà la legge finanziaria per l'anno 1989 ha iniziato la riduzione dello sviluppo del F.U.S. e le leggi finanziarie successive lo hanno continuamente rideterminato.

E' evidente, quindi, che l'irregolare stanziamento del F.U.S. , anche se motivato da più complesse difficoltà della finanza pubblica, non ha agevolato certamente quella progettualità triennale pure prevista dalla legge n. 163/85.

Soltanto, infatti, per i primi due trienni 1985-87 e 1988-90 la fase ascensionale del F.U.S. (con qualche battuta d'arresto per il triennio 88-90) è stata rispettata (da 703 a 853 miliardi nel primo triennio e da 853 a 891 miliardi nel secondo triennio), consentendo l'elaborazione di piani coerenti e propulsori del consolidamento e sviluppo dei quattro settori di attività dello spettacolo.

Il settore dello spettacolo, nell'anno 1994, è stato ancora caratterizzato dal divario dell'immobilismo dell'assetto normativo e la continua, rapida, crescente espansione delle forme di spettacolo.

Alla perdurante mancanza di un quadro legislativo moderno ed aggiornato - pure previsto dalla legge 163/85 - è stato sopperito con la emanazione di una serie di norme regolamentari che solo superficialmente hanno potuto incidere, stante i limiti imposti dalla potestà regolamentare limitandosi a puntualizzare procedure selettive e di contenimento senza alcuna possibilità di indirizzo sui nuovi processi di sviluppo.

Le attività dello spettacolo richiedono, infatti, in via prioritaria interventi normativi in grado di incidere in profondità sull'assetto organizzativo della produzione ed offerta di spettacolo, di razionalizzare ed incanalare nelle direzioni più socialmente e culturalmente redditizie le spinte che si affacciano sempre più

pressanti ed insistenti nel sistema della pubblica contribuzione, con riflessi onerosi per le lievitazioni dei costi soprattutto a carico degli Enti pubblici.

Dopo anni di carenza normativa nell'anno 1994, si è riusciti ad emanare nuove regole per le attività cinematografiche quali il D.L. 16-1-1994, n. 26, convertito in Legge 1-3-1994, n. 153 "Interventi urgenti in favore del cinema" e la Legge 20 gennaio 1994 recante "Interventi in favore delle Associazioni concertistiche e attività assimilate".

Questa ultima legge ha consentito di includere tra i costi ammessi nelle gestioni annuali delle associazioni concertistiche, quote di piani di ammortamento predisposti al ripiano di passivi determinatesi negli ultimi 5 anni.

La stessa legge ha previsto che, a garanzia di eventuali mutui finalizzati al ripiano di tali deficit, fosse costituito un fondo di un miliardo annuo a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 13 comma 2° lett. d) della legge 163/85.

Pur fra tali luci ed ombre il mondo dello spettacolo italiano, in ciò influenzato dal più vasto scenario internazionale, ha però conservato un ruolo centrale nei movimenti intellettuali del nostro Paese, sollecitando e ad un tempo recependo le più significative tensioni morali e culturali.,

D'altronde in una società civile, quale è quella italiana, nella quale la diversità delle tradizioni culturali rappresenta una ricchezza irrinunciabile ed al tempo stesso di grande modernità, le attività dello spettacolo hanno costituito, sull'onda di un grande spontaneismo, una organizzazione produttiva e distributiva che pur soffrendo di discrasie e disfunzioni, è indubbiamente di grande rilievo anche sotto il profilo imprenditoriale e del lavoro.

Un solo dato è di per se illuminante, ove si pensi che annualmente le attività dello spettacolo italiano hanno complessivamente prodotto 658.000 giornate di spettacolo con un fatturato lordo di circa 1500 miliardi e con 116 milioni di biglietti venduti.

Un tale complesso di attività ha visto impegnate non meno di 6000 imprese, con una occupazione complessiva di non meno 100.000 addetti, gran parte dei quali ad alta qualificazione professionale. Il solo Dipartimento dello Spettacolo emana annualmente circa 20000 titoli di spesa, che presuppongono altrettante complesse istruttorie delle istanze di sovvenzione e della documentazione consuntiva dell'attività sovvenzionata.

Il futuro tuttavia richiede un atteggiamento complessivo nei confronti dello spettacolo che tende sempre più a ridurre le diversificazioni, al punto di far presagire un intreccio sempre più stretto tra cinema, teatro, musica e televisione.

Tutto ciò costituisce il grande rischio e la grande sfida che il mondo dello spettacolo sta da un lato correndo e, dall'altro, deve affrontare.

Infatti se non può essere disconosciuto il grande merito sociale e culturale dei mezzi di comunicazione di massa e degli audiovisivi che, soprattutto sotto il profilo dell'informazione hanno smisuratamente allargato le conoscenze della gente sulle grandi tematiche una volta ignote ai più, è anche vero che la creatività, l'originalità della proposta culturale, la tensione costante che è alla base dello sviluppo socio culturale, può essere condizionata ed a volte anche pregiudicata dalle grandi omologazioni dei comunicatori di massa.

Le attività dello spettacolo, pertanto, pur dovendo restare all'interno della storia civile che muta e si trasforma, rappresentano, un'area preziosa di creazione intellettuale, di esplorazione di nuovi linguaggi, di provocazione e di stimolo per traguardi culturali sicuramente controversi nella prima fase, ma che costituiscono l'alimento insostituibile del pensiero collettivo.

E' chiaro quindi l'esigenza di un progetto culturale e sociale nuovo, che la società politica e culturale del nostro Paese deve saper modulare nella prospettiva di una Europa sempre più allargata e di una utenza sempre più internazionale ma anche più autenticamente vicina alle proprie tradizioni culturali.

L'avvio di questo progetto è sicuramente la ridefinizione della struttura statale, che costituisca il punto di partenza della delle nuove leggi dello spettacolo, ciò che rappresenta peraltro uno degli obiettivi dell'attuale riforma.

Il modello organizzativo più indovinato, è sicuramente quello in grado di valorizzare la funzione di coordinamento e di indirizzo piuttosto che il rafforzamento della funzione burocratica volta a gestire esclusivamente la spesa.

Un coordinamento tuttavia che deve realizzarsi tra i vari settori di attività e fra Stato, Regioni ed Enti locali. In tal senso il provvedimento legislativo che definisce l'assetto strutturale dell'organismo statale preposto alle attività dello spettacolo, prevede un diffuso coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, rinviando a decreti legislativi - da definirsi in breve termine - gli ambiti di competenza delle attività dello spettacolo.

La complessità del progetto, che prevede come detto opportuni decreti legislativi attuativi della legge di riordino, presuppone quindi il passaggio attraverso vari momenti di analisi in grado di contribuire alla sua razionalizzazione ed integrazione. In tal senso sarà sicuramente determinante la discussione parlamentare.

In particolare è stato già ripensato il sistema degli organismi consultivi nonché la loro composizione. Non v'è dubbio che la consultazione delle categorie dello spettacolo nelle varie espressioni imprenditoriali, creative, artistiche e tecniche, aveva dato in quest'ultimo trentennio un contributo ampio e mirato alla espansione e qualificazione dell'offerta culturale.

Tuttavia il sistema, per tanti versi pregevole, aveva finito per sclerotizzarsi costituendo aree di corporativismo che è ormai superato e che avevano costituito spesso un impedimento al ricambio generazionale se non alla stessa tensione creativa, il cui alimento è soprattutto uno spazio sempre più vasto di libertà imprenditoriale e progettuale.

Le Commissioni consultive, quindi, sono state drasticamente ridotte al numero di almeno cinque e soprattutto ne è modificata la composizione, prevedendo non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti qualificati.

La nuova legge di riforma prevede inoltre ampio uso della decretazione che rappresenta ormai uno strumento prezioso e moderno di governo della cosa pubblica per il quale le leggi debbono sempre più limitarsi a fornire indirizzi di ordine generale e non a disciplinare il particolare.

Il nuovo quadro organizzativo delineato dalla Legge 30/5/1995 n. 203 era stato già attuato con D.P.C.M. 12.3.1994 con il quale sono stati inseriti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento del Turismo e quello dello Spettacolo.

Al Dipartimento dello Spettacolo è demandata la funzione di indirizzo e coordinamento, nonché la gestione dei compiti e le funzioni che non siano trasferiti alle regioni dai successivi decreti legislativi. In ogni caso, comunque, il Dipartimento stesso sarà in grado operativamente di fornire al Governo ed alle Regioni, quel quadro di conoscenza del settore necessario per un continuo ed efficiente coordinamento e confronto istituzionale ai vari livelli di intervento.

In particolare sarà necessario trasferire, anche con carattere perequativo, alle Regioni che si trovino in particolare situazioni in quanto dotati di regolamentazione e di finanziamenti propri, le risorse finanziarie.

A titolo esclusivamente esemplificativo va ricordato che il Fondo Unico dello Spettacolo, per il 1994 di 900 miliardi, ha fatto registrare un'erogazione di 169 miliardi e 126 milioni per le attività cinematografiche; di 154 miliardi e 583 milioni per le attività teatrali di prosa; di 13 miliardi e 649 milioni per i circhi e lo spettacolo viaggiante; di 430 miliardi e 229 milioni per gli Enti Lirici; di 129.505 milioni per le altre attività musicali e di 900 milioni per l'Osservatorio dello Spettacolo.

Il Dipartimento si avvale delle strutture professionali e tecniche in dotazione della soppressa Direzione Generale dello Spettacolo, assicurando così pur nel rinnovamento la necessaria continuità amministrativa

Trasversalmente le riforme va inoltre ridefinito il rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, anche al fine di una attenta razionalizzazione delle complessive risorse finanziarie la cui effettiva consistenza non è ancora definita, essendo tuttora poco noto il reale volume delle sovvenzioni non statali al settore.

Altre problematiche trasversali riguardano la natura giuridica degli Enti pubblici, dall'Ente Teatrale Italiano, al Centro Sperimentale di Cinematografia, agli Enti lirici, che, ai sensi della nuova legge 203 devono essere riformati in modo più aderente ai tempi e alle esperienze operative di funzionamento. E' già allo studio la riforma degli Enti Lirici, il cui disegno di legge si prevede possa essere approvato entro i primi del mese di luglio.

In conclusione il mondo dello spettacolo italiano ha bisogno di nuove regole che sconfiggano le eventuali sacche ove ristagnino non più consentite rendite di posizione, o privilegi assistenziali assolutamente anacronistici e già perdenti da tempo.

Nuove regole, però, che assecondino la programmazione delle attività, nella certezza degli investimenti pubblici in un quadro complessivo razionale e mirato cui deve essere estranea la filosofia del taglio di risorse pubbliche non accompagnato da leggi di sviluppo.

Nel nuovo orizzonte strategico del Governo, il settore culturale, i cui molteplici profili intersecano le vie dello sviluppo della società civile, assume quindi un ruolo di grande rilevanza.

Musica, teatro, cinema, costituiscono il cemento dell'unità nazionale, riassumendo le grandi tradizioni popolari - locali e regionali - in una sintesi tanto preziosa, quanto problematica.

Lo Stato, nel senso più ampio, comprensivo quindi anche delle Regioni e degli Enti Locali, ha il dovere di investire in termini finanziari e professionali nel settore della cultura e dello spettacolo, accelerando lo sviluppo dell'industria culturale, ancora appesantita da aree di assistenzialismo non più consentito nei tempi moderni.

E' un impegno del Governo riavviare e portare a compimento una legislazione avanzata sul teatro musicale e di prosa, sul cinema e sull'audiovisivo, che dia forza alla creatività ed all'intraprendenza imprenditoriale, nella salvaguardia dei valori umani che sottendono alla civiltà europea.


Il Governo intende quindi innanzitutto impegnarsi a perseguire quegli obiettivi che tendono a:

- a) a definire le politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali;
- b) allo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
- c) all'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica.


In particolare il Governo intende operare attivamente al fine di:

- utilizzare i fondi dell'Unione Europea per produzioni e coproduzioni nel campo dello spettacolo;
- incentivare l'attiva partecipazione delle imprese private che vogliano legare la propria immagine allo sviluppo del settore;
- riattivare lo strumento della defiscalizzazione a favore delle sponsorizzazioni a favore delle attività culturali e ciò al fine di mobilitare capitali privati di terzi, nonché gli autoinvestimenti a sostegno delle attività dello spettacolo.

In tal senso il Dipartimento dello Spettacolo sta provvedendo a predisporre tutta la documentazione informativa necessaria per la gestione, sia a livello tecnico che politico, dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con l'intento di concertare - nel rispetto di quanto prescritto dalla legge 203/95 - una attiva e dinamica collaborazione tra Stato e Regioni, nella definizione delle strategie e nella gestione dei fondi pubblici a favore delle attività dello spettacolo.



IL FONDO UNICO
DELLO
SPETTACOLO



IL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO

Il Fondo, che ha cadenza triennale, è stato determinato per il primo triennio in:

- 1985 - £. 703.805.072.000 (+ 74,65%)
in rapporto allo stanziamento complessivo di
£ 402.989.000.000 del 1984;

- 1986 - £. 803.805.072.000 (+ 6,22%)

- 1987 - £. 853.805.072.000 (+ 5,6%)

Per il triennio 1988/90 lo stanziamento fu fissato dalla legge finanziaria 1988, ma successivamente è stato ridotto - per gli anni 1989 e 1990 - dalla finanziaria 1989 nella seguente misura:

- 1988 - £. 897.000.000.000 (+ 5,13%)



- 1989 - £. 843.000.000.000 (- 6,03%)
(originariamente £.943.000.000.000)

- 1990 - £. 891.000.000.000 (+ 5,70%)
(originariamente £ 991.000.000.000)

- 1991 - £. 860.000.000.000 (- 3,47%)


XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1992 - £. 930.000.000.000	(+ 8,13%)
- 1993 - £. 900.000.000.000	(- 3,22%)
- 1994 - £. 900.000.000.000	(=)



Le risorse finanziarie e disposizione hanno avuto il seguente sviluppo:

□ ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE £ 169.825.880.000




Stanziamenti per le Attività Cinematografiche

□ ATTIVITA' DI PROSA

£ 154.582.080.000


(comprehensive di £ .5.600.000.000 prelevate dal Fondo integrativo)



Stanziamenti per le Attività di Prosa

□ CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE


£.13.648.980.000



Stanziamiento Attività circensi e Spettacolo Viaggiante

□ ENTI LIRICI

£ 430.229.300.000



Stanziamenti per gli Enti Lirici

□ ATTIVITA' MUSICALI**£ 129.504.960.000**

(Festivals,

(comprensive di £ 1.100.000.000

Istituzioni Concertistico orchestrali,

prelevate dal fondo integrativo)

Stagioni liriche,


Teatri di Tradizione,

Attività concertistiche,


Corsi Concorsi e Attività coreutica,

Enti di promozione musicale)

Miliardi

**Stanziamenti per le Attività Musicali**

Aspetti Finanziari



Aspetti finanziari

L'ammontare del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) è stato rideterminato, per l'esercizio finanziario 1994, dalla legge 24 dicembre 1993 n. 538 (Legge finanziaria 1994) in Lire 900 miliardi.

La Legge 29 dicembre 1988 n. 555 (legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1989) ha previsto per il Ministro - sentito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo - di modificare le aliquote di riparto degli stanziamenti per i singoli settori di attività già fissate dalla legge n. 163/85.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo di fissazione dei criteri di riparto del F.U.S., è stata data attuazione, con D.M. 28-6-90, al disposto di cui al 3° comma dell'art. 1 della citata legge n. 555/88 che testualmente recita "Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con proprio decreto sentito il parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo determinerà entro il 30 giugno 1990 nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti Commissioni Parlamentari".

Sulla base della delegificazione consentita dalla legge n. 555/88 criteri ed aliquote definiti per il 1991, sono rimasti ancora in vigore anche per il 1993.

Ripartizioni F.U.S. in termini percentuali:

Questa la ripartizione del F.U.S. effettuata con il D.M. 28-6-1990.

<u>Settori d'intervento</u>	<u>Aliquote</u>
- Enti Lirici	47,8110%
- Attività cinematografiche di cui:	18,8696%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per le finalità ex art. 2 della legge 14-8-71 n. 819	34,8577%
- per altre finalità cinematografiche	65,1423%
- Attività teatrali di prosa	16,2641%
- Attività Musicali (titolo III legge 14-8-67 n.800)	14,0176%
- Banca Naz.le Lavoro (Contributi c/interessi ex art. 13 lett. d) legge 163/85)	0,5391%
- Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,5166%
- Consiglio Naz.le Spettacolo	0,0107%
- Fondo integrativo per esigenze settori ex 2° comma art. 2 legge 30-4-85 n. 163	0,9713%

Nessuna aliquota è stata prevista per l'Osservatorio dello Spettacolo in considerazione che alle esigenze dell'Osservatorio si provvede con variazioni di bilancio in diminuzione dal fondo integrativo da cui il relativo capitolo di spesa viene alimentato.

Nessuna aliquota è stata, altresì, prevista per le attività di cui al 2° comma lettera b) e c) dell'art. 13 della legge 165/85 in quanto le disponibilità in essere derivanti dalle giacenze presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sezioni Autonome per il Credito Cinematografico e Teatrale (ora B.N.L. Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale S.p.A.) consentivano, all'epoca, di far fronte alle esigenze dei settori interessati.

Alle nuove esigenze, infatti si provvede con variazioni di bilancio.

Ripartizione F.U.S. in termini di stanziamenti

Sulla base delle suddette percentuali il quadro complessivo della ripartizione del F.U.S., ammontare a L. 900.000.000.000 per il 1994 a favore dei vari settori è stato il seguente:

• Cap. 6553 - COMITATI COMMISSIONI	100.390.000
• Cap. 6567 - OSSERVATORIO SPETTACOLO	900.000.000
• Cap. 6603 - CONSIGLIO NAZ. DELLO SPETTACOLO	138.210.000
• Cap. 6674 - ENTI LIRICI	430.299.300.000
• Cap. 6675 - ATTIVITÀ' MUSICALI (Titolo III Legge 14-8-67 n.800)	129.505.160.000
• Cap. 6676 - ATTIVITÀ' TEATRALI PROSA	154.582.080.000
• ATTIVITÀ' CINEMATOGRAFICHE Cap. 7870 - per le finalità ex art. 2 della legge, 14-8-71 n. 819	111.628.540.000
Cap. 7871 - altre finalità cinematografiche	59.197.340.000
• Cap. 7874 - ATTIVITÀ' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE	13.648.980.000
• <u>TOTALE</u>	900.000.000.000

**Ripartizione dettagliata del
Fondo Unico dello Spettacolo
all'interno dei singoli settori
di attività**

**RIPARTIZIONE DETTAGLIATA
DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
ALL'INTERNO DEI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA'**

Per il 1994 il F.U.S. è stato ripartito, fra interventi ordinari e straordinari, nei seguenti stanziamenti che vengono raffrontati con quelli relativi ai trienni 1985 - 87, 1988 - 90 e anni 1991 - 93 come è agevole rilevare nei prospetti che seguono.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1985	1986	1987	1988	1989
Settore di attività					
Attività cinematografiche	175.951.268.000	200.951.258.000	213.451.268.000	224.250.000.000	143.057.100.000 +1.771.244.8495 ex fondo int. '89
Totale	175.951.268.000 +129,15%	200.951.258.000 +14,21% (**)	213.451.268.000 +6,22%	224.250.000.000 +5,13%	160.769.548.495 -28,31%
Attività Teatrali di Prosa		120.570.760.800 +3.000.000.000 ex fondo int. '85 560.000.000 ex fondo int. '83	128.070.760.000 +900.000.000 ex fondo int. '87	134.550.000.000 +900.000.000 ex fondo int. '88 +109.500.000 ex fondo int. '88	126.450.000.000 +13.790.000.000 ex fondo int. '89
Totale	105.570.760.800 +48,17%	124.130.760.800 +17,58% (*)	137.070.760.800 +10,65%	144.645.000.000 +5,13%	140.240.000.000 +3,14%
Attività Circensi e Spettacolo viaggiante	10.557.076.080	12.057.076.080	12.087.076.080	13.455.000.000	12.645.000.000 ex fondo int. '89
Totale	10.557.076.080 163,93%	12.057.076.080 14,21%	12.087.076.080 6,22%	13.455.000.000 5,11%	12.645.000.000 -6,92%
Enti Lirici	295.276.121.035 +1.100.000.000 fondo ex +3.220.000.000 var. bilancio	337.598.130.240 +interv. straordin. per 175.000.000.000 (dei quali 2 mld ex fondo integ. '85 +15,5 mld ex fondo integ. '86	358.598.130.240 +13.400.000.000 ex fondo int. '87	376.740.000.000 +12.700.000.000 ex fondo int. '88	396.210.000.000 +11.85451.905 ex fondo int. '89
Totale	308.276.130.240 36,13%	355.098.130.240 cui si agg. 3 mld per Maggio Mus. Firenze, Citta. Culti Europ. '86 - ex fondo integ. '86	371.998.130.240 4,76%	389.440.000.000 4,69%	407.995.451.505 3,17%
Attività Musicali		140.494.659.360 +3.789.000.000 ex fondo integ. '85 +228.400.000 ex fondo int. '86	110.994.659.360 +2883178320 ex fondo int. '86 +71.670.000.000 ex fondo int. '87 +316.178000 ex fondo int. '87	116.610.000.000 +6.100.000.000 ex fondo int. '88 +100.000.000 ex fondo int. '88 +35052538g3 ex fondo int. '87	109.390.000.000 +10.410.000.000 ex fondo int. '89
Totale	91.494.659.360 30,86%	110.567.659.360 +1.990.000.000 per Firenze città culti eur '86 ex fondo int. '86) ***	121.261.015.880 5,76%	127.415.253.883 4,99%	120.000.000.000 -5,81%

(*) Cui si aggiungono 2,86 mld per Firenze città della cultura europea (**) cui si agg. 400 mil per Firenze città della cultura europea

(***) Cui si aggiungono 1,99 mld per " " "

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1985	1986	1987	1988	1989
Settore di Attività					
Fondo Riservato	24.633.000.000	28.133.178.520	29.883.178.000	31.395.000.000	67.692.900.000
per:					per
Interventi Integrativi		8.250.000.000 Firenze Città Eur, di cui 3 MLD Enti Lir Firenze 1.998.000.000 Alt. Mus 2.868.000.000 Alt. Teatr 400.000.000 Alt. Concial.	36.668.214.800 Alt. Mus '87 900.000.000 Alt. Teatr '87 13.400.000.000 Lir Lir Lir 316.178.000 Alt. Mus '87		117.854.515,03 Enti Lirici 137.900.000.000 Alt. Teatr. 177.124.484,95 Alt. Cinem. 126.430.000.000 Alt. circ. e Spet. Viaggiante 104.100.000.000 Alt. Mus
Conservatorio dello Spettacolo		1.000.000.000 (cap 1111)			1.350.000.000
C Consiglio Nazionale dello Spettacolo		500.000.000 (cap 2035)			
TOTALI	24.633.000.000	28.133.178.520 + 14,21%	29.882.999.480 + 6,22%	31.395.000.000 + 5,06%	67.692.900.000 + 115,62%

	1990	1991	1992	1993	1994
Settore di Attività					
Fondo Riservato	70.982.091.000	8.256.050.000	9.033.090.000	8.741.090.000	8.742.300.000
per:					
Interventi Integrativi:	123.747.5000 Enti Lirici 13.493.362.000 Alt. Teatr. 32.266.304.000 Alt. Cinem 11.305.500.000 Alt. Mus	400.000.000 Alt. Teatr. 370.000.000 Alt. Mus. 556.050.000	900.000.000 Enti Lirici 500.000.000 Alt. Teatr. 308.000.000 Alt. Mus	5.500.000.000 Alt. Teatr. 200.000.000 UNIL L.163/85 11.000.000.000 Alt. Mus	100.390.000 Comit. Conalia 5.600.000.000 Alt. Teatr. 110.000.000 Alt. Mus 500.000.000
Conservatorio dello Spettacolo	1.500.000.000			100.000.000	500.000.000
C Consiglio Nazionale dello Spettacolo	100.000.000		133.090.000	41.090.000	42.000.000
TOTALI	70.982.091.000 + 4,86%	8.256.050.000	9.033.090.000 + 9,41%	8.741.090.000 - 3,23%	8.742.300.000 0,013%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1990	1991	1992	1993	1994
Settore di Attività					
Attività cinematografiche	142.790.409.000 18206504000 1400000000 ex fondo int. 1990	160.391.600.000	160.391.600.000	169.826.280.000	169.826.280.000
Totale	174.996.913.000	160.391.600.000	175.487.280.000	169.826.280.000	169.826.280.000
Attività Teatrali di Prosa	132.772.500.000 +8329500000 5165862000 ex fondo int. '90	138.244.850.000 +2460730000 int. BINL 14070560000 40000000000 fondo int. '91	153.948.480.000 153948480000 5000000000 fondo int. '92	148.982.480.000 5.300.000.000 fondo int. '93	148.982.080.000 5.600.000.000 fondo int. '94
Totale	146.267.862.000	144.705.600.000	158.948.480.000	154.482.480.000	154.582.080.000
Attività Circoli e Spettacolo viaggiante	13.365.000.000	12.891.100.000	14.104.380.000	13.649.380.000	13.648.980.000
Totale	13.365.000.000	12.891.100.000	14.104.380.000	13.649.380.000	13.648.980.000
Enti Lirici	41.602.030.030 +12374725000 ex fondo integ. '90	4.063.935.000.001	444.642.300.000	430.299.300.000	430.299.300.000
Totale	428.395.225.000	4.063.935.000.001	444.642.300.000	430.299.300.000	430.299.300.000
Attività Musicali	115.069.500.000 +3803500000 5500000000 ex fondo int. '90	119.149.600.000 +2121600000 int. BINL 121271200000 +3700000000 ex fondo int. '91	132.684.960.000 +3000000000 e x fondo int. '92	128.404.960.000 +1100000000 ex fondo int. '93	128.405.160.000 +1100000000 ex fondo '94
Totale	126.375.000.000	124.971.200.000	135.684.960.000	129.504.960.000	129.505.160.000

Attività cinematografiche

ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE

L'intervento dello Stato in questo settore già regolato negli anni precedenti dalla Legge 4 novembre 1965 n. 1213 si è modificato profondamente, in particolare modo per le attività di produzione, e di distribuzione del prodotto filmico, per l'emanazione del Decreto Legge n. 26 del 14 gennaio 1994, poi convertito con modificazione con la Legge n. 153 del 1 marzo 1994.

Tale Decreto Legge ha integrato e modificato sensibilmente la vecchia Legge del 1965 consentendo una diversa e più adeguata articolazione della spesa specialmente finalizzata agli elementi di qualità della produzione dei film di lungometraggio.

Vi è, peraltro, da precisare che l'immediata operatività della nuova Legge ha potuto verificarsi solo grazie all'impegno dell'amministrazione che nel giro di un mese dalla conversione in legge del Decreto Legge n. 26, di cui si è detto, ha predisposto l'emanazione dei seguenti nove decreti applicativi che hanno consentito di articolare nel concreto il nuovo complesso normativo voluto dal legislatore:

- 1)Decreto 24.3.1994 - Determinazione dei criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale
- 2)Decreto 24.3.1994 - Istituzione della giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano
- 3)Decreto 24.3.1994 - Determinazione del numero, dell'importo, del termine e delle modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

- 4) Decreto 24.3.1994 - Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche
- 5) Decreto 29.3.1994 - Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico.
- 6) Decreto 29.3.1994 - Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale.
- 7) Decreto 24.3.1994 di concerto con il Ministro del Tesoro sulle emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice.
- 8) Decreto 24.3.1994 di concerto con il Ministro del Tesoro sulla gestione del fondo di garanzia di cui al comma I art. 16 D.L. 14.1.1994, N. 26.
- 9) Decreto 29.3.1994 - Determinazione del premio di qualità per film nazionale di lungometraggio Art. 8, l.4.11.65, n. 1213.

La distinzione principale già prevista dalla precedente disciplina tra interventi a favore del cinema Culturale senza scopo di lucro (attività di cui all'art. 45 della citata Legge 1213 del 1965 ora integrato e modificato dall'art. 18 del citato Decreto Legge 26/94) ed intervento a favore del Cinema imprenditoriale (produzione, distribuzione, esportazione del prodotto filmico, industrie tecniche ed esercizio cinematografico) è stata, peraltro, mantenuta dal nuovo sistema normativo, sicchè può essere seguita ancora per la seguente descrizione sintetica.

CINEMA CULTURALE

Anche per il 1994 lo stanziamento riservato a questo particolare settore (£. 41.490.000.000) ha consentito un ampio sostegno alle più diverse attività di promozione della cinematografia dal punto di vista culturale, artistico e tecnico e in particolar modo della cinematografia italiana.

L'intervento finanziario, peraltro, a fronte di un sempre maggiore incremento del numero di richieste di sovvenzionamento, è stato commisurato, da una parte all'esigenza di conferma delle manifestazioni già riconosciute per il loro merito (un esempio per tutti la Mostra di Venezia), dall'altra al riconoscimento di nuove iniziative di particolare interesse, proseguendo sulla via di un ridimensionamento dei progetti minori, di interesse prevalentemente localistico.

Si è inoltre, provveduto a dare applicazione alla legge 23 giugno 1993 n.202 concernente l'attribuzione in favore dell'Ente Autonomo Gestione Cinema della quota minima pari al 15% del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle attività cinematografiche . Tale ulteriore compito ha dato luogo ad una complessa procedura di riscontro e di valutazione degli atti del gruppo pubblico che hanno fortemente coinvolto l'Amministrazione

Negli anni dal 1986 al 1994 lo sviluppo del Fondo destinato al settore è stato il seguente:

1986 -	£ 21.321.616.000
1987 -	£ 23.300.000.000
1988 -	£ 30.000.000.000
1989 -	£ 33.650.000.000
1990 -	£ 52.900.000.000
1991 -	£ 52.138.000.000
1992 -	£ 51.750.000.000
1993 -	£ 48.750.000.000
1994 -	£ 41.490.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1994 il Fondo ha avuto le seguenti destinazioni:

- **Centro Sperimentale di Cinematografia** £. 11.000.000.000
- **Cineteca Nazionale presso il Centro Sperimentale** £. 3.000.000.000
- **Associazione dei Circoli del cinema** £. 2.000.000.000
- **Cinema d'Essai** £. 3.500.000.000
(di cui £. 2.000.000.000 per la
circuitazione cinematografica)
- **Manifestazioni cinematografiche, rassegne, Enti culturali, programmi promozionali,
associazioni di categoria, Università, ecc.** £. 20.590.000.000
- **Centenario del Cinema** £. 1.000.000.000
- **Premi alle sceneggiature** £. 400.000.000

Con riferimento ai singoli settori ed a raffronto negli anni precedenti lo stanziamento predetto è stato utilizzato nel modo seguente:

- **Festival, rassegne e mostre**

1986 -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istanze pervenute	104
istanze sovvenzionate	66
totale sovvenzioni	£ 5.682.000.000
1994 -	
istanze pervenute	100
istanze sovvenzionate	72
totale sovvenzioni	£ 6.285.000.000

• **Enti, istituzioni culturali, didattiche etc., Università, associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica**

1986 -	
istanze pervenute	76
istanze sovvenzionate	59
totale sovvenzioni	£ 4.556.500.000
1987 -	
istanze pervenute	75
istanze sovvenzionate	66
totale sovvenzioni	£ 5.506.500.000
1988 -	
istanze pervenute	100
istanze sovvenzionate	78
totale sovvenzioni	£ 7.443.500.000
1989 -	
istanze pervenute	114
istanze sovvenzionate	71
totale sovvenzioni	£ 9.126.625.000
1990 -	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istanze pervenute	166
istanze sovvenzionate	120
totale sovvenzioni	£ 13.800.000.000
1991 -	
istanze pervenute	101
istanze sovvenzionate	78
totale sovvenzioni	£ 13.089.950.000
1992 -	
istanze pervenute	99
istanze sovvenzionate	69
totale sovvenzioni	£ 11.787.150.000
1993 -	
istanze pervenute	75
istanze sovvenzionate	58
totale sovvenzioni	£ 16.371.150.000
1994 -	
istanze pervenute	50
istanze sovvenzionate	47
totale sovvenzioni	£ 8.235.000.000

Cinema d'essai

1986 -	
istanze pervenute	194
istanze sovvenzionate	170
totale sovvenzioni	£ 1.100.000.000
1987 -	
istanze pervenute	211

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istanze sovvenzionate	192
totale sovvenzioni	£ 1.255.850.000
1988 -	
istanze pervenute	239
istanze sovvenzionate	219
totale sovvenzioni	£ 1.500.000.000
	(somma complessiva destinata al settore premi "Cinema d'essai")
1989 -	
istanze pervenute	274
istanze sovvenzionate	267
totale sovvenzioni	£ 1.815.000.000
1990 -	
istanze pervenute	271
istanze sovvenzionate	266
totale sovvenzioni	£ 2.800.000.000
	(di cui £ 1.000.000.000 per la circuitazione dei films nazionali)
1991 -	
istanze pervenute	355
istanze sovvenzionate	251
totale sovvenzioni	£ 3.500.000.000
	(di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	dei film nazionali)
1992 -	
istanze pervenute	352
istanze sovvenzionate	280
stanziamento	£ 3.500.000.000 (di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali somma tutt'oggi non ripartita tra i singoli esercenti.)
1993 -	
istanze pervenute	327
stanziamento	£ 3.500.000.000 (di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali somma tutt'oggi non ripartita tra i singoli esercenti)
1994	
istanze pervenute	347
stanziamento	£.3.500.000.000 (di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali somma tutt'oggi non ripartita tra i singoli esercenti.

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE - ITALNOLEGGIO
PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO
DI FILMS A LUNGO E CORTOMETRAGGIO, A SOGGETTO ED A
CARATTERE DOCUMENTARISTICO

L'intervento è stato istituito dall'art. 16, comma 15, della legge 10 maggio 1983, n. 182 che ha previsto la concessione allo Istituto Luce s.p.a. Italnoleggio Cinematografico di un contributo annuo di £ 2.000.000.000 per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di particolari qualità artistiche - culturali, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Con D.M. 22.1.1992 il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, nel ripartire ai sensi della legge 29.12.1988, n. 555 per l'esercizio 1992, la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo riservata alle attività cinematografiche, ha elevato il contributo annuo a favore dell'Istituto Luce s.p.a. Italnoleggio Cinematografico di cui all'art. 1, comma 15, della legge 10 maggio 1983, n. 182 a £.16.000.000.000 -

Tale ripartizione è stata disposta anche per il 1994, con un contributo per il "Luce" di £. 16 miliardi

Tuttavia la situazione nel corso dell'anno si è modificata secondo una nuova normativa e l'Istituto Luce è stato inquadrato - ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 23 giugno 1993 n. 202 - nell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema, a sua volta trasformato in Società per Azioni con le procedure di cui al Decreto Legge 11.7.1992 n.333, convertito dalla Legge 8.8.1992 n.359 e successive modificazioni.

Il comma III dell'art.5 bis della citata Legge 23.6.1993 n.202 ha innovativamente stabilito, in tal senso, l'assegnazione annua all'Ente di Gestione per il Cinema S.p.A. di una sovvenzione statale sostitutiva di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente medesimo e delle società in esso inquadrate (Istituto Luce, Cinecittà, Cinecittà International) per un importo complessivo non inferiore al 15% della quota del FUS 1994 riservata alle attività cinematografiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La contribuzione complessiva assegnata, dunque, per il 1994 a favore dell' Ente Autonomo Gestione Cinema è stata di £ 25.249.000.000.

Da] 1986 al 1994 lo sviluppo del Fondo destinato all'Ente è stato il seguente:

1986 -	£ 7.000.000.000 dei quali £ 2.000.000.000 (residui '85 ed assegnati in rapporto alla esigenza di sostenere la produzione documentaristica in campo sportivo, didattico, turistico, scientifico e storico)
1987 -	£ 7.000.000.000
1988 -	£ 10.000.000.000 + (£ 6.000.000.000 di integr.)
1989 -	£ 6.000.000.000
1990 -	£ 15.000.000.000
1991 -	£ 15.000.000.000
1992 -	£ 16.000.000.000
1993 -	£ 25.473.942.000
1994 -	£ 25.249.000.000

CINEMA IMPRENDITORIALE

La situazione per il nostro cinema nel 1994, in attesa della piena operatività della nuova disciplina prevista dal Decreto Legge n. 26 del gennaio 1994, si è confermata ancora più difficile, segnando, peraltro taluni primi cenni di ripresa, secondo i seguenti dati:

1) Produzione

I film realizzati sono stati 110 (104 nel '93 - 126 nel '92) di cui 86 interamente nazionali per un costo di L. 242.822.000.000, e 24 in coproduzione per un costo di parte italiana di L. 77.691.000.000, su un costo totale di L. 169.598.000.000.

Il complesso dell'investimento produttivo per il 1994 è stato dunque di L. 320.513.000.000) (L. 298.331.000 per il 1993 - L. 361.153.000.000 nel 1992).

In conclusione può rilevarsi alla fine del 1994 un certo incremento quantitativo sia nel numero di film realizzati che nel complessivo volume degli investimenti.

Il costo medio del prodotto filmico ammonta a L. 2.913.000.000, rispetto a L. 2.868.000.000 del 1993.

2) Denunce di lavorazione.

Le denunce di lavorazione, cioè gli annunci dei film "da fare" sono decisamente diminuiti, partendo dalle 301 del 1993 (407 nel 1992) alle 183 del 1994.

Il fenomeno è da considerarsi ascrivibile ad una effettiva minor capacità propositiva del sistema industriale, nonché all'impatto della nuova normativa per gli elementi di maggior selettività in essa contenuti. Di fatto si è pervenuti ad una diminuzione degli annunci di film di natura puramente astratta,

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se non velleiteria, avvicinando di più il dato preventivo delle denunce di lavorazione a quello dei prodotti che concretamente poi si realizzano.

Passando ora a trattare il sostegno alla realizzazione dei film di lungometraggio c'è da rilevare, per quanto riguarda gli interventi finanziari, che esso si è basato anche per il 1994 sulle disponibilità del fondo d'intervento destinato alla produzione ai sensi dell'art. 2 della Legge 819 del 1971.

L'importo globale dei finanziamenti assegnati con il 1994 è stato di L. 76.693.000.000.

Tale intervento, peraltro si è articolato secondo il nuovo sistema previsto dal Decreto Legge del gennaio del 1994, che ha introdotto le categorie dei:

- a) film d'interesse culturale nazionale;
- b) film di produzione nazionale;

A fronte di 38 richieste di finanziamento il Comitato per il Credito Cinematografico di cui all'art. 27 della Legge 1213 del 1965 ha stabilito:

- a.) N. 18 finanziamenti per film d'interesse culturale nazionale per oltre 40 miliardi di investimento.
- b.) N. 12 finanziamenti per film di produzione nazionale per circa 24 miliardi di investimento.
- c.) N. 8 finanziamenti secondo la vecchia legge del 1965 per circa 8 miliardi.

Alle risorse impegnate per le N. 38 nuove domande vanno aggiunti L. 2 miliardi per riassegnazione, in modo da raggiungere la suindicata cifra di 76 miliardi di somme impegnate sul fondo d'intervento di cui alla Legge 819 del 1971.

Si rappresenta ora qui di seguito, come per gli anni precedenti, un quadro riassuntivo degli stanziamenti dei diversi fondi speciali attraverso i quali si articola l'intervento dello Stato non solo a favore della produzione, ma anche dell'esercizio della distribuzione, delle industrie tecniche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) Fondo di sostegno per le sale cinematografiche (Legge 23.7.1980 n. 378)

Tale fondo non è stato rifinanziato, ritenendosi ancora sufficiente per le esigenze lo stanziamento che residua dal 1990.

Parimenti non è stato rifinanziato il fondo per la concessione di mutui settennali al tasso del 3% per non più di L. 1.500.000.000 per ogni operazione, in quanto sullo stesso risultava uno stanziamento residuo di L. 120.330.969.000.

Su quest'ultimo stanziamento, nel corso del 1994, vi sono stati n. 6 interventi per un totale complessivo di sovvenzioni concesse di L. 5.803.162.000 (n. 20 interventi del 1993 per L. 21.342.953.000).

Quanto, invece, alla quota del fondo di sostegno ordinario per le sale cinematografiche, comprese le istanze relative ai lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza, sono stati effettuati n. 213 interventi per L. 12.483.565.000 (n. 559 interventi nel 1993 per L. 28.968.660.000).

2) Fondo di intervento per la produzione, distribuzione, esportazione ed industrie ed industrie tecniche (legge 14 agosto 1971, n. 819 art. 2, n. 1) -

- Lo stanziamento iniziale del F.U.S. per il 1994 è stato di L. 39.730.232.000 - a ciò si devono aggiungere i residui 1993, nonché i rientri di prestiti decadenze accertate di L. 243.879.000.000.

Il fondo, quindi, in definitiva ha presentato risorse complessive di L. 283.609.000.000.

Le istanze di mutuo accolte sono state le n. 38 di cui si è detto prima a proposito del sostegno specifico alla produzione in base alla nuova legge 153 del 94 di convenzione del D.L. 26/94 per un impegno complessivo di risorse per 76 miliardi 693 milioni.

Per industrie tecniche e distribuzione sono state accolte n. 6 istanze per L. 5.422.000.000 - da aggiungere allo stanziamento per il fondo di intervento produttivo.

3) Fondo destinato al "consolidamento" della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stanziamento iniziale per il 1994 pari a L. 17.027.225.000 è stato poi incrementato di L. 135.970.000.000 derivanti da decadenze, residui e rientri.

Sono state accolte 11 istanze di mutuo per un totale di L. 17.100.000.000 (n.5 per L. 5.950.000.000 nel 1993)

4) Fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per le sale cinematografiche ex art. 2,3 comma, legge 819/71 (15% del fondo di intervento).

Non è stato rifinanziato, sussistendo L. 27.092.786.000 per decadenze e residui, sufficienti per le iniziative da finanziare;

Sono state accolte n. 2 istanze di contributo per L. 20.000.000 (N. 11 nel 1993 per L. 110.000.000).

Per quanto riguarda, poi, lo stanziamento complessivo istituito dal 1 comma dell'art. 27 della legge n. 1213/65 per la corresponsione di contributi sugli interessi su mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale esso è stato di complessive L. 4.000.000.000. A tutto il 31.12.94, su tale stanziamento non sono stati erogati contributi dovendosi disciplinare tale forma d'intervento con il nuovo tasso e le nuove modalità previste dal D.L. 26/94 per L. 2.191.000.000 per n. 17 istanze relative a contratti stipulati nel 1° novembre '93 più L. 7.224.900.000 per n. 55 nel '92, con un residuo esame di n. 18 domande relative ai mutui stipulati nel 2° semestre.

5) Fondo particolare per la concessione di mutui a film realizzati con formula cooperativistica (art. 28 legge n. 1213/65)

Per tale fondo, a valere sulle quote del FUS Cinema del 1994, sono stati destinati L. 15 miliardi, che peraltro non sono stati utilizzati.

C'è da precisare, inoltre, che il più volte citato D.L. 26/94 ha profondamente modificato la normativa prevista dalla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vecchia legge 1213/1965 che lo destinava alle cooperazioni cinematografiche (cooperative o iniziative associative in compartecipazione ai costi) per film ispirati a particolari finalità artistiche e culturali.

Le modifiche introdotte dall'art. 8 del D.L. 26/94 non hanno, tuttavia, avuto modo di diventare operative per la complessità del nuovo sistema previsto che rende necessaria l'acquisizione di una pregiudiziale serie di pareri.

Le domande presentate per l'esercizio 1994, perciò, non hanno potuto essere esaminate e verranno selezionate nel 1995.

Nel 1994, viceversa, il Comitato per il Credito Cinematografico, previsto dall'art.27 della Legge 1213/65, sulla base di un ordine del giorno della Camera dei Deputati all'atto della conversione in Legge del Decreto Legge di cui si è detto, ha esaminato le istanze rinviate relative ai precedenti esercizi in modo da esaurire le domande precedenti secondo la precedente normativa.

Sono stati espressi pareri favorevoli per n. 22 progetti impegnando integralmente la somma disponibile degli esercizi precedenti di L. 10.614.000.000.

6)Fondo destinato ai contributi concessi a film nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 1213/1965 (c.d. contributi del 13% sugli incassi per i primi cinque anni di programmazione di film in pubblico).

La disponibilità di L. 19 miliardi è stata tutta integralmente impegnata.

7)Fondo destinato a premi a favore di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Si tratta di un nuovo fondo introdotto dall'art. 8 del Decreto Legge 26 del 94 per concedere 20 premi di quattrocento milioni ad autori di sceneggiature selezionate da un'apposita Giuria.

Il fondo non è stato assegnato per il 1994 in quanto i lavori

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Giuria sono terminati nell'aprile del 1995 a seguito del necessario esame e lettura delle numerosissime sceneggiature presentate (oltre 200), che hanno obbligato la prosecuzione dei lavori, come si è detto, fino a tutto l'aprile del '95.

Attività Teatrali di Prosa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intervento finanziario dello Stato in favore delle attività teatrali di prosa è tuttora privo di un'organica disciplina giuridica.

Le disposizioni legislative sin qui succedutesi, dal R.D.L. 1° aprile 1935 n. 327, al R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1547, al successivo D.L. 20 febbraio 1948 n. 62 e nei tempi più recenti la legge 30 aprile 1985 n. 163, si sono limitate a prevedere l'adeguamento del fondo da destinare al sostegno delle varie iniziative, mentre i criteri e le modalità degli interventi finanziari sono stati (e sono tuttora) regolati in via amministrativa attraverso circolari annuali. Gli interventi per la stagione teatrale 1993-1994 che hanno utilizzato gli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, istituito dalla citata legge n. 163/85, destinati a favore delle attività di prosa per l'esercizio finanziario 1994, sono stati disciplinati dalla circolare n. 21 del 31/3/1993.

L'attività dell'Amministrazione nel campo della prosa, anche nell'anno 1994, è proseguita nello sforzo di adeguare l'intervento statale alle mutevoli esigenze di un settore, che sempre più in fase di progressiva espansione, sta vivendo momenti di profonde e significative trasformazioni.

Accanto alle tradizionali forme di espressione artistica il panorama dell'attività teatrale va, infatti, arricchendosi di nuovi contenuti, di nuove formule e tendenze espressive che testimoniano della vitalità di un fenomeno complesso ed eterogeneo, difficilmente riconducibile entro l'alveo di rigidi schematismi.

La circolare n. 21 ribadisce sostanzialmente la filosofia riformatrice che ha ispirato le precedenti circolari n. 11 e 12 relative alle stagioni 1988/89 e 1989/90, con le quali si è inteso avviare un processo di riorganizzazione delle strutture teatrali pubbliche e private attivando, nel contempo, una moderna strategia selettiva sia della spesa pubblica che della progettualità culturale.

Gli effetti dell'applicazione della normativa regolamentare, visti alla luce dei risultati registrati, hanno confermato le finalità del processo riformatore.

La tendenza continua ad essere quella di ridurre il numero dei soggetti ammessi agli interventi finanziari dello Stato permettendo, quindi, una maggiore incisività degli stessi sulle iniziative più significative nei diversi settori delle attività teatrali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intervento finanziario a favore delle attività di prosa si modula, anche per la circolare n. 21, con lo strumento della sovvenzione o del contributo a seconda che si indirizzi ad iniziative, che intendono attivare progetti ad alto rischio finanziario ma nel contempo di alta qualità artistica e culturale, ovvero ad iniziative, che intendono misurarsi con il mercato, perseguendo quindi anche un'utile impresa. Esso viene disposto in un'unica soluzione, prima che l'attività abbia inizio, sulla base di una valutazione sia dell'intervento finanziario che del progetto artistico ed è sottoposto a rigorosa verifica dei risultati conseguiti rispetto al programma presentato.

Il testo della citata circolare, frutto di un'attenta e puntuale analisi delle problematiche e delle esigenze emerse dalla applicazione di quelle pregresse se, per un verso, ha confermato le principali novità introdotte dalla circolare n. 20, per l'altro ha introdotto significative innovazioni rispetto alla stessa.

In riferimento a queste ultime si evidenzia in particolare:

- il riconoscimento, tra i possibili soggetti destinatari dell'intervento dello Stato, dei teatri municipali (art. 28);
- l'elevazione da 10 a 30 delle giornate recitative che devono essere svolte da più compagnie di una stessa impresa od organismo teatrale (art. 3 comma 4), con almeno la metà dei lavori teatrali programmati per 30 o 20 giornate recitative, a seconda se trattasi di attività continuativa o stagionale (art. 5 comma 10);
- l'esclusione dai finanziamenti di imprese di produzione che presentano identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico o amministrativo, organizzatore teatrale o socio con altri organismi beneficiari di intervento allo stesso titolo (art. 3 comma 9);
- la valutazione delle coproduzioni, nei limiti del 50% dell'intera attività, solo se realizzate da organismi omologhi e con le eccezioni previste dall'art. 5 comma 6;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'esclusione, ai fini della quantificazione degli interventi finanziari statali, delle recite per le quali vengono corrisposti compensi diversi da quello a percentuale sugli incassi, valutate invece ai soli fini del raggiungimento dei minimi recitativi, ad eccezione delle recite effettuate dai centri e dalle compagnie di teatro di ricerca e per l'infanzia e la gioventù, inserite negli appositi elenchi; nonché l'assimilazione al compenso percentuale sull'incasso, per la sola stagione teatrale 1993/94, del compenso fisso fino ai due terzi del foglio paga, con possibilità di integrazione con una ripartizione in percentuale dell'intero incasso fino alla concorrenza del foglio paga (art. 5 commi 11, 12 e 13);

- la previsione di incentivi finanziari per gli organismi che utilizzano giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale (art. 35).

Per quel che concerne le conferme rispetto alle novità introdotte dalla circolare n. 20 si segnala, in particolare, che:

- per le iniziative teatrali più consolidate, destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e che abbiano regolarizzato la documentazione relativa alle stagioni precedenti, può essere disposta la liquidazione di un'anticipazione sino ad un importo massimo dell'80% (e del 90% per i teatri stabili pubblici ed i circuiti) della sovvenzione o del contributo assegnati, previa documentazione dello svolgimento di almeno metà dell'attività recitativa prevista, quale requisito di accesso alla relativa forma di intervento finanziario (art. 8). L'istituto sopradescritto dell'anticipazione si affianca a quello già previsto nelle precedenti circolari dell'acconto, costituendone un notevole ampliamento sia per l'entità della somma liquidabile sia per la minore documentazione d'attività richiesta a fronte della garanzia della continuità e stabilità dell'organismo beneficiario. Infatti, con l'acconto può liquidarsi solo sino ad un importo massimo del 60% della sovvenzione o contributo assegnati in relazione allo svolgimento ed alla documentazione dei costi di almeno una pari percentuale di tutta l'attività programmata. Con l'introduzione dell'istituto dell'anticipazione si è ritenuto di dare adeguata risposta all'esigenza di liquidità degli operatori teatrali, al fine di ridurre il frequente ricorso al credito bancario indicato quale una delle cause di maggior onere degli operatori teatrali per i conseguenti interessi passivi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per le attività di produzione si è ancorato il dato quantitativo di determinazione dell'intervento finanziario soprattutto agli oneri sociali.

I costi di allestimento, dapprima parimenti calcolati a tal fine, sono remunerati con una maggiorazione di una quota forfettaria dei suddetti costi per oneri sociali, allo scopo di porre il lavoro degli artisti e dei tecnici, quale determinante fattore di considerazione nei criteri di quantificazione dell'intervento finanziario.

Inoltre, non si può non evidenziare, anche se concerne un profilo eminentemente pratico, la prevista semplificazione della documentazione da inviare all'Amministrazione per la dimostrazione dell'attività e dei costi sostenuti (art. 6, 1° comma e 7 1° comma).

Per le imprese di produzione, che svolgono la loro prevalente attività in una sala teatrale di prestigio, rimane confermata un'unica forma di sovvenzione sia per la produzione che per l'esercizio al fine di una migliore complessiva valutazione dell'iniziativa (art. 14);

- è prevista l'istituzione del Comitato Tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale (art. 30). Con il suddetto Comitato, composto da rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali, si è voluta istituzionalizzare la feconda prassi di consultare le categorie riguardo alle questioni di maggiore rilevanza del settore. In particolare, il Comitato è chiamato ad esprimersi sulla formazione dei piani programmatici annuali e pluriennali di indirizzo delle attività teatrali, con i quali si provvede ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

Si è consolidato l'obiettivo proposto di un intervento "mirato" dello Stato a favore di iniziative qualificate con conseguente riduzione del cosiddetto "intervento a pioggia".

Tale politica di intervento ha avuto risultati positivi soprattutto se si raffrontano i dati con quelli della stagione precedente (1992 - 1993):

	Stagione 93/94	Stagione 92/93
Istanze sovvenzionate	440	456
Istanze pervenute	643	631

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda, in particolare, il settore degli enti e delle istituzioni a carattere nazionale operanti nel campo teatrale, si ricordano:

- Ente Teatrale Italiano (E.T.I.);
- l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.);
- l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico;
- l'Istituto del Dramma Italiano (I.D.I.);
- la Società Italiana Autori Drammatici (S.I.A.D.).

L'Ente Teatrale Italiano (ETI), istituito con legge 18 marzo 1942, n. 365, ed incluso tra gli enti pubblici riconosciuti dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, è stato riordinato con legge 14 dicembre 1978, n. 836.

In base alla vigente normativa, sono compiti dell'ente:

- il coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, istaurando rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attività di distribuzione teatrale a livello regionale;
- la promozione, il coordinamento, ove occorra, la programmazione e gestione di attività teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attività produttive;
- la programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprietà o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;
- la promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;
- la raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

All' E.T.I. è stato assegnato, per l'anno 1994, un contributo di £. 17.000.000.000 per l'attività istituzionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) è stato istituito con R.D. 7 agosto 1925 n. 1767.

Con l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n. 70, l'Istituto è stato annoverato tra gli Enti disciplinati dalla predetta legge.

Compito primario dell'Istituto è quello di mantenere vivo l'interesse per il teatro classico curandone la rappresentazione nei teatri antichi e, in particolare, nel teatro greco di Siracusa.

L'Istituto per il 1994 ha ottenuto un contributo di £. 1.300.000.000.

L'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" è tuttora regolata dalle norme del R.D.L. 1 luglio 1937, n. 1369 e dal R.D. 25 aprile 1938, n. 742, che ne ha approvato il relativo statuto.

L'Accademia è sovvenzionata dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda le spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Dipartimento dello Spettacolo concorre al sovvenzionamento limitatamente alla realizzazione dei saggi con i quali si concludono annualmente i corsi di insegnamento.

Per il 1994 è stato assegnato all'Accademia un contributo di £. 800.000.000.

L'Istituto del Dramma Italiano (I.D.I.) è sorto nel 1946. Ha il compito di curare la ricerca e la diffusione del repertorio italiano contemporaneo.

Per l'anno 1994 è stato sovvenzionato con un contributo di £. 1.000.000.000.

La Società Italiana Autori Drammatici (S.I.A.D.) è stata, infine, sovvenzionata con un contributo di £. 130.000.000.

Per quanto riguarda il settore Teatri Stabili, nella stagione 1993/94 hanno operato n. 13 teatri a gestione pubblica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tali teatri sono state assegnate le sovvenzioni di seguito indicate in milioni di lire (in parentesi gli importi assegnati, allo stesso titolo, nella precedente stagione):

	1993/94	1992/93
E.A. - TEATRO D'EUROPA		
PICCOLO TEATRO DI MILANO	£ 4.298	(4.150)
E.A. TEATRO DI GENOVA	£ 4.000	(3.930)
ASS. TEATRO DI ROMA	£ 3.350	(3.250)
ASS. TEATRO STABILE DI TORINO	£ 3.200	(2.950)
ENTE TEATRO DI SICILIA		
STABILE DI CATANIA	£ 2.300	(2.165)
E.A. TEATRO STABILE DI BOLZANO	£ 1.281	(1.250)
T.S. FRIULI VENEZIA GIULIA	£ 2.000	(1.850)
TEATRO STABILE SLOVENSKO		
STALNO DI TRIESTE	£ 850	(850)
ASS. ERT EMILIA ROMAGNA	£ 1.650	(1.650)
ASS. CENTRO TEATRALE BRESCIANO	£ 1.500	(1.430)
T. (ANDREA BIONDO) PALERMO	£ 1.750	(1.700)
TEATRO STAB. ABRUZZESE	£ 1.100	(930)
FONDAZIONE "TEATRO STABILE DELL'UMBRIA" TSU	£ 1.750	(1.500)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda i Teatri Stabili Privati, si è confermato, nella stagione 1993/94 il numero di 9 organismi.

Le sovvenzioni destinate al settore sono state ripartite come segue, indicate in milioni di lire (in parentesi gli importi assegnati, allo stesso titolo, nella precedente stagione):

	Stagione 1993-94	Stagione 1992-93
TEATRO ELISEO s.r.l. - ROMA Soc. Coop. a r.l. TEATRO FRANCO PARENTI - MILANO	2.920	(2.870)
TEATRO STABILE DI PARMA s.c.r.l. - PARMA	1.800	(1.780)
IST. TEATRO NICCOLINI - MILANO	1.800	(1.700)
TEATRI DI THALIA - MILANO	1.484,9	(1.470)
Soc. Coop. a r.l. NUOVA SCENA TEATRO TESTONI/INTERACTION - BOLOGNA	2.300	(2.200)
Soc. Coop. ATTORI E TECNICI - ROMA	1.500	(1.450)
T. POPOLARE LA CONTRADA - TRIESTE	1.400	(1.300)
Coop. TEATRALE NUOVA COMMEDIA a r.l. - NAPOLI	900	(820)
	2.000	(1.900)

Per quanto riguarda infine gli Organismi Stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù sono state assegnate le sovvenzioni qui di seguito indicate messe a confronto con quelle dell'anno 1993.

	1994	1993
CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO (MI)	1.250	(1.220)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE TEATRALE (PONTEDERA)	£. 800	780
LA ZATTERA DI BABELE (ROMA)	£. 836	825
ASS. BEAT '72 (ROMA)	£. 480	450
CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI (UDINE)	£. 560	530
CENTRO R.A.T. (COSENZA)	£. 160	200
C.R.P.T. TEATRO LIBERO (PALERMO)	£. 400	370
CENTRO AKROAMA TEATRO LABORATORIO SARDO (MONSERRATO)	£. 500	450
ASS. DRAMA TEATRI (MODENA)	£. 500	520
COOP. TEATRO NUOVO IL CARRO (NAPOLI)	£. 370	350
T.E.E. TEATRO EUROPA ESPERIMENTI	£. 450	400
TEATRO DELLE BRICIOLE (PARMA)	£. 800	750
TETRO DELL'ANGOLO (TORINO)	£. 600	580
COOP. LA BARACCA (BOLOGNA)	£. 380	370
G.S.A. FONTEMAGGIORE (PERUGIA)	£. 330	310
SIPARIO (CASCINA)	£. 330	300
TEATRO EVENTO (BOLOGNA)	£. 300	280
A.I.D.A. CENTRO TEATRO RAGAZZI (VERONA)	£. 360	350
COOP. TEATRO DEL BURATTO (MILANO)	£. 550	510
GRUPPO TEATRO PICCIONAIA (CREAZZO)	£. 460	440
TEATRO GIOCO VITA (PIACENZA)	£. 470	450
ACCADEMIA PERDUTA (RAVENNA)	£. 300	270
TEATRO DELLE MARIONETTE ACCETTELLA (ROMA)	£. 170	170
AMICI DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO PER RAGAZZI (MILANO)	£. 390	370
ASS. L'UOVO (L'AQUILA)	£. 300	280
KISMET (BARI)	£. 300	270

Attività circensi e Spettacolo viaggiante

Ufficio 3° - Ripartizione 3aAttività circense e spettacolo viaggiante

Entrambi i settori rispondono ad una grande tradizione popolare e per tale motivo lo Stato ha ritenuto e ritiene tuttora di dover contribuire in varia misura alle spese per il funzionamento dei settori medesimi.

Il problema più urgente del settore, sia circense che dello spettacolo viaggiante, riguarda la disponibilità delle aree sulle quali l'attività deve essere esercitata. Infatti nonostante la legge 18/3/1968 N° 337 preveda l'obbligo per i Comuni di compilare annualmente un elenco di aree comunali disponibili per le installazioni di circhi e attività di spettacolo viaggiante, spesso tale norma è rimasta inattuata.

Si riscontra inoltre una tendenza a concedere aree sempre più decentrate con conseguente calo della redditività delle imprese.

Inoltre nonostante la legge 9/2/1982 N° 37 preveda la concessione di contributi ai Comuni per l'attrezzatura delle aree da destinare all'esercizio dell'attività circense, si è riscontrato che gli enti locali hanno fatto scarso ricorso a tale previsione.

Nel 1994 infatti non è stato concesso alcun contributo a tale titolo.

Sotto il profilo imprenditoriale, il settore è rappresentato da circa 130 complessi circensi, da oltre 7.000 esercenti di spettacolo viaggiante e da 30 tra grandi e piccoli parchi di divertimento permanenti e stagionali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il 1994 lo stanziamento iniziale per il settore circense e dello spettacolo viaggiante è stato di lire 13.648.980.000=.

Per il settore circense le istanze pervenute sono 125, di cui ne sono state accolte 81. Sono state finora assegnate £ 5.179.000.000. Il perfezionamento delle istanze pendenti assorbirà presumibilmente circa £ 1.500.000.000=

Per il settore dello spettacolo viaggiante le istanze pervenute sono state 161, di cui ne sono state accolte 71. Sono state finora assegnate £ 1.276.000.000.

Una maggiore completezza ed immediatezza dei dati sopra esposti è possibile riscontrare dal prospetto che segue messo a rapporto con quello dell'anno precedente.

L'intervento dello Stato è rivolto per quanto riguarda il settore circense, a favorire per quanto possibile una sempre maggiore qualificazione degli spettacoli. Il maggiore sostegno al settore è rappresentato infatti dai contributi per attività di spettacolo, che per il 1994 ammontano finora a lire 3 MILIARDI e 300 MILIONI, ma che si prevede aumenteranno di 1 MILIARDO al completamento delle pratiche giacenti.

Tra le iniziative promozionali del settore vengono concessi contributi a favore di festival, convegni e pubblicazione di una rivista specializzata.

Ma l'intervento pubblico più rilevante a tale titolo è quello a favore dell'Accademia d'arte circense di Cesenatico che organizza ormai da vari anni corsi quadriennali per artisti circensi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il settore dello spettacolo viaggiante, il più consistente intervento pubblico è rivolto all'ammodernamento ed al miglioramento delle strutture e degli impianti, anche in vista della loro sicurezza. Infatti, finora, per il 1994 sono stati assegnati circa 1 MILIARDO per acquisto di beni strumentali e si prevede che sarà assegnato un altro MILIARDO circa a tale titolo sempre per esigenze 1994.

Per quanto riguarda l'aspetto normativo della materia in questione, è entrato in vigore il D.P.R. 21/4/1994 relativo alla "semplificazione dei procedimenti di concessione dei contributi e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante".

Le nuove disposizioni, finalizzate alla semplificazione ed all'accelerazione del procedimento amministrativo, impongono all'Amministrazione un termine non superiore a 150 giorni e a 120 giorni per la concessione rispettivamente dei contributi e delle autorizzazioni, nonché l'emanazione di propri provvedimenti diretti a regolamentare le relative modalità procedurali, destinate anche a recepire, ove previsto, la cosiddetta "denuncia di inizio di attività" istituita dall'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 N° 241, così come sostituito dall'art. 2 comma 10 della Legge 24/12/1993 N° 537.

E', pertanto, in corso un processo di revisione delle circolari vigenti, relative rispettivamente all'attività circense e allo spettacolo viaggiante, che verranno sostituite con due nuovi provvedimenti in fase di elaborazione e di approvazione.

Ufficio 3° - Ripartizione 3° - Attività Circense e spettacolo viaggiante

Attività Circense

	1993	% di var.	1994	% di var.
STANZIAMENTO	8.000.000.000	0,0%	8.189.388.000	2,37%
Eventi forniti e difficoltà di gestione	26.126.000	-87,2%	18.996.000	-27,29%
Acquisti nuovi impianti ecc.	982.258.000	-71,2%	727.126.000	-25,97%
Attività di spettacolo in Italia	3.474.440.000	-25,6%	3.317.900.000	-4,51%
Tournées all'estero	849.480.000	55,9%	0	-100,00%
Attrezzature di area	0		0	0
Iniziativa assistenziali educative o che comunque concorrono al consolidamento ed allo sviluppo del settore	1.115.000.000	-1,3%	1.115.000.000	0,00%
Facilitazioni tariffarie trasporti	0		42.548.285	0
Istanze pervenute	145	-3,3%	125	-13,79%
Istanze accolte	110	10,0%	81	-26,36%
Totale contributi concessi	6.447.304.000	-22,9%	5.179.000.000	-19,67%
Residui di bilancio	1.552.696.000		3.010.388.000	93,88%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spettacolo viaggiante

	1993	% di var.	1994	% di var.
STANZIAMENTO	6.824.380.000	0,0%	5.459.592.000	-20,00%
Eventi fortuiti e difficoltà di gestione	205.631.000	-41,2%	51.795.000	-74,81%
Iniziativa assistenziali educative o che comunque concorrano al consolidamento ed allo sviluppo del settore	155.000.000	-6,1%	160.000.000	3,23%
Facilitazioni tariffarie trasporti	0		42.548.285	
Acquisti beni strumentali	2.150.850.000	-35,8%	1.065.105.000	-50,48%
Attrezzature di area	0		0	
Istanze pervenute	200	-20,6%	161	-19,50%
Istanze accolte	131	-29,9%	71	-26,36%
Totale contributi concessi	2.511.481.000	-29,8%	1.276.000.000	-49,19%
Residui di bilancio	4.312.899.000		4.183.592.000	-3,00%

Attività musicali

ATTIVITA' MUSICALI

L'intervento dello Stato a favore di tale settore è, tuttora, regolato dalla legge 14.8.1967 n. 800.

L'intervento si indirizza a favore dei 13 Enti Autonomi Lirici e Sinfonici (T° Comunale di Bologna, T° Comunale di Firenze, T° Comunale dell'Opera di Genova, T° alla Scala di Milano, T° San Carlo di Napoli, T° Massimo di Palermo, T° dell'Opera di Roma, T° Regio di Torino, T° Comunale "G. Verdi" di Trieste, T° La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Gestione Autonoma dei concerti dell'Accademia di S. Cecilia, Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari) nonché a favore dei teatri di tradizione, manifestazioni liriche in provincia, tournèe liriche e concertistiche all'estero, attività delle istituzioni concertistiche-orchestrali e delle società di concerti, festivals, rassegne musicali, concorsi, corsi, attività sperimentali, di danza, complessi bandistici ed iniziative varie per la diffusione della cultura musicale.

Le sovvenzioni ed i contributi sono assegnati sentita la Commissione Centrale per la Musica, che è un organo consultivo composto da 33 membri rappresentanti di amministrazioni statali, sovrintendenti di enti lirici, rappresentanti di organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, musicisti, critici musicali ed esperti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

L'importo delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo unico per lo spettacolo e destinate al settore enti lirico-sinfonici per il 1994 è stato di L. 430.299.300.000, e non ha registrato variazioni rispetto all'importo delle omologhe risorse dell'anno precedente.

Sembra utile ricordare che l'andamento negativo delle risorse finanziarie 1993 rispetto a quello dell'anno 1992 venne fronteggiato dal legislatore con una serie di misure recate dall'art. 9 della legge 23/12/1992, n. 498, volte al contenimento delle uscite degli enti lirico-sinfonici.

Si sono rilevate particolarmente efficaci le disposizioni recanti il differimento all'1/1/1994 dell'applicazione del CCNL stipulato il 22/5/1992, il blocco degli automatismi retributivi, il divieto di stipulare accordi aziendali con oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato ed il parziale divieto delle assunzioni a termine.

Ed infatti, la massima parte degli enti ha presentato il conto consuntivo 1993 con gestione finanziaria a pareggio.

Ma, chiuso l'esercizio 1993, l'applicazione degli effetti economici del CCNL e degli automatismi retributivi ha comportato una lievitazione della spesa, che non avrebbe trovato copertura nelle normali entrate degli enti.

Tale situazione è stata fronteggiata, in parte, con l'art. 27, comma 5, del D.L. 14/1/1994, n. 26 convertito con modificazione dalla L. 1/3/1994, n. 153 che ha riservato al settore, per il biennio 1994/1995, un fondo globale di L. 30 miliardi da assegnarsi sulla base di criteri privilegiati la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993.

Comunque di tale fondo che non riguarda l'ordinario stanziamento proveniente dal fondo unico dello spettacolo, così come di interventi straordinari disposti con D.L. n. 606/94, si accennerà a fine relazione.

Avuto riguardo all'entità dello stanziamento disponibile per il 1994, questa Amministrazione si orientava nel senso di mantenere i prevalenti criteri recati dal D.M. 13/12/1991, non reputando ricorrere le condizioni per pervenire ad un mutamento sia pure parziale degli stessi.

Tale scelta veniva condivisa dal Comitato di coordinamento degli enti lirici di cui all'art. 20 della legge 14/8/1967, n. 800 nella seduta del 10/12/1993 che ebbe ad esprimersi sul mantenimento degli attuali criteri di riparto dei contributi.

Nella circostanza venne peraltro affermato che eventuali quote aggiuntive sarebbero stati ripartiti secondo nuovi criteri; come in effetti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avvenuto in relazione al fondo previsto dalla citata legge n. 153/94.

Tanto premesso il contributo 1994 è stato assegnato applicando i seguenti parametri:

PARAMETRI STANDARD DI GESTIONE

- 1) Determinazione della quota 98,25% dello stanziamento;
- 2) utilizzazione per la ripartizione di detta quota 98,25% delle percentuali ricavate dal contributo ordinario assegnato agli enti lirico-sinfonici nell'esercizio precedente a quello di competenza a titolo di prima quota sino al 92,756325% e delle percentuali ricavate dalla media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente ed istituzione nel periodo dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984 per il restante 7,243675%:

PARAMETRI STANDARD DI PRODUZIONE

- a) determinazione della quota 1,75% dello stanziamento;
- b) ripartizione del 57,626632% di detta quota, quanto al 50%, in base al rapporto costi di produzione/spesa complessiva di ciascun ente e, quanto all'altro 50%, in base al rapporto incassi/costi di produzione.

I dati sono stati assunti dai conti consuntivi 1992;

- c) ripartizione del 42,373368% destinandone un terzo agli incentivi previsti dall'art. 24 della L. 14/8/1967, n. 800, a favore della nuova produzione nazionale e destinandone due terzi a particolari esigenze, secondo i criteri e le modalità da stabilire con successivo decreto del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo

Le modalità applicative dei criteri di riparto del 42,373368 sono state fissate con i decreti 14/4/1994 (art. 24 L. n. 800) registrato alla Corte dei Conti il 14/7/1994 reg. 1 fog. 77 e 14/4/1994 (speciali esigenze), registrato alla Corte dei Conti il 15/7/1994 reg. 1 fog. 78.

In applicazione dei parametri standard di gestione si è ripartita la quota 98,25% (ammontante a L. 422.769.062.250) quanto a L. 392.145.044.440 in base alle percentuali ricavate dal contributo ordinario assegnato agli enti lirici nel 1992 a titolo di prima quota; e quanto a L. 30.624.017.810 in base alla media storica accertata con D.M. 24/7/1987.

Le risultanze conclusive sono state le seguenti:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	28.267.629.360
E.A. Teatro Comunale di Firenze	42.069.470.740
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	21.467.562.155
E.A. Teatro alla Scala di Milano	68.557.355.810
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	35.125.112.200
E.A. Teatro Massimo di Palermo	39.502.824.150
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	47.228.795.040
E.A. Teatro Regio di Torino	26.840.956.595
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	22.898.910.770
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	33.721.643.220
E.A. Teatro Arena di Verona	21.807.364.770
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	22.199.594.430
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	13.081.843.010
=====	=====
TOTALE	422.769.062.250

Applicando i parametri standard di produzione, si è in primo luogo proceduto alla ripartizione della quota 57,626632 (L. 4.339.422.390) dell'1,75% dello stanziamento.

Tale ripartizione è stata operata per il 50 per cento in base ai rapporti incassi/costi di produzione e le risultanze sono le seguenti:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	85.719.555
E.A. Teatro Comunale di Firenze	101.186.967
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	163.328.051
E.A. Teatro alla Scala di Milano	228.573.332
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	125.444.336
E.A. Teatro Massimo di Palermo	23.382.689
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	196.567.701
E.A. Teatro Regio di Torino	164.500.185
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	135.236.923

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. Teatro La Fenice di Venezia	74.122.002
E.A. Teatro Arena di Verona	577.699.300
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	237.119.638
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	56.830.519
=====	
TOTALE	2.169.711.195

l'altro 50 per cento è stato ripartito in base ai rapporti costi di produzione/spesa complessiva con le seguenti risultanze:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	209.534.414
E.A. Teatro Comunale di Firenze	194.041.874
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	157.708.127
E.A. Teatro alla Scala di Milano	179.057.037
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	146.043.713
E.A. Teatro Massimo di Palermo	194.433.237
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	118.166.086
E.A. Teatro Regio di Torino	173.460.091
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	139.640.757
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	197.987.770
E.A. Teatro Arena di Verona	162.546.392
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	154.437.707
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	142.653.989
=====	
TOTALE	2.169.711.195

Il fondo di L. 4.399.422.390 risulta pertanto così assegnato:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	295.253.970
E.A. Teatro Comunale di Firenze	295.228.840
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	321.036.180

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. Teatro alla Scala di Milano	407.630.370
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	271.488.050
E.A. Teatro Massimo di Palermo	217.815.930
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	314.733.790
E.A. Teatro Regio di Torino	337.960.270
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	274.877.680
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	272.109.770
E.A. Teatro Arena di Verona	740.245.690
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	391.557.340
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	199.484.510
=====	
TOTALE	4.339.422.390

Quanto alla restante quota 42,373368 (pari a L. 3.190.815.360) dell'1,75% dello stanziamento destinata per un terzo (e cioè per L. 1.063.605.120) agli incentivi della produzione nazionale contemporanea ai sensi dell'art. 24 della legge n. 800/67 e per due terzi (L. 2.198.115.700) all'assegnazione di contributi per speciali esigenze, si fa presente:

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE NAZIONALE CONTEMPORANEA

Il fondo di L. 1.063.605.120 accantonato per incentivi alla nuova produzione nazionale è stato ripartito tra gli enti con le modalità all'uopo predeterminate e le risultanze relative sono le seguenti:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	56.793.250
E.A. Teatro Comunale di Firenze	100.049.320
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	4.211.350
E.A. Teatro alla Scala di Milano	159.158.570
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	57.755.610
E.A. Teatro Massimo di Palermo	226.479.950
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	54.145.880
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	132.507.000
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	4.181.260
E.A. Teatro Arena di Verona	57.755.610

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	71.893.700
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	138.673.620
=====	
TOTALE	1.063.605.120

SPECIALI ESIGENZE

Il fondo di L. 2.127.210.240, per le speciali esigenze di cui al D.P.C.M. 14/4/1994 è stato così assegnato:

Quota di L. 1.063.605.120 in base al criterio 1) del citato art. 1 D.P.C. M. 14/4/1994 ai seguenti enti e istituzioni:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	100.000.000
E.A. Teatro alla Scala di Milano	750.000.000
E.A. Teatro Regio di Torino	60.000.000
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	100.000.000
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	53.605.120
=====	
TOTALE	1.063.605.120

Quanto a L. 1.063.605.120 in base ai criteri dal n. 2) al 6) del predetto decreto 14/4/1994 ai seguenti enti ed istituzioni è stato assegnato il contributo a fianco di ciascun ente indicato:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	92.487.400
E.A. Teatro Comunale di Firenze	138.731.100
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	123.316.540
E.A. Teatro alla Scala di Milano	92.487.400
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	61.658.270

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. Teatro Massimo di Palermo	92.487.400
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	61.658.270
E.A. Teatro Regio di Torino	46.243.700
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	154.145.670
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	107.901.970
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	92.487.400
=====	
TOTALE	1.063.605.120

Conclusivamente sullo stanziamento di L. 430.299.300.000 ciascun ente è stato destinatario del seguente complessivo importo:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	28.812.163.980
E.A. Teatro Comunale di Firenze	42.603.480.000
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	21.916.126.225
E.A. Teatro alla Scala di Milano	69.966.632.150
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	35.536.014.130
E.A. Teatro Massimo di Palermo	40.039.607.430
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	47.659.332.980
E.A. Teatro Regio di Torino	27.285.160.565
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	23.460.441.120
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	34.105.836.220
E.A. Teatro Arena di Verona	22.605.366.070
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	22.763.045.470
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	13.566.093.660
=====	
TOTALE	430.299.300.000

LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI

La prima quota di contributo 1994, calcolata sui parametri standard di gestione del D.M. 13/12/1991, è stata liquidata con decreti 19/1/1994 per un

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

totale di L. 422.769.062.250.

Con decreti 18/10/1994 sono stati anche liquidati i contributi ripartiti in base al rapporto di produzione incassi/spese di produzione per un totale di L. 4.024.688.600 a tutti gli enti, salvo che la Teatro dell'Opera di Roma per difetto di documentazione.

Relativamente all'esercizio in considerazione sono rimasti da liquidare gli importi assegnati a dicembre dello stesso anno, su conforme parere della Commissione Centrale per la Musica del 21/11/1994 il contributo ripartito a titolo di incentivi per la nuova produzione nazionale per totali L. 1.063.605.120 e di speciali esigenze per totali 2.127.210.240.

Il totale ammontare dei contributi 1994 da liquidare nell'esercizio 1995 è di L. 3.405.559.150; per contro nell'esercizio 1994 si sono liquidati contributi 1993 assegnati agli enti a fine di quell'esercizio per un totale di L. 5.174.588.885.

FONDO L. 30 MILIARDI EX ART. 27, COMMA 5, L. N.153/94

Data la biennialità del fondo disposta legislativamente si è ripartita nel 1994 una prima quota di L. 15 miliardi sulla base di nuovi criteri estrinsecati con D.P.C.M. 2 agosto 1994, registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 1994, reg. 1 fog. 82, in conformità della previsione di legge.

Si riportano, in sintesi, qui di seguito i predetti criteri, approvati sia dal Comitato di coordinamento che dalla Commissione centrale per la musica:

CRITERI DI PRODUTTIVITA'

- a) rapporto tra spesa complessiva e costi aziendali; quota fondo da ripartire L. 2.500.000.000;
- b) rapporto tra attività realizzata e spese di produzione; quota fondo da ripartire L. 2.500.000.000;

CRITERI DI GESTIONE

- a) rapporto tra spettatori paganti e risorse pubbliche e private da utilizzare tenendo conto del numero degli spettacoli a pagamento e della capienza degli spazi teatrali utilizzati; quota fondo da ripartire L. 2.500.000.000;
- b) rapporto tra risorse private e risorse pubbliche, quota fondo da ripartire

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 7.500.000.000.

I contributi spettanti a ciascun ente, in applicazione dei citati criteri, sono stati così determinati:

<u>ENTI</u>	<u>IMPORTO</u>
E.A. Teatro Comunale di Bologna	1.846.744.610
E.A. Teatro Comunale di Firenze	1.046.863.090
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	773.355.800
E.A. Teatro alla Scala di Milano	2.155.091.320
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	910.982.860
E.A. Teatro Massimo di Palermo	406.444.440
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	763.785.980
E.A. Teatro Regio di Torino	1.188.344.480
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	1.304.417.340
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	732.494.180
E.A. Teatro Arena di Verona	2.084.163.810
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di Santa Cecilia	1.210.080.380
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	577.231.710
=====	
TOTALE	15.000.000.000

Tali contributi sono stati liquidati con decreti 18 ottobre 1994 a tutti gli enti, salvo che al Teatro dell'Opera di Roma per difetto di documentazione.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'art. 9 del D.L. 28/10/1994 ha disposto l'erogazione di un contributo straordinario per l'esercizio 1994 a favore dell'E.A. Teatro dell'Opera di Roma di L. 20 miliardi, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dal Comune di Roma per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dell'ente, nonché l'erogazione di altro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo straordinario di L. 6 miliardi a favore dell'E.A. Teatro alla Scala di Milano a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dal Comune di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dell'Ente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1988 - E 26.336.500.000

numero recite sovvenzionate 336

quota a recita a) E 80.000.000
per recite di opere liriche
direttamente prodotte la cui
partitura richiede l'impiego
del coro e per le quali non
è prevista l'utilizzazione di
artisti stranieri extra-
comunitari;

b) E 75.000.000 per tutte le
altre carenti di anche
uno solo dei detti requisiti

1989 - E 27.117.000.000

numero recite sovvenzionate 340

quota a recita a) E 85.000.000
per recite di opere liriche
direttamente prodotte la cui
partitura richiede l'impiego
del coro e per le quali non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è prevista l'utilizzazione di
artisti stranieri extra-
comunitari;

- b) £ 75.000.000 per tutte le
altre carenti di anche uno
solo dei detti requisiti.

1990 - £ 28.300.000.000

numero recite sovvenzionate

317

quota a recita

a) £ 95.000.000

per recite di opere liriche
direttamente prodotte con
l'impiego del coro e per
le quali non è prevista
l'utilizzazione di artisti
stranieri extracomunitari
unitamente in presenza di
bilanci evidenzianti
entrate diverse dal
contributo statale non
inferiore al 70% della quota

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a recita.

b) £ 75.000.000

per tutte le altre carenti

anche di uno solo dei

detti requisiti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991 - £ 27.067.250.000

numero recite sovvenzionate 298

quota a recita a) £ 95.000.000

per recite di opere liriche
direttamente prodotte con
l'impiego del coro e per
le quali non è prevista
l'utilizzazione di artisti
stranieri extracomunitari
in questo caso i bilanci
dovranno evidenziare
entrate diverse dal
contributo statale non
inferiore al 70% della quota
a recita maggiorate.
Analogha maggiorazione è
prevista per le recite
scambiate tra teatri
coproduttori a condizione
che venga dimostrato un
numero

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivo di prove non
inferiori a venti.

b) £ 75.000.000

per tutte le altre carenti

anche di uno solo dei

detti requisiti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 - E.28.375.000.000

numero recite sovvenzionate:

330

quota a recita:

E.70.000.000 quota base da assegnare agli spettacoli di balletto;

2^ quota: E.75.000.000, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente

prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari.

Entrate proprie minime: 50% della sovvenzione assegnata.

Numero minimo medio delle prove :12

1^ quota maggiorata: E.95.000.0 da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'impiego di soli artisti
italiani o comunitari.

Entrate proprie minime: 70%
della sovvenzione assegnata.

Numero minimo medio delle
prove: 16 per le recite
prodotte;

20 per le recite coprodotte

2^ quota maggiorata: 105.000.0
da assegnare per recite
opere liriche prodotte e
oltre all'impiego del coro e
artisti italiani o comunitari
siano effettuate da teatri e
presentino la stabilità
almeno 25 elementi di persona
tecnico ed amministrativo,
impiegato nella stagione
musicale (lirica, balletti
e concerti) con una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1993 - £. 27.355.333.320

numero recite sovvenzionate 319

quota a recita £. 70.000.000

quota base da assegnare agli
spettacoli di balletto;

seconda quota: 75 milioni

da assegnare per le recite
liriche ospitate e per
quelle direttamente prodotte
senza l'impiego del coro
e con l'utilizzazione di
artisti extracomunitari.
Entrate proprie minime:
50% della sovvenzione
assegnata. Numero minimo
medio delle prove: 12;

prima quota maggiorata:

95 milioni

da assegnare per le recite
liriche con coro, coprodotte
o prodotte direttamente
con l'impiego di soli
artisti italiani o
comunitari. Entrate proprie
minime: 70% della

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sovvenzione assegnata.
Numero minimo medio delle
prove: 16 per le recite
prodotte; 20 per le recite
coprodotte;

seconda quota maggiorata:

105 milioni

da assegnare per recite
di opere liriche prodotte
che, oltre all'impiego
del coro e di artisti
italiani o comunitari,
siano effettuate da teatri
che presentino la stabilità
di almeno 25 elementi di
personale tecnico ed
amministrativo, impiegato
nella stagione musicale
(lirica, balletti e
concerti) con una stabilità
di almeno quattro mesi,
Gli stessi teatri devono
altresì svolgere una
significativa attività

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collaterale, non
sovvenzionata ad altro
titolo dallo Stato, da
comprovarsi a consuntivo.
Il prezzo medio del
biglietto non deve essere
inferiore a lire 35 mila
ed il rapporto capienza
del teatro / spettatori
paganti non deve essere
inferiore al 50% (dati
riferiti al consuntivo
1992). Entrate proprie
minime: 70% della
sovvenzione assegnata.
Numero minimo medio delle
prove 20.

Le predette quote sono ridotte del 40% qualora si tratti
di opere da camera.

1994 - £. 28.870.000.000

numero recite sovvenzionate

318

quota a recita

£. 70.000.000

quota base da assegnare agli

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spettacoli di balletto;
Entrate proprie minime:
60% della quota a recita.
Numero minimo medio delle
prove: 12;

seconda quota: 75 milioni

da assegnare per le recite
liriche ospitate e per
quelle direttamente prodotte
senza l'impiego del coro
e con l'utilizzazione di
artisti extracomunitari.
Entrate proprie minime:
60% della sovvenzione
assegnata. Numero minimo
medio delle prove: 12;

prima quota maggiorata:

95 milioni

da assegnare per le recite
liriche con coro, coprodotte
o prodotte direttamente
con l'impiego di soli
artisti italiani o
comunitari. Entrate proprie
minime: 60% della
sovvenzione assegnata.

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

seconda quota maggiorata:

105 milioni

da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi, Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro ./. .

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Il prezzo medio del biglietto non deve essere inferiore a lire 35 mila ed il rapporto capienza del teatro / spettatori paganti non deve essere inferiore al 50% (dati riferiti al consuntivo 1993). Entrate proprie minime: 80% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove 20.

La maggioranza dei teatri è situata nel Nord (14) con un importo complessivo di sovvenzioni per £. 16.465.000.000 (£. 14.310.833.320 nel 1993, £. 15.108.250.000 nel 1992, £. 15.197.000.000

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel 1991, £. 14.805.500.000 nel 1990, £. 14.268.300.000 nel 1989, £. 14.061.500.000 nel 1988, £. 13.216.833.330 nel 1987, £. 11.084.050.000 nel 1986, £. 9.343.000.000 nel 1985).

Al Centro (5), per un importo di sovvenzioni pari a £. 5.511.000.000, (£. 5.781.500.000 nel 93 £. 5.510.250.000 nel 1992, £. 5.305.250.000 nel 1991, £. 4.994.500.000 nel 1990, £. 4.853.500.000 nel 1989, £. 4.530.000.000 nel 1988, £. 4.413.500.000 nel 1987, £. 3.878.750.000 nel 1986 e £. 2.729.500.000 nel 1985).

Al sud e Isole (5) per un importo di sovvenzioni pari a £. 6.894.000.000, (£. 7.263.000.000 nel 93, £. 7.756.500.000 nel 1992, £. 6.565.000.000 nel 1991, £. 7.545.000.000 nel 1990, £. 7.920.000.000 nel 1989, £. 7.745.000.000 nel 1988, £. 7.410.000.000 nel 1987, £. 6.730.000.000 nel 1986 e £. 5.806.500.000 nel 1985).

./.

Sovvenzioni per i Teatri di Tradizione in Italia**NORD**

1985 - £ 9.343.000.000
1986 - £ 11.084.050.000
1987 - £ 13.216.833.330
1988 - £ 14.061.500.000
1989 - £ 14.268.300.000
1990 - £ 14.805.500.000
1991 - £ 15.197.000.000
1992 - £ 15.108.250.000
1993 - £ 14.310.833.320
1994 - £ 16.465.000.000

**CENTRO**

1985 - £ 2.729.500.000
1986 - £ 3.878.750.000
1987 - £ 4.413.500.000
1988 - £ 4.530.000.000
1989 - £ 4.853.500.000
1990 - £ 4.994.500.000
1991 - £ 5.305.250.000
1992 - £ 5.510.250.000
1993 - £ 5.781.500.000
1994 - £ 5.511.000.000

SUD E ISOLE

1985 - £ 5.806.500.000
1986 - £ 6.730.000.000
1987 - £ 7.410.000.000
1988 - £ 7.745.000.000
1989 - £ 7.920.000.000
1990 - £ 7.545.000.000
1991 - £ 6.565.000.000
1992 - £ 7.756.500.000
1993 - £ 7.263.000.000
1994 - £ 6.894.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco Delle Recite Sovvenzionate Per Ciascun Teatro Negli Anni 1985 - '94

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
BARI	26	30	26	26	26	26	26	26	26	6
BERGAMO	14	16	15	15	15	13	15	15	4	12
BRESCIA	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
CATANIA	38	37	38	38	38	38	38	39	38	38
COMO	0	0	0	10	10	10	12	10	10	10
COSENZA	12	12	12	11	11	11	0	0	0	11
CREMONA	12	0	6	11	12	12	12	12	8	10
FERRARA	8	9	9	8	8	8	8	13	8	10
IESI		12	12	12	12	12	12	12	12	12
LECCE	14	14	10	10	10	10	10	10	10	9
LIVORNO	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7
LUCCA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
MACERATA	17	18	15	16	16	16	16	20	20	16
MANTOVA	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11
MODENA	15	18	17	13	14	15	18	18	18	18
NOVARA	6	6	6	6	6	6	0	0	6	6
PARMA	25	27	25	25	27	30	29	28	28	29
PIACENZA	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PISA		0	11	12	12	12	12	12	12	15
RAVENNA	10	15	14	12	12	0	3	4	7	12
REGGIO E	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
ROVIGO	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
SASSARI	14	13	12	13	13	0	0	13	13	13
TREVISO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
TOTALI	317	334	328	336	340	317	298	330	319	318

STAGIONI LIRICHE IN PROVINCIA

La effettuazione di stagioni liriche, sovvenzionate dallo Stato, deve essere realizzata da parte di Enti con personalità giuridica pubblica o privata, dagli Enti locali agli Enti privati senza scopo di lucro. I predetti Enti devono avvalersi per la loro realizzazione, ex art. 28 legge 800/67, di imprese liriche iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi del successivo art. 42.

Le sovvenzioni sono assegnate sulla base di una quota a recita, differenziata (categoria A, B e C) secondo le qualità artistiche ed organizzative della manifestazione.

Per il periodo 1985 - 1994 gli stanziamenti sono stati:

1985 - £. 6.600.000.000

assegnati £. 6.381.340

recite n. 280

istanze sovvenzionate n. 101

quota a recita categoria A £. 33.000.000

" B £. 23.000.000

" C £. 17.000.000

1986 - £. 8.300.050.000

assegnati £. 8.270.150.000

recite n. 248

istanze sovvenzionate n. 84

quota a recita categoria A £. 45.000.000

" B £. 23.000.000

" C £. 21.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1987 - £. 8.325.000.000

recite		n. 223
istanze sovvenzionate		n. 72
quota a recita categoria A	£.	45.000.000
" B	£.	30.000.000
" C	£.	22.000.000

1988 - £. 8.000.000.000

assegnati £. 7.666.150.000

recite		n. 218
istanze sovvenzionate		n. 56
quota a recita categoria A	£.	45.000.000
" B	£.	30.000.000
" C	£.	22.000.000

1989 - £. 7.148.000.000

recite		n. 186
istanze sovvenzionate		n. 52
quota a recita categoria A	£.	50.000.000
" B	£.	32.000.000
" C	£.	22.000.000

1990 - £. 7.000.000.000

assegnati £. 6.847.700.000

recite		n. 169
istanze sovvenzionate		n. 44

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quote a recita categoria A	£. 50.000.000
" B	£. 32.000.000
" C	£. 22.000.000

1991 - £. 6.378.700.000

recite	n. 152
istanze sovvenzionate	n. 41
quote a recita categoria A	£. 50.000.000
" B	£. 32.000.000
" C	£. 22.000.000

1992 - £. 4.089.700.000

recite	n. 100
istanze sovvenzionate	n. 28
quote a recita categoria A	£. 50.000.000
" B	£. 32.000.000
" C	£. 22.000.000

1993 - £. 3.741.100.000

recite	n. 92
istanze sovvenzionate	n. 21
quote a recita categoria A	£. 50.000.000
" B	£. 32.000.000
" C	£. 22.000.000

Le predette quote sono ridotte del 50% qualora trattasi di
opera da camera.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994 - £. 4.852.000.000

recite	n. 117
ISTANZE SOVVENZIONATE	n. 32.
quota a recita categoria "A"	£. 50.000.000
" " " "B"	£. 32.000.000
" " " "C"	£. 22.000.000

Le predette quote sono ridotte del 50% qualora trattasi di opera da camera.

Il settore delle Stagioni Liriche Ordinarie, in particolare dopo un biennio di "ristagno" dovuto sia alla abolizione referendaria del Ministero sia al "blocco" della spesa pubblica disposto dal Governo - ha avuto nel 1994 un incremento nel numero delle istanze presentate ed accolte.

Un ulteriore dato positivo può essere, inoltre, individuato nel costante aumento del numero delle recite di cat. "A" (quelle di più elevato impegno artistico e per le quali lo Stato interviene in modo più incisivo. Tali elementi inducono a ritenere che il livello della cultura musicale in Italia vada via via elevandosi e selezionandosi, confermando il ruolo fondamentale svolto in tal senso dalle Stagioni Liriche Ordinarie nell'ambito della tradizione operistica del nostro Paese.

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTITUZIONI CONCERTISTICO - ORCHESTRALI

Le istituzioni concertistico - orchestrali riconosciute, ex art. 28 della legge n. 800/67, in quanto in possesso di complessi stabili o semistabili con attività annuale non inferiore a 5 mesi, sono in totale 11, geograficamente così ripartite:

LOMBARDIA (1)
TRENTINO ALTO ADIGE (1)
VENETO (1)
LIGURIA (1)
EMILIA ROMAGNA (1)
TOSCANA (1)
ABRUZZO (1)
MARCHE (1)
PUGLIA (2)
SICILIA (1)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel periodo 1984-1994 gli stanziamenti sono stati i seguenti:

1985 - £. 18.227.000.000

1986 - £. 21.100.000.000

1987 - £. 22.512.000.000

1988 - £. 23.800.000.000

1989 - £. 25.058.000.000

1990 - £. 26.400.000.000

1991 - £. 26.582.400.000

1992 - £. 26.906.000.000

1993 - £. 25.466.360.000

1994 - L. 25.865.500.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1951	1951 Circ. in Reg. [Art. 10 Circ. 11.8.51 n.2]	% di var.	1952	1952 Circ. in Reg. [Art. 10 Circ. 11.8.52 n.2]	% di var.	1953	1953 Circ. in Reg. [Art. 10 Circ. 11.8.53 n.2]	% di var.	1954	1954 Circ. in Reg. [Art. 10 Circ. 11.8.54 n.2]	% di var.
Amministrazione Provinciale di Bari	1.411.729.000		-1,35	1.431.200.000		-2,75	1.168.730.000		-19,85	969.300.000		-11,34
Orchestra Sinfonica "Haydn" di Bolzano e Trento	3.315.820.000	100.000.000	3,02	3.320.120.000		1,02	3.477.600.000		4,62	3.515.000.000		5,42
Fondazione Orchestra Sinfonica Lisciani di Firenze	2.541.820.000	20.000.000	0,78	2.760.000.000		2,83	2.557.000.000		-10,85	2.095.000.000		-5,75
Estrazione Sinfonica Abruzzese - L'Aquila	2.427.220.000	10.000.000	0,41	2.420.000.000		-0,29	2.583.000.000		6,81	2.590.000.000		0,27
Amministrazione Provinciale di Lecce	1.322.000.000		-10,32	1.140.000.000		-15,28	951.000.000		-16,85	861.700.000		-9,22
Associazione Musicale Religiosa "Angelica" di Milano	1.107.000.000		-0,35	1.125.000.000		1,62						
Ente "I Pomeriggi Musicali" di Milano	2.765.320.000	25.000.000	0,90	2.765.000.000		-0,01	2.647.950.000		-4,28	2.172.000.000		-17,58
Orchestra da Camera di Padova e del Trento - Padova	1.513.000.000		2,25	2.042.000.000	49.000.000	2,40	2.327.000.000		14,01	2.425.000.000		4,25
Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Palermo	2.075.000.000		2,75	2.532.000.000		2,21	2.331.000.000		-8,01	2.072.000.000		-4,02
Orchestra Sinfonica dell'Ente "A. Toscanini" - Parma	2.214.000.000		0,51	2.300.000.000		3,88	2.431.000.000		5,65	2.426.000.000		-0,20
Orchestra Sinfonica del Comune di Sorrento - Sorrento	2.250.000.000		-1,12	2.350.000.000		4,44	1.820.000.000		-23,02	1.807.000.000		-0,72
Orchestra Sinfonica Sarcidiana - Ancona	1.040.000.000		11,25	1.250.000.000		20,19	1.315.000.000		5,19	1.174.520.000		-12,13
TOTALE:	26.250.000.000	773.000.000	2,94	26.837.000.000	49.000.000	1,82	25.455.560.000	0	-5,25	25.065.000.000	0	-1,51

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1985	1986	% di var.	1987	% di var.	1988	Circ. in Deg. (Art. 10 Circ. 11.9.89 n.2)	% di var.	1989	Circ. in Deg. (Art. 10 Circ. 11.9.89 n.2)	% di var.	1990	Circ. in Deg. (Art. 10 Circ. 11.9.89 n.2)	% di var.
Associazione Provinciale di Bari	1.400.017.850	1.574.119.590	7,25	1.700.000.000	11,81	1.872.000.000		6,70	1.932.000.000		-10,00	1.811.336.701		1,72
Orchestra Sinfonica "Napoli" di Napoli e Tronto	2.100.000.000	2.317.000.000	12,25	2.520.000.000	9,45	2.670.290.115		3,64	2.810.000.000		6,01	2.811.034.026		1,91
Fondazione Orchestra Sagrale Toscana di Firenze	1.100.000.000	1.000.000.000	-9,09	1.012.000.000	0,80	1.002.000.000	101.712.342	6,32	1.102.000.000	20.000.000	11,00	2.041.041.102	120.000.000	9,51
Ensemble Sinfonica Toscana - L'Appella	1.650.000.000	1.801.700.000	14,80	2.022.340.000	7,40	2.095.700.000	24.150.000	3,64	2.222.500.000		6,00	2.331.532.458		5,22
Associazione Provinciale di Lecce	1.500.000.000	1.550.000.000	4,00	1.520.000.000	-4,50	1.500.000.000		2,70	1.470.000.000		-4,00	1.441.342.000		-1,80
Associazione Lirica Religiosa "Angelica" di Milano	1.100.000.000	1.130.000.000	3,00	1.100.000.000	-1,00	1.040.000.000		2,70	1.070.000.000		2,10	1.110.000.000		2,30
Ensemble "Pomeriggi Musicali" di Milano	1.700.000.000	2.020.000.000	29,00	2.200.000.000	8,10	2.300.000.000		3,40	2.400.000.000	20.000.000	1,00	2.820.000.000	100.000.000	5,70
Orchestra di Camera di Padova e del Veneto - Padova	1.200.000.000	1.400.000.000	16,67	1.550.000.000	10,71	1.575.000.000	22.110.000	1,30	1.610.000.000	200.000.000	15,00	1.821.000.000	150.000.000	8,10
Ensemble Orchestra Sinfonica Siciliana Palermo	1.000.000.000	2.020.000.000	20,00	2.100.000.000	0,80	2.050.000.000		1,10	2.010.000.000		2,20	2.100.000.000		1,20
Orchestra Sinfonica dell'Ente Regione "A. Toscanelli" - Parma	2.000.000.000	2.050.000.000	2,50	2.100.000.000	2,70	2.010.000.000		3,30	2.050.000.000	80.000.000	6,00	2.100.000.000		1,90
Orchestra Sinfonica del Comune di Salerno - Salerno	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00	1.000.000.000	0,00	1.000.000.000		1,00	1.000.000.000		-0,00	1.000.000.000		1,00
Orchestra Filarmonica Bolognese - Bologna						100.000.000			100.000.000		10,00	100.000.000		10,00
TOTALE	10.720.000.000	11.800.000.000	10,70	12.800.000.000	7,10	13.800.000.000	100.000.000	1,40	14.800.000.000	400.000.000	1,40	15.800.000.000	400.000.000	1,40

ATTIVITÀ' CONCERTISTICA E FESTIVAL IN ITALIA

Nell'anno 1994 sono state presentate n. 469 domande di cui 118 per i Festival e 351 per l'attività concertistica.

Di tali domande ne sono state accettate 266, pari ad oltre il 50% delle richieste.

L'anno 1994 è stato un momento importante per le attività musicali in genere e in particolare per quelle del settore di competenza (attività concertistica e festival), in quanto si è potuta effettuare una prima verifica sull'applicazione della circolare n. 4/93 che ha innovato, parzialmente, una normativa che era rimasta ferma fin dal 1989.

Emergono in proposito le seguenti considerazioni:

- il principio dell'alternatività dei Festival con qualsiasi altra iniziativa, con esclusione delle Fondazioni e degli Enti pubblici, ha consentito alla Amministrazione la possibilità di operare una selezione. Si è, infatti, richiesto ai soggetti operanti in più settori, di effettuare una scelta, concentrando le loro energie esclusivamente sull'attività di produzione o di distribuzione, con il conseguente miglioramento della qualità artistica;

- l'innovazione normativa riguardante l'obbligo di effettuare spettacoli solo a pagamento, ha consentito di verificare la rispondenza del pubblico nonché l'effettiva rilevanza della manifestazione sul territorio;

- la previsione normativa di subordinare l'intervento dello Stato alla presenza di contributi locali, ha consentito anch'essa una maggiore selezione qualitativa delle manifestazioni, anche se, in taluni casi, ha creato non poche problematiche ai quei festival di rilevanza locale, che realizzati in territori "difficili", non sempre hanno potuto beneficiare di contributi locali consistenti, pur essendo qualitativamente validi.

Ulteriori problemi tale norma ha creato per le attività corali, che, per la loro natura non professionistica, difficilmente riescono a reperire fondi da Enti Locali per lo svolgimento della loro attività, e che vedevano nello Stato l'unico loro punto di riferimento.

Nel 1994, nonostante il numero delle istanze pervenute sia diminuito di circa 100 unità, le domande accolte sono state lievemente superiori rispetto allo scorso anno. La diminuzione delle istanze pervenute è certamente dipesa, tra l'altro, dall'accorpamento di attività di concertistica e di festival gestite dalla stessa associazione, nonché da una più severa regolamentazione del settore dei festival.

**ATTIVITÀ' DI DANZA, CORSI, CONCORSI, ATTIVITÀ' PROMOZIONE MUSICALE,
MUSICA POPOLARE IN ITALIA, STAGIONI LIRICHE SPERIMENTALI**

Per il 1994 ci si è orientati nel senso di favorire un maggiore numero di progetti di circuitazione, intesi come correttivo alla difficoltà di reperimento di spazi per la danza.

Come per gli anni passati, anche nel 1994 notevole importanza è stata attribuita alla effettiva rispondenza di pubblico pagante ottenuta dalle diverse attività - ivi compresa quella sperimentale - e ciò non solo al fine di ammortizzare l'onere del pubblico intervento ma anche allo scopo di stimolare una maggiore diffusione e conoscenza di questa particolare branca di attività.

Particolare riguardo si è avuto per la qualità delle produzioni, che hanno comunque mantenuto la loro consistenza rispetto al 1993 (n. 70 associazioni sovvenzionate rispetto alle n. 69 del 1993), con un budget finanziario di £ 8.659.500.000 (più £ 779.500.000 rispetto all'esercizio finanziario 1993).

Una politica analoga è stata adottata in materia di didattica e di concorsi, dove la possibilità di mantenimento del contributo o addirittura l'incremento dello stesso è stato strettamente subordinato alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole Istituzioni nei vari corsi di perfezionamento musicale, il cui accesso era comunque consentito solo a musicisti provvisti di un titolo di studio superiore. Nonostante ciò, le iniziative sovvenzionate sono lievemente superiori al 1993 (n. 88 anziché 81) con un'assegnazione complessiva di £ 6.947.000.000.

Particolarmente qualificata è stata l'attività svolta dagli Enti di promozione culturale, soprattutto nel settore dei progetti speciali, cui è stato fatto fronte con un contributo di £ 4.820.000.000, leggermente superiore, quindi, a quello del 1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche nella gestione delle istanze formulate ai sensi dell'art. 40, I comma, della legge 800/67, e cioè per tutto ciò che riguarda le iniziative intese alla diffusione della cultura musicale, si sono rigorosamente selezionate le richieste. Ciò nonostante sono state ritenute meritevoli di sostegno 32 iniziative rispetto alle 59 istanze presentate, con un'assegnazione di £ 1.893.000.000, avendo incluso in questo settore attività qualificatissime quali quelle relative ai corsi-seminari e ampliato l'intervento sulla circuitazione della danza, al fine di dare maggiore impulso al settore coreutico, che ha sempre lamentato la carenza di spazi.

Per quanto riguarda, poi, la materia dei complessi bandistici, dove la contribuzione è legata alla presenza di determinati requisiti, si sono mantenute inalterate le quote destinate ai tre gruppi sovvenzionabili. Si è registrato, comunque, un lieve calo nel numero delle domande accolte (n. 1376 per un importo complessivo di £ 2.320.000.000) rispetto al 1993.

In ordine a questi ultimi è probabile ed auspicabile il trasferimento alle Regioni, sicuramente meglio in grado di valutare le varie esigenze locali.

- Questo il quadro riassuntivo delle richieste e delle assegnazioni disposte nel 1994 per ognuna delle sottoelencate attività.

Attività coreutica

domande pervenute	n. 110
domande accolte	n. 70
assegnazioni disposte	
per complessive	£ 8.659.500.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Concorsi, corsi, attività sperimentali

domande pervenute	n. 162
domande accolte	n. 88
assegnazioni disposte	
per complessive	£ 6.947.000.000

Articolo 40, legge 14.8.67 n. 800**I comma, lett. a)**

domande pervenute	n. 59
domande accolte	n. 32
assegnazioni disposte	
per complessive	£ 1.893.000.000

II comma, lett. a) - Complessi bandistici

domande pervenute	n. 1.376
domande accolte	tutte
assegnazioni disposte	
per complessive	£ 2.320.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attività di cui all'art. Articolo 1, legge 14.11.79 n. 589

domande pervenute	n. 4
domande accolte	n. 4
assegnazioni disposte per complessive	£ 4.820.000.000

Festival

domande pervenute	n. 118
domande accolte	n. 54
assegnazioni disposte per complessive	£ 12.773.000.000

Attività concertistica

domande pervenute	n. 351
domande accolte	n. 212
assegnazioni disposte per complessive	£ 23.821.500.000

Attività dello spettacolo italiano all'estero



Musica, Danza, Prosa, Cinema, Att. circensi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1994, lo stanziamento complessivo per le attività di spettacolo all'estero, pari a L. 9.800.000.000, è stato utilizzato nella misura di L. 6.188.900.000, di cui L. 3.543.000.000 a sostegno di n. 129 tournées di musica e di danza; L. 1.364.000.000 a sostegno di n. 24 iniziative cinematografiche; L. 1.281.900.000 a sostegno di n. 60 tournées teatrali. La riduzione dello stanziamento globale di circa 400 milioni rispetto all'anno precedente è da addebitarsi al fatto che, nonostante le numerose richieste, non si è riusciti ad ottenere il perfezionamento delle istanze presentate per attività circense.

Il dato rivela un consistente aumento delle istanze accolte nel settore musicale, mentre sostanzialmente stabile risulta l'investimento nel settore teatrale e, in leggero regresso quello in campo cinematografico, dovuto essenzialmente allo scorporo dell'attività promozionale svolta da Cinecittà International dallo stanziamento per l'estero.

L'investimento complessivo, per i vari settori di attività, ripartito per aree geografiche è stato:

- in Europa, di L. 3.007.700.000, per n. 167 iniziative; il dato è leggermente inferiore a quello dell'anno precedente, anche se per un numero superiore di tournées, soprattutto di organismi musicali. Ciò è dovuto sia ad una più puntuale previsione di spesa, sia alla concentrazione di interventi su eventi "mirati", quali la partecipazione alle celebrazioni per Lisbona "Capitale Europea della Cultura", la partecipazione alla IV edizione del Festival di Praga e alla I edizione del Festival di Budapest;
- nelle Americhe, di L. 2.031.200.000, per n. 76 iniziative; dato che rivela un consistente aumento dovuto anche alla partecipazione dell'Italia quale "Ospite d'Onore" al Festival Internazionale pluridisciplinare di Houston;
- nelle altre Aree, di L. 1.090.000.000, per n. 44 iniziative.

Nelle tabelle seguenti sono messi a confronto, negli ultimi anni e per i diversi settori di attività, i dati relativi agli stanziamenti, all'ammontare delle sovvenzioni concesse, alle istanze pervenute e alle iniziative sovvenzionate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO ITALIANO ALL'ESTERO

	1990	% di var.	1991	% di var.	1992	% di var.	1993	% di var.	1994	% di var.
MUSICA										
Stanziamento	6.000.000.000		5.562.200.000	-7,30%	7.000.000.000	23,85%	5.500.000.000	-31,43%	5.000.000.000	-9,09%
Sovvenzioni concesse	4.383.924.000		5.562.200.000	26,88%	5.155.450.000	-7,31%	4.107.000.000	-20,34%	3.343.000.000	-18,79%
Istanze pervenute	410		432	5,37%	400	-7,41%	312	-27,00%	274	-12,18%
Iniziative sovvenzionate	218		173	-20,64%	132	-23,70%	98	-31,80%	129	31,63%
PROSA										
Stanziamento	3.500.000.000		2.000.000.000	-42,86%	2.000.000.000	0,00%	2.000.000.000	0,00%	2.000.000.000	0,00%
Sovvenzioni concesse	2.429.500.000		1.898.200.000	-21,87%	2.376.800.000	25,21%	1.577.000.000	-33,65%	1.281.900.000	-18,71%
Istanze pervenute	170		129	-24,12%	148	14,73%	145	-2,03%	118	-18,62%
Iniziative sovvenzionate	73		45	-38,36%	73	62,22%	59	-19,18%	60	1,69%
CINEMA										
Stanziamento	5.000.000.000		6.000.000.000	20,00%	5.000.000.000	-16,67%	5.000.000.000	0,00%	2.800.000.000	-44,00%
Sovvenzioni concesse	4.970.000.000		4.116.700.000	-17,17%	4.815.000.000	16,96%	3.669.000.000	-23,86%	1.364.000.000	-62,82%
Istanze pervenute	63		56	-11,11%	61	8,93%	63	3,28%	35	-44,44%
Iniziative sovvenzionate	42		28	-33,33%	46	44,29%	33	-28,26%	24	-27,27%
CIRCHI										
Stanziamento	860.000.000		850.000.000	-1,16%	850.000.000	0,00%	849.480.000	-0,06%	.	REF
Sovvenzioni concesse	228.000.000		245.500.000	7,68%	545.000.000	122,00%	849.480.000	53,87%	.	REF
Istanze pervenute	12		10	-16,67%	14	40,00%	17	21,43%	3	-42,31%
Iniziative sovvenzionate	2		3	50,00%	2	-33,33%	6	200,00%	.	REF
										0

(*) A tale importo va aggiunto l'impegno contabile di £. 546.312.000 a favore del T. dell'Opera di Roma per una tournée in Giappone, da assegnare in via definitiva.

**RIPARTIZIONE GEOGRAFICA INIZIATIVE 1994
E AMMONTARE INTERVENTI**

	MUSICA (*)		CINEMA (**)		PROSA (*)		CIRCHI	
	NUM. INIZ.	IMPORTO	NUM. INIZ.	IMPORTO	NUM. INIZ.	IMPORTO	NUM. INIZ.	IMPORTO
EUROPA	112	1.589.300.000	14	834.000.000	41	584.400.000	-	-
NORD AMERICA	23	556.000.000	4	322.000.000	6	133.000.000	-	-
SUD AMERICA	32	556.700.000	1	40.000.000	10	423.500.000	-	-
ALTRE AREE	33	841.000.000	4	108.000.000	7	141.000.000	-	-
TOTALI	200	3.543.000.000	23	1.304.000.000	64	1.281.900.000	-	-

* Il numero delle iniziative realizzate risulta maggiore rispetto a quello delle istanze accolte, in quanto talune tourné toccano più Paesi talvolta compresi in aree geografiche diverse.

** Nella presente tabella non è inclusa n. 1 iniziativa in quanto riguarda attività editoriali per un ammontare di £. 60.000.000.

NORD AMERICA

Musica : 23

Cinema : 4

Prosa : 6

Circhi : -

EUROPA

Musica : 112

Cinema : 14

Prosa : 41

Circhi : -



SUD AMERICA

Musica : 32

Cinema : 1

Prosa : 10

Circhi : -

ALTRE AREE

Musica : 33

Cinema : 4

Prosa : 7

Circhi : -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE ENTI LIRICI SOVVENZIONATE NEL 1994

- | | |
|---|----------------|
| ACCADÉMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Gestione Autonoma dei Concerti - Roma
Tournée di n. 6 concerti in Brasile e
Argentina | L. 240.000.000 |
| - E.A. TEATRO ALLA SCALA - Milano
Tournée di n. 2 concerti sinfonico-corali
in Germania (1200° anniversario della
fondazione di Francoforte) | L. 132.000.000 |
| - E.A. TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA - Bologna
Tournée di n. 2 recite liriche "I Lombardi
alla prima Crociata" in Germania | L. 176.000.000 |
| - E.A. TEATRO COMUNALE DI FIRENZE - MAGGIO
MUSICALE FIORENTINO "MAGGIODANZA" - Firenze
Tournée di n. 2 spettacoli di danza nella
Repubblica Ceca | L. 26.900.000 |
| - E.A. TEATRO CARLO FELICE - Genova
Tournée di n. 2 recite liriche nell'am-
bito del I° Festival Marseille Mediter-
ranée in Francia | L. 70.000.000 |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- E.A. TEATRO ALLA SCALA - Milano	L. 155.000.000
Tournée di n. 5 spettacoli di danza in Egitto per 125° anniversario dell'Ancien Opéra Egyptien	
* E.A. TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" - Trieste	L. 3.300.000
Tournée di n. 1 concerto in Slovenia	
	<hr/>
TOTALE	L. 803.200.000

Nel campo della promozione dello spettacolo italiano all'estero l'Amministrazione ha rivolto in modo particolare la propria attenzione alle nuove esperienze nel campo della ricerca e della sperimentazione, favorendo altresì l'accesso alle giovani forze emergenti.

Ciò è avvenuto soprattutto nel settore della prosa, privilegiando, accanto alla presenza di alcuni Teatri stabili (Teatro di Roma, Teatro di Parma e Teatro Sloveno), quella di piccole strutture di ricerca, di sperimentazione, di teatro di figura e per ragazzi, quest'ultimo chiamato a svolgere un importante ruolo ai fini dell'acquisizione futura di un pubblico adulto.

Per quanto concerne la musica, rilevante è stata la presenza delle orchestre sinfoniche tra cui l'Orchestra dell'Emilia Romagna Arturo Toscanini in Francia, l'Orchestra Regionale Toscana in Giappone, l'Orchestra di San Remo in Olanda e Belgio, l'Orchestra Internazionale d'Italia di Fermo in Argentina, Brasile e Uruguay, l'Orchestra Hydn di Bolzano in U.S.A.. Privilegiata la musica contemporanea, rappresentata dall'Associazione culturale Zephir Ensemble di Palermo in Polonia, dal Gruppo strumentale Musica d'Oggi di Roma in Marocco e Canada, dall'Ensemble Vox 2000 di Cagliari in Germania, Svezia e Svizzera, dall'Associazione Ensemble di Pisa in Spagna, da Nuove forme sonore di Roma in India. Nella stessa ottica, accanto a manifestazioni di balletto classico presentate, ad esempio, dall'ATER Balletto di Reggio Emilia (Festival di Houston), sono stati sostenuti gruppi di danza contemporanea, quali l'Associazione Culturale Lenti a contatto di Roma in Iran e Giordania, l'Associazione Elevation Dance Company di Roma in Russia, l'Associazione Movimento Danza di Napoli in Libano, l'Associazione Sosta Palmizi di Torino in Cina, Cecoslovacchia e Germania, la Compagnia di Danza Teatro di Torino in Messico e in Egitto.

Intensa l'attività degli Enti lirici con musica sinfonica e balletto, che si sono esibiti soprattutto in Europa.

Per il cinema, oltre la consueta presenza ai più importanti Festival e/o Mercati internazionali (Berlino, Cannes, Annecy, Locarno, Montreal, San Sebastian, Mosca) e ad alcuni

meno noti, quali Valladolid e Cartagena, si citano importanti avvenimenti quali la Rassegna sui giovani autori, promossa dal N.I.C.E. di Firenze in U.S.A. e in Marocco, la Rassegna su Pier Paolo Pasolini realizzata dall'omonima Associazione a Berlino e a Montpellier, la Rassegna sul cinema d'oggi e la Retrospectiva di Fellini, entrambe presentate da Sintesi Europa a Bruxelles e, infine, una Settimana del cinema italiano organizzata dalla SACIS a Caracas.

Tra gli eventi internazionali di particolare rilievo, per i quali l'Amministrazione si è adoperata al fine di assicurare la partecipazione italiana, si citano Lisbona Capitale Europea della Cultura e le celebrazioni per i 1200 anni dalla Fondazione della città di Francoforte, alle quali ultime l'Italia ha preso parte con l'Orchestra della Scala, diretta dal M° Muti.

Anche nel corrente anno, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si è partecipato a progetti culturali interdisciplinari e, precisamente:

FESTIVAL DI PRAGA

L'Italia ha assicurato una larga presenza alla IV Edizione del menzionato Festival, avvalendosi sempre più della collaborazione delle Istituzioni musicali locali, con un intervento finanziario prevalente del Dipartimento e, assai più modesto, del Ministero degli Affari Esteri. Accanto ad alcune iniziative (La Salamandra, il Teatro sintetico di Marinetti e i Balli plastici) intese a celebrare, insieme ad importanti mostre, il Futurismo nel 50° anniversario della morte di Marinetti, è stato seguito il filone della musica sacra proposta dal Comitato Lombardia Europa Musica (Lux fulgebit), dalla Nuova Polifonica Ambrosiana di Milano (Culto mariano), dal Coro Turritano di Porto Torres (Luigi da Palestrina), dalla Cappella ducale di Venezia (Orlando di Lasso), dai Cantori di San Carlo di Roma (Le musiche dell'oratorio di San Filippo Neri). La danza è stata presente con tre Compagnie di giovani coreografi italiani (Virgilio Sieni, Enzo Cosimi e Lucia Latour), mentre il Suono Giovane è stato rappresentato dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

FESTIVAL DI HOUSTON

L'Italia è stato il Paese ospite della 23° Edizione del suddetto Festival Internazionale. Il programma ha previsto, per la sezione Concerti, quelli del Duo Echos e del Duo di chitarra classica Bandini - Mela e, in particolare, per la sezione Jazz, il Gruppo di percussioni Naggara, il Duo Trovesi - Coscia, lo Chanson Quartet di Rava - Galliano e il Quartetto Globo di Giorgio Gaslini. Al Galà di apertura hanno partecipato la Compagnia dei Pupi siciliani, con la Morte di Ruggiero e l'aquila bianca, e il Teatro Tascabile di Bergamo, con i suoi più noti lavori di teatro di strada (La Valse e Albatros). Ferruccio Soleri è stato protagonista di un Seminario sulle maschere e sul teatro goldoniano.

Il cinema ha proposto un omaggio a Federico Fellini presso il Museo di Belle Arti, con i film *La Strada*, *I Pagliacci*, *Roma città aperta* e *Otto e mezzo*.

Numerose le mostre provenienti dall'Italia, come: "Dalla maschera al mascheramento - L'Opera dei Sartori", "Una visione Fluxus: le opere di Giuseppe Chiari" e "La Roma di Angelo Uggeri".

Un importante Sezione del Festival è stata rivolta agli studenti di tutte le fasce d'età. Numerose le iniziative che hanno dato loro la possibilità di studiare da vicino l'arte, la cultura, la lingua e le tradizioni dell'Italia.

Si è attivamente partecipato, presso il Ministero degli Affari Esteri, a riunioni interministeriali per il rinnovo di Protocolli in applicazione di Accordi di cooperazione culturale e, presso il Ministero per i Beni Culturali, a riunioni di Comitati celebrativi, tra cui, in particolare, quello dedicato al Futurismo e a Marinetti. Fruttuosa collaborazione e contributo di proposte sono stati offerti ai Gruppi di lavoro costituiti presso il Ministero degli Affari Esteri nell'ambito della Commissione Nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

Fondo per l'adeguamento ed il rinnovo delle sale teatrali e musicali



**FONDO PER L'ADEGUAMENTO ED IL RINNOVO DELLE
SALE TEATRALI E MUSICALI**

Il fondo è stato istituito con Decreto 4.12.1985 dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, ai sensi della lettera e), 2^a comma, dell'art. 13 della legge n. 163/85, ed è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti e proprietari, pubblici o privati, per l'adeguamento strutturale o il rinnovo degli arredi di sale teatrali o musicali.

Il Decreto è stato successivamente modificato con D.M. 2/7/86, che ha accentuato l'intervento a favore dei teatri storici ed ha precisato l'area di ammissibilità al contributo statale nella direzione anche delle strutture di supporto e di migliore funzionalità delle sale nonché in ultimo con D.M. 18/2/92, con il quale si prevede la possibilità di concessione dei contributi alle sale con un numero di posti superiore a 100.

I contributi sono assegnati con aliquote a scalare rapportate alla spesa delle opere, fino ad un massimo di £ 1.500 milioni e subiscono un aumento per opere volte a ristrutturare teatri storici e di interesse architettonico.

Il fondo, che è stato alimentato annualmente fino al 1988 con due prelievi del 10%, rispettivamente della quota F.U.S. per le attività musicali e per le attività teatrali di prosa, ha assommato nel periodo 1985 - 1994 i seguenti importi:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<input type="checkbox"/>	1985 -	£ 19.706.542.016	
	- £ 10.557.076.082 (prosa)		
	- £ 9.149.465.936 (musica)		
<input type="checkbox"/>	1986 -	£ 22.506.542.980	
	- £ 12.057.078.080 (prosa)		
	- £ 10.449.465.900 (musica)		
<input type="checkbox"/>	1987 -	£ 23.906.542.016	
	- £ 12.807.076.080 (prosa)		
	- £ 11.099.465.936 (musica)		
<input type="checkbox"/>	1988 -	£ 25.116.000.000	
	- £ 13.455.000.000 (prosa)		
	- £ 11.661.000.000 (musica)		
<input type="checkbox"/>	1989	£. 0	
<input type="checkbox"/>	1990		(nessun versamento è stato effettuato avendo consentito
<input type="checkbox"/>	1991		i residui in giacenza presso la B.N.L. il soddisfacimento
<input type="checkbox"/>	1992		delle esigenze del settore.)
<input type="checkbox"/>	1993	£. 2.000.000.000	
<input type="checkbox"/>	1994	£. 0	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Complessivamente, nel 1994, sono state accolte - in quanto complete di documentazione - n.48 istanze per complessive £ 5.418.548.000 (£.7.623.532.000 nel '93), utilizzando, come si è detto, i residui stanziamenti degli anni precedenti.

In particolare per il teatro di prosa l'intervento è stato di £. 4.498.548.000 per 17 istanze (£.7.302.302.000 nel '93).

Per la musica è stata accolta una istanza per un totale di £ 520.000.000 , £. 321.230.000 nel '93.

Il contributo, che è subordinato ad un vincolo quinquennale di non variazione d'uso del locale, è stato inoltre utilizzato con particolare riferimento ai teatri di interesse storico ed architettonico.

Complessivamente il Fondo nei trienni 1985/87, '88/90 , '91/93 e anno 1994 ha avuto il seguente andamento, per aree geografiche :

- Nord :	£. 58.939.224.550
- Centro	£. 67.555.746.505
- Sud	£. 34.779.427.700
TOTALE	£. 161.274.398.755

di cui n.160 delibere per £. 71.600.679.879 per interesse storico così suddivise:

- Nord	£. 29.914.848.000
- Centro	£. 30.078.442.879
- Sud	£. 11.607.389.000

**Quota del FUS riservata per il funzionamento del
Consiglio Nazionale, per l'Osservatorio dello
Spettacolo e per Interventi integrativi a favore dei
diversi settori di attività dello spettacolo**



QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
RISERVATA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO
SPETTACOLO
PER L'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO
E PER INTERVENTI INTEGRATIVI A FAVORE DEI DIVERSI SETTORI
DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO

L'aliquota del Fondo Unico per lo Spettacolo riservata in via ordinaria per le predette finalità era del 14% (art. 2, 2 comma, legge n. 163/85). Tuttavia l'art. 13 della stessa legge ha ridotto in via transitoria la quota al 3,5%, percentuale questa - unitamente alle altre - soppressa a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 555 che ha demandato dal 1991 al Ministro del Turismo e dello Spettacolo - sentito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo e le Commissioni Parlamentari - di stabilire le aliquote di riparto del F.U.S.

E' bene precisare che gli stanziamenti annualmente disposti su questo particolare fondo non possono essere utilizzati direttamente, ma solo attraverso un loro riversamento, con Decreto di variazione del Ministro del Tesoro sulla base di una richiesta della Direzione Generale dello Spettacolo, su capitoli di spesa specifici.

Per il 1994 l'aliquota riservata a detto Fondo è stata dello 0,9713% del F.U.S. pari a £.8.742.390.000.

Lo stanziamento di questo particolare fondo ha avuto la seguente utilizzazione nel periodo 1985 - 1994:

□	1985	£. 24.633.000.000
	- interventi straordinari a favore degli Enti lirici es. fin. 1985	£ 13.000.000.000
	- interventi straordinari a favore degli Enti lirici es. fin. 1986	£ 2.000.000.000
	- integrazione fondi musica	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per attività all'estero '86	£ 1.324.000.000
- integrazione fondi musica	
per attività in Italia '86	£ 960.000.000
- integrazione fondi prosa	
per attività all'estero '86	£ 560.000.000
- integrazione fondi prosa	
per attività in Italia '86	
(ETI e circuiti teatrali)	£ 3.000.000.000
- integrazione fondi musica	
per attività in Italia '86	£ 3.789.000.000

Complessivamente, quindi, lo stanziamento 1985 è stato utilizzato nei vari settori:

Enti lirici	£ 15.000.000.000
Prosa	£ 3.560.000.000
Musica	£ 6.073.000.000

1986 - £ 28.133.178.520

- manifestazioni di Firenze capitale della Cultura Europea	£ 8.250.000.000
- interventi straordinari a favore degli Enti lirici es. fin. 1986	£ 15.500.000.000
- istituzione cap. 1111 per finanziamento Osservatorio dello Spettacolo	£ 1.000.000.000
- istituzione cap. 2035 per finanziamento Consiglio Nazionale	£ 500.000.000
- attività musicali '87	£ 2.883.178.520

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

□ 1987 - £ 29.883.178.000

- Enti lirici £ 13.400.000.000

- Attività teatrale di prosa £ 9.000.000.000

- Attività musicali £ 7.483.178.000

□ 1988 - £ 31.395.000.000

- Enti lirici £ 12.700.000.000

- Attività teatrale di prosa £ 9.000.000.000 +
1.095.000.000

- Attività musicali £ 6.300.000.000 +
1.000.000.000

- Consiglio Nazionale £ 200.000.000

- Osservatorio spettacolo £ 1.100.000.000

□ 1989 - £ 67.692.900.000

- Enti lirici £ 11.785.452.000

- Attività cinematografiche £ 3.500.000.000 +
14.212.448.000

- Attività teatrali di prosa £ 10.790.000.000 +
3.000.000.000

- Attività musicali £ 7.910.000.000 +
2.500.000.000

- Attività circensi e
spettacolo viaggiante £ 12.645.000.000

- Osservatorio spettacolo £ 1.350.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<input type="checkbox"/>	1990 -	£ 70.982.091.000	
	- Enti lirici	£. 12.374.725.000	
	- Attività musicali	£. 11.305.500.000	
	- Attività teatrale e prosa	£. 13.495.362.000	
	- Attività cinematografiche	£. 32.206.504.000	
	- Osservatorio spettacolo	£. 1.500.000.000	
	- Consiglio Nazionale Spettacolo	£. 100.000.000	
<input type="checkbox"/>	1991 -	£. 8.256.050.000	
	- Attività Musicali	£. 3.700.000.000	
	- Attività Teatrali di Prosa	£. 4.000.000.000	
	- Consiglio Naz. Spettacolo	£. 556.050.000	
<input type="checkbox"/>	1992 -	£. 9.033.090.000	
	- Attività Musicali	£. 3.000.000.000	
	- Attività Teatrali di Prosa	£. 5.000.000.000	
	- Consiglio Naz. Spettacolo	£. 133.090.000	
	- Osservatorio dello Spettacolo	£. 900.000.000	
<input type="checkbox"/>	1993 -	£. 8.741.090.000	
	- Osservatorio dello Spettacolo	£. 100.000.000	
	- Consiglio Nazionale dello Spettacolo	£. 41.090.000	
	- Attività Musicali	£. 1.100.000.000	
	- Attività Teatrali di Prosa	£. 5.500.000.000	
	- Adeguamento sale teatrali e musicali		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(art.13 lett. e Legge n.163/85)	£. 2.000.000.000
□	1994 -	£. 8.742.390.000
	- Osservatorio dello Spettacolo	£. 900.000.000
	- Consiglio Naz. Spettacolo	£. 42.000.000
	- Attività Musicali	£. 1.100.000.000
	- Attività Teatrali di Prosa	£. 5.600.000.000
	- Attività cinematografiche	£. 1.000.000.000
	- Spese per Comitati e Commissioni	£. 100.390.000

*

Consiglio Nazionale dello Spettacolo



CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ha previsto la costituzione del Consiglio Nazionale dello Spettacolo entro i sessanta giorni dall'approvazione della legge stessa.

Tale organismo, che ha il compito di elaborare le proposte per la formulazione dei programmi triennali di sostegno e di incentivazione per le attività dello spettacolo, presieduto dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo o da persona dallo stesso delegata, è composto da 57 membri, in rappresentanza delle varie Amministrazioni, enti, associazioni che operano nell'ambito dello spettacolo.

L'ultimo comma dell'art. 3 prevede la possibilità di emanazione del decreto di costituzione, con riserva di successiva integrazione del Consiglio stesso, qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste e purché le designazioni stesse non siano inferiori ai 2/3 del numero complessivo dei componenti da nominare.

Alla costituzione del Consiglio il Ministero ha potuto provvedere in ritardo, nonostante che sin dal 4 maggio 1985 avesse richiesto a tutti gli organismi interessati le predette designazioni, per le seguenti vicissitudini.

Alla fine di dicembre 1985, infatti, erano pervenute solo 26 designazioni di componenti il Consiglio Nazionale, cui si aggiunsero le sei eminenti personalità della cultura nazionale di cui all'art. 3, lettera g) della legge n. 163/85, designati dal Ministro, con decreto 24 gennaio u.s., nelle persone di Carlo Maria Badini, Luciano Berio, Federico Fellini, Goffredo Petrassi, Gianluigi Rondi e Giorgio Strehler.

Soltanto nel mese di febbraio 1986 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - a seguito allo stesso pervenute indicazioni da parte delle categorie interessate - è stato in grado di trasmettere le designazioni di competenza.

Con ciò si ritenne di aver raggiunto il quorum (n. 38) e procedette alla nomina del Consiglio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163/85, ancorché, ancora in carenza delle designazioni dei tre previsti rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Il Consiglio venne, quindi, insediato presso il Teatro dell'Opera di Roma il 23 aprile 1986 e presieduto per delega dal Dr. Sergio Zavoli, già componente del Consiglio in rappresentanza della RAI - TV.

L'organo di controllo ebbe, tuttavia, da eccepire la legittima costituzione dell'organo, ritenendo l'acquisizione della designazione dei tre rappresentanti delle Regioni indispensabile anche dopo il raggiungimento del "quorum" minimo previsto dalla legge.

Successivamente, ottenute le predette designazioni da parte della Conferenza Stato - Regioni, i provvedimenti di costituzione del Consiglio stesso e delle successive modificazioni ed integrazioni, sono stati registrati alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 1986.

Nell'anno 1987 il Consiglio si è riunito in data 8 luglio sotto la presidenza del Ministro Mario Di Lazzaro e in data 26 ottobre sotto quella del Ministro Franco Carraro.

Nel corso dell'anno 1988 si sono avute due riunioni sotto la presidenza del Ministro Franco Carraro, rispettivamente in data 2 giugno e 24 ottobre.

Nella riunione del 2 giugno si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione definitiva del regolamento sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio stesso, il relativo decreto del 1 settembre 1988, n. 463, è stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 3.11.1988.

Nel corso del 1989, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, si è riunito, sotto la presidenza del Ministro Carraro, in data 27 febbraio e 16 novembre.

Con D.M. 13 giugno 1990 si è provveduto al rinnovo per il triennio 13 giugno 1990-12 giugno 1993.

Il predetto Consiglio si è riunito il 27 giugno 1990 sotto la presidenza del Ministro Tognoli.

Quanto sopra non essendo intervenuto, a detta data, nessun provvedimento legislativo al riguardo così come disposto dall'art.3 della legge 29 dicembre 1988, n.55 che testualmente recita:

"Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo, il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con proprio decreto, sentito il

parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti Commissioni Parlamentari".

Detti criteri che ripercorrono sostanzialmente i principi contenuti nelle apposite circolari di settore e tengono conto dello scarso incremento del Fondo e della salvaguardia dei livelli gestionali, sono stati approvati dalla settima Commissione permanente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nella seduta del 11.10.1990.

Divenuti così operativi i criteri di riparto del FUS, il Consiglio si è, poi, riunito in data 30/10/1991, 9/4/1992 e 29/1/93 24 marzo e 10 dicembre 1994 per procedere, fra l'altro alla ripartizione degli interventi integrativi ex art. 2 e 13 legge 163/85 per l'anno 1991, 1992, 1993 e 1994 .

Osservatorio dello Spettacolo



OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

Per l'anno 1994 è stato disposto, per l'attività dell'Osservatorio dello Spettacolo, uno stanziamento di £.900.000.000 a valere sulla quota F.U.S. di cui all'art. 2, 2° comma della legge 163/85.

Tale somma, affluita al capitolo 6567 del Bilancio, si è aggiunta ai residui di stanziamento del precedente esercizio 1993, pari a £. 100.000.000, per cui la disponibilità globale per il funzionamento dell'Osservatorio è risultata di £. 1.000.000.000.

Le numerose reiterazioni del decreto legge di riordino delle funzioni in materia di Turismo e Spettacolo hanno creato una situazione di precarietà, i cui riflessi negativi si sono ripercossi anche sull'Osservatorio dello Spettacolo; l'Osservatorio, pertanto, non ha potuto svolgere la propria attività nel modo migliore, nonostante le sue funzioni siano state ridefinite dall'art. 7 del D.P.C.M. del 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento dello Spettacolo.

Questa situazione ha impedito l'impostazione di una organica programmazione dell'attività, alla quale si è sopperito mediante talune iniziative.

In particolare sono state stipulate due convenzioni qui di seguito riportate:

1) - con l'Associazione per l'Economia della Cultura, per lo svolgimento, nell'ambito della ricerca volta alla redazione del "Rapporto sull'Economia della Cultura in Italia 1980-90", di un'indagine conoscitiva sull'andamento delle attività dello Spettacolo dal vivo e riprodotto, al fine di individuare gli effetti che la legislazione, gli interventi pubblici, il mercato hanno determinato sulle trasformazioni economiche e sociali del settore;

2) - con la Meridiani e Paralleli Multimedia Events s.r.l., per lo svolgimento di una indagine su "Le prospettive post Ministero del Turismo e Spettacolo. Il governo della cultura da parte degli autori e dei fruitori: analisi comparativa internazionale e verifica dell'efficacia dell'intervento dello Stato nelle dinamiche di domanda ed offerta sul mercato nazionale"

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pur con i disagi e le incertezze operative l'Ufficio ha, tuttavia, continuato lo svolgimento dei propri compiti istituzionali compatibilmente con la situazione contingente.

**AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE
DAL TITOLO III DELLA LEGGE 30
APRILE 1985, N.163**



AGEVOLAZIONI FISCALI
PREVISTE DAL
TITOLO III DELLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163

Tale particolare moderno mezzo di intervento è indubbiamente stato previsto per stimolare gli autoinvestimenti nella produzione e distribuzione di film nazionali, nelle opere di rinnovazione delle sale cinematografiche e teatrali, nonché nelle attività musicali, teatrali e dello spettacolo circense e viaggiante.

L'agevolazione è consistita nella detrazione dal reddito imponibile del 70% degli investimenti operati nelle direzioni suindicate, oppure (art. 12 della legge n. 163/85) nella detraibilità entro i limiti previsti dalla vigente legge "Scotti" del 1982, delle agevolazioni liberali a Enti o associazioni di spettacolo che non abbiano finalità di lucro.

Il primo anno di applicazione della legge, a tale fine, è stato il 1986.

Nel 1994 - come anche negli 1990, '91, '92, '93 - nessuna istanza di agevolazione fiscale, sia per l'attività musicale che per l'attività teatrale di prosa è stata presentata.

Tali agevolazioni, infatti, risultano scadute alla data del 5 maggio 1990 giusto l'imposto dell'art. 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Linee di Riforma Legislativa



LINEE DI RIFORMA LEGISLATIVA

Il progetto di riforma - previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163 recante "Nuove discipline degli interventi dello Stato, a favore dello Spettacolo", istitutiva del Fondo Unico dello Spettacolo - iniziatosi nel 1989, con la presentazione di tre progetti di legge, d'iniziativa governativa, ha avuto parziale attuazione, con la emanazione del Decreto Legge 14 gennaio 1994, n. 26 recante: "Interventi urgenti a favore del cinema" convertito con modificazioni in Legge 1° marzo 1994, n. 153.

A tali progetti di legge va aggiunto quello sulle modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, presentato alla Camera il 30 maggio 1989 (Atto Camera n.3985) anch'esso decaduto.

Questi i punti più salienti di detti disegni di legge, non ancora approvati.

1) **ATTO CAMERA n.3985: "Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici".**

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il provvedimento in questione sono:

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- la creazione di sale di spettacolo idonee ad una sempre più qualificata esigenza dello spettatore;

- l'avviamento di una politica del territorio che tenga conto dei bacini di intesa in cui si verifica la mobilità dello spettatore;

- lo sviluppo delle funzionalità delle sale con riguardo agli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali.

Per quanto concerne gli Auditorium, il disegno di legge conferisce particolare rilevanza a quello della Capitale, al fine di colmare un'annosa carenza, la cui realizzazione potrà essere effettuata dal Comune di Roma o, mediante concessione, della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Infine, per quanto concerne gli investimenti pubblici ad opera dei comuni o loro consorzi, il provvedimento prevede la redazione di programmi annuali da parte del Ministro dello Spettacolo una volta fissati i criteri ed i parametri di valutazione per la scelta dei progetti.

2) ATTO CAMERA N.1823: "Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza".

Il disegno di legge governativo ha il carattere di una legge-quadro, con una significativa delegificazione in materie, che vengono poi disciplinate in sede regolamentare.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Esso mira a definire un quadro certo della organizzazione musicale del nostro Paese, razionalizzando l'uso delle risorse finanziarie pubbliche e rimodulando su basi moderne un nuovo assetto legislativo.

Innanzitutto la composizione della Commissione Nazionale della Musica è contenuta in cinque membri: il Ministro che la presiede, il Direttore Generale dello Spettacolo e tre esperti designati dal Ministro, sulla cui nomina si pronunciano le Commissioni Parlamentari competenti per lo spettacolo.

Sulla stessa linea viene anche contenuta la composizione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Lirici: sei membri, incluso il Presidente nella persona del Sindaco della città.

Si vorrebbe così recuperare il massimo della efficienza congiunta ad una verificata professionalità, salvaguardando anche il giusto ruolo di stimolo ed autonomia delle organizzazioni professionali e sindacali non più coinvolte in una cogestione, che per la sua forzata ambiguità finiva per paralizzarne la libertà di azione e di vigilanza.

Il rapporto Stato, Regioni, Enti Locali, è risolto, non con una meccanica ripartizione di materie e risorse finanziarie, ma con un sistema elastico, soggetto a verifica biennale, per cui questi ultimi

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

sono chiamati al sostegno delle attività di rispettivo interesse territoriale, mentre l'intervento dello Stato è prioritariamente destinato a manifestazioni di rilevanza nazionale.

Per quanto riguarda gli Enti Lirici, se ne conferma la natura pubblicistica, mentre per i dipendenti viene previsto un contratto di natura privatistica. Il sovvenzionamento non è più automatico ma è volto a privilegiare l'attività produttiva in termini di qualità. Sono invece confermate le norme vigenti in ordine all'obbligo del pareggio di bilancio in un quadro biennale di attività con l'obbligo del commissariamento in caso di deficit non assorbito.

Tra le innovazioni più significative del disegno di legge si segnalano: la disciplina della figura dell'agente teatrale con l'istituzione di un albo professionale e l'introduzione di un'imposta speciale sulle cassette vergini in analogia a quanto praticato già in altri Stati europei.

Viene, inoltre, istituito un Fondo Speciale, gestito da un Comitato Interministeriale Turismo e Spettacolo, Industrie e Sport, per interventi finalizzati a favore dell'industria discografica e di eventi eccezionali sotto il profilo dell'interesse e qualità artistica.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

La copertura finanziaria del provvedimento è reperita all'interno del F.U.S., la cui quota destinata alla Musica è fissata all'aliquota del 57,25%. Lo stanziamento per gli Enti Lirici non può superare il 75% della predetta quota.

ATTO CAMERA N.4244: "Ordinamento del teatro di prosa".

Il disegno di legge governativo si basa sostanzialmente sulla filosofia riformatrice delle ultime due Circolari Ministeriali, relative agli interventi finanziari dello Stato nella stagione teatrale 1988-89 e 1989-90.

Esso intende avviare un processo, ovviamente ben più ampio di quello delle predette circolari, di riorganizzazione del quadro istituzionale, al fine di attivare una moderna strategia selettiva della spesa pubblica che della progettualità culturale.

In primo luogo vengono, pertanto, definiti i rapporti tra Stato, Regione ed Enti Locali, con l'attribuzione allo Stato soprattutto dei compiti di intervento finanziario a favore delle attività teatrali riconosciute di rilevanza nazionale ed alle Regioni agli Enti Locali quelli in favore di attività di interesse nazionale e locale.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Le attività del Teatro Nazionale sono coordinate da un Comitato di coordinamento, composto oltre che dal Ministro, che lo presiede, dal Direttore Generale dello Spettacolo e da due componenti della citata Commissione Nazionale della Prosa, anche dai Presidenti ed i Direttori degli enti e teatri sopradetti.

Nel suesposto quadro generale del teatro pubblico, la più rilevante innovazione è costituita dalla revisione dei Teatri d'Arte Drammatica, i quali, basati su un ordinamento statutario omologo, operano in coordinamento con il territorio con requisiti particolarmente ampi di stabilità, capacità organizzativa e progettuale e succedono agli attuali Teatri stabili ad iniziativa pubblica.

Il riconoscimento dei Teatri d'arte Drammatica che non possono essere più di uno per Regione, salvo i Teatri Stabili pubblici già riconosciuti al 31.12.1988, è basato, oltre che su criteri oggettivi, su un giudizio fortemente selettivo dei risultati particolarmente qualificati per coerenza progettuale e continuità artistica, conseguiti nel triennio precedente.

Viene, inoltre, completamente riformato l'assetto istituzionale ed operativo dell'ETI, di cui viene fortemente ampliata la sfera culturale di promozione, estendendola anche alla danza, e ridotta quella di mera distribuzione teatrale.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il secondo sistema di articolazione del quadro istituzionale di riferimento riguarda il teatro di interesse pubblico, del quale fanno parte i cosiddetti Teatri di produzione e di esercizio e per le quali è stata richiesta l'emanazione di uno Statuto che prevede in parte i requisiti richiesti per gli attuali stabili privati, ed i centri teatrali di produzione che svolgono attività di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del Teatro per l'infanzia e la gioventù.

E' previsto, infine, un Teatro privato di rilevanza nazionale, del quale fanno parte le imprese di produzione teatrale, quelle di esercizio e di distribuzione teatrale, comprese negli elenchi biennali emanati con decreto del Ministro sulla base di determinati requisiti che tengano conto della continuità e progettualità delle imprese considerate di rilevanza nazionale.

Per quanto riguarda le attività di promozione culturale, sono previsti i teatri universitari, gli organismi di promozione teatrale e gli enti organizzatori ed i festival.

L'intervento finanziario dello Stato si modula con lo strumento della sovvenzione e del contributo così come ideato nella recente circolare.

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda la promozione teatrale all'estero è prevista la costituzione di una Commissione paritetica delle Amministrazioni pubbliche interessate alla produzione con il compito di formulare annualmente un progetto promozionale da realizzarsi con i relativi stanziamenti pubblici destinati a tale scopo.

La copertura finanziaria del provvedimento è riferita al Fondo Unico per lo Spettacolo con una aliquota del 16%.

Allegati

INDICE

▪ Allegati A : Leggi, Regolamenti e circolari

Attività Cinematografiche

- Legge 4 novembre 1965, n.1213 " Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
- Legge 21 giugno 1975, n. 287 " Modifiche della Legge 4 novembre 1965 n. 1213 concernente provvedimenti a favore della cinematografia.
- Circolare 28 aprile 1988, n.17 " Fondo speciale per lo sviluppo e di potenziamento delle attività cinematografiche art.45 legge 4/11/1965 n.1213 Esercizio 1989 e successivi"
- Decreto Legge 14 gennaio 1994, n.26, ordinato con la Legge di conversione 17 marzo 1994, n.153 recante:" Interventi urgenti in favore del cinema"
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 " Norme di attuazione del decreto legge 14 gennaio 1994, n.26 recante " Interventi urgenti in favore del cinema"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/3/94 " Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/3/94 " Istituzione della giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore degli autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994**
Determinazione del numero, dell'importo del termine e delle modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994**
Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994**
Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994**
Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994**
Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche.

ATTIVITA' MUSICALI▪ **Legge 14 agosto 1967, n.800**

" Nuovo ordinamento degli Enti Lirici e delle Attività musicali "

▪ **Circolare 26 gennaio 1993, n.4**

" Interventi a favore delle Attività musicali e di Danza in Italia "

▪ **Circolare 25 febbraio 1993, n.5**

" Modificazioni ed integrazioni alla circolare n.4 del 26/1/93 concernente interventi a favore delle Attività musicali e di Danza in Italia "

▪ **Circolare 12 luglio 1993 n.6**

" Integrazione alla circolare n.4 del 26 gennaio 1993

" Interventi in favore delle Attività musicali e di Danza in Italia "

▪ **Circolare 25 ottobre 1993 n.7**

" Interventi in favore delle Attività musicali e di Danza in Italia "

▪ **Circolare 26 marzo 1994, n.8**

" Integrazioni alle circolari umeri 4, 5, 6 e 7 relative a interventi a favore delle Attività musicali e di Danza

▪ **Circolare 19 luglio 1994, n.9**

" Integrazioni alle circolari umeri 4, 5, 6 e 7 relative a interventi a favore delle Attività musicali e di Danza in Italia.

▪ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1994**

" Determinazione per l'anno 1994, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

▪ **Legge 20 gennaio 1994, n.60**

Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate

Attività teatrali di prosa▪ **Circolare 14 aprile 1994 n. 22**

"Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per lastagione 1994/1995"

Attività circensi e spettacolo viaggiante▪ **Legge 18 marzo 1968, n. 337**

"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"

▪ **Legge 29 luglio 1980, n. 390**

"Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante"

▪ **Legge 9 febbraio 1982, n. 37**

"Provvedimenti a favore dei circhi equestri"

▪ **Circolare 27 settembre 1989, n. 4803/tb30**

"Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e concessione dei contributi agli operatori del settore"

▪ **Circolare 27 settembre 1989, n. 4804/tb30**

"Modalità e criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per la assegnazione dei contributi agli operatori del settore"

▪ **Circolare 5 marzo 1990, n. 3641/tb30**

"Integrazioni alle circolari 27 settembre 1989 n. 4804/tb30 e 27 settembre 1989 n. 4803/tb30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante"

— ▪ **Circolare 11 giugno 1991, n. 7382/tb30**

"Modifiche ed integrazioni alla circolare 27 settembre 1989 n. 4803/tb30 pubblicata nella G:U: del 24 novembre 1989 concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento"

■ **Circolare 8 novembre 1991, n. 8878/tb30**

"Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/tb30 e 27 settembre 1989, n. 4803/tb30 concernenti l'attività circense di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento"

■ **Circolare 5 giugno 1992, n. 2413/tb30**

"Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/tb30 concernente l'attività circense e alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/tb30 concernente l'attività circense, di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento"

■ **Circolare 14 ottobre 1993, n. 3531/tb30**

"Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, concernente l'attività circense e alla circolare 27 settembre 1989 n. 4803, concernente l'attività di spettacolo viaggiante"

■ **Circolare 17 dicembre 1993 n. 4228/tb30**

"Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804, 8 novembre 1991, n. 8848, 5 giugno 1992, n. 2413 e 14 ottobre 1993, n. 3531, concernenti l'attività circense e i parchi di divertimento"

**Attività dello spettacolo italiano all'estero
Musica, Danza, Prosa, Cinema e attività circensi**

■ **Circolare 11 agosto 1989, n. 4**

"Promozione all'estero dello spettacolo italiano"

**Fondo per l'adeguamento e il rinnovo delle
sale teatrali e musicali**

▪ **Decreto 4 dicembre 1985**

"Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, comma 2°, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"

▪ **Decreto 2 luglio 1986**

"Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, 2° comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"

▪ **Decreto 28 maggio 1987, n. 235**

"Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l'adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"

▪ **Decreto 18 febbraio 1992, n. 491**

"Regolamento concernente integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 recanti:
"Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art.13, 2° comma, lettera e), della legge 13 aprile 1985, n. 163 per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali"

ALLEGATI B): Leggi intersettoriali

▪ **Legge 30 aprile 1985, n. 163**

"Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"

▪ **Legge 29 dicembre 1988, n. 555**

"Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo"

ALLEGATI C): Decreti ministeriali di riparto F.U.S.

D.P.C.M. 20 aprile 1994 per interventi integrativi

D.P.C.M. 19 dicembre 1994 per interventi integrativi.

D.P.C.M. 20 aprile 1994 per attività cinematografiche.

D.P.C.M. 26 marzo 1994 per attività musicali.

D.P.C.M. 18 gennaio 1994 per gli Enti Lirici

D.P.C.M. 17 ottobre 1994 per gli Enti Lirici

D.P.C.M. 3 dicembre 1994 per gli Enti Lirici

D.P.C.M. 3 dicembre 1994 per gli Enti Lirici

D.P.C.M. 17 ottobre 1994 per gli Enti Lirici Legge 153/94 art. 27

D.P.C.M. 24 dicembre 1994 per gli Enti Lirici art. 9 D.L. 606/94

D.P.C.M. 24 dicembre 1994 per gli Enti Lirici art. 9 D.L. 606/94

A L L E G A T I A

5638 12-11-1963 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1213.

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuovere e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuovere e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la co-produzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibirsi a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Mi-

nistero delle partecipazioni statali nei confronti dello Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Art. 3.

Commissione centrale per la cinematografia

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'Interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1963 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 281 - 47689

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alle lettere da u) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da b) a y) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera g);

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera u);

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera z);

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera t);

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera z).

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO II.

FILM DI LUNGOMETRAGGIO

Art. 4.

Riconoscimento della nazionalità

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d), debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle alquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio

5640 12-11-1965 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 282

della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e quarto comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo 5.

Il film dovrà essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in riprese sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agibilità valido per cinque anni.

Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Programmazione obbligatoria

I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nel caso di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il relay del film di cui sopra.

Art. 6.

Incentivi alla programmazione

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

Art. 7.

Incentivi alla produzione

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Società italiana autori ed editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 8.

Attestati di qualità

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità di cui al comma precedente potrà essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre.

L'attestato di qualità potrà altresì essere rilasciato, per ciascun semestre, a non più di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base all'articolo 18.

Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 289 - 5641

Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 300.000 al competente Ufficio del registro.

Gli attestati di qualità sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 9.

Premi di qualità

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal precedente articolo, è assegnato un premio di 40 milioni di lire.

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Titolo III.

FILM DI CORTOMETRAGGIO

Art. 10.

Riconoscimento della nazionalità

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal Regolamento n. 39 del Consiglio della Comunità economica europea del 23 marzo 1964.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Premi di qualità

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente

articolo, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e iscritti con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

- a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
- b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
- c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

Art. 12.

Produzione e distribuzione

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia, apposto atto di legge, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e cura la distribuzione del prodotto e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6642 12-11-1965 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 262

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrata, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 193 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolta, sia direttamente sia tramite la Società da esso inquadrata.

Art. 13.

Programmazione obbligatoria

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'articolo 49 g) edichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 18, è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Titolo IV.

FILM DI ATTUALITÀ

Art. 14.

Riconoscimento di nazionalità

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 15.

Programmazione

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali, introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della sua prima proiezione in pubblico.

Titolo V.

FILM PRODOTTI PER I RAGAZZI

Art. 16.

Qualificazione e programmazione

La qualifica di film « prodotto per i ragazzi » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per i ragazzi » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro.

La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per i ragazzi ».

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per i ragazzi »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per i ragazzi » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per i ragazzi »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per i ragazzi ».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Art. 17.

Deroghe ai contingenti

Il film prodotto da società inquadrata nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per i ragazzi », viene computato nel numero massimo stabilito al primo del quarto comma dell'articolo precedente.

Titolo VI.

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

Art. 18.

Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentano i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità, di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

Art. 19.

Coproduzioni

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di partecipazione finanziaria, artistica e tecnica, con im-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prescritti, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti comuni, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Art. 20.

Riprese in Italia ed all'estero

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).

Art. 21.

Adempimenti tecnici

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

Non può tuttavia essere utilizzato materiale reperitorio, purché tale impiego non sia superiore al 10 per cento della lunghezza del film, tranne che il film medesimo risponda al giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

Art. 22.

Adempimenti di lavorazione

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 283 - 5645

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione.

Art. 23.

Adempimenti a tutela della nazionalità

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nel film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo lo inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

Art. 24.

Adempimenti amministrativi

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2383, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indica-

zione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'Amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 365, sostituito con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 230, si applica nella misura del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

5646 12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 283

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Art. 25.

Pubblico registro cinematografico

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

Art. 26.

Liquidazione dei contributi

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Titolo VII.

CREDITO CINEMATOGRAFICO

Art. 27.

Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistono esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala

cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;
- n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere d), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico, prima di esprimere il proprio parere, sia per la concessione di contributi agli in-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282 5647

teressi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1950, n. 897.

Art. 28.

Fondo particolare

E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1963 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruendo dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

Art. 29.

Fondo di dotazione

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, dovendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1963, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.

La Sezione è incaricata per la gestione del fondo speciale del credito cinematografico e per il rimborso dei

buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

Art. 30.

Agevolazioni fiscali

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica - ad essi data dalle parti, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suddette operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti o contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

TITOLO VIII.

NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO
E LA DISTRIBUZIONE

Art. 31.

Apertura nuove sale

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dello incremento della frequenza degli spettacoli e della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5648

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 232

nate di attività verificatisi in ciascun Comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei Comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di Provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 100 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per Comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per Comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per Comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di Provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicita, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 32.**Spettacoli misti**

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

Art. 33.**Sale per proiezione a formato ridotto e arco estivo**

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: del sindaco del Comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del Genio civile, dell'ufficiale sanitario del Comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1910, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 34.**Verifica straordinaria**

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

Art. 35.**Adempimenti di programmazione**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1963. - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282 - 6049

alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

Art. 36.

Complementi di programma

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

Art. 37.

Divieto di cessione degli abbuoni

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Art. 38.

Doppio programma

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

Art. 39.

Agevolazioni fiscali

L'energia elettrica consumata nell'arco voltico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematogra-

grafiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 611, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo.

Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.

Art. 40.

Registro di programmazione, biglietti e distinta d'incasso

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnalati che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggetti ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso ai sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o cede al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5650 12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nulla osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.

Art. 41.

Condizioni di noleggio

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42.

Ente autonomo di gestione per il cinema

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1230.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di

concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nello articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1230, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 43.

Cineteca nazionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per la Cineteca nazionale.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge il produttore dovrà consegnare, entro sei mesi dall'assegnazione, alla Cineteca nazionale, anche un controtipo del negativo.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sua spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie del film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

Art. 44.

Circoli di cultura cinematografica

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci Province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282

5051

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Al fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale validata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sede debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficino di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 13 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società Italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgono attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 10. Il riconoscimento della funzione di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40.

Art. 45.

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia, e all'estero, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti del « cinema d'essai », cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrato, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3852. 12-11-1963. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 313

In distribuzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio-decreto-legge 15 aprile 1926, n. 705, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO X

COMITATI E COMMISSIONI

ART. 46.

Comitato di esperti

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 5.

Il Comitato è composto di:

- a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
- g) un attore cinematografico;
- h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali del circolo di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 11.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Art. 47.

Commissione di appello

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi adottati dal Comitato di esperti, gli interessati, ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
- b) il direttore generale dello spettacolo;
- c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
- h) un attore cinematografico;
- i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali del circolo di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 11.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Art. 48.

Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

- a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-11-1963 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 483 - 5653

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso.

Art. 49.

Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente,

sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

Art. 50.

Comitato per i film prodotti per i ragazzi

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

Art. 51.

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un rappresentante degli autori cinematografici;

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6654

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Art. 52.

Commissione apertura sale

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Art. 53.

Commissione apertura sale Regione sarda

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) tre tecnici di cui uno designato dal prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

Art. 54.

Comitato importazioni ed esportazioni

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ed è composto di:

a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282 5655

Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

E' in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'Interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO XI

Art. 55.

Rapporti tra cinema e televisione

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente.

Al fine di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi.

TITOLO XII

Art. 56.

Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 938 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 938, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 938, e successive modificazioni.

Art. 59.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

Art. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire

6656 12-11-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 283

520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

MORO — CORONA — PIERACCINI
— TREMELLONI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BEALE

LEGGI E DECRETI

LEGGI 21 giugno 1965, n. 727.

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Norma introduttiva

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.**Commissione centrale per la cinematografia**

Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera y) è sostituita con la seguente:

« y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della nomina si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia ».

Art. 3.**Riconoscimento della nazionalità**

Il settimo comma dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Al fine del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accettata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 4.**Attestati di qualità ai lungometraggi**

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualità artistiche e culturali. »

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non più di tre lungometraggi di cui all'articolo 18.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accettata dalla SIAE.

La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

Art. 5.**Premi di qualità ai cortometraggi**

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito con i seguenti:

« I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità. »

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui all'articolo 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno,

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno,

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico ».

Art. 6.**Film prodotti per ragazzi**

Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 è aggiunto il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accettata dalla SIAE ».

Art. 7.**Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità**

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito con il seguente:

« Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale ».

Art. 8.**Adempimenti per la lavorazione**

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 è sostituita con la seguente:

« Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accettata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accettata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa, delle consistenze patrimoniali della stessa, e, se tra i soci e degli amministratori o delle quote di partecip.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ine alla società debbono essere, tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma ».

L'ultimo comma è abrogato.

Art. 9.

Adempimenti a tutela della nazionalità

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito con il seguente:

« Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge devono, a nona di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film ».

Art. 10.

Adempimenti amministrativi

Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo e secondo della lettera a) sono sostituiti con i seguenti:

a) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2328, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora ed eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

Qualora esistano contestazioni ed omissioni nel pagamento, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora ed quanto altro non versato ».

Ne medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera c) è sostituita con la seguente:

c) « una dichiarazione del personale tecnico ed artistico che ha preso parte al film dalla quale risulta che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di quota assegnato al film ».

Art. 11.

Comitato per il credito cinematografico

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo: « Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

Art. 12.

Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive

Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito con i seguenti:

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 143 del regolamento di cui al precedente comma ».

Art. 13.

Commissioni di esperti

La rubrica dell'articolo 46 è sostituita con la seguente: « Commissioni di esperti » e i primi tre commi dell'articolo 46 sono sostituiti con i seguenti:

« Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Le commissioni, il cui numero è fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione ».

Gli ultimi due commi dell'articolo stesso sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo ».

Nell'articolo 5, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 18, primo comma, le parole: « sentito il parere della commissione di cui all'articolo 46 » sono sostituite con le seguenti: « sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 »; nell'articolo 47, primo comma, le parole: « adottati dal comitato di esperti », sono sostituite con le seguenti: « adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente ».

Art. 14.

Commissione d'appello

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 47 sono sostituiti con i seguenti:

« Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario è nominato un supplente. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 15.

Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

La lettera c) del primo comma dell'articolo 48 è sostituita con la seguente:

« c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 16.

La lettera b) del primo comma dell'articolo 49 è sostituita con la seguente:

« b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indica-

zione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 17.

Comitato per i film prodotti per ragazzi

Il secondo comma dell'articolo 50 è sostituito con il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

Art. 18.

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

Al terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

L'ultimo comma dell'articolo 51 è sostituito con il seguente:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente ».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA N. 143

Art. 19.

Commissione aperta a sale

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad h) è nominato un supplente ».

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. »

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea ».

Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera b), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

Con la presente legge è data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni.

La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve essere autorizzata con legge.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1975

LEONE

MORO — SARTI — RUSSOR

Visto, il Guardasigilli: RFALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 1975, n. 284.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunte successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, con cui è delegata legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354.

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunte successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui è composta a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 667, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 38. — Nel primo comma sono soppresse le parole « ovvero mediante il buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo ».

Nel secondo comma le parole « un anno », « mesi », « dodici mesi » e « sessantesimo » sono sostituite rispettivamente con le parole « due anni », « mesi », « ventiquattro mesi » e « novantesimo ».

Nel terzo comma le parole « un anno » sono sostituite con le parole « due anni ».

I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione del rimborso autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso vedersi con i normali stanziamenti di bilancio. »

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità dei termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa.

Se successivamente al rimborso viene notificato il visto di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio di cui è in base all'avviso stesso risultano inde-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26-5-1988

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 122

CIRCOLARI

MINISTERO

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 28 aprile 1988, n. 17.

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche. Art. 45, legge 4 novembre 1965, n. 1213. Esercizio 1989 e successivi.

Ai commissari del Governo presso le regioni
Ai prefetti della Repubblica
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria
Alla presidenza dell'A.G.I.S.
Alla presidenza dell'A.S.I.C.A.
e. p.e.
Alla Ragioneria centrale

Si portano a conoscenza le norme che regolano annualmente, a decorrere dal 1989, gli interventi finanziari sul Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Detti interventi saranno deliberati sentito, a norma di legge, il parere della commissione centrale per la cinematografia.

L'amministrazione si riserva di effettuare eventuali variazioni al testo delle vigenti disposizioni regolamentari o di emanare una nuova circolare sostitutiva della presente entro il 30 luglio di ciascun anno.

DOMANDE

Le istanze di sovvenzioni, contributi di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione con plico raccomandato, al: Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione III - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. (Per le domande inviate a mezzo posta, fa fede la data di spedizione).

Le domande di contributo delle associazioni dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 legge n. 1213 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le richieste di premio degli esercenti di cinema d'essai devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta l'attività d'essai.

SOVVENZIONI LETTERA B), ART. 45, LEGGE N. 1213/1965

Domande.

Le domande dovranno essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche; e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

A corredo delle stesse si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) atto notarile di costituzione e statuto (di cui un esemplare in bollo, solo per gli entriche presentano istanza di sovvenzione per la prima volta) da cui risulti che non vengano perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché lo Statuto venga uniformato in tale senso. Ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali dovrà essere tempestivamente documentata al Ministero;

b) dichiarazione relativa alle cariche sociali ed alla scadenza delle stesse;

c) programma delle iniziative e/o manifestazioni — da realizzarsi nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione — di seguito riportate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse;

d) preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

La documentazione di cui alla lettera b), c) e d) dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Inoltre, solo nel caso che l'istanza di sovvenzione venga presentata da ente pubblico dovrà altresì essere inviata copia autenticata (in duplice esemplare) della preventiva delibera del relativo organo decisionale riguardante le iniziative e/o manifestazioni alla cui realizzazione si riferisce l'istanza medesima. Eventuale onere finanziario assunto dall'ente a detto scopo nel proprio bilancio potrà essere documentato anche con successiva delibera.

Liquidazione.

La liquidazione verrà disposta dopo che gli interessati avranno trasmesso al Ministero, al termine delle iniziative e/o manifestazioni, la seguente documentazione, in duplice esemplare:

1) bilancio consuntivo che, ricalcando l'impostazione del preventivo finanziario, riporti per ciascuna iniziativa e/o manifestazione realizzata le rispettive voci di uscita (con l'indicazione della documentazione giustificativa), di entrata (ivi incluse le quote di contributo di enti pubblici e privati) e di deficit;

2) una dettagliata relazione per ciascuna iniziativa e/o manifestazione;

3) documentazione stampa (recensioni, manifesti, locandine, dépliant, ecc.);

4) dichiarazione rilasciata da pubblica autorità (prefettura, comune, pubblica sicurezza, carabinieri, ambasciate, consolati, ecc.), attestante l'effettivo svolgimento di ciascuna iniziativa e/o manifestazione e l'afflusso del pubblico, con espresso riferimento al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26-5-1968

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 122

periodo in cui la stessa si è svolta, qualora l'attività sia stata svolta nell'ambito di sedi non aperte al pubblico, sarà sufficiente una dichiarazione dell'ente ospitante;

5) lettera relativa alla modalità scelta per il pagamento della somma assegnata;

6) dichiarazione da cui risulti se l'ente richiedente abbia o meno l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel caso che il pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento su conto corrente postale);

7) dichiarazione relativa al domicilio fiscale con l'indicazione del numero di codice fiscale.

La documentazione di cui ai numeri 1), 2), 5), 6) e 7) dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

SOVVENZIONI ISTITUTI UNIVERSITARI

Domande.

L'istanza di sovvenzione, presentata dall'istituto che intende svolgere le iniziative e/o manifestazioni culturali nel campo cinematografico, dovrà essere redatta in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, con riferimento all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sottoscritta dal direttore dell'istituto e controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Università.

Alla domanda si dovrà allegare, sempre in duplice esemplare, la seguente documentazione:

a) programma delle iniziative e/o manifestazioni da realizzarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta di sovvenzione di seguito indicate in ordine cronologico con una relazione sintetica riferentesi a ciascuna di esse;

b) preventivo finanziario in cui siano indicati, per ciascuna delle iniziative e/o manifestazioni riportate nello stesso ordine del programma, i rispettivi elementi di uscita, di entrata e di deficit.

Liquidazione.

Gli istituti dovranno presentare, ad iniziative e/o manifestazioni realizzate, la documentazione di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) anzidetti a firma del direttore dell'istituto e controfirmata, per presa visione, dal rettore dell'Università.

PREMI ESERCENTI DEI CINEMA D'ESSAI

Domande.

Le istanze dovranno:

a) essere redatte in duplice esemplare, di cui uno in bollo;

b) fare riferimento alla lettera C) dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per l'attività d'essai svolta nell'anno precedente l'esercizio in cui si chiede il premio;

c) riportare:
il numero di codice fiscale dell'esercente;
il luogo e la data di nascita dell'esercente, qualora si tratti di persona fisica;

d) essere sottoscritta esclusivamente dal titolare dell'esercizio cinematografico sia esso persona fisica che società, ente, ecc.

Alle istanze si dovranno allegare i seguenti documenti:

1) certificato, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, rilasciato dalla camera di commercio di iscrizione nel registro delle ditte, comprovante l'attività di esercente cinematografico del firmatario dell'istanza di premio e da cui risulti in particolare l'esatta denominazione della sala cinematografica a cui l'istanza stessa si riferisce.

o, in alternativa,

due esemplari integrali, di cui uno in bollo, dell'originale della licenza d'esercizio rilasciata dai competenti organi di polizia intestata esclusivamente all'esercente firmatario dell'istanza di premio, vistati per copia conforme da pubblica autorità e inoltre, sempre in duplice esemplare, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione (con annessa causale) relativa all'attività in corso alla data della presentazione della domanda;

2) elenco, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, nel quale dovranno essere riportati:

a) il nome del cinema;

b) tutti i film in esso proiettati durante l'anno precedente l'esercizio in cui si richiede il premio (con indicazione del titolo, del giorno e mese di programmazione);

c) il numero totale dei biglietti venduti nel corso dell'anno precedente l'esercizio in cui si richiede il premio.

Detto documento dovrà essere munito di autentica notarile o del visto da parte di pubblica autorità (prefettura, comune, commissariato di pubblica sicurezza, carabinieri) o della S.I.A.E. Tale autentica o visto dovrà riportare esattamente la seguente dicitura: «Si dichiara che i film di cui al detto elenco corrispondono a tutti quelli programmati nell'anno e segnati nel relativo registro delle programmazioni e che il totale dei biglietti è tratto dall'apposito registro di carico e scarico».

Non saranno prese in considerazione le istanze che siano corredate da un elenco parziale dei film programmati nel corso dell'anno;

3) relazione, in duplice esemplare, in carta semplice — datata e firmata dall'esercente che presenta l'istanza — sull'attività svolta nell'anno precedente l'esercizio in cui si chiede il premio, con particolare riguardo alle attività collaterali (presentazioni, dibattiti, conferenze referendari, ecc.) con relativa documentazione, in duplice esemplare, riguardante dette eventuali attività (schede filmografiche, déplianti, locandine, ritagli stampa, fotografie, ecc.).

Liquidazione.

La liquidazione del «premio» concesso agli esercenti è subordinata alla trasmissione degli altri documenti sottoelencati (in duplice esemplare):

a) certificato del tribunale, di cui uno in bollo — sezione società commerciali — attestante che la società stessa trovasi nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti e dal quale risulti il nome del legale rappresentante (questo certificato va presentato soltanto nel caso in cui l'esercente sia una società);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26-5-1988

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale, n. 122

b) dichiarazione, in carta semplice, dalla quale si evinca la sede del domicilio fiscale dell'esercente;

c) lettera relativa alla «modalità» scelta per il pagamento del premio.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) dovrà essere firmata dall'esercente del cinema.

ASSOCIAZIONI DEI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

A) Liquidazione contributi.

Le associazioni dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge in oggetto, secondo quanto prescritto dal comma 6 di detto articolo, modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 10 maggio 1983, n. 182, entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno trasmettere a questo Ministero la seguente documentazione, ai fini della liquidazione del contributo concesso nell'anno precedente:

1) elenco aggiornato in sei copie, dei circoli aderenti ed effettivamente operanti nell'anno precedente, costituiti con atto pubblico. Tale elenco dovrà comprendere:

denominazione dei circoli, città ed indirizzo;
data di costituzione;

data di adesione all'associazione (per i nuovi circoli l'adesione all'associazione dovrà essere espressamente indicata nell'atto costitutivo o in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del circolo);

in calce all'elenco dovrà essere dichiarato espressamente a firma del legale responsabile dell'associazione, che i circoli stessi siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

nominativo del responsabile del circolo;

2) dettagliata relazione, in duplice esemplare, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riguardo a quella effettuata dai circoli associati;

3) bilancio consuntivo, in duplice esemplare, relativo all'anno precedente;

4) documentazione stampa (pubblicazioni varie, recensioni, locandine, dépliant, ecc.) in duplice esemplare;

5) dichiarazione in carta semplice ed in duplice esemplare da cui risulti che l'associazione abbia o meno l'obbligo della tenuta del bollettario d'incasso (solo nel caso che il pagamento della sovvenzione non venga richiesto con versamento sul conto corrente postale);

6) dichiarazione, in carta semplice ed in duplice esemplare, dalla quale si evinca la sede del domicilio fiscale dell'associazione ed il numero di codice fiscale della stessa;

7) lettera relativa alla «modalità» scelta per il pagamento del contributo;

8) dichiarazione attestante la composizione dell'organo direttivo dell'associazione, l'attribuzione degli incarichi al suo interno, il periodo della sua permanenza in carica.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere datata e firmata dal legale rappresentante dell'associazione.

B) Assegnazione contributi.

Ai fini dell'assegnazione del contributo annuale, le associazioni dovranno inoltre far pervenire entro la data del 31 gennaio di ogni anno domanda di contributo, redatta in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, che dovrà fare esplicito riferimento agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e all'art. 1, comma 19, della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Alla domanda debbono essere allegati:

programma dell'attività che s'intende realizzare nell'anno;
preventivo finanziario (comprendente uscite, entrate e deficit).

CRITERI DI MASSIMA PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI

4) Ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni previste dalla lettera B dell'art. 45 sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:

per quanto riguarda le istanze di sovvenzione riferentesi alla realizzazione di mostre, festival e rassegne:

1) la rilevanza del progetto preventivato comprensivo della programmazione filmica;

2) la loro tradizione culturale e cinematografica;

3) la proposizione di nuove opere cinematografiche in particolare di quelle di non facile collocazione nel circuito commerciale e di opere di accertata validità artistica;

4) la ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il sud e le aree depresse;

5) la consistenza delle strutture organizzative sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla loro capacità propositiva;

6) l'esistenza e l'entità di eventuali contributi da parte di enti sostenitori e soprattutto di enti pubblici territoriali;

7) l'interesse locale, nazionale ed internazionale delle iniziative e/o manifestazioni;

8) l'attitudine e vocazione turistica delle località in cui si svolgono le iniziative e/o manifestazioni.

per quanto riguarda le istanze di sovvenzione riferentesi alla realizzazione, in linea di massima a carattere annuale, di iniziative e/o manifestazioni da parte di enti, istituzioni culturali, didattiche, scientifiche, sindacali e professionali:

1) lo sviluppo del cinema sul piano culturale e tecnico con particolare riferimento alla ricerca storica, alla conservazione delle opere e alla critica delle stesse nonché alla valorizzazione delle tradizioni culturali e sociali della cinematografia;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26-5-1988

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 122

2) l'interesse locale, nazionale ed internazionale delle iniziative e/o manifestazioni;

3) la validità propositiva e di analisi del fenomeno cinematografico;

4) le iniziative editoriali specifiche del settore (pubblicazioni varie) sotto il profilo della frequenza, della tiratura, della distribuzione in Italia ed all'estero nonché del carattere divulgativo, scientifico e tecnico.

B) Ai fini dell'attribuzione dei premi agli esercenti dei «Cinema d'essai» previsti dalla lettera C dell'art. 45 sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:

1) la quantità e la qualità della programmazione di films di particolare interesse artistico, sociale e culturale;

2) l'entità delle teniture di films con finalità artistiche o culturali e con riferimento alla classificazione delle sale ed alla loro ubicazione in aree cinematograficamente depresse;

3) le attività collaterali.

C) Ai fini della concessione del contributo annuo alle associazioni dei circoli cinematografici, riconosciute dal Ministero, previsto dall'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato ed integrato dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, art. 1, commi 18, 19 e 20, sarà tenuto conto dei seguenti criteri di massima:

per quanto riguarda l'attività già svolta:

1) l'attività editoriale e divulgativa;

2) l'ampiezza e la qualità del materiale informativo;

3) l'azione di indirizzo e di assistenza a favore dei circoli aderenti;

4) l'organizzazione dei servizi comuni;

5) il numero e l'attività dei circoli aderenti ed operanti;

6) le iniziative specifiche promosse direttamente da ciascuna associazione (convegni, tavole rotonde, seminari di studio, corsi di informazione e formazione professionale di animatori e operatori culturali, ecc.);

per quanto riguarda il programma di attività da svolgere sarà tenuto conto in particolare delle iniziative e/o manifestazioni che ciascuna associazione si prefigge di realizzare direttamente (convegni, tavole rotonde, seminari di studio, corsi di informazione e formazione professionale di animatori e operatori culturali, ecc.).

ASSEGNAZIONE SOVVENZIONI LETTERA B), ART. 45

In sede di assegnazione della sovvenzione (lettera b, art. 45) per le singole iniziative e/o manifestazioni, l'amministrazione, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, si riserva la facoltà di autorizzare una realizzazione ridotta delle medesime con un proporzionale contenimento delle uscite, e del deficit in relazione all'entità della sovvenzione concessa.

ESAME ISTANZE SOVVENZIONI A CONSUNTIVO

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinviare, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'eventuale assegnazione della sovvenzione per iniziative e/o manifestazioni inerenti lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, a presentazione dei relativi bilanci consuntivi formulati secondo le indicazioni fornite per l'analogo documento contabile indicato al paragrafo 1 (pag. 3).

DOMANDE DI INTEGRAZIONE E DI RIESAME

Solo dopo l'esame di tutte le istanze di sovvenzioni e premi pervenute, eventuali domande di riesame di istanze non accolte e di integrazione di contributi potranno essere prese in considerazione e sottoposte al parere della Commissione centrale per la cinematografia previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e/o manifestazione contenuta nel programma e comunque, per quanto concerne le prime, in presenza di nuovi elementi di valutazione e, con riferimento alle istanze di integrazione, a condizione che per ciascuna iniziativa e/o manifestazione siano esposti un deficit superiore nonché un importo di uscite non inferiore a quelli preventivati.

INIZIATIVE SPECIALI

L'amministrazione, per far fronte ad esigenze improvvise o straordinarie, si riserva la facoltà di intervenire, indipendentemente, dai termini indicati dalla presente circolare, a favore delle iniziative cinematografiche per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione stessa.

Le istanze dovranno pervenire con le modalità previste dalla presente circolare entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito stesso.

Per la determinazione dell'entità del contributo si terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'amministrazione.

DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE

L'amministrazione si riserva di richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione al fine dell'assegnazione e della liquidazione dei contributi.

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI

La liquidazione del contributo assegnato per la realizzazione di ogni iniziativa e/o manifestazione è subordinata al riscontro, nel consuntivo, alla corrispondenza degli importi relativi alle uscite e al deficit rispetto a quelli analoghi cui è stato commisurato il contributo al momento della sua attribuzione.

Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, il citato contributo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potrà essere decurtato o revocato.

L'importo del contributo medesimo non potrà essere comunque superiore al deficit risultante dal conto consuntivo.

Nel caso di mancata realizzazione di ciascuna iniziativa e/o manifestazione il relativo contributo sarà revocato.

26-5-1988

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

DEROGHE
ITALIA
 Il Ministero, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà prendere in considerazione domande presentate oltre il termine stabilito dalla presente circolare quando si riferiscano ad importanti iniziative e/o manifestazioni che interessino lo sviluppo e la diffusione della cinematografia italiana.

CALENDARIO DELLE RASSEGNE, FESTIVALS E CONCORSI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO DELLO STATO

Nelle istanze volte ad ottenere il contributo dello Stato per la realizzazione di rassegne, festivals e concorsi in Italia deve essere indicata la data o il periodo di svolgimento di ciascuna di esse.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni, cui sarà data tempestivamente la massima diffusione anche al fine di favorire il migliore e necessario coordinamento.

ACCONTI SU SOVVENZIONI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI IN ITALIA

Su istanza contestuale a quella di sovvenzione o con altra separata redatta in due esemplari — di cui uno in carta legale — possono essere erogati, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, acconti fino al 70% dell'importo delle sovvenzioni concesse per iniziative e/o manifestazioni in Italia.

Gli acconti erogati per iniziative e/o manifestazioni che non venissero realizzate o per le quali l'amministrazione dovesse disporre la decadenza della sovvenzione, possono essere conguagliati con altre sovvenzioni concesse allo stesso ente od associazione nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Le associazioni o enti che non provvedano alla restituzione degli acconti, eventualmente non conguagliabili, entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento che le iniziative e/o manifestazioni non vengono realizzate o dalla richiesta dell'amministrazione, sono esclusi da future sovvenzioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per almeno un triennio, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

CONVOCAZIONE
COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Al fine, inoltre, di rendere il più possibile efficace e tempestivo il sostegno alle iniziative e/o manifestazioni da sovvenzionare, la Commissione centrale per la cinematografia verrà convocata entro il primo semestre di ciascun anno.

Si pregano le SS.LL. e gli enti in indirizzo di voler assicurare la più ampia e sollecita diffusione della presente circolare.

Il Ministro: CARRARO

88A2227

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 maggio 1988, n. 35.

Quote d'importazione dalla Cina di prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre.

A norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83, si riportano sull'allegato A i limiti quantitativi stabiliti provvisoriamente per l'anno 1988 per alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese non rientranti nell'accordo multifibre.

Le domande di importazione, a valere sui contingenti oggetto della presente circolare, redatte secondo le norme d'uso, dovranno essere presentate alla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, di questo Ministero, che le prenderà in esame man mano che perverranno e dovranno essere corredate dall'originale della licenza di esportazione rilasciata dalle competenti autorità cinesi.

La presente circolare integra il regime previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO A

Contingenti di importazione di prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese e non rientranti nell'accordo A.M.F.

Cat. (*)	N.C.	Denominazione merce	Quota 1988
Ex 7	62.069010	Camicie, camicette, bluse di lino o ramié, per donna, uomo ragazzi e bambini	Pezzi 100.000
Ex 8	62.059010	Biancheria da letto, di lino o ramié, diversa da quella a maglia	
118	6302.29-10	Biancheria da tavola, da toilette, da servizio o da cucina, di lino o di ramié, diversa da quella a maglia	
119	6302.39-10		
120	6302.39-30		
	6302.52-00		
	ex 6302.59-00		
	6302.92-00		
	ex 6302.99-00		
	ex 6303.99-90	Tendine, tende e altri manufatti, di lino o di ramié, esclusi quelli a maglia	T. 235
	6303.99-90		
	ex 6304.99-00		
130 A	5004.00-10	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	T. 50
	5004.00-90	Filati di seta, di borra di seta (schappe), di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto, pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta; Filati di seta	
	5006.00-10		
Ex 136	5007.2021	Tessuti di seta selvatica (tussah) greggi e/o sgommati	T. 120
	5007.2051		
	5007.9010		

(*) Categorie 1986, valide solo per la Cina sino al 31 dicembre 1988.

88A2283

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3 1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

- 66) metodi analitici in chimica industriale;
 67) metodi fisici in chimica inorganica;
 68) metodi fisici in chimica organica;
 69) metodi matematici e statistici;
 70) microbiologia generale;
 71) mineralogia;
 72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
 73) radiochimica;
 74) recupero e riciclo dei materiali;
 75) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
 76) sintesi e tecniche speciali organiche;
 77) spettroscopia molecolare;
 78) stereochimica;
 79) storia della chimica;
 80) strutturistica chimica;
 81) termodinamica chimica;
 82) trattamento chimico dei rifiuti;
 83) cinetica chimica e molecolare

Art. 57 (Prova di accertamento unica). — "Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto, utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli attivati ed indicati nel manifesto annuale degli studi.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con relativi laboratori, di un indirizzo o ordinamento diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 58 (Esame e diploma di laurea). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dal consiglio del corso di laurea e superato i relativi esami.

Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modena, 2 febbraio 1994

Il rettore: CIPOLLI

94A1508

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994, ed avviso di rettificazione in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994), coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1994, n. 153 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti in favore del cinema».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

Art. 2.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Riconoscimento della nazionalità italiana). — 1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiana;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), tre delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.».

Art. 3.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Ammissione ai benefici). — 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: «alla programmazione obbligatoria» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «ai benefici della presente legge».

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: «alla programmazione obbligatoria ed».

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione».

4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: «perentorio».

5. È soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale

ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.».

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 19.

Art. 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata «concessionaria». Alla scadenza del triennio, l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Art. 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo (tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggetti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.»

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). — 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di

immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.»

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione). — 1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 4 1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.»

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.»

Art. 12.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche).

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione di film di produzione nazionale, di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve

essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipano direttamente o indirettamente, concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordati tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e il rappresentante delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo 4.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55-bis (Norme sulle operazioni di concentrazione).

— 1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile (di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore).»

Art. 14.

1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica). — 1. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolge attività

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.3.1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 15.

1. Fermo restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'autorità competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videocche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Art. 16.

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3-1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 55

produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Art. 17.

Norme generali sui mutui

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto, l'ammontare di detto capitale è ininfluente.

2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d).

3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d). In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3-1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 55

criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.

7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

Art. 18

01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

«c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni»

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

op) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle catode di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.»

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:

«L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica».

Art. 19

1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. L'importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polyvalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza del contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un

ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

Art. 21.

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) quattro esperti;

c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;

d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.3.1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'Autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: «biennali e accelerati» sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'Autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale.

Art. 22.

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controlibro negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

Art. 23.

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

Art. 24.

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Agevolazioni fiscali). - 1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle sindacate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal 1° febbraio 1995, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare, agli esercenti che, di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche.»

Art. 25.

1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento.

Art. 26.

1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

3. Con decreti dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative norme di attuazione. L'Autorità competente in materia di spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può, con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 — con esclusione dei cortometraggi — e 8, è concesso dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.»

9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni è determinato ogni tre anni dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 27.

1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.3.1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 55

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.»

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la

Commissione centrale per la musica, può procedere biennialmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.»

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «e di comprovata competenza teatrale» sono aggiunte le seguenti: «o musicologi».

Art. 27-bis.

1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). — 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.»

2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Sanzioni e sequestro). — 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nel caso di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia venga ritenuta difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

3. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima dell'adempimento decorso cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto.

Art. 28:

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1994.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1993 concernente assegnazione alle regioni adriatiche della somma di L. 30.000.000.000 per interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

II. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1993, che ha individuato i criteri di ripartizione dello stanziamento recato dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, ed ha ripartito l'importo di lire 30 miliardi determinato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), indicando le relative quote messe a disposizione di ciascuna regione ed assegnando alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 2.949.500.000;

Riscontrato che, per mero errore materiale, in detto decreto risulta indicata in favore della citata regione la somma di L. 2.949.500.000, anziché la somma di L. 2.940.500.000 spettante a detta regione sulla base dei criteri di ripartizione individuati;

Ravvisata la necessità di procedere alla correzione di tale errore materiale;

Vista la delega attribuita in materia al Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Maccanico;

Decreta.

La somma spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi stanziati per l'anno 1993 dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 424, è determinata in L. 2.940.500.000 anziché in L. 2.949.500.000.

Roma, 2 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato delegato
MACCANICO

94A2437

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema».

II. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 26, comma 3, del citato decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, che demanda alla autorità competente in materia di spettacolo il compito di emanare le relative norme di attuazione;

Ravvisata la necessità ed urgenza di procedere alla emanazione di tali norme di attuazione, al fine di regolamentare ed esplicitare talune disposizioni poste dal citato decreto-legge.

Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nella seduta del 24 marzo 1994;

Decreta:**Art. 1.**

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 26/1994, la denuncia di inizio lavorazione dei film dovrà essere presentata a firma autenticata del legale rappresentante della impresa produttrice e dovrà contenere - oltre agli elementi indicati dall'art. 23 della legge n. 1213/1965 - anche la formale dichiarazione giurata che la società produttrice è titolare dei diritti di utilizzazione del film e che lo stesso è destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica. Nella denuncia di inizio lavorazione, inoltre, il produttore dovrà anche indicare se il film si intende realizzato quale film «di produzione nazionale» o «di interesse culturale nazionale», precisando in tal caso se trattasi di un progetto con requisiti artistici e culturali o artistici e spettacolari, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del citato art. 2.

2. Per i film «di interesse culturale nazionale» il produttore dovrà dichiarare nelle forme di cui al precedente comma, nella denuncia di inizio lavorazione, che la maggioranza degli interpreti principali ed almeno i tre quarti di quelli secondari saranno di cittadinanza italiana - salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 26/1994 - e utilizzeranno la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta che per l'eventuale postsincronizzazione.

Art. 2.

1. I provvedimenti di riconoscimento della nazionalità italiana ai film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994, sono emanati con decreto della Autorità competente in materia di spettacolo, che può delegare al riguardo il direttore generale dello spettacolo.

2. La dichiarazione di nazionalità italiana è rilasciata su apposita istanza di parte previo accertamento, sulla copia esemplare e sulla documentazione presentata, della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sece generale - n. 87

del decreto-legge n. 26/1994, rispettivamente per i film «di produzione nazionale», «di interesse culturale nazionale» e per quelli di coproduzione o compartecipazione. Allo scopo di assicurare una armonica attuazione delle norme poste dal citato decreto-legge n. 26/1994, l'Amministrazione avrà cura di acquisire il parere della commissione di esperti prima di procedere al rilascio della dichiarazione di nazionalità, da scrivere, a norma dell'art. 2, comma 9, del medesimo decreto-legge, negli appositi registri istituiti presso gli uffici.

3. Per i film di produzione nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994, sulla base degli elementi desumibili dalla denuncia di inizio della lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata, con provvedimento del direttore generale dello spettacolo, sarà concessa, a domanda dell'interessato, in via preventiva, una dichiarazione provvisoria di nazionalità. Tale dichiarazione sarà revocata, a fine ultimato, con le procedure previste al comma precedente, ove il film stesso non presenti i requisiti preventivamente accertati. Può essere altresì revocata in ogni momento, quando risulti agli atti dell'Amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati.

4. Per i film «di interesse culturale nazionale», ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994, la dichiarazione di nazionalità può venir concessa, in via preventiva, sulla base degli elementi desumibili dalla denuncia di inizio lavorazione e dalla documentazione alla stessa allegata. Tale dichiarazione è rilasciata con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita il parere della sottocommissione per la cinematografia di cui all'art. 3 della legge n. 1213/1965, che valuterà la sussistenza, nei singoli progetti, di significative qualità artistiche e culturali, o artistiche e spaziotemporal, richieste dall'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 26/1994. I pareri della sottocommissione debbono essere assunti con una maggioranza qualificata pari ad almeno la maggioranza dei componenti. Uno o più componenti dissenzienti, con formale richiesta scritta, entro il termine di cinque giorni dalla data della riunione, o l'interessato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del parere, possono chiedere che siano rimessi gli atti all'Autorità competente in materia di spettacolo, la quale provvede al riguardo, entro trenta giorni, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. Il capo del Dipartimento dello spettacolo, ove non condivida il parere della sottocommissione, può rimettere gli atti all'Autorità competente in materia di spettacolo, che provvederà con le modalità di cui sopra.

Con le stesse procedure, a film ultimato, dovrà essere confermato il requisito della spettacolarità, procedendo alla visione del film stesso.

Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per motivi artistici e culturali, tale riconoscimento può essere revocato solo per il mancato rispetto di quanto previsto nella denuncia di inizio lavorazione in ordine alla partecipazione degli autori, attori e tecnici qualificati,

nonché della sceneggiatura; a tal fine le imprese produttrici sono tenute a notificare al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto di credito le eventuali variazioni, per l'ulteriore valutazione da parte degli organi competenti.

5. Sempre ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge n. 26/1994 il produttore, contestualmente all'invio della domanda debitamente documentata per accedere al mutuo, presentata all'autorità competente, dovrà inviare copia all'Istituto di credito concessionario dei fondi statali, che predisporrà entro trenta giorni, o farà predisporre nello stesso termine da società specializzata scelta nell'albo delle società di certificazione dei bilanci, un esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario.

Il risultato di tale esame dovrà essere fornito, entro i suddetti trenta giorni, al Comitato per il credito cinematografico, perché questo possa deliberare l'entità dell'importo del finanziamento.

Art. 3

1. Le imprese, interni in Italia, dei film di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 26/1994 debbono essere effettuate interamente in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati ed in possesso del relativo certificato di agibilità, valido cinque anni e rilasciato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita apposita commissione tecnica, nominata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, presieduta dal direttore generale dello spettacolo o da suo delegato e composta da uno dei rappresentanti rispettivamente previsti dalle lettere g), p), a), f) e i) dell'art. 3, primo comma, della legge n. 1213/1965.

2. Eventuali deroghe dall'obbligo di cui al comma precedente, per la effettuazione in tutto o in parte di riprese dal vivo, possono venire concesse con provvedimento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sulla base di apposita istanza dell'impresa produttrice presentata contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione e su conforme parere della sottocommissione per la cinematografia, che valuterà le esigenze di ordine artistico dell'iniziativa, come documentate dalla produzione mediante motivata relazione del regista.

3. Nei ipotesi in cui le riprese del film in esteri o in centri dal vero si effettuino in maggioranza all'estero, si seguita una procedura analoga a quella indicata nel comma precedente. Non è in alcun caso consentito l'utilizzo di teatri di posa extracomunitari, salvo per i film realizzati in regime di coproduzione e compartecipazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Art. 4.

1. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 26/1994, con particolare riferimento all'utilizzo della lingua italiana — anche in fase di postsincronizzazione — da parte della maggioranza degli interpreti principali e dei tre quarti dei secondari, viene effettuato sia in base agli elementi documentali (dichiarazione autenticata, a consuntivo, della produzione ed eventuale idonea altra documentazione), sia anche sulla base di ispezioni sui luoghi di ripresa e/o di postsincronizzazione che possono essere disposte dall'Amministrazione, ovvero attraverso l'esame dei materiali di lavorazione.

Art. 5.

1. I film di cui all'art. 8, comma 1, settimo capoverso, del decreto-legge n. 26/1994 potranno essere sottoposti al parere del Comitato per il credito cinematografico solo se in possesso della dichiarazione preventiva di nazionalità italiana, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto. Il requisito delle «rilevanti finalità culturali ed artistiche», dovrà essere valutato dal Comitato stesso che, a tali fini, all'inizio di ogni esercizio stabilirà i criteri di esame. La relativa istanza di parte, debitamente documentata, dovrà essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario. In sede di prima applicazione potranno essere selezionati dal Comitato per il credito cinematografico i progetti presentati entro il 15 maggio 1994.

2. Per i film ammessi ai benefici di cui alle leggi n. 1213/1965 e n. 819/1971, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 26/1994, si intendono quelli per i quali gli interessati abbiano proceduto alla stipula del contratto di mutuo e l'istituto mutuante abbia già erogato, in tutto o in parte, il finanziamento. Per i film per i quali non vi sia stata alcuna erogazione o sia intervenuto solo il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico, gli interessati, con atto formale indirizzato all'istituto mutuante e al Dipartimento dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, possono rinunciare ai suddetti benefici e ripresentare o integrare la denuncia di inizio lavorazione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, entro lo stesso termine di sessanta giorni sopra indicato.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
Maccanico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 17 del citato decreto-legge n. 26/1994;

Ritenuto di dover fissare criteri e principi generali relativi alla erogazione e ammortamento dei mutui anche ed in particolare in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 17 del decreto-legge n. 26/1994;

Sentito il Comitato per il credito cinematografico,

Decreta.

Art. 1.

Per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale la valutazione tecnico-economica di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 26/1994 dovrà tener conto della capacità imprenditoriale e patrimoniale dell'impresa di produzione, distribuzione ed esportazione del film stesso.

Per i film di interesse culturale nazionale la suddetta valutazione dovrà tener conto esclusivamente:

a) della capacità imprenditoriale determinata sulla base dell'attività pregressa dell'impresa nel settore cinematografico e dei risultati conseguiti oppure, ove trattasi di impresa di nuova costituzione, della capacità professionale dei responsabili dell'impresa stessa valutata dal Comitato per il credito cinematografico di cui all'articolo 27 della legge n. 1213/1965, sulla base dei risultati conseguiti sul piano professionale sotto il profilo tecnico organizzativo ed, eventualmente, anche artistico nell'attività in precedenza svolta sempre nel settore cinematografico;

b) i proventi potenziali determinabili sulla base di un piano programmatico di diffusione e di distribuzione in Italia e all'estero, presentato dall'impresa sulla base di intese preliminari con distributori, esportatori, diffusori e imprese che svolgono attività relativa o altri modi di sfruttamento del film.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Art. 2.

I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale sono concessi sul costo industriale del film e sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente nonché sui proventi del film stesso, per la parte di costo non assistita dal fondo di garanzia. I finanziamenti sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro e non oltre tre mesi dalla loro emissione, accertata con le modalità di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 26/1994.

Art. 3.

La durata dei mutui per quanto riguarda i film di produzione nazionale è fissata in tre anni; per quelli di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965 e successive modificazioni è fissata in due anni. All'ammortamento dei mutui concorrono tutti i proventi dei film in Italia e all'estero, di spettanza del mutuatario.

Per i film di produzione nazionale tutti i suddetti proventi sono destinati interamente dalla prima lira alla copertura del mutuo. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i suddetti proventi sono destinati, secondo le rispettive quote percentuali in rapporto al costo consuntivo del film, all'ammortamento del mutuo e all'investimento effettuato direttamente dall'impresa produttrice. Una volta recuperato interamente il costo del film una quota pari al 7% degli ulteriori proventi è destinata agli autori italiani che hanno collaborato alla realizzazione del film.

Art. 4.

Per i film assistiti dal fondo di garanzia, qualora decorsi i due anni dalla stipula del mutuo questo non sia stato interamente ammortizzato per la parte del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, sulla base della relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento, verrà concordato un nuovo piano di ammortamento della durata di tre anni.

Nel piano di ammortamento si dovrà considerare:

- a) ulteriori possibili modi di sfruttamento ed eventuali nuovi proventi;
- b) eventuale cessione a favore dell'istituto bancario dei proventi del produttore già maturati e che matureranno in base al suddetto piano di sfruttamento;
- c) eventuale cessione di proventi relativi ad altri rodotti cinematografici che abbiano già ammortizzato eventuali mutui accessi su fondi statali.

Art. 5.

Decorsi gli ulteriori tre anni, di cui al precedente art. 4, qualora resti ancora da ammortizzare una quota del mutuo non assistita dal fondo di garanzia, l'istituto bancario creditore dovrà rivalersi, per il residuo debito non assistito dal fondo di garanzia sull'impresa di produzione, distribuzione o esportazione.

Art. 6.

Qualora alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4 resti ancora da ammortizzare, interamente o in parte, la quota del mutuo assistita dal fondo di garanzia, la relativa posta dovrà essere versata al fondo di intervento di cui alla legge n. 819/1971. L'istituto di credito resta titolare dei diritti di utilizzazione e dei relativi proventi nella misura percentuale pari al rapporto fra il costo totale consuntivo del film a carico dell'impresa produttrice e il proprio credito, fino a totale rimborso della suddetta quota coperta dalla garanzia e non ammortizzata, da versare sul fondo di intervento di cui alla legge n. 819/1971.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Istituzione della giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 8, comma 4, del predetto decreto-legge, il quale prevede la nomina di una giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi in favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano, al fine di promuovere la ricerca creativa;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Vista la lettera *c)* del quarto comma del predetto art. 8, in cui si prevede che tra i componenti della giuria per la selezione delle sceneggiature vi siano due autori, un produttore, un distributore ed un critico cinematografico, la cui nomina viene effettuata dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria:

Ritenuta l'opportunità che la proposta delle terne venga formulata da parte delle associazioni di categoria rappresentate in seno alla stessa commissione centrale per la cinematografia, di cui all'art. 3 della legge n. 1213/1965 e successivi articoli;

Ritenuta inoltre la necessità di procedere alle designazioni, sentita la commissione centrale cinema, di componenti supplenti, da nominare solo in caso di cessazione dalla carica di quelli effettivi e ciò al fine di assicurare la continuità dello svolgimento dei lavori;

Ritenuta, in conclusione, la necessità di procedere alla costituzione della precitata giuria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1993 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico le funzioni ed i compiti in materia di turismo e di spettacolo;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia;

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso l'Autorità competente in materia di spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto-legge 4 dicembre 1993) la giuria per la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi previsti dal secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.

Art. 2.

La predetta giuria, è presieduta da una personalità in materia di spettacolo scelta dall'Autorità competente tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore ed un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentate in seno alla commissione stessa.

Per ogni componente effettivo è designato, sentita la commissione centrale per la cinematografia, un supplente che viene nominato solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare e sino al termine del mandato a questo conferito.

Due dipendenti della Direzione generale dello spettacolo di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

Non possono far parte della giuria i componenti del comitato per il credito cinematografico, salvo il direttore generale dello spettacolo.

Art. 3.

La designazione nominativa dei componenti della giuria, del presidente e del segretario della stessa sarà effettuata con successivo decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

I componenti resteranno in carica per l'esame delle sceneggiature relative al biennio 1994-1995.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2479

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 marzo 1994.

Determinazione del numero, dell'importo, del termine e delle modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 87

Visto l'art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge, il quale prevede che l'Autorità competente in materia di spettacolo determini, con cadenza biennale, il numero, l'importo, il termine e le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione dei premi concessi annualmente a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano, al fine di promuovere la ricerca creativa;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Maccanico le funzioni ed i compiti in materia di turismo e spettacolo;

Decreto

Art. 1.

L'importo di ciascun premio che, previa selezione da parte della competente giuria, prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 26/1994, viene riconosciuto a favore degli autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano, è fissato in 40 milioni di lire per il biennio 1994-1995.

Art. 2.

I premi annualmente conferibili sono in numero di dieci e, quelli eventualmente non assegnati nel corso del primo anno del biennio, vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nell'anno successivo.

Art. 3.

Oltre ai premi, la competente giuria può esprimere, annualmente, fino a cinque menzioni speciali in ragione della originalità delle sceneggiature o della qualità dei soggetti.

Art. 4.

Sono ammesse a selezionare sceneggiature scritte in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

Le opere, opportunamente redatte e divise per scene e dialoghi, devono essere accompagnate da un soggetto sinottico ed i relativi elaborati presentati in forma e stile corretti.

Ciascun autore può partecipare con una sola sceneggiatura l'anno. Non possono essere ammesse alla selezione sceneggiature già depositate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 26/1994 presso il Dipartimento della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso la S.I.A.E. nonché quelle già avviate a realizzazione in film, di cui siano iniziate le riprese. Per concorrere al premio, le sceneggiature

dovranno essere presentate in dieci copie al Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per la cinematografia, entro il termine di due mesi che decorrerà dall'inizio di ciascun esercizio finanziario e, in sede di prima applicazione, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora la presentazione avvenga a mezzo posta, la stessa dovrà essere effettuata con *raccomanda* entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio di ciascun esercizio finanziario e, in sede di prima applicazione, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, facendolo fede il timbro di spedizione postale.

All'atto della presentazione della sceneggiatura il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non aver ceduto i diritti di utilizzazione della sceneggiatura stessa.

Art. 5.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme, motivato parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

I diritti di tutte le opere concorrenti, ancorché premiate e/o menzionate, restano a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà degli autori.

Le opere non premiate vengono restituite agli autori, salvo una copia che resta agli atti d'ufficio.

Art. 6.

In sede di prima applicazione del presente decreto possono concorrere anche le sceneggiature relative a progetti per i quali sia stata già presentata all'Amministrazione istanza di finanziamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1213/1965 purché il produttore, se diverso dall'autore, rinunci a percepire l'eventuale premio.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994.

Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213,

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819,

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, che reca interventi urgenti in favore del cinema;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994 che prescrive la necessità di fissare per tre anni l'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche;

Considerata l'opportunità di fissare l'indicato importo in una misura congrua tenendo conto delle esigenze del settore in armonia con i limiti di intervento posti dallo stesso art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 26/1994;

Tenuto conto che il costo medio di un film di lungometraggio nell'anno 1993 è stato determinato in un importo pari a L. 2.800.000.000 e che appare congruo, in considerazione dei presumibili aumenti di costo, determinare lo stesso costo medio per il prossimo triennio in un importo pari a L. 3.000.000.000;

Considerato che il costo medio dei film di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965 e successive modificazioni ed integrazioni può correttamente essere fissato in misura pari al 50% di detto costo medio, e cioè in un importo pari a L. 1.500.000.000;

Considerato, altresì, che, mediamente, i compensi di registi, soggettiisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati sono determinabili in una misura complessiva non inferiore ad un terzo del costo del film;

Su proposta della commissione centrale per la cinematografia;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1994-1996, ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, il costo del film, è valutabile fino ad un massimo di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

È ammissibile a finanziamento il 90% del costo del film, entro il limite massimo valutabile di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del mutuo, dall'importo di cui all'art. 1 del presente decreto dovrà essere dedotto non meno del 30% dei compensi di registi, i, soggettiisti, sceneggiatori, attori e tecnici qualificati.

Art. 4.

I compensi di cui al precedente art. 3 non potranno essere complessivamente inferiori ad un terzo del costo del film valutabile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

942281

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 26/1994,

Ritenuto di dover fissare l'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi di cui al comma 1 del citato art. 20 del decreto-legge n. 26/1994;

Sentito il Comitato per il credito cinematografico;

Decreta:

Art. 1.

1. Sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», i proprietari e gli esercenti di sale cinematografiche possono richiedere la concessione di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-1-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

mutui a tasso agevolato e di contributi sugli interessi gravanti sui mutui stipulati con enti creditizi per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Il mutuo a tasso agevolato ed il contributo in conto interessi possono essere concessi con riferimento ad un importo non eccedente il 70 per cento del costo dell'investimento, elevato al 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e, comunque, in comuni e loro ripartizioni amministrative periferiche che ne siano sprovvisti;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisala;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale o multisala.

3. Il tasso di interesse sui mutui concessi sul fondo di sostegno in senso del presente decreto è stabilito nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale, fissato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo e nel 30 per cento dello stesso tasso di riferimento relativamente agli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 2.

4. Il contributo sugli interessi concesso sul fondo di sostegno per i mutui stipulati con enti creditizi è stabilito nella misura necessaria a compensare che l'interesse a carico del mutuatario sia pari al 30 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale e del 25 per cento dello stesso tasso di riferimento relativamente agli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 2. Il contributo verrà corrisposto direttamente all'istituto mutuante entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'istituto stesso attestante l'avvenuto incasso della quota di ammortamento.

Art. 2

1. Ai fini della concessione del mutuo a tasso agevolato e del contributo in conto interessi per investimenti intesi alla realizzazione di una singola sala monoschermo di capienza non inferiore a cento posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti ed è così stabilito:

a) importo base di lire 1000 milioni ed un importo aggiuntivo di lire 200 milioni con il massimale complessivo di L. 2,5 miliardi, per le sale di nuova edificazione, anche con funzione polivalente,

b) importo base di lire 700 milioni ed importo aggiuntivo di lire 150 milioni con il massimale complessivo di lire 2 miliardi, per le sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti;

c) importo base di lire 400 milioni ed importo aggiuntivo di lire 100 milioni con il massimale complessivo di lire 1,5 miliardi per il ripristino di sale non più in esercizio.

2. Ai fini della concessione del mutuo a tasso agevolato e del contributo in conto interessi per investimenti intesi alla realizzazione di un complesso multisala, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purché di capienza non inferiore ad ottanta posti, ed è così stabilito:

a) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 750 milioni, con il massimale complessivo di lire 8 miliardi, per i complessi multisala di nuova edificazione;

b) importo base di lire 1.200 milioni ed importo aggiuntivo di lire 600 milioni, con il massimale complessivo di lire 5 miliardi, per i complessi multisala derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti.

3. Ove gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20% e la relativa spesa può essere riconosciuta in misura non eccedente la metà dell'importo totale ammesso a fruire del mutuo a tasso agevolato o del contributo in conto interessi.

4. Ai fini della concessione del mutuo a tasso agevolato o del contributo in conto interessi per investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione od al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile è formato da un importo base di lire 400 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 100 milioni per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo di lire 1 miliardo. La concessione del mutuo o del contributo può essere reiterata con riferimento ad una stessa sala a condizione che il massimale di costo ammissibile non venga superato nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altra ipotesi le istanze possono essere reiterate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del precedente mutuo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

5. Le sale di cui all'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, di capienza inferiore a cento posti, ma non a ottanta, possono essere ammesse agli interventi di cui ai precedenti comma 1 e 4, con il massimale di spesa riconoscibile di lire 200 milioni.

6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e strutturale delle aeree cinematografiche estive i massimali di spesa ammissibile sono stabiliti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 4.

7. Il mutuo a tasso agevolato od il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa di 3 miliardi di lire, ivi inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.

8. Fermo restando i massimali stabiliti dal presente articolo, i proprietari od esercenti di sale cinematografiche possono richiedere di avvalersi del mutuo a tasso agevolato e del contributo in conto interessi per quote diverse dello stesso programma di investimenti.

9. Per gli interventi di nuova edificazione o di trasformazione e adeguamento strutturale di immobili preesistenti o di ripristino di sale non più in attività, la capienza delle sale e, nel caso di complessi multisala, il loro numero, vengono computati in via provvisoria sulla base delle autorizzazioni amministrative o di autocertificazione, fermo l'obbligo dell'interessato di trasmettere, a compimento dei lavori, una attestazione della competente autorità amministrativa in ordine al numero dei posti autorizzati ed effettivamente installati.

Art. 3

1. I mutui a tasso agevolato e la corresponsione dei contributi in conto interessi possono avere una durata non superiore a:

dieci anni per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 7 dell'art. 2,

sette anni per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 di carattere strutturale o tecnologico;

cinque anni per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 relativi all'adeguamento ambientale ed al rinnovo dei mobili e degli arredi.

2. Il periodo di utilizzo del finanziamento non può essere superiore a ventiquattro mesi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ed a diciotto mesi per gli interventi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. I finanziamenti sono erogati a stati di avanzamento, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture relative a pagamenti da effettuare entro breve termine e, comunque, non oltre sei mesi dalla loro emissione.

4. I mutui a tasso agevolato ed i contributi in conto interessi possono essere concessi con riferimento ad investimenti di importo non inferiore a lire 50 milioni.

Art. 4.

1. Salvo il caso di cessione dell'azienda, le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni creditizie di cui al presente decreto non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività della impresa beneficiaria, l'eventuale residuo debito afferente il mutuo a tasso agevolato dovrà essere corrisposto in unica soluzione e cesserà la corresponsione del contributo in conto interessi.

2. I mutui a tasso agevolato ed i contributi in conto interessi sui finanziamenti destinati all'acquisto della intera proprietà o di una quota che, da sola o sommata alla quota di proprietà eventualmente già detenuta, comporti l'acquisizione di oltre la metà del valore dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi, possono essere concessi alla impresa che li abbia in locazione ed affitto da almeno tre anni e relativamente ad una sola sala o multisala per ciascuna impresa. I locali acquistati debbano mantenere la destinazione a sala cinematografica o, comunque, a sala di pubblico spettacolo per la intera durata dell'ammortamento del mutuo e della corresponsione del contributo e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a dieci anni. Dalle agevolazioni creditizie è escluso l'acquisto di aeree cinematografiche estive e di strutture precarie di qualsiasi tipo, anche a carattere permanente o semipermanente.

Art. 5.

1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale, rinnovo delle apparecchiature possono essere concessi, in alternativa alle agevolazioni di cui ai precedenti articoli, contributi in conto capitale sino al 60 per cento dei costi sostenuti, non inferiori a lire 25 milioni e non superiori a lire 250 milioni. I contributi non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione che, da sola o con precedenti assegnazioni, abbia impegnato l'intero massimale di spesa ammissibile.

Art. 6

1. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 ed agli interventi di cui al comma 6 dello stesso articolo possono essere destinate quote non eccedenti rispettivamente il 50 per cento ed il 15 per cento della disponibilità complessiva del fondo di sostegno, accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, al 31 marzo di ciascun anno. Alla erogazione di mutui a tasso agevolato può essere destinata una quota del fondo di sostegno non eccedente il 70 per cento della disponibilità complessiva accertata alle stesse date.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-4-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle opere iniziate ed ai beni acquisiti in data non anteriore al 18 gennaio 1994. Le domande di ammissione alle agevolazioni regolate dal presente decreto debbono essere presentate prima dell'inizio dei lavori iniziati o per i beni acquisiti nel periodo compreso fra il 18 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994; le domande potranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 1994 alla Autorità competente in materia di spettacolo ed alla Banca nazionale del lavoro - Sezione credito cinematografico e teatrale S.p.a. Entro lo stesso termine, coloro che sino alla data del 17 gennaio 1994 abbiano presentato domanda di finanziamento a tasso agevolato o di contributo in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, potranno richiedere l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sempreché le precedenti domande non siano state già portate all'esame del comitato per il credito cinematografico in base all'ordine cronologico di presentazione.

2. In quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi le norme contenute nel decreto ministeriale 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2462

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;

Visto l'art. 17, comma 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;

Ritenuto di dover procedere a fissare il tetto per i film di produzione nazionale e per quelli di interesse culturale nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibili, in quanto non previsti nel decreto-legge n. 26/1994;

Sentito il comitato per il credito cinematografico;

Decreta:

Art. 1.

Per i film di produzione nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film è fissata in misura non superiore al 70% del costo medesimo; il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile è fissato in un importo massimo di L. 8.000.000.000.

Art. 2.

Per i film di interesse culturale nazionale, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film è fissata in misura non superiore al 90% del costo medesimo; il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile è fissato in un importo massimo di L. 4.000.000.000, e comunque per non più di L. 8.000.000.000 per la stessa impresa nello stesso esercizio finanziario, qualora intenda ottenere nel medesimo anno il finanziamento per più progetti di film di interesse culturale nazionale. In tale caso, l'impresa è tenuta a darne comunicazione preventiva, presentando i relativi piani finanziari, al momento della presentazione del primo progetto. Si considera stessa impresa quella in cui si abbia una identità soggettiva del rappresentante legale dell'impresa individuale o la maggioranza dei soci e degli amministratori in quella collettiva.

Art. 3.

Nell'ipotesi di coproduzioni o partecipazioni, le aliquote e i tetti di cui ai precedenti articoli si riferiscono alla quota italiana.

Art. 4.

Il comitato per il credito cinematografico fissa, con propria delibera, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, i criteri di quantificazione del mutuo, graduando l'intervento sulla base dei criteri fissati con i regolamenti concernenti la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge n. 1213/1965 (decreto ministeriale 30 agosto 1966, art. 6, comma 1) e del fondo di cui alla legge n. 819/1971 (decreto ministeriale 7 dicembre 1971, art. 2, comma 1, lettera a), terzo capoverso).

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2463

2-12-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 282

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di preventiva autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente in materia di spettacolo.

2. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

4. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, come definita dall'art. 2, e non implichi aumento del numero dei posti, non vi è necessità di alcuna autorizzazione.

Art. 2.

Tipologia sale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 si intende:

a) per «sala cinematografica» uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per «cinema-teatro», lo spazio di cui al precedente punto a) destinato, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico;

c) per «multisala», l'insieme di due o più sale cinematografiche, bisognose ciascuna di singola autorizzazione, adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale;

d) per «arena» il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per «cinema ambulante» l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente attrezzati.

2. Agli effetti del presente decreto per «schermo» si intende una sala cinematografica singola o compresa in un complesso multisala. Per il calcolo degli schermi esistenti vanno considerati quelli autorizzati ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni che, nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, abbiano svolto attività di programmazione cinematografica non occasionale. Sono

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1994.

Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994;

Ritenuto di dover fissare i criteri relativi alla concessione dell'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività;

Scelta la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 25 luglio 1994;

2-12-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 282

compresi nel computo gli schermi autorizzati e non ancora in attività e quelli che hanno iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata la richiesta di autorizzazione. Sono esclusi dal computo le arce ed i cinema ambulanti.

Art. 3.

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 9, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è subordinata ad una duplice preventiva autorizzazione, una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 2213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1994, n. 153, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

Art. 4.

Comuni sprovvisti di sale cinematografiche

1. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si può autorizzare alternativamente:

- a) l'apertura di una sala monoschermo fino ad un massimo di 500 posti;
- b) l'apertura di una multisala, fino ad un massimo di 1.200 posti, purché disti non meno di 3 km in linea d'aria dalla più vicina sala monoschermo o da una multisala con due schermi e non meno di 5 km dalla più vicina multisala con almeno tre schermi.

Art. 5.

Comuni provvisti di sale cinematografiche

1. Nei comuni provvisti di sale cinematografiche l'autorizzazione per nuovi schermi è concessa sulla base dei seguenti valori:

- a) il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli schermi operanti in ciascuna regione (quoziente regionale) e nei singoli comuni (quoziente comunale);
- b) il coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente comunale ed il quoziente regionale, divisa per lo stesso quoziente regionale.

2. In ciascun comune l'autorizzazione per nuovi schermi può essere concessa quando il quoziente comunale sia superiore al quoziente regionale, sempre che la nuova sala disti non meno di 2 km in linea d'aria dalla più vicina sala operante. Il numero massimo di nuovi schermi autorizzabili è determinato moltiplicando il numero degli schermi operanti nel comune per il coefficiente d'incremento, con arrotondamento per eccesso del decimale superiore a cinque. Si prescinde da tali criteri laddove l'apertura della nuova sala venga chiesta per lo stesso numero dei posti contestualmente

alla chiusura definitiva di altra sala o la nuova sala sia destinata esclusivamente alla programmazione di film stranieri in lingua originale.

3. Qualora il progetto della nuova sala cinematografica per la quale è richiesta l'autorizzazione si caratterizzi per un particolare livello qualitativo, sia tecnico che ambientale, il quoziente comunale è aumentato del 30% e la distanza minima dalla più vicina sala operante è ridotta ad 1 km in linea d'aria. Ai fini del presente decreto si considera di particolare livello qualitativo la sala cinematografica che presenti i seguenti requisiti: impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica; aria condizionata; cassa automatica; poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm e con distanza fra le file non inferiore a 95 cm.

Art. 6.

Multisale

1. L'apertura di una multisala è subordinata al rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.

2. La trasformazione di una sala cinematografica monoschermo in una multisala è consentita:

- a) mediante frazionamento del numero dei posti già autorizzati, aumentabili fino al 20 per cento;
- b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica in attività nello stesso comune;
- c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale cinematografiche situate nello stesso comune.

3. Per la realizzazione di nuove sale nell'ambito strutturale dei complessi multisala esistenti è consentito un incremento del numero dei posti precedentemente autorizzati, nella misura massima del 30 per cento. Analoga autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia trascorso un triennio dalla data di concessione della precedente.

4. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art. 5:

a) nei comuni superiori a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla più vicina sala operante e 5 km dal più vicino complesso multisala di almeno tre sale;

b) nei comuni sino a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.000 e sempre che il complesso disti non meno di 5 km dalla più vicina sala operante e 10 km dal più vicino complesso multisala di almeno 3 sale.

2-12-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 282

Art. 7.

Priorità delle istanze di trasferimento

1. Le istanze di trasferimento di sale cinematografiche esistenti in altra zona del medesimo territorio comunale hanno diritto di priorità rispetto a qualsiasi altra domanda di autorizzazione di nuova sala nel comune considerato, presentata nel corso dello stesso semestre.

Art. 8.

Arene

1. Si può autorizzare l'apertura di arene purché ubicate ad almeno 2 km in linea d'aria l'una dall'altra e dalle arene esistenti.

2. Nei comuni che siano stazioni di cura, soggiorno e turismo si può derogare dal criterio espresso nel comma precedente, in relazione ad una motivata richiesta collegata all'entità del flusso turistico estivo.

3. Alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti delle altre richieste che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

4. Non è necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, quando sia utilizzata un'area adiacente alla sala esistente e per lo stesso numero di posti della sala medesima.

5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 15 maggio e il 30 settembre.

Art. 9.

Spettacoli misti

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale e arene cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 10.

Cinema ambulanti

1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesima senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 11.

Norme procedurali

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, devono essere indirizzate all'autorità competente in materia di spettacolo e devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinematheatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.

2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto del locale in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente:

aa) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

ab) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

ac) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;

ad) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

b) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la sala cinematografica, da costruire o da trasformare, da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il relativo contratto nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

2-12-1974

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 282

d) una carta topografica del comune e delle circoscrizioni, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del locale da costruire o da trasformare;

e) per l'applicazione degli articoli 4, 6, comma 4, e 8 del presente decreto, documentazione idonea da cui risulti la distanza dal più vicino cinema; a tal fine il richiedente potrà avvalersi dell'autocertificazione;

f) documentazione idonea a comprovare, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, il livello qualitativo della sala.

3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui all'art. 6, comma 2, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.

4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.

5. A norma dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:

a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;

b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) chiederanno alla prefettura la convocazione della provinciale commissione provinciale di vigilanza, esaminata la documentazione, emetterà un motivato parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dell'autorità competente in materia di spettacolo;

d) trasmetteranno all'autorità competente in materia di spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;

e) comunicheranno nella lettera di trasmissione tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:

aa) il numero degli abitanti del comune e, ove rilevante ai fini del rilascio del nulla osta, della circoscrizione; b) la convalida del regolamento rilasciato all'interessato;

eb) il numero delle sale e dei relativi schermi, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, esistenti nel territorio comunale ed in quello della circoscrizione o equivalente ripartizione territoriale, ove è ubicata o s'intende ubicare la sala o la multisala oggetto della domanda.

6. L'autorità competente in materia di spettacolo deciderà, sentita la Commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

7. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.

8. Il comune trasmetterà all'autorità competente in materia di spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati all'autorità che ha rilasciato il nulla osta iniziale, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Art. 12.

Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di proroga

1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.

3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.

4. Ulteriori proroghe, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse per motivate ragioni di carattere del tutto eccezionali.

5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 13.

Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche

1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:

a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno, Direzione generale per gli antincendio, recante norme di sicurezza, per la

2-12-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 282

costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni;

b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 188, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;

c) nella vigente normativa antisismica.

Art. 14.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1994**Registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 84*

94A7579

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° - Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 16 settembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 452-133
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6563

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 11.450 - Semestrale L. 5.800 - Trimestrale L. 3.810 - Un fascicolo L. 71 - Fascicoli arretrati arretrati, il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 11.530 - Semestrale L. 5.750 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 61 - Fascicoli arretrati arretrati, il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli di arretrati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 6; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2042. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800.

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capi-

coli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967.

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radiobroad-castings circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 423;

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società Italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle

1691937 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 211

tazioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle genze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sarà eguata, con apposito provvedimento, ogni due anni rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno raggugliate al gettito dei rispettivi proventi conseguiti nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Art. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica Istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro de'U'Opera di Roma;
- h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;
- o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- p) due rappresentanti dei musicisti;
- q) un direttore di orchestra;
- r) un rappresentante degli artisti lirici;
- s) un coreografo;
- t) due critici musicali;
- u) tre esponenti della cultura musicale;
- v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una lista di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide, quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelesive

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II

ENTI-AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI
CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Art. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1691937 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 233

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

*Enti autonomi lirici
e istituzioni concertistiche assimilate*

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia

mettonno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 10.

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Art. 11.

Sovrintendente

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Direttore artistico

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- i) da due rappresentanti dei musicisti;
- l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti

dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- e) lo statuto;
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniquale volta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

Art. 15.

Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16-9-1967 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 233

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 16.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 17.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione, ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro lavio.

Art. 18.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

Art. 19.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 20.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 42, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 21.

Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Art. 22.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera e), è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La comma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle Istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle Istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per 1/3 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'appro-

vazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Art. 23.

Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 24.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera e) dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Art. 25.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

TITOLO III

ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 26.

Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

169-1967 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 11. 233

Art. 27.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 22, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrale gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28.

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale

Sono riconosciuti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Cocca di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrale: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Provincie.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Art. 29.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

- a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;
- b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici

di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30.

Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 31.

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

- a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;
- b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
- c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Art. 32.

Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presente:

- a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
- b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
- c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
- d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16-9-1957 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 253

programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 33.

Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Art. 34.

Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Art. 35.

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Art. 36.

Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionate il festival internazionale di musica

contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Art. 37.

Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Art. 38.

Produzione nazionale nuova e nuovissima

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Art. 39.

Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilascerà un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16-9-1957 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 243

E' in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Art. 40.

Fondo speciale

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

- a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
- b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
- c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi di singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

- a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;
- b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono *tournees* in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annuali.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Art. 41.

Sezione autonoma per il credito teatrale

E' istituita presso la Banca nazionale del lavoro la sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate. Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori versamenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato amministrativo per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, approvazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia allo Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto

della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'Eratario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

Art. 42.

Elenco delle imprese liriche

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Art. 43.

Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

- a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;
- b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;
- c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;
- f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;
- i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza so-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciali: sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere c), f), g), h), ed i) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 44.

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, fessicorei e tecnici).

Art. 45.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi debbenze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Art. 46.

Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Art. 47.

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

E' ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Art. 48.

Impiego del personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - i nominativi degli artisti scritturati.

E' comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Art. 49.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

169 1967 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 223

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 50.

Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 51.

Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Art. 52.

Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.

Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accertieranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apporriere, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.

Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 377, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — CORONA —
TAVIANI — PIERACCINI
— PIZZI — COLOMBO
— BOSCA

Visto, U. Ciardaglia: Roma

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

CIRCOLARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 26 gennaio 1993, n. 4.

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

La presente circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ed in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari che lo Stato opera — con riguardo a ciascun anno solare — utilizzando la quota del Fondo unico dello spettacolo di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai festival nazionali ed internazionali, ai concorsi di composizione ed esecuzione musicale e ai corsi di avviamento e perfezionamento professionale, alle stagioni liriche sperimentali, alle rassegne musicali e ai complessi bandistici nonché alle iniziative ed agli enti di promozione musicale.

Ai sensi della legge n. 241/90, i criteri di determinazione degli interventi saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale per la musica (art. 3 della legge n. 800/67).

Art. 1.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento statale, le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attività musicali e di danza redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione della persona all'uopo legittimata (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 31 dicembre.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno, altresì, completare entro il richiamato 31 dicembre e 31 marzo per le attività previste rispettivamente per il primo e il secondo semestre la documentazione richiesta — anch'essa in duplice copia — nei successivi articoli per ogni singolo settore.

La documentazione riguardante le attività progettate per l'arco dell'intero anno dovrà essere completata entro il 31 dicembre. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione — inclusa la domanda di sovvenzione — spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati.

Per il 1993, fermo restando quanto previsto dalla circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 con riferimento al termine del 30 novembre per l'adempimento delle istanze di sovvenzione, il termine per la presentazione dell'ulteriore documentazione (intero anno o primo semestre 1993) è fissato al 28 febbraio.

Per i festival e le rassegne, compresi quelli di danza, la documentazione di cui sopra potrà essere inviata fino a sessanta giorni prima del loro inizio, restando fermo per la domanda il termine del 31 dicembre.

Gli enti, società, istituzioni ed associazioni, che presentino domanda di sovvenzione per più attività, sono tenuti a inviare, oltre alle separate istanze, una istanza ed un preventivo artistico-finanziario riassuntivi della attività programmata. Questa istanza sarà sottoposta al parere della Commissione centrale per la musica solo quando sarà stata completata l'intera documentazione preventiva riguardante i singoli programmi.

Le istanze relative ai festival si intendono alternative a quelle presentate per altro titolo.

Per tutte le attività, per le quali vengono utilizzati professori d'orchestra ed artisti del coro, dovranno essere inviati a cura del legale rappresentante dell'iniziativa organizzatrice, i relativi curricula che comprendano anche l'indicazione delle altre attività musicali svolte a titolo di lavoro dipendente o autonomo del corso dell'anno di riferimento.

Le iniziative, di cui alla presente circolare, che utilizzeranno, ai sensi delle norme vigenti, dipendenti a tempo indeterminato di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate, dovranno produrre, almeno insieme alla documentazione relativa alla liquidazione delle sovvenzioni, copia del provvedimento di autorizzazione, preventivo alla utilizzazione medesima, rilasciato dal sovrintendente, sentito il direttore artistico.

L'amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per la musica, si riserva la facoltà di sovvenzionare l'intero progetto o una sua parte, nonché — nell'ambito di ciascun settore — di commisurare la sovvenzione stessa ad una attività minore di quella preventivata, anche con conseguenti contrazioni delle voci di spesa.

Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte al parere della Commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo — anche provvisorio — dell'attività svolta nell'anno e dopo che la stessa Commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative che, avendo beneficiato di sovvenzioni nei due precedenti esercizi, non abbiano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

prodotto almeno una relazione artistico-finanziaria dell'attività dell'ultimo anno nonché la completa documentazione consuntiva (compresa la liberatoria dell'ENPALS) riguardante quella dell'anno ancora precedente.

Le iniziative musicali che chiedono di accedere all'intervento finanziario dello Stato dovranno inviare, debitamente firmate, entro i termini indicati — oltre alla documentazione preventiva richiesta negli articoli di competenza — le schede riepilogative (nonché 40 esemplari in copia) appositamente predisposte dall'amministrazione ed allegate alla presente circolare.

Art. 2.

Acconti

Gli acconti previsti dalle legge 22 luglio 1977, n. 426, 5 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti modalità e condizioni:

nella misura dell'80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche riconosciuti ai sensi dell'art. 28 della legge n. 800/67;

nella misura dell'80% ad enti, società, istituzioni, associazioni che, beneficiari delle sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una attività annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive;

possono, altresì, essere concessi acconti fino all'80% ad enti, società, istituzioni ed associazioni che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive.

Non potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione riguardante gli anni precedenti, con esclusione dell'ultimo anno per il quale è sufficiente la relazione artistica e finanziaria.

Per ottenere la liquidazione dell'acconto gli interessati dovranno fare richiesta — con firma autenticata da pubblico ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario — contestualmente all'istanza di sovvenzione o con altra separata istanza redatta in due esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) precisando:

1) di impegnarsi sotto la propria responsabilità, ad effettuare l'attività per la quale è stato assegnato il contributo, nonché a rispettare gli eventuali limiti o condizioni di spesa cui fosse subordinata la concessione della sovvenzione;

2) di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla gestione a norma della vigente normativa;

3) la modalità di pagamento — con espressa indicazione dell'obbligo o meno della tenuta del bollettario d'incasso — da scegliersi tra le sottolencate:

- a) emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato impersonalmente;
- b) accredito in c/c bancario;
- c) versamento in c/c postale.

Non è necessaria l'indicazione della tenuta o meno del bollettario d'incasso nell'ipotesi di cui al punto c) e delle modalità di pagamento per i comuni e le province con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Al momento della richiesta di eventuali acconti e successivamente, al momento dell'inoltro della documentazione consuntiva, dovrà essere prodotta — ove necessaria — la prevista certificazione antimafia.

Eventuali cessioni del credito derivante dall'assegnazione della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle indicate modalità di pagamento presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informare l'amministrazione ancor prima della formalizzazione dell'atto di cessione.

Gli acconti erogati per le attività che non venissero realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo o dalla data della richiesta dell'amministrazione.

Il mandato invio della documentazione consuntiva entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello cui la sovvenzione si riferisce comporta la revoca dell'acconto.

I soggetti, finché non provvedano al rimborso dell'acconto, maggiorato degli interessi legali, sono esclusi da ulteriori sovvenzioni, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Art. 3.

Riesami ed integrazioni

È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che trattasi di progetti speciali promossi dall'amministrazione o di situazioni di eccezionale gravità, urgenza ed elevato livello artistico, comprovate da una idonea documentazione consuntiva.

Art. 4.

Liquidazione e documentazione consuntiva

La liquidazione delle sovvenzioni sarà disposta a norma dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, previo riscontro della documentazione consuntiva richiesta, attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993 - Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE - Serie generale - n. 35

Il bilancio consuntivo — con allegata una relazione che giustifichi, per le entrate, l'eventuale differenza delle indicazioni del preventivo — dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e di entrata, specificando per le spese gli estremi delle fatture, ricevute o quietanze.

Potranno essere prese in considerazione solo le spese connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata; sono comunque escluse le spese di investimento, mentre quelle riguardanti l'ammortamento, almeno decennale, di beni strumentali relativi all'attività musicale potranno essere considerate solo per la quota annuale dell'ammortamento, peraltro, rapportata in dodicesimi alla durata dell'attività sovvenzionata nel corso di ciascun anno.

Le spese si dividono in generali ed artistiche.

Le spese generali (costituite, ove non diversamente indicato, dall'eventuale affitto sede e spese connesse, telefono, energia elettrica, spese postali, cancelleria, personale amministrativo, indennità di carica e gettoni di presenza, rappresentanza, interessi passivi) non potranno superare, in via ordinaria, l'aliquota percentuale del 30% delle uscite, elevabile al 40% soltanto per la documentata incidenza degli interessi passivi.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere documentati e riferiti alla gestione di competenza e connessi ai tempi di liquidazione dei contributi pubblici.

L'intervento dello Stato non potrà coprire di regola più del 70% dei costi delle manifestazioni musicali, con possibilità di elevare tale percentuale fino al 90% per attività — che per situazioni connesse al genere musicale, alla struttura dell'iniziativa promotrice o al territorio — risultino meritevoli di particolare considerazione.

I borderò, intestati all'organizzazione beneficiaria della sovvenzione, dovranno pervenire vistati e timbrati dai competenti uffici della SIAE, unitamente ad una distinta degli incassi.

Per il solo settore della coreutica i borderò intestati all'organizzatore, che non sia produttore dello spettacolo, sono validi anche per le compagnie di balletto ospitate.

Per la restante necessaria documentazione consuntiva si rinvia a quella che viene richiesta con la comunicazione riguardante l'assegnazione della sovvenzione.

Ai fini della sovvenzione non potranno essere prese in considerazione manifestazioni ad ingresso libero e gratuito, che non siano comprovate da regolare borderò, nonché quelle che avranno utilizzato, senza preventiva autorizzazione, dipendenti a tempo indeterminato di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate.

Qualora non venga rispettato il programma per il quale è stata concessa la sovvenzione, questa è ridotta d'ufficio sulla base del consuntivo e secondo i criteri di assegnazione della sovvenzione medesima.

Art. 5.

Calendario

Il Ministero del turismo e dello spettacolo curerà la elaborazione di un calendario annuale di tutte le iniziative e manifestazioni musicali ripartito per regioni.

TITOLO I

ATTIVITÀ LIRICA IN ITALIA

Art. 6.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare

l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione.

L'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione. Tale attestazione dovrà essere integrata — almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione — della delibera di realizzazione della manifestazione;

b) preventivo finanziario, che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registri e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno trentasei elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

L'autorizzazione non è necessaria per gli artisti stranieri di nazionalità comunitaria, o che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti;

e) i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali coproduzioni, dovranno anche indicare la consistenza della propria struttura tecnico-organizzativa utilizzata nel corso della stagione, precisando organici di personale, periodi di assunzione e tipo di contratto applicato.

Dovranno infine precisare i seguenti dati riferiti alla stagione precedente e per le sole recite sovvenzionate:

numero dei posti disponibili del teatro come da verbale della C.P.V.L.P.S.;

numero spettatori paganti;

media spettatori paganti per recita;

incasso medio per serata;

incasso medio per spettatori.

Art. 7.

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali.

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

I bilanci dovranno, in ogni caso esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della sovvenzione richiesta. Tale percentuale è elevata all'80% a decorrere dall'anno 1994.

Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà alla proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

Particolare attenzione sarà altresì riservata ai progetti che, con preventivi corsi di formazione musicale e scenici e con la presenza di un regista e di un direttore d'orchestra di comprovata professionalità, siano finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani; in tal caso occorrerà prevedere un più elevato numero di prove.

Vengono inoltre individuate quote a recita maggiorate per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari, tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata dal teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto incassi e investimenti, nonché del rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante.

Si terrà, altresì, conto dell'attività di promozione e coordinamento delle attività musicali che il teatro pone in essere nel territorio della propria provincia.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni, al massimo fra tre teatri, e comunque paritetiche, sia per quanto riguarda l'investimento complessivo che per il numero delle recite.

In questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% dello stesso. Tale percentuale è elevata all'80% a decorrere dall'anno 1994.

Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10%.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da oltre venti anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale, di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Ogni successiva modifica dei dati esposti nella scheda predisposta dall'amministrazione non potrà assumere rilevanza ai fini di eventuali maggiorazioni di quote per ogni singola recita.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

Obbligo delle prove.

Ciascun teatro dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per almeno 12.

Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prova generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione con gli artisti che hanno partecipato alla preparazione dello spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore a otto giorni.

Qualora detto intervallo ecceda gli otto giorni e non superi i venti deve essere effettuata almeno una prova d'insieme nel teatro ove ha sede la manifestazione. Ove detto intervallo ecceda i venti giorni e non superi i trenta dovrà essere comprovato lo svolgimento di due giornate di prove di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la rappresentazione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4, nonché una variazione degli organici, dell'orchestra, del coro entro il limite massimo di sei elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

Art. 8.**Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche ordinarie**

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche ordinarie è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, mediante la determinazione di una quota a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

La quota a recita, come sopra indicata, riguarda distintamente tre categorie così individuate:

Categoria «A»: sono considerate recite di categoria «A» quelle realizzate in un teatro dotato di requisiti che lo rendono atto ad ospitare recite liriche, in più, se all'aperto con garanzia di condizioni acustiche ottimali;

con obbligo di dieci turni di prove da effettuarsi tutte sul posto delle recite — ridotte a otto turni, se trattasi di opere da camera — compresa la prova generale in costume, con le modalità previste per i teatri di tradizione;

con compagnie di canto, direttori e registi di comprovata professionalità e valore artistico;

con un numero di orchestrali come da partitura originale e, comunque, non inferiore a cinquanta elementi;

con entrate proprie almeno pari al 100% della quota a recita.

Categoria «B»: sono considerate recite di categoria «B» tutte quelle effettuate, con deroga all'obbligo delle prove, in replica di recite realizzate da enti lirici, da teatri di tradizione e di recite di categoria «A» effettuate in un teatro dotato delle stesse caratteristiche richieste per le recite di categoria «A», con entrate almeno pari al 70% della quota a recita.

Categoria «C»: sono considerate recite di categoria «C» tutte quelle realizzate in assenza, anche di uno solo, dei requisiti sopra elencati ma con entrate proprie almeno pari al 40% della quota a recita.

Per ciascuna categoria l'importo della quota a recita è ridotto del 50%, qualora si tratti di opera da camera ed è maggiorato del 10% per spettacoli effettuati all'aperto.

Qualora le sopraindicate percentuali delle entrate proprie non risultino verificate in sede consuntiva si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

le opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

le opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

le opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio.

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte l'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2, o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'opera o il balletto costituente i 2/3 dello spettacolo: l'opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti e del materiale d'orchestra.

12-2-1953

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

La concessione dei contributi di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Per la rappresentazione di ciascuna opera e balletto in programma deve essere comprovato lo svolgimento di sei turni di prova (per non più di due turni giornalieri) compresa la prova generale in costume, da realizzarsi, quest'ultima, almeno un giorno prima della rappresentazione, nello stesso teatro nel quale avrà luogo la manifestazione. Nel giorno di recita e prova generale è consentito un solo turno di prova.

Nel caso di rappresentazioni di opera nuovissima, di prima esecuzione locale e di opera del passato, devono essere effettuate due prove in più.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati dalla stessa impresa lirica e con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo utilizzati nella rappresentazione della stessa opera, o balletto, sovvenzionata nel corso di altra stagione lirica, è possibile derogare all'obbligo delle prove, a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo che non ecceda i sei giorni.

Tale intervallo di tempo può essere superiore a sei giorni e, comunque, non superiore ai trenta nel caso di rappresentazioni riprese in replica da un ente lirico, da un teatro di tradizione, da recite di categoria «A». In tal caso, dovrà essere effettuata una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonché una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro il limite massimo di cinque elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

TITOLO II

ATTIVITÀ CONCERTISTICA E CORALE IN ITALIA - FESTIVAL

Art. 9.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio), da cui risulti

che non vengono perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo — almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera d'approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) progetto artistico: sono da specificare dettagliatamente il numero delle manifestazioni, che non potrà essere inferiore a cinque per l'attività concertistica ed a quattro per i festival; il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio, i nominativi degli artisti — indicando separatamente gli artisti italiani e stranieri — l'eventuale direzione artistica. Gli interessati dovranno inoltre documentare l'eventuale presenza di un'attività di decentramento nell'ambito regionale, l'impegno artistico di italiani diplomati o vincitori di concorsi nazionali o internazionali e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea nonché l'attenzione dedicata al pubblico giovanile.

I complessi orchestrali e corali — professionalmente qualificati — che richiedono sovvenzioni per le attività di propria produzione, dovranno altresì inviare un breve curriculum dei singoli componenti il complesso stesso;

c) preventivo finanziario: per quanto si riferisce alle «entrate» sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni; i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita, programmi, ecc. Per quanto si riferisce alle «spese» sono da distinguere: le spese artistiche (compensi agli artistici — solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori — le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti SIAE, la direzione artistica ed il personale tecnico e di sala, gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti, la pubblicità e la tipografia) e le spese generali, inclusi gli interessi passivi come specificato all'art. 4;

d) dettagliata relazione artistico-finanziaria: riguardante l'attività dell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti b) e c) per le iniziative già operanti (qualora non sia stata già trasmessa per la liquidazione della sovvenzione). Tale relazione dovrà comprovare la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della cultura musicale.

I festival e le rassegne devono comprendere una pluralità di spettacoli di chiara rilevanza culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in una stessa area geografica.

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

Art. 10.

Contributi dello Stato

Per quanto riguarda i festival e le rassegne, l'intervento finanziario dello Stato, integrativo rispetto a quello degli enti locali, tiene conto dell'oggettiva rilevanza della manifestazione che — ove risulti internazionale o nazionale per la capacità professionale della direzione artistica e di quella organizzativa, per la durata in termini lavorativi e recitativi, per la qualificazione del programma e per la validità degli interpreti, per la partecipazione di pubblico pagante, per la disponibilità di spazi idonei sotto il profilo tecnico ed artistico — non potrà essere superiore al 150% delle altre entrate.

Le sovvenzioni ai festival ed alle rassegne di interesse locale non potranno superare l'importo corrispondente al 50% dei contributi locali.

Nell'assegnazione del contributo sulla base dei criteri indicati dalla legge verranno prese in particolare considerazione.

a) le programmazioni di quelle associazioni e istituzioni musicali, le cui strutture organizzative di livello professionale siano adeguate all'attività che hanno realizzato ed intendano realizzare e le cui iniziative si avvalgono dell'apporto di un direttore artistico, musicista musicologo operante;

b) le programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate nel quadro di un'organica ripartizione geografica;

c) le iniziative a favore della diffusione della produzione musicale contemporanea e di quella antica e moderna poco conosciuta;

d) le attività realizzate in collaborazione con altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato e quelle che si avvalgono in particolare di artisti e complessi italiani;

e) le programmazioni che vengono attuate in cicli organici tesi a fornire una informazione musicale la più vasta ed articolata possibile;

f) le programmazioni idonee a costituire, in particolare per i festival, motivi di richiamo turistico comprovati anche da attestazioni di pubbliche autorità;

g) l'affluenza di pubblico pagante.

Per i festival e le rassegne, con esclusione di quelli di riconosciuto carattere internazionale, il programma dovrà, di regola, prevedere in prevalenza manifestazioni con complessi ed artisti italiani.

Per le attività esclusivamente corali, per quelle organistiche e per i programmi esclusivamente di musica sacra che si svolgono necessariamente in chiese, chiostri e spazi similari si potrà derogare — in presenza di accertate qualificazioni professionali — a quanto prescritto in ordine ad alcuni criteri di valutazione nonché all'obbligo di manifestazioni con ingresso a pagamento. La sovvenzione non potrà comunque eccedere per le attività corali il 50% dei contributi locali.

Titolo III

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

Art. 11.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata e dovrà essere corredata entro il 31 dicembre dalla seguente documentazione (in duplice copia) a firma del legale rappresentante:

a) programma artistico: in tale programma dovranno essere indicati i titoli dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione; il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumentisti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei solisti ospiti ed almeno la data di ogni manifestazione precisando se trattasi di concerto in sede o fuori sede. In particolare dovranno essere indicati:

i concerti in sede o in decentramento anche interregionale;

i concerti-base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il programma è prevalentemente omologo all'esecuzione già presentata;

i concerti presso le scuole o riservati al pubblico scolastico, con esecuzioni dimostrative ed ascolto guidato, che non potranno eccedere, ai fini della sovvenzione, il 10% dell'attività complessiva, salvo che non sia previsto l'ingresso a pagamento.

Non sono ammessi ai fini della sovvenzione più di due concerti al giorno, sia in sede sia fuori sede.

Al programma dovrà essere allegato, altresì, un prospetto riepilogativo;

b) preventivo finanziario: deliberato ed approvato dagli organi statuari di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi di controllo esistenti.

In tale preventivo dovranno essere indicate analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita afferenti l'attività concertistica da effettuare;

c) documentazione consuntiva relativa all'attività effettuata nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione dovrà consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui alla lettera a).

Debbono altresì essere trasmessi i borderò o, in mancanza, altra idonea documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti e la dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata che attesti la disponibilità presso l'istituzione di copia autentica dei modelli 031/CM ENPALS.

La dichiarazione dovrà ancora indicare i mesi ed il numero delle giornate lavorative retribuite ai professori d'orchestra per il periodo di sola attività concertistica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

42-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

- Serie generale - n. 35

Le orchestre che effettuano, anche attività lirica, all'estero, per conto terzi, corsi e concorsi, dovranno produrre una ulteriore dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero delle giornate riferite alla sola attività concertistica e, nel contempo, il complesso delle giornate retributive in base ai titoli sopra indicati, che comunque non sarà valutato ai fini della quantificazione della sovvenzione.

Per ogni programma deve essere comprovata l'effettuazione di sei prove in media, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali, che hanno preso parte a tali prove, sono agli atti dell'istituzione.

Ai fini della determinazione della sovvenzione sono presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

i contratti stipulati per la stagione in corso (da produrre in copia) con gli orchestrali che costituiscono il nucleo artistico dell'istituzione, con l'indicazione per quelli a tempo indeterminato della data di prima assunzione e, per quelli a tempo determinato, dei diversi periodi lavorativi, nonché i contratti di incarico professionale e degli aggiunti in relazione al periodo di attività programmata;

la continuità dell'attività programmata e l'importanza artistico-culturale del progetto elaborato con l'apporto di una sola stabile direzione artistica;

il buon andamento delle gestioni, sia sul piano amministrativo (con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto tra le spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano artistico;

la dimostrata capacità di promuovere, agevolare e coordinare la cultura musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive province, anche mediante la partecipazione a progetti speciali (con particolare riguardo ai concerti nonché al numero degli esecutori in relazione ai programmi musicali);

le condizioni di operatività del territorio in cui ha sede l'istituzione e, nel contempo, il livello della programmazione diretta al decentramento;

l'entità e la finalizzazione delle contribuzioni locali per le quali occorrerà produrre idonea documentazione;

l'entità delle entrate di botteghino o comunque di quelle finalizzate alla realizzazione di singoli concerti;

il numero degli spettatori paganti;

i mesi di attività preventivata;

il numero dei concerti programmati per ciascun mese.

Sarà presa, infine, in considerazione la capacità per ogni istituzione di promuovere l'attività artistica di giovani talenti italiani a livello di solisti e di direttori d'orchestra segnalatisi in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo quinquennio.

A partire dal 1994 le istituzioni dovranno essere dotate di un organico orchestrale (con rapporto di lavoro regolato da contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) per il periodo di attività, che non può essere comunque inferiore ai cinque mesi previsti dalla legge. Tale organico non potrà essere inferiore a quaranta unità, salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unità non potranno essere inferiori a venticinque.

La sovvenzione annualmente concessa potrà essere superiore a quella assegnata l'anno precedente solo in presenza di positive valutazioni in ordine agli elementi indicati nel presente articolo, distinguendo l'aliquota della sovvenzione medesima collegata ad elementi e valutazioni amministrativo-contabili da un'altra aliquota da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico-artistiche.

Entro il 1993 le istituzioni riconosciute dovranno adottare bilanci omologhi, che saranno predisposti dall'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ COREUTICA

Art. 12.

Documentazione

Le istanze di sovvenzione dovranno contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero su carta legale autenticata ogni eventuale variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre, ai fini dell'esame della richiesta di contributo, la delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico: dovrà specificare il titolo e la durata del balletto, l'autore delle musiche, il coreografo, l'elenco nominativo e relativo curriculum della compagnia (con specifico riferimento alla sua attività precedente), dei primi ballerini, dei solisti e dell'organico del corpo di ballo impiegato, indicando anche l'età di ogni ballerino.

Gli scritturati non possono pattuire e ricevere compensi inferiori ai minimi retributivi previsti dalle disposizioni vigenti.

I componenti della compagnia e gli scritturati debbono avere età non inferiore agli anni 18. Deroghe al predetto limite potranno essere consentite solo per comprovate esigenze artistiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

Il programma dovrà indicare, in linea di massima, località e date previste. Il calendario definitivo dovrà essere comunicato al Ministero prima dell'inizio dell'attività.

Si precisa che non potrà essere presa in considerazione più di una recita al giorno;

c) preventivo finanziario: per quanto riguarda le entrate dovranno essere indicati gli incassi da botteghino e da vendita abbonamenti, sponsorizzazioni, contributi locali ed altre eventuali; mentre per le spese dovranno essere distinte quelle artistiche (compensi ai ballerini per prove, compensi ai ballerini per spettacoli, compensi ai tecnici, ai coreografi e al maitre de ballet, diarie, contributi previdenziali, diritti SIAE, allestimenti, scene, costumi e scarpine, registrazioni musicali, impianto luce e fonico, affitto teatri e sala prove, trasferimenti artisti e materiale, spese di montaggio e smontaggio, pubblicità) e le spese generali, inclusi gli interessi passivi, come specificato all'art. 4.

A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

d) relazione artistica dell'intera attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto b) nonché relazione finanziaria completa di tutti gli elementi di cui al punto c). La relazione artistica dovrà fra l'altro essere corredata da videocassette riguardanti l'attività da ultimo realizzata al fine di consentire al Ministero un'adeguata valutazione istruttoria. Qualora trattasi di prima istanza dovrà essere inviata la relazione artistica concernente l'attività svolta dalla data di costituzione dell'associazione, corredata da idonea documentazione (borderò, dichiarazione SIAE o della pubblica autorità, rassegna stampa, videocassette);

e) nel caso di festivals e rassegne di balletto dovrà, altresì, essere inviata la documentazione riguardante l'adesione delle singole compagnie.

Al fine di promuovere la circuitazione delle compagnie di danza sull'intero territorio nazionale, potrà essere finanziata una quota-parte dello stanziamento a favore dell'attività coreutica per sovvenzionare appositi progetti distribuiti di enti pubblici nazionali, in aggiunta a quelli previsti di cui all'art. 40, primo comma, della legge n. 500/67.

Le relative domande riguardanti la circuitazione, corredate dal progetto artistico finanziario, dovranno pervenire — per concentrare l'acquisizione del parere di massima della Commissione centrale per la musica — entro il 15 novembre di ciascun anno. Nella prima applicazione della presente circolare si prescinde dall'osservanza di detto termine.

La circuitazione promossa dagli enti pubblici nazionali potrà riguardare tutte le iniziative di danza ammesse a sovvenzione nonché — per non più del 10% — quelle compagnie che non abbiano richiesto l'intervento finanziario del Ministero.

Art. 13:

Determinazione dei contributi

Ai fini della determinazione della sovvenzione da assegnare si terrà conto, in via prioritaria, dei seguenti criteri di valutazione:

- 1) attività complessiva sia con riferimento a quella svolta negli anni precedenti che a quella programmata nell'anno in corso;
- 2) regolarità amministrativa;
- 3) stabilità di strutture;
- 4) livello dei risultati artistici raggiunti;
- 5) rispondenza di pubblico;
- 6) incidenza sulle spese delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali;
- 7) numero dei componenti l'organico.
- 8) numero delle recite programmate in connessione al numero degli allestimenti ed a quello delle giornate lavorative.

Per le rassegne ed i festivals di danza si applica per quanto compatibile il disposto dei precedenti articoli 9 e 10.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti riguardanti attività non inferiore a novanta giornate lavorative di cui almeno sessanta recitative.

In ogni caso deve essere scritturato e utilizzato per l'intero periodo di attività lavorativa almeno il 70% dei ballerini.

L'attività svolta all'estero nei Paesi CEE, qualora sia a tale titolo finanziata dal Ministero, potrà contribuire al raggiungimento dei minimi di recite fissate per l'ammissione alla sovvenzione, nei limiti del 20% dei predetti minimi.

In presenza di un qualificato progetto artistico e tenuto conto del cast impegnato e degli oneri sociali si procederà alla determinazione delle quote a recita, anche in considerazione della qualificazione della direzione artistica e del coreografo.

Particolare considerazione in sede di quantificazione della sovvenzione è riservata alle compagnie d'autore che, sovvenzionate negli ultimi cinque anni, abbiano nello stesso periodo prodotto e rappresentato spettacoli originali creati dallo stesso autore, del quale deve essere inviato, a corredo della domanda di sovvenzione, un dettagliato curriculum. I danzatori della compagnia — con una stabilità di almeno il 70% dell'organico — devono essere professionisti con un minimo di tre anni di attività in compagnie professionali. Il progetto dovrà esprimere il percorso artistico e la capacità progettuale dell'autore insieme al proprio nucleo artistico.

Per la determinazione dell'importo della sovvenzione si terrà altresì conto di:

a) affermazione di lavori in prima esecuzione assoluta o per l'Italia,

b) l'esecuzione di lavori in prima esecuzione locale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

c) l'inclusione nel programma di balletti di autori e coreografi italiani e di interpreti stranieri esclusivamente nei ruoli di primi ballerini;

d) effettuazione di repertorio alternativo a quello tradizionale eseguito dagli enti lirici ed, in particolare, l'impiego di musiche di autori contemporanei o di musiche poco conosciute;

e) la realizzazione di attività di decentramento con particolare riferimento a quella effettuata nel Mezzogiorno o nelle località riconosciute meno servite.

Art. 14.

Concentrazione di iniziative per progetti biennali

Nel quadro della razionalizzazione dell'attività coreutica volta al miglioramento della qualità degli spettacoli e alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici ed organizzativi mediante fusione di due o più complessi professionali operanti da almeno tre anni per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

Anche in questo caso deve comunque essere assicurata la continuità di almeno il 70% dell'organico dei ballerini impiegati.

TITOLO V

CONCORSI DI COMPOSIZIONE
ED ESECUZIONE MUSICALE

Art. 15.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo — delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'Ente;

b) bando-regolamento;

c) elenco nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice;

d) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spese, premi e riconoscimenti, spese

postali, affitto sale e spese generali (costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione delle spese postali). A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

e) programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, la località, la sede, le caratteristiche e la finalità della manifestazione;

f) relazione artistica relativa all'attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti c) ed e) e con l'indicazione del numero dei concorrenti e relativa nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione;

g) relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto d) qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella predisposizione dei regolamenti dei concorsi:

1) per tutti i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova, comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata necessità e dovranno essere comunicate per iscritto al Ministero;

2) le commissioni debbono essere composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali. Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere a maggioranza stranieri di cui non più di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato.

Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva e sentita la Commissione centrale per la musica;

3) non possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o più concorrenti.

Non possono altresì farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o più concorrenti.

I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

All'atto dell'insediamento, ciascun componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito:

4) per i concorsi nazionali ed internazionali a cadenza annuale le commissioni devono essere rinnovate per un terzo.

Per i concorsi a cadenza maggiore dell'anno il rinnovo è limitato ad un quarto dei componenti.

Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva in base a richieste motivate, sentite la Commissione centrale per la musica.

5) di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono pubblici e può esserne presa visione presso la segreteria del concorso;

6) le prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico. Le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche;

7) il giudizio è espresso al termine di ogni prova.

Per le prove precedenti la finale, il giudizio può limitarsi alla semplice indicazione di idoneità e di non idoneità.

Il giudizio finale è espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli commissari, escludendo il voto più alto e quello più basso.

I giudizi sono resi pubblici mediante affissione ad apposito alba al termine di ciascuna prova;

8) delle commissioni può far parte, in qualità di osservatore, un funzionario della Direzione generale dello spettacolo.

Particolare considerazione verrà riservata ai concorsi che risulteranno, sulla base della documentazione degli anni precedenti, aver fattivamente contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.

TITOLO VI

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE MUSICALE E DI DANZA

Art. 16.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero su carta legale ed autenticata ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo — delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente,

b) programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, il calendario, la località, la sede, le caratteristiche e le finalità dei corsi da tenersi, comunque, a favore di diplomati di conservatorio, ad eccezione delle attività di danza, di canto, nonché di quelle relative al jazz ed alla musica popolare. Questo ultimo requisito dovrà essere indicato anche nel regolamento;

c) regolamento;

d) elenco nominativo dei docenti e relativo curriculum;

e) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione e frequenza ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spesa, borse di studio e spese generali (personale amministrativo, spese postali, telefoniche e di cancelleria, eventuali spese per sede amministrativa ivi comprese affitto, luce e spese connesse nonché spese di rappresentanza) ed interessi passivi come specificato all'art. 4. A tale preventivo dovrà poi corrispondere il consuntivo;

f) relazione artistica relativa all'attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti b) e d) e con l'indicazione del numero dei partecipanti e relativo curriculum studi e nazionalità qualora non si tratti di prima edizione;

g) relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto e) qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

TITOLO VII

ATTIVITÀ VARIE INTESE ALLA DIFFUSIONE ED ALL'INCREMENTO DELLA CULTURA MUSICALE E COREUTICA. (Art. 40, primo comma, legge n. 800/67; art. 1, legge n. 589/79)

Art. 17.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio), da cui

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

risultati che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre, ai fini dell'esame della richiesta di contributo, delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;

c) preventivo finanziario — al quale dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo — con l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di uscita nelle quali rientreranno le spese generali consistenti in spese per personale amministrativo, spese postali, telefoniche e di cancelleria, eventuali spese per sede amministrativa e spese di rappresentanza, ed interessi passivi come specificato all'art. 4.

Per la convegnistica l'ospitalità funzionale alla manifestazione rientra fra le spese di produzione, mentre ogni altro tipo di ospitalità è catalogabile fra le spese generali.

Per gli enti di promozione di cui all'art. 1 della legge n. 589, ferma restando l'indicazione dettagliata delle singole voci che costituiscono le spese generali, si precisa che tali spese possono raggiungere una percentuale sulle uscite fino al 50%;

d) relazione artistica afferente all'attività effettuata nell'anno precedente qualora non si tratti di prima istanza;

e) relazione finanziaria relativa all'attività dell'anno precedente qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

TITOLO VIII

COMPLESSI BANDISTICI

(Art. 40, secondo comma, lettere a) e b)

Art. 18.

Documentazione

Le istanze dovranno essere inviate in duplice copia di cui una in carta legale sottoscritta dal presidente del complesso medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.

Non potranno essere accolte quelle istanze (art. 40, lettera a), che saranno inviate oltre il citato termine.

Le istanze di cui alla lettera a) del citato art. 40 dovranno essere corredate entro il successivo mese di marzo della seguente documentazione:

a) elenco dell'organico strumentale del complesso bandistico;

b) elenco dettagliato delle spese con l'indicazione dei relativi importi, che il complesso bandistico dovrà sostenere nell'anno cui la richiesta si riferisce;

c) atto notarile di costituzione e statuto in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio oppure in sostituzione di detto documento una dichiarazione rilasciata dal sindaco o da altra pubblica autorità da cui risulta:

l'esatta denominazione del complesso bandistico;

che il complesso bandistico è promosso da un ente, da una istituzione o da un comitato cittadino in conformità a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 40 della legge;

che il complesso bandistico non ha alcun scopo di lucro.

I documenti di cui ai punti a e b) dovranno essere sottoscritti dal presidente del complesso bandistico.

I complessi bandistici di cui alla lettera b) del citato art. 40, che svolgono tournées in tutta Italia ed anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui, dovranno corredare l'istanza di sovvenzione, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di tutta la documentazione prevista per l'attività concertistica e corale in Italia (titolo II, art. 9).

TITOLO IX

Art. 19.

Disposizioni finali e transitorie

L'amministrazione si riserva, per far fronte ad esigenze impreviste o straordinarie, la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla presente circolare, a favore di iniziative musicali per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione medesima.

Le istanze dovranno pervenire, con le modalità di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione.

L'entità del contributo terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da esperti del settore musicale, scelti anche nell'ambito dei componenti della Commissione centrale per la musica, per l'esame delle problematiche connesse alla migliore qualificazione dell'intervento finanziario dello Stato.

La presente circolare, che sostituisce quella n. 2 dell'11 agosto 1989 e successive modifiche, trova applicazione per le attività che si realizzeranno nell'anno 1993 e seguenti, fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Il Ministro: BONIVER

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

DIVISIONE IX - Concertistica e festival
ATTIVITÀ CONCERTISTICA E FESTIVAL

BCHEDA A

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - DIV. IX

ATTIVITA' CONCERTISTICA CORALE FESTIVAL

(sbarrare la relativa casella)

(Sovvenzione ai sensi artt. 32 o 36 Legge 800/67 e artt. 1, 2, 4 e 9 Circolare Ministeriale n.2 dell'11/8/89)

RICHIESTA PER L'ANNO

SEDE LEGALE:(CITTA')

DENOMINAZ. ASS.:

event.denominaz.precedente.....

DENOMINAZIONE
FESTIVAL.....

Legale rapp.te

Direttore Artistico (o del Coro)

Anno di costituzione.....Anno 1° sovvenzione

Richiesta acconto S N (in caso affermativo trasmettere la documentazione di cui all' art.2 circolare ministeriale)

SEDE LEGALE Via

c.a.p. CITTA'.....

pref.telef..... tel.....fax

Provincia REGIONE

SEDE AMMINISTRATIVA Via

c.a.p.....CITTA'

pref.telef..... tel.....fax

Provincia.....REGIONE.....

Cod. Fisc..... P.IVA

Indicare recapito corrispondenza:

Firma del legale rappresentante

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

SCHEDA 0/1

SEDE LEGALE (CITTA')

DENOMINAZIONE ASS.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA': CONCERTISTICA FESTIVAL

Denominazione Festival

Periodo di svolgimento attività programmata: dal al

Sedi manifestazioni attività programmata:

Regioni

Comuni

Luoghi centrali (sale, teatri, piazze, chiese, ecc.)

SCHEMA MANIFESTAZIONI (comprese repliche)	CONSUMATIVO ANNO PRECEDENTE	PREVENTIVO ANNO IN CORSO
A - Orchestre e coro più di 90 elementi
B - Orchestre sinfoniche
C - Orchestre da camera con o senza solista
D - Piccoli complessi (fino a 9 elementi)
E - Solisti e duo
F - Spettacoli di balletto
G - Cori Polifonici
H - Opere Liriche
I - Concerti d'organo
TOTALE MANIFESTAZIONI (comprese repliche)	n.	n.
N° GIORNATE DI SPETTACOLO
	* * * * *	
Manifestaz. a pagamento	n.	n.
N° Abbonati	n.	n.
N° Soci	n.	n.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 35

TOTALE PRESENZE PAGANTI ANNO PRECEDENTE

pubblico pagante come da bordero *
n. degli abbonati moltiplicato per
il n. dei concerti in abbonamento: n.....

MEDIA PRESENZE PAGANTI ANNO PRECEDENTE

Presenze paganti n. =
Manifestazioni a pagamento n.

N° ARTISTI ANNO IN CORSO

Italiani n. CEE n. Extracomunitari n.

GENERE MUSICALE

- Musica classica [] Musica antica e barocca []
Musica contemporanea [] Musica Jazz []
Musica Sperimentale e di ricerca [] Altro da specificare []

Sovvenzioni assegnate nell'ultimo biennio da questo Ministero per altre attività:
.....

Domande presentate a questo Ministero per altre attività nell'anno in corso
.....

Esclusivamente per i festival: indicare eventuali attività collaterale relativa all'anno in corso
.....

firma del legale rappresentante

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

ATTIVITA' COLLATERALE:

INDICARE GLI ANNI:

ATTIVITA' ALL'ESTERO NO SI

Partecipazioni a concorsi e rassegne nazionali ed internazionali (Indicare l'anno di partecipazione, la denominazione del concorso o rassegna, la città ed il risultato conseguito)

.....
.....
.....

Brani di particolare interesse eseguiti nell'anno precedente

.....
.....
.....

da eseguire nell'anno IN CORSO

.....
.....
.....

Domande presentate a questo Ministero per altre attività nell'anno IN CORSO

.....
.....
.....

Firma del Legale Rappresentante

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

SCHEDA B/2

SEDE LEGALE: (Città).....

DENOMINAZIONE ASS.:.....

CONCERTISTICA CORALE FESTIVAL (Denom.).....

U S C I T E

CONS. ANNO PREC. *PREVENTIVO ANNO
 Provvisorio IN CORSO
 Definitivo

SPESE ARTISTICHE:

Direttore artistico (o del coro)	£.....	£.....
Cachets artisti (o coristi)	£.....	£.....
Contributi previdenziali	£.....	£.....
Ritenute di acconto	£.....	£.....
TOTALE	£.....	£.....
Personale tecnico	£.....	£.....
Personale di sala	£.....	£.....
Contributi previdenziali	£.....	£.....
Ritenute di acconto	£.....	£.....
TOTALE	£.....	£.....
Fitto locali di spettacolo e/o allestimen- to palco e relative spese (fonica e luci)		
Spese di tipografia e pubblicità		
Spese promozione attività		
Fitto e trasporto strumenti		
Spese SIAE		
Vfaggi e sogg. artisti a carico ass.ne		
Spese di rappresentanza		
Spese allestimenti scenici		
Partiture e loro trascrizione - studio e ricerca nuove musiche		
Altre spese artistiche (da specificare)		
TOTALE PARZIALE		

SPESE GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE:

Pers. Ann.vo (stipendi, compensi, indennità)		
Contrib. previd.li e ritenute d'acconto		
Spese missioni		
Spese fitto sede		
Telef. - Elettr. - Postali - Cancelleria		
Interessi pass. maturati anno precedente e previsti per anno in corso		
Altre spese generali (da specificare)		
TOTALE PARZIALE		
TOTALE GENERALE (spese artistiche + spese generali)		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

LINEA C

.....
 DENOMINAZIONE ESIST.

 DENOMINAZIONE PROPOSTA

CONCETTUALE CORALE FESTIVAL	BIENNIO PRECEDENTE				ANNO IN CORSO
	ANNO		ANNO		ANNO
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
ATTIVITA' AL CONCERTO					
CONTR.PUBBLICITATI (in- cassazione nazionale)					
INCASSI e ABBONAMENTI					
QUOTE SOCIALI					
SPONSOR					
ALTRE ENTRATE (tra cui con- correnza entr. globale)					
ONORARI ARTISTI - DIREZ. ARTIST.-CONTRIBUITI R.A.					
VIAGGI E SOGG. ARTISTI (a carico dell'Ass.ne)					
PUBBLICITA' E FOTOGRAFIA					
1) PRODUZIONI					
2) AFFITTO SALE E ALLESTIMENTO PALCO					
3) ALLESTIMENTI SCENICI					
4) SPESE GENERALI (servi- zio, imp. no, telef. ecc)					
5) ALTRE SPESE (tra cui con- correnza uscita globale)					
6) ENTRATE AL NETTO DELLA SOVVENZIONE					
7) SOVVENZIONI ASSIGNATI		n° 2		n° 2	XXXXXXXXXX
8) ENTRATE GLOBALI					
9) USCITE GLOBALI					
10) DEFICIT NO					
11) TOTALE PRES. PAGANTI (compresi abbonamenti)					XXXXXXXXXX

Esclusa la sovvenzione.
 Gli deficit a preventivo è pari alla sovvenzione richiesta, quello a consuntivo rappresenta il
 disavanzo risultante in bilancio, nonostante la sovvenzione.
 *N. Le somme vanno indicate in migliaia di Lire.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12-2-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 3

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DELL'80% PER IL 1993
(su carta da bollo da L. 15.000)

SPETT. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIV. IX - CONCERTISTICA E FESTIVAL
R O M A

1. sottoscritt... in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione..... con sede in....., cod. fisc.....
CHIEDE, ai sensi delle vigenti disposizioni, un acconto dell'80% sulla sovvenzione assegnata o da assegnare per l'attività..... da realizzarsi nel 1993, da pagarsi mediante:

(indicare la forma di pagamento)

- accreditamento sul conto corrente bancario n..... presso.....
- accreditamento su conto corrente postale n.....
- emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia
- per gli Enti Pubblici, di cui al I comma dell'art. 40 della L. 30.3.1981 n. 119, dovrà essere invece indicato il numero del conto di Contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale competente

intestato impersonalmente alla predetta Associazione;

DICHIARA che la predetta Associazione non è obbligata alla tenuta del bollettario d'incasso;

DICHIARA sotto la propria responsabilità di impegnarsi ad effettuare, entro i termini prescritti, l'attività fissata all'atto del sovvenzionamento;

DICHIARA di impegnarsi a rispettare le condizioni di spesa cui è subordinata la concessione della sovvenzione ed all'osservanza di tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalla gestione, in merito alla utilizzazione della predetta sovvenzione.

Con osservanza

(firma e qualifica del Legale Rapp.te -
autenticata da notaio)

N.B. Eventuali cessioni della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle citate modalità di pagamento, presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta.

Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informarne l'Amministrazione ancora prima della formalizzazione dell'atto di cessione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e a suo tempo convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 622, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è soppresso e sostituito da seguente:

Art. 622. - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di agraria, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, di farmacia, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali nonché l'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 25 febbraio 1993

Il rettore: BONSI MARIANI

93A2032

CIRCOLARI

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

CIRCOLARE 25 febbraio 1993, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993 concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

Limitatamente all'anno 1993 il termine del 28 febbraio previsto dalla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993 ai fini della presentazione della documentazione preventiva è prorogato al 31 marzo.

Il Ministro: BONIVER

93A2036

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

CIRCOLARE 11 marzo 1993, n. 6220580.

Autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.

*Alla capitaneria di porto di Napoli
Alla Fedepesca
Alla Lega pesca
Alla AGCI - AICP*

Questa amministrazione, constatato che non è stato possibile assegnare, per mancanza di requisiti degli istanti, le tre autorizzazioni a turbosoffiante per il compartimento marittimo di Napoli di cui alla circolare n. 6222182 del 30 novembre 1992, sentito il sottocomitato molluschi bivalvi, ha fissato i seguenti criteri di assegnazione delle autorizzazioni:

a) in via prioritaria essere pescatori con particolare esperienza nel settore della molluschicoltura; in particolare ex tellinari, essere iscritti nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione, non essere armatore o proprietario di una nave già autorizzata a turbosoffiante;

b) in via subordinata, nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni in base al criterio sub a), essere pescatori di età non superiore a 30 anni ed essere iscritti da almeno tre anni nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione.

Costituiscono titoli di preferenza nell'ordine: l'appartenenza in qualità di socio a cooperative di pesca; l'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori.

A parità di requisiti sarà tenuto conto dell'ordine cronologico d'inoltro delle istanze.

Le domande dovranno essere inoltrate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale* corredate da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopraindicati.

L'assegnazione delle autorizzazioni sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, sentito il sottocomitato gestione molluschi.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'accoglimento della domanda, i pescatori prescelti dovranno indicare il natante di cui hanno la piena disponibilità, abilitato alla pesca, iscritto nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione e avente le seguenti caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992.

Il direttore generale: ASIRROSO

93A2035

30-7-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 177

delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

1. Detto contributo verrà erogato all'Università all'inizio di ogni anno accademico, per un importo iniziale annuo di L. 100.000.000 (centomilioni) da aggiornare ogni anno secondo l'indice ISTAT, per un periodo complessivo di venti anni.

Art. 2.

La presente convenzione ha la durata di venti anni a decorrere dalla nomina del professore ordinario di prima fascia successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della modifica di statuto relativa all'ampliamento dell'organico dei posti di professori ordinari di prima fascia, e potrà essere rinnovata per periodi da determinarsi tra le parti contraenti.

Art. 3.

In caso di controversia sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano a non adire le vie legali, ma a rimettersi al giudizio della Sede Apostolica, accettando fin da ora qualsiasi decisione anche in merito alla parte economica.

Art. 4.

Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Università chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data ai componenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

93A4201

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. 6.

Integrazione alla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Considerato che la circolare 26 gennaio 1993, n. 4: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 1993 e, quindi ad esercizio finanziario 1993 già iniziato;

Considerato che gli enti pubblici, in particolare quelli territoriali, nonché le fondazioni, avevano deliberato il preventivo finanziario ed il programma di attività ai sensi della normativa precedentemente vigente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 1993;

Alla circolare 26 gennaio 1993, n. 4, al titolo IX, art. 19, «Disposizioni finali e transitorie» sono aggiunti i seguenti comma:

Su conforme parere della commissione centrale per la musica, che valuterà situazioni ed elementi di ordine artistico ed organizzativo, potranno in via eccezionale, per il 1993, essere apportate deroghe alle condizioni cui sono subordinati gli interventi previsti dalla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, nei casi in cui — ad attività già programmata — siano intervenute sostanziali modifiche regolamentari al precedente regime.

Quanto previsto all'art. 1, settimo comma, circa l'alternatività tra istanze di sovvenzione per la realizzazione di festival musicali e di danza con altre istanze presentate ad altro titolo, non si applica agli enti pubblici ed alle fondazioni, ove gli stessi comprovino di aver predisposto la programmazione delle attività prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare (12 febbraio 1993). Sono escluse, altresì, dalla

predetta limitazione le associazioni che, avendo presentato istanza di sovvenzione per attività musicali e di danza, abbiano svolto in tutto o in parte tali attività, prima dell'entrata in vigore della presente circolare (12 febbraio 1993). La documentazione preventiva deve, comunque, essere trasmessa entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare.

Le istanze relative ai festival ed alle rassegne, alternative a quelle presentate per altro titolo, potranno tuttavia riguardare anche corsi o concorsi — in quanto attività collaterali — che si realizzano nell'ambito dei festival e delle rassegne medesime.

In difetto dell'istanza e del preventivo artistico-finanziario riassuntivi dell'attività programmata di cui al sesto comma dell'art. 1, l'amministrazione provvederà direttamente per l'anno 1993 alla predisposizione di una scheda riassuntiva. Le istanze riassuntive o le schede predisposte dell'amministrazione saranno portate all'esame della commissione centrale per la musica, purché comprendano almeno la prevalenza delle iniziative programmate.

Deroghe eccezionali a quanto previsto all'art. 13, circa la scrittura e l'utilizzazione del 70% dei ballerini, possono essere concesse in presenza di particolari esigenze artistiche, connesse all'attività da realizzare, previa istanza del legale rappresentante corredata da una documentata relazione del direttore artistico e del coreografo.

p. Il Ministro: MACCANICO

93A4240

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 271

presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 72 della Costituzione è il seguente:

«Art. 72. — Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

93A6487

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 125 ottobre 1993, n. 7.

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

In attesa che venga data attuazione al decreto-legge n° 394 del 2 ottobre 1993 circa il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo (art. 1, quinto comma) ed in considerazione del terzo comma dell'art. 6 del medesimo decreto, riguardante la continuità di applicazione delle norme organizzative in vigore, viene confermata per il 1994 la validità delle norme regolamentari emanate in materia di attività musicali e di danza in Italia con circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, cui vengono apportate, anche in sostituzione delle norme regolamentari sul medesimo oggetto di cui alle circolari n. 5 del 25 febbraio 1993 e n. 6 del 12 luglio 1993, le seguenti modifiche:

— Si premette che la dizione Ministero del turismo e dello spettacolo è sostituita da quella «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo».

Art. 1:

Il sesto comma è integrato come segue: «... L'amministrazione si riserva, in deroga, la facoltà di procedere direttamente alla redazione di un elenco descrittivo delle varie iniziative per sottoporle, anche separatamente, al parere della commissione».

Il settimo comma è integrato come segue: «... ad eccezione degli enti pubblici e delle fondazioni».

Art. 4:

Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi passivi è così integrato:

«... Tali spese generali dovranno essere documentate (almeno attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o quietanze, contenente il numero, la data, l'importo, il beneficiario e la causale) soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite».

Art. 7:

Il quinto comma è così integrato: «... nonché del prezzo medio del biglietto».

Art. 11:

All'ultimo comma si indica nel 1994 l'anno in cui dovranno essere adottati bilanci omologhi.

Art. 13:

Il quarto comma è così modificato: «In ogni caso deve essere scritturato e utilizzato per l'intero periodo di attività lavorativa almeno il 70% dei ballerini impiegati. Deroghe eccezionali possono tuttavia essere concesse in presenza di particolari esigenze artistiche connesse all'attività da realizzare e documentate in apposita istanza corredata da una relazione del direttore artistico e del coreografo».

Il quinto comma è così integrato e modificato: «L'attività svolta all'estero nei Paesi CEE, qualora sia a tale titolo finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, potrà contribuire al raggiungimento del numero delle recite fissate per l'assegnazione della sovvenzione, nei limiti del 20% delle predette recite».

Al settimo comma la dizione: «con una stabilità di almeno il 70% dell'organico» è così modificata: «ferma restando la stabilità dell'organico di cui al quarto comma».

Art. 14:

Il secondo comma è così integrato: «... come indicato al quarto comma dell'art. 13».

Art. 17:

Il terzo comma è così integrato: «... L'intervento dello Stato potrà riguardare — considerate le altre entrate e l'importanza dell'attività di promozione — fino al 100% delle spese istituzionali e di quelle per i progetti speciali e fino al 75% delle spese generali, compresi gli interessi passivi».

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MACCANICO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13-5-1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 110

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARI 26 marzo 1994, n. 8.

Integrazioni alle circolari numeri 4, 5, 6 e 7 relative a interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

In attesa che per il 1995, anche in attuazione delle norme che riguardano il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo, possa essere emanata una circolare che sostituisca ed integri le norme regolamentari di cui alle circolari n. 4 del 26 gennaio 1993, n. 5 del 25 febbraio 1993, n. 6 del 12 luglio 1993 e n. 7 del 25 ottobre 1993, si ravvisa la necessità, su conforme parere della Commissione centrale per la musica, di apportare, sempre ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, alcune modifiche tecniche alla regolamentazione vigente.

Tali modifiche divengono operanti a decorrere dall'esercizio 1994.

Si premette che la dizione «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo» è sostituita da quella «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo».

Art. 1, ultimo comma.

I quaranta esemplari in copia delle schede riepilogative non sono richiesti per i teatri di tradizione e per le stagioni liriche ordinarie.

Art. 3.

Viene eliminato l'aggettivo «consuntivo» alla fine dell'articolo.

Art. 4.

Il secondo comma è così modificato ed integrato: «Il bilancio consuntivo — con allegata una relazione che giustifichi, per le entrate, l'eventuale differenza delle indicazioni del preventivo — dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e di entrata, specificando per le spese il numero, la data e l'importo delle fatture, ricevute o quietanze, distinte per voci di bilancio. Dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione autenticata attestante che i documenti di spesa di cui alle fatture, ricevute o quietanze sono agli atti del beneficiario della sovvenzione, regolarizzati ai fini fiscali e con l'indicazione delle specifiche causali e dei destinatari».

Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi passivi è così modificato: «... Tali spese generali dovranno essere documentate (almeno attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o quietanze, contenente il numero, la data, l'importo) soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite».

Viene aggiunto il seguente ultimo comma: «Presso il domicilio fiscale dei beneficiari delle sovvenzioni devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione, intese ad accertare l'osservanza delle norme e le risultanze di bilancio».

Art. 7.

Il secondo comma è così modificato: «I bilanci dovranno, in ogni caso esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 60% della sovvenzione richiesta».

Il settimo e l'ottavo comma sono così modificati: «Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni articolate almeno in due recite a teatro, per le quali sia realizzata una partecipazione proporzionale negli importi di investimento e nel numero delle recite coprodotte. L'intervento statale sarà di pari importo per ogni partecipazione proporzionale».

Anche in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 60% dello stesso, tale percentuale tuttavia viene elevata all'80% per le recite per le quali viene individuata la più elevata delle quote maggiorate».

Art. 11.

Viene sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo del terzultimo comma: «Tale organico non potrà essere inferiore a quaranta unità salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unità non potranno essere inferiori a venticinque».

Per l'ultimo comma viene rinviata al 1995 l'adozione di bilanci omologhi per le istituzioni riconosciute.

Art. 12, primo comma, lettera e).

Al termine «diario» vengono aggiunte le parole: «o rimborsi a piè di lista».

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Lirismo, foglio n. 6

94A3140

9-9-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - ... 211

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 luglio 1994, n. 9.

Integrazione alle circolari numeri 4, 5, 6, 7 e 8 relative a interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

In attesa che per il 1995, anche in attuazione delle norme che riguardano il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo, possa essere emanata una circolare che sostituisca ed integri le norme regolamentari di cui alle circolari n. 4 del 26 gennaio 1993, n. 5 del 25 febbraio 1993, n. 6 del 12 luglio 1993, n. 7 del 25 ottobre 1993 e n. 8 del 26 marzo 1994, si ravvisa la necessità, su conforme parere della Commissione centrale per la musica, di apportare — sulla base delle più recenti esperienze amministrative e sempre in applicazione della legge 14 agosto 1967, n. 800 — al fine di rendere meno onerose per gli operatori le documentazioni concernenti la spesa, alcune modifiche tecniche alla regolamentazione vigente.

Tali modifiche si riferiscono esclusivamente alla liquidazione delle sovvenzioni assegnate ai corsi ed ai concorsi musicali di cui all'art. 37 della richiamata legge nonché alle manifestazioni di cui all'art. 40 della

medesima legge, diventano operanti anche per i passati esercizi nel corso dei quali sono sorti ostacoli formali alle liquidazioni.

Per le attività musicali sopra individuate i consuntivi di spesa dovranno — come per tutte le altre manifestazioni del settore musicale — riguardare le entrate e le uscite effettivamente connesse alle stesse attività. Per gli oneri sostenuti — come per tutte le entrate diverse dalla sovvenzione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento dello spettacolo, il beneficiario potrà rilasciare sotto la propria personale responsabilità civile e penale una dichiarazione, a firma e qualifica autenticata, attestante la veridicità e l'omnicomprensività delle voci esposte in rendiconto e la loro connessione all'attività sovvenzionata.

A tale riguardo si richiama il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 di cui alla circolare n. 8 del 26 marzo 1994, relativo alle verifiche disposte dall'amministrazione.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1994
Registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 79

94A5833

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, firmato a Strasburgo il 5 maggio 1988

A seguito dell'emanazione della legge n. 207 del 4 marzo 1994 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, firmato a Strasburgo il 5 maggio 1988, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 26 maggio 1994. Conformemente all'art. 10 il protocollo sopraccitato è entrato in vigore nei rapporti tra Italia, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia il 25 giugno 1994.

All'atto del deposito, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «Le Gouvernement italien déclare que le contenu de l'article 4, alinéa 2, lettre a, est à entendre comme ayant un caractère programmatique».

94A5837

Denuncia dell'accordo di commercio e di navigazione tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica turca, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 29 dicembre 1936.

Il giorno 30 giugno 1994 è stata effettuata la denuncia dell'accordo, tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica turca, di commercio e di navigazione, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 29 dicembre 1936.

Detto accordo, pertanto, conformemente all'art. 12, cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 30 settembre 1994.

94A5838

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Caravaggio Evandro con testamento olografo pubblicato per atto dott. Agostino Ribolzi, notaio in Castiglione delle Stiviere (Mantova), numero di repertorio 12303 e consistente nella piena proprietà di immobili siti in Castiglione delle Stiviere - fondi Bartasetti - ca. de Preti - del periziato valore complessivo di L. 1.150.500.000.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Bordonni Mirilla con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giancarlo Lasagna, notaio in Cairo Montenotte (Savona), numero di repertorio 62697 e consistente nel 5% della liquidità custodite presso la Comit di Savona pari a L. 7.500.000.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Candiani Carlo con testamento pubblicato per atto dott. Michelé Paolantonio, notaio in Busto Arsizio, numero di repertorio 86856 e consistente nella somma di L. 10.000.000.

94A5819

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13-5-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 110

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1994.

Determinazione, per l'anno 1994, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991, 26 gennaio 1993 e 26 marzo 1994 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia»;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1994, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 25 marzo 1994;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1994, è così determinata

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

1. *quota base*: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

2. *seconda quota*: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

3. *prima quota maggiorata*: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

4. *seconda quota maggiorata*: 105 milioni, da assegnare per le recite di opere liriche prodotte che oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate in teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi del personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono

altresi svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Prezzo medio del biglietto non inferiore a lire 35 mila e rapporto capienza del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%. Entrate proprie minime: 80% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro — ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche — potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta.

I contributi integrativi vengono rideterminati nel modo seguente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 15.000.000
opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	» 6.000.000
opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	» 4.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo	» 1.700.000	» 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	» 1.000.000	» 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13-5-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scrittura generale - n. 110

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

categoria «A»	L. 50.000.000
categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 25.000.000
categoria «B»	» 32.000.000
categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 16.000.000
categoria «C»	» 22.000.000
categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» pari al 100%, 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

I contributi integrativi vengono rideterminati nel modo seguente:

contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:	
per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 13.000.000
per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	» 5.000.000
per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	» 3.000.000

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impegno del coro	Con l'impegno del coro
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente 2/3 dello spettacolo	» 1.700.000	» 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	» 1.000.000	» 1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 26 marzo 1994

p. Il Presidente: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994

Registrato a L. Turano foglio n. 7

94AM22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1994, n. 285.

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 18 gennaio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'impiego della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato destinata all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato in conformità agli articoli seguenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21.1.1994

GIORNATA UFFICIALE DELLA PUBLICATION LITTÉRAIRE

N. 21 - 1994 - 21

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1994, n. 60.

Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit determinati nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purché non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attività devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei deficit di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali — libere ed esigibili — relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.

2. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.a., e le altre banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1955, n. 163, riservata alle attività musicali. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la

decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1955, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonomia credito teatrale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia di cui al comma 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCALFARO

CAMP, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: COSMI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariato il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— La legge n. 800/1967 recita: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali». In particolare il titolo III recita: «Attività musicali in Italia e all'estero».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27/1/1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Nuovo giornale - n. 21

Il testo dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 589/1979 (Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche) è il seguente: «L'istituto fondo speciale, oltre per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istanze tesi a raccogliere, documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, veici a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro».

Art. 2 (omissis)

Per il titolo III della citata legge n. 589/1979 si veda in nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 589/1979 è il seguente:

Art. 28 (Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orche-strali). — Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Porticelli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Corchia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Poggio Emilia, Sociale di Reggio, Comunale di Treviso, nonché il Comitato estate livornese di Livorno e l'Ente concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orche-strali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Ferragosto musicale di Milano, Sinfonica siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orche-strali hanno lo scopo di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistico-orche-strale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività».

Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 589/1979 si veda in nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 183/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) è il seguente:

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) - c) (omissis);

d) Il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1953, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1422).

Presentato dal sen. Zito ed altri il 22 luglio 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 25 novembre 1993.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1993.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, è approvato il 16 novembre 1993 in un testo unificato con atto n. 1624 (MANZINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3517).

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 20 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

947/0066

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 61.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli, CONSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14-5-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 14 aprile 1994, n. 22.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1994-95.TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.
2. Le attività teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivali, realizzate e promosse da:
 - 1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);
 - 2) istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);
 - 3) enti o associazioni stabili di:
 - a) produzione ad iniziativa pubblica;
 - b) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;
 - c) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale;
 - d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;
 - 4) imprese private di produzione ed esercizio;
 - 5) organismi ed imprese teatrali di produzione a carattere privato, individuali, collettivi o autogestiti;
 - 6) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù;
 - 7) organismi e imprese di distribuzione:
 - a) circuiti territoriali;
 - b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;
 - 8) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;
 - 9) centri universitari teatrali;
 - 10) enti o associazioni promotori di rassegne e festivali.

Art. 2.

Stagione teatrale

Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:

- a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21. Per le iniziative culturali di cui all'art. 17, il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa;
- b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;
- c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 7, 8, 15 e 22.

L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facoltà di emanare, entro il 31 dicembre 1994, una nuova circolare afferente il periodo di attività fra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1995 e, ciò, al fine di assicurare la coincidenza dell'anno solare 1996 e seguenti con la stagione teatrale.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, oltre che la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno 6 elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal particolare livello artistico dell'iniziativa, con particolare riferimento al teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù.
2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.
4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Ove una stessa impresa teatrale di produzione di cui al successivo art. 13, operi con più formazioni, le giornate recitative effettuate da ciascuna formazione, per essere valutate ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, non possono essere meno di trenta.
5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11.5.1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 9 e 19, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 19, comma 2, della stabilità, della funzione di servizio sul territorio nazionale delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed alle associazioni culturali, nonché della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonché dei compensi e delle diarie degli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'EN.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti ed associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 9 e 10, i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 25, comma 3, e per i quali venga corrisposto un compenso a percentuale, ovvero un compenso fisso non superiore al foglio paga, con il limite del tetto di retribuzione di cui al comma precedente e comprensivo degli oneri sociali, del settimo giorno di riposo, nonché del costo relativo ai compensi lordi corrisposti agli attori e tecnici per il periodo di prove dello spettacolo suddiviso per il numero delle recite programmate.

8. Per gli enti di cui all'art. 11 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Non possono essere assegnati contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi articoli 12, 13, 14 e 17 ove gli stessi presentino identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale o di socio con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

10. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare ispirati prioritariamente a sostenere il costo del lavoro, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1994-95, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima, debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio attività di prosa - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare

a) 31 ottobre 1994 per gli enti di cui agli articoli 7 e 8,

b) 31 dicembre 1994 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 15 e 22,

iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale

15 giugno 1994 per gli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

3. Le commissioni consultive per la prosa si riuniscono, di regola, per esprimere il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

TITOLO II

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 5.

Disposizioni comuni

1. L'ammissione agli interventi finanziari dello Stato è disposta, di massima, all'inizio della stagione teatrale.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 7, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

3. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante, o alla normativa vigente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 9 e 19, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 19, comma 2, della stabilità, della funzione di servizio sul territorio nazionale delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed alle associazioni culturali, nonché della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonché dei compensi e delle diarie degli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 9 e 10, i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 25, comma 3, e per i quali venga corrisposto un compenso a percentuale, ovvero un compenso fisso non superiore al foglio paga, con il limite del tetto di retribuzione di cui al comma precedente e comprensivo degli oneri sociali, del settimo giorno di riposo, nonché del costo relativo ai compensi lordi corrisposti agli attori e tecnici per il periodo di prove dello spettacolo suddiviso per il numero delle recite programmate.

8. Per gli enti di cui all'art. 11 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dallo Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Non possono essere assegnati contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi articoli 12, 13, 14 e 17 ove gli stessi presentino identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale o di socio con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

10. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare ispirati prioritariamente a sostenere il costo del lavoro, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1994-95, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima, debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio attività di prosa - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) 31 ottobre 1994 per gli enti di cui agli articoli 7 e 8;

b) 31 dicembre 1994 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 15 e 22;

iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale:

15 giugno 1994 per gli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

3. Le commissioni consultive per la prosa si riuniscono, di regola, per esprimere il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

TITOLO II

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 5.

Disposizioni comuni

1. L'ammissione agli interventi finanziari dello Stato è disposta, di massima, all'inizio della stagione teatrale.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 7, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

3. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante, o alla normativa vigente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 519/04

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sottosegretario - n. 111

4. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'esame dell'istanza potrà essere rinviata alla fine della stagione teatrale.

5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, i costi di personale riferiti agli oneri sociali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività, saranno considerati con riferimento a quelli sostenuti negli anni precedenti. A tal fine il consuntivo dell'attività svolta, dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa.

6. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

7. Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate ai fini degli interventi finanziati previsti dalla presente circolare in proporzione ai rispettivi apporti ai costi di produzione, singolarmente considerati, e nei limiti di quelli direttamente sostenuti e documentati.

8. L'amministrazione potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche tramite la Ragioneria generale dello Stato, al fine di accertare la regolarità dei bilanci relativi all'attività teatrale effettuata.

9. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario è disposta previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato.

10. Almeno la metà dei lavori teatrali di nuovo allestimento da realizzare nella stagione dovranno essere programmati per almeno 20 giornate recitative, salvo oggettivi impedimenti, debitamente documentati, al proseguimento dell'attività.

Quanto sopra non si applica per le attività di cui agli articoli 11 e 14, nonché per le attività produttive programmate dalle associazioni di cui al successivo art. 15.

11. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 1 con le modalità di cui ai successivi articoli e sulla base dei seguenti criteri di massima:

- della validità culturale del progetto artistico;
- della direzione artistica,

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività di produzione e ospitalità secondo i sottoindicati criteri:

per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi complessivamente versati dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione;

per la ospitalità i costi riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.

12. L'intervento finanziario dello Stato non può superare, salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli 7, 8 e 17, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi alle tre stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

Art. 6.

Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonché la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attività recitativa è rappresentata inderogabilmente dai bordereaux timbrati e vistati dalla S.I.A.E.

5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli articoli 9 e 19 l'anticipazione può essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un istituto di credito incaricato di funzioni di tesoreria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13.5.1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

6. Per i festival e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale di cui al decreto ministeriale previsto al successivo art. 22 potrà essere concessa una anticipazione fino al 40% del contributo assegnato previa presentazione di un preconsuntivo relativo alle spese sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione.

7. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.

TITOLO III

ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 7.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statuari.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Dipartimento dello spettacolo — contributi anche finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano.

3. In particolare una quota del contributo dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 8.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnati contributi annuali per la realizzazione del proprio programma, che dovrà essere effettuato d'intesa con gli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 7, qualora rientrino nelle competenze istituzionali dello Stato o di questi ultimi.

2. I contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

TITOLO IV

ENTI, ASSOCIAZIONI O IMPRESE STABILI DI PRODUZIONE ED ESERCIZIO

Art. 9.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990, e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in

teatri metropolitani: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale: che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che trattasi di teatri agibili con capacità non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere almeno di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14 - 1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sette giorni - n. 111

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa, salvo quanto previsto con decreto ministeriale 30 maggio 1992;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico;

qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio può anche limitarsi ad un progetto di massima, purché riferito a delle linee programmatiche biennali.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a

raggiungere di massima 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;

rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate comunque, non oltre un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

6. Nel determinare l'ammontare del contributo sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quantomeno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'Università anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

8. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990, e successive modificazioni, e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

9. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990.

10. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di convocare i direttori degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 10.

Enti o associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

1. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile pubblico o privato la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale di cui l'ente locale ne assicuri la disponibilità;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1979/74

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie speciale - n. 111

in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale, eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica.

autonomia amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, ospitalità, promozione ed eventualmente di aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno 4000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 30% rappresentati in sede;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 5, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, in rapporto al programma realizzato nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva per la individuazione di funzioni omologhe, nonché di principi operativi di funzionamento che siano coerenti al riconoscimento del prioritario interesse pubblico dell'attività degli enti. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti stessi.

11. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva, altresì, la facoltà di convocare in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta sia sotto il profilo artistico che gestionale.

ART. 11.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

nucleo artistico stabile;

sedì direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotta della metà;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11.5.1974

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sede centrale - n. 111

3. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Alla fine della corrente stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, l'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un'elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attività. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

7. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di fissare con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

8. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 12.

Imprese private di produzione ed esercizio

1. Sono considerate imprese private di produzione ed esercizio, le imprese che svolgono un programma coordinato di produzione ed ospitalità, che hanno diretta ed esclusiva disponibilità da almeno tre anni di una sala teatrale non inferiore a 500 posti e presentano i seguenti requisiti:

a) svolgimento di una attività produttiva propria delle imprese teatrali di prosa di cui al successivo art. 13;

b) svolgimento di un'attività di ospitalità stabile secondo quanto previsto al successivo art. 20 per l'esercizio teatrale;

c) titolarità, da almeno tre anni, della licenza di esercizio;

d) essere già destinatari di interventi finanziari dello Stato negli ultimi tre anni sia per l'attività di produzione che d'esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono presentare una istanza unica, purché corredata da separate documentazioni contenenti i dati relativi sia alla produzione che all'esercizio.

TITOLO V

ORGANISMI E IMPRESE TEATRALI DI PRODUZIONE A CARATTERE PRIVATO, INDIVIDUALI, COLLETTIVI, O AUTOGESTITI.

Art. 13.

Imprese di produzione teatrale di prosa

1. Alle imprese di produzione teatrale di prosa, ammesse agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare sulla base dei requisiti indicati al precedente art. 5 e sentite le commissioni consultive per la prosa, sono concessi, purché effettuino un minimo di 65 giornate recitative e non meno di 550 giornate lavorative:

a) contributi forfettari rapportati ai costi del lavoro riferiti agli oneri previdenziali e assistenziali complessivamente versati dall'impresa teatrale;

b) contributi forfettari sui costi di allestimento commisurati ad una quota degli oneri previdenziali e assistenziali di cui alla precedente lettera a);

c) contributi forfettari riferiti alla qualità dei progetti e dell'organizzazione territoriale quantificato in misura percentuale ai contributi di cui ai punti a) e b);

d) premi finali per la qualità dei risultati artistico organizzativi verificati a consuntivo di attività. Detti premi finali possono essere concessi a non più del 20% delle imprese ammesse ai benefici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e l'importo degli stessi sarà commisurato ad una percentuale dell'intervento finanziario disposto a preventivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, e sempre che l'impresa abbia effettuato almeno la metà delle recite con contratti a percentuale e tenuto conto dell'allestimento di almeno un'opera teatrale originale di autore contemporaneo italiano non caduta in pubblico dominio;

e) in alternativa agli interventi finanziari previsti ai punti b), c) e d), a richiesta degli interessati, possono essere assegnati contributi forfettari di importo pari alla rivalsa dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla S.I.A.E. per conto dell'erario.

Detti contributi forfettari sono elevati del 20% per gli spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30.

Gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono assegnati nei limiti del pareggio di bilancio.

Art. 14.

Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù l'autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, due separati elenchi di un ristretto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11 - 1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 111

inoltre, comunque non superiore a 25 ed a 15, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo rispettivamente della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale,

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Alle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attività di laboratorio, sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 13. Alle stesse è riconosciuto un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, con gli stessi criteri previsti per i premi finali di cui alla lettera *d)* del precedente art. 13.

TITOLO VI

INIZIATIVE CULTURALI

Art. 15.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale teatro di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di:

A) enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concesso un contributo — limitatamente all'attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)*, *C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 13.

4. I contributi possono essere assegnati solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa ed associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

Art. 16.

Teatro universitario

1. I contributi possono essere concessi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 14.

2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 17.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnati contributi forfettari a progetti che si qualificano particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare dei contributi grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14.5.1974

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sette penultimo - n. 111

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età tranne che per gli eventuali ruoli che necessitano motivatamente dell'impiego di attori con età superiore, che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

non più di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacolo.

TITOLO VII

DISTRIBUZIONE TEATRALE

Art. 18.

Progetto nazionale

1. Il progetto nazionale di distribuzione è affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, nell'autonomia delle proprie scelte culturali, tenuto conto delle prioritarie esigenze di programmazione dei teatri direttamente gestiti, costituisce una funzionale rete distributiva sull'intero territorio nazionale, acquisendo la disponibilità di spazi teatrali idonei riguardo al profilo tecnico e all'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale.

L'ETI promuove in tale rete distributiva una programmazione conseguente alle proprie scelte culturali e che riserva particolare attenzione al teatro d'arte, alla drammaturgia contemporanea ed eventualmente alla danza, ove intervengano specifiche sovvenzioni, e a tal fine sostiene un adeguato investimento pubblicitario e di sensibilizzazione teatrale, anche assumendosi direttamente gli oneri organizzativi.

2. Il progetto nazionale si può articolare in un teatro per regione, anche di concerto con istituzioni ed organismi locali e/o regionali con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 5 - e può essere ampliato, previa intesa — con il circuito territoriale sovvenzionato dallo Stato — ove esista — se si riscontrasse l'opportunità di promuovere e incrementare la diffusione delle attività teatrali con progetti mirati al teatro d'arte alla nuova drammaturgia, alla sperimentazione, al rinnovamento e valorizzazione della specificità teatrale.

3. L'ETI, nella definizione del piano nazionale, dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Dipartimento dello spettacolo ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente.

4. L'ETI delibera annualmente, il programma relativo al progetto nazionale di distribuzione, prevedendo la diffusione di circa 1500 recite incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti, per un numero massimo di 90 spettacoli realizzati da compagnie sovvenzionate dallo Stato, ai quali vanno riservati non meno di 10 recite ciascuno, tenendo anche conto di un necessario equilibrio tra le recite effettuate nei teatri direttamente gestiti e quelle distribuite nel piano nazionale.

5. L'ETI, inoltre, può realizzare delle iniziative promozionali — oltre quelle previste al punto 2 del presente articolo — con particolare riferimento al teatro d'arte, di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù e alla danza, può riservare il 10% delle recite realizzate nell'ambito di predette iniziative, a imprese teatrali professionali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, con lo scopo di selezionare, secondo modalità trasparenti, e segnalare con specifiche manifestazioni, giovani formazioni.

6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali e tenuto conto dell'impegno di cui al punto 1 in merito all'investimento pubblicitario, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale ovvero corrisponde compensi fissi non superiori al foglio paga giornaliero delle compagnie, così come definito al precedente settimo comma dell'art. 3.

7. L'ETI nell'ambito del proprio programma di promozione del teatro svolge la più ampia attività di informazione, documentazione e sensibilizzazione degli operatori e del pubblico.

Art. 19.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concessi contributi ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica che svolgano attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concessi contributi ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 111

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni esiste dal presente articolo.

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, nonché compensi a percentuale, ovvero compensi fissi non eccedenti il foglio paga così come definito al precedente comma dell'art. 3

Dette giornate recitative, salvo motivate deroghe, dovranno essere:

articolate su almeno 10 piazze,

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in idonee sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circolazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio

c) stabile struttura organizzativa con autonomia amministrativa e gestione;

d) adottare entro il 31 dicembre 1994 uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonché dall'incompatibilità prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore

4. Per la quantificazione dei contributi sarà tenuto conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, comunque ammesse agli interventi finanziari dello Stato nonché delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo fisso del personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, compagnie teatrali che non abbiano chiesto intervento finanziario dello Stato, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

5. Ai fini della determinazione del contributo sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di promozione;

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit progressivi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. o ad altro istituto di credito i contributi assegnati ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

6. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata ai fini del contributo, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990-91, fermo restando il numero minimo di recite previsto al precedente comma

7. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate

8. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale della attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 20.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala — ivi compreso quello relativo alla pubblicità ed alla promozione del pubblico —, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente

2. Presupposti per essere ammessi ai contributi sono:

la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo;

la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;

la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 15;

la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800. Fermo restando il limite del 20%, le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 18 sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attività recitativa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14.8.1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sottosegretario - 111

Art. 21.

Teatri municipali

1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purché abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attività di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20 della presente circolare.

2. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto:

di una eventuale partecipazione a progetti finalizzati regionali od interregionali:

dello spazio comunque riservato alle opere teatrali originali di autori italiani ed europei;

dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro.

Il contributo verrà rapportato ai costi di pubblicità e promozione del pubblico, fino al 50% degli stessi.

Art. 22.

Rassegne e festival

1. I contributi possono essere concessi a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festival che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festival devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello Stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

4. Non possono essere concesse - ai sensi del presente articolo - a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori ed organizzatori.

5. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti le iniziative si distinguono in:

1) Iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno 3 anni. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'autorità competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero non superiore a 20 alle quali potrà essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico-organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalità che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché ad organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica;

una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) Iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnato un contributo in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali concesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione del contributo è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Piani programmatici

1. Alla fine di ogni stagione teatrale l'autorità competente in materia di spettacolo, sentiti i pareri del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 24 e delle commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attività teatrali provvedendo ad individuare, con le necessarie priorità, gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

2. A tal fine l'autorità competente in materia di spettacolo formula appositi elenchi di validità annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Art. 24.

Comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale

1. È istituito un comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa:

a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;

b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 23;

c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino più settori delle attività teatrali di prosa.

2. Il comitato tecnico è presieduto dall'autorità competente in materia di spettacolo, o per sua delega, dal capo del Dipartimento dello spettacolo ed è composto dai rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 5127

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto nominato dall'autorità competente in materia di spettacolo, componenti delle commissioni consultive della prosa.

Entrano a far parte del comitato un rappresentante del teatro universitario, un rappresentante dei teatri municipali nonché un rappresentante di altre associazioni di autori teatrali non facente parte delle commissioni consultive della prosa.

Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di categoria, comunque in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti.

3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle commissioni consultive della prosa.

4. Il comitato è nominato annualmente con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo entro sessanta giorni dalla emanazione della circolare sulle attività teatrali di prosa.

Art. 25

Iniziativa di collaborazione teatrale con l'estero: tournées e coproduzioni

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste in generale dalla presente circolare.

Art. 26.

Teatro d'Europa

L'attività del Piccolo teatro di Milano, quale teatro d'Europa, è disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991.

Art. 27.

Incentivi alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea

1. Fermo restando quanto già previsto agli articoli 9, 10, 13, lettera d), e 19, nonché la programmazione obbligatoria prevista dall'art. 20, i programmi delle iniziative teatrali che prevedano uno spazio significativo per la rappresentazione di opere teatrali originali di autori contemporanei italiani o di Paesi della CEE, possono beneficiare di una maggiorazione del contributo ordinario.

2. Nel determinare l'ammontare dei contributi di cui alla presente circolare saranno tenuti in particolare evidenza gli allestimenti di «opere prime».

Art. 28.

Requisiti tecnici delle sale teatrali

1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di contributo, oltre alla licenza di esercizio una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare, od eventuale aggiornamento di quella già presentata.

2. Prima dell'inizio di ogni stagione teatrale, l'autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto, sentito il parere del comitato tecnico di cui al precedente art. 24 e delle commissioni consultive della prosa, può fissare i requisiti minimi necessari per l'accesso delle sale all'intervento finanziario previsto agli articoli di cui al precedente comma.

Art. 29.

Incentivi all'inserimento professionale dei giovani attori e tecnici

Agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale, è assegnato un incentivo finanziario che sarà definito al momento di predisporre i criteri di assegnazione degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

Art. 30.

Norme transitorie

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13/5/1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione generale - n. 111

3. Le distinte di incasso da esibire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e visate da competenti organi della S.I.A.F.

4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

5. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

6. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

7. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime. Conseguentemente è sospeso anche per la stagione teatrale 1993-94 l'obbligo della certificazione di bilancio per gli organismi teatrali assegnatari di interventi finanziari dello Stato non inferiori a L. 500.000.000, già previsto all'ottavo comma dell'art. 5 della circolare n. 21 del 31 marzo 1993.

8. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

9. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alla disponibilità della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

10. La presente circolare ha validità per la stagione 1994-95 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1995 e salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2.

Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO

ALLEGATO I

SCHEDA TECNICA DEI TEATRI

Città
 Indirizzo
 telefono
 direzione
 biglietteria
 amministrazione compagnie
 telex
 Gestione indicare anche i nomi dei responsabili
 Appartiene ad un circolo? quale?
 Proprietà
 Anno di costruzione
 Anno della più recente ristrutturazione e/o adeguamento alle norme di sicurezza
 Agibilità concessa in data (accompagnare copia del certificato)
 Altre attività oltre la prosa
 Quali ed in quali proporzioni? (indicare il numero medio per stagione di rappresentazioni di prosa, musica, balletto, circo, altre)
 Numero abitanti della città
 Numero abitanti della provincia
 Quanti e quali altri teatri di prosa in città? (denominarli)
 Quanti e quali altri teatri di prosa in provincia? (denominarli)
 Restituendo al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, questa scheda e quelle precedenti, ogni teatro deve anche inviare:
 a) una o più foto della sala;
 b) una o più foto del foyer e dei vari servizi;
 c) una foto del palcoscenico visto frontalmente;
 d) una foto della graticcia;
 e) pianta del palcoscenico;
 f) sezione del palcoscenico;
 g) pianta per la vendita dei biglietti.
 Dati essenziali
 numero posti in platea
 numero posti in galleria
 numero posti palchi
 numero totale posti
 larghezza bocca-scena
 altezza minima e massima bocca-scena
 larghezza totale utile palcoscenico
 larghezza palcoscenico sotto il graticciato
 profondità totale utile palcoscenico
 profondità palcoscenico utile dal tagliafuoco
 profondità palcoscenico sotto il graticciato
 altezza graticciato
 numero fin contrapposti
 numero fin elettrici
 altezza sopralto
 distanza dalla prima fila di poltrone alla ribalta
 possibilità di smontare le prime file di poltrone
 possibilità di aprire buca per orchestra
 altezza ribalta dal piano platea
 possibilità di sistemazione luce fonica centro sala
 misure sopralto
 misure porta di accesso allo scarrico
 numero dei camerini
 numero camerini provvisti di docce e servizi
 carico elettrico (tensione e potenza)
 possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico
 possibilità di sistemazione dammer in palcoscenico
 dotazione di materiale elettrico fonico del teatro e dove è sistemata
 possibilità di sistemazione proiettori in sala
 riscaldamento
 personale in dotazione per smontaggi e montaggi

94A/141

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10-3-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 99

4179

11.000 - 1 gennaio 1965, n. 331.

Proposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'hanno approvata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulgava

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Peraltro sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Art. 2.

Sono considerati « spettacoli viaggianti » le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattamento.

Art. 3.

E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
- b) il direttore generale dello spettacolo;
- c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero dell'interno;
- e) un funzionario del Ministero delle finanze;
- f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una lista di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 4.

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattamenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'articolo 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere disforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattamenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare tournées in Italia, devono richiedere al Ministero del tu-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2196

10-4-1968 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 93

risme e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualità dei componenti, la località e la durata della tournée stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dell'Interno, il Ministero del Commercio con l'Estero e la commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

TITOLO II

Art. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti titolari dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: «... nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante».

Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis è aggiunto il seguente:

«Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati».

Art. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Art. 12.

L'aliquota dei diritti crafiali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

Art. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Art. 15.

Alla tabella di cui all'allegato B dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 7 bis. — Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante».

Art. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Art. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Art. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1041968 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 93 - 2197

olo di concorso nelle spese di ricostituzione, con
ventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti
inaggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per
colari accertate difficoltà di gestione.

Il fondo di cui al comma precedente gravano gli
relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti
esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale
ano, nonché dei materiali e delle attrezzature da
gore nell'allestimento degli impianti, secondo con
da stipulare annualmente col Ministero dei tra
e dell'aviazione civile.

entuali residui del fondo potranno essere erogati
me di iniziative assistenziali od educative o che,
nque, concorrono al consolidamento e allo svilup
el settore.

Contributi straordinari sono assegnati con decreto
Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la
missione consultiva prevista dall'articolo 3.

Importe di lire 200 milioni, previsto dal primo com
Il presente articolo, si provvede, per l'anno in
1968, mediante riduzione dello stanziamento
in al capitolo 3525 dello stato di previsione della
a del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge si applica alle imprese di naziona
italiana salvo il rispetto delle norme della Comu
economica europea per la libertà di stabilimento,
bera prestazione dei servizi e la libera circolazione
 lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative
o state soppresse negli Stati membri in applicazione
e disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
è inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
reti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
nque spetti di osservarla e di farla osservare come
le dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MONO — CORONA — TAVANI —
PRETI — COLOMBO —
SCALFARO — ANDRIOTTI

Visto, il Guardasigilli. REUS

Legge 18 marzo 1968, n. 335.

Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla esten
sione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei
eredoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confes
si religiose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repub
blica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge
luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della

legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle convi
venti e a carico degli iscritti, indipendentemente da
qualsiasi limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MONO — BONO — TAVANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli. REUS

Legge 20 marzo 1968, n. 339.

Autorizzazione a vendere alla « Rumanca », Società per
azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici
militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in
Pieve Vergonte (Novara) e Carrara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in fa
vore della Rumanca, Società per azioni con sede in
Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di pro
prietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Ver
gonte (Novara) e Carrara, nonché dei relativi macchi
nari e materiali (compreso il mercurio in dotazione ori
ginaria), con contestuale definizione transattiva di tutti
i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occu
pazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della
Rumanca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione
derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dalla
esecuzione dei contratti di affidamento della gestione
o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni con
trattuali.

La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato
del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire
254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300
dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della
somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'im
portato che verrà determinato in relazione ai prezzi cor
renti al momento della stipulazione del formale con
tratto di trasferimento.

Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del
Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MONO — PRETI

Visto, il Guardasigilli. REUS

Gazzetta Ufficiale - Gruppo I

Anno LVII - Numero 211

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 1978

N. POSTALE 6/7811-00001
N. 100 I. 1/7811

LEGGE 29 luglio 1978, n. 390.

Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.

I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte dello Stato e lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente articolo 1, nonché alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO —
PANDOLFI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 febbraio 1982

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 37.

Provvedimenti a favore dei circhi equestri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali tournée all'estero.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di arce attrezzate per l'esercizio dell'attività.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6556 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: D'ARMA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 11.199

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

Art. 443. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, istituti, divisioni, ambulatori

istituto di clinica chirurgica generale;

divisione di oncologia;

divisione di urologia;

ambulatorio di proctologia e riabilitazione stomi-
sti.

ambulatorio di chirurgia pediatrica.

ambulatorio di dermatologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue viene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di durata negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di frequenza, che consegna allo studente ed al consiglio esso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione di progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e trienni.

L'attività pratica consiste nella frequenza degli istituti menzionati e nell'assistenza guidata al letto del paziente anche negli ambulatori ed a domicilio.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

esami orali per singole materie riguardanti gli argomenti svolti nei programmi degli insegnamenti;

prova pratica sulle attività di tirocinio comprendente la preparazione di un piano di assistenza e di riabilitazione.

Art. 444. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 18 ottobre 1959

Il rettore Rossi

8945363

CIRCOLARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 settembre 1959, n. 4803/TB30.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante
concessione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una ordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390), disciplina le modalità ed i criteri per l'iscrizione, la variazione nella denominazione o nella descrizione e la cancellazione delle attrazioni dall'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività di spettacolo viaggiante.

Titolo I

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE - ELENCO DI CUI ALL'ART. 4
DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337 -
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

Art. 1.

Attività di spettacolo viaggiante

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle leggi richiamate in oggetto le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

2. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-11-1968

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 275

Art. 2.

Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle suddette leggi debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge n. 337.

2. Detto elenco è approvato o modificato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'aggiornamento dell'elenco per quanto riguarda l'iscrizione di nuove attrazioni o la nuova denominazione o descrizione di attrazioni già iscritte, sulla base delle richieste a tale scopo presentate dagli interessati, e per quanto riguarda la cancellazione di attrazioni già iscritte, sulla base dei dati raccolti d'ufficio o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

4. Per l'inclusione di nuove attrazioni gli interessati debbono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia di cui una in copia legale, con l'indicazione della denominazione della nuova attrazione e delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali in relazione alle norme vigenti, redatte da professionista abilitato. All'istanza deve essere allegato un opuscolo illustrativo dell'attrazione, contenente, altresì, adeguata documentazione fotografica e metrica. Per la modifica della denominazione o della definizione di attrazioni già iscritte deve essere del pari presentata domanda con le modalità di cui sopra e devono essere specificati i motivi che ad avviso del richiedente giustificano il provvedimento.

Art. 3.

Edizione autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere concessa solo per attrazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 2 e a soggetti compresi nelle seguenti categorie:

a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo negli ultimi cinque anni sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni da computarsi con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione. In caso

di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore ad anni diciotto che abbiano prestato la propria opera nell'impresa per almeno tre anni, prescindendo dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque dell'autorizzazione da parte del capo famiglia.

Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé stante, fermo restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza:

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti punti a) oppure b).

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in copia legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza, dei nominativi del personale dipendente qualora siano superati i limiti di cui al successivo comma 8 e delle attrazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione.

Essi devono altresì allegare alla domanda, se trattasi di persona fisica:

a) attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Detta attestazione non deve essere prodotta nel caso di autorizzazione richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore ad anni diciotto;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

c) stato di famiglia;

d) nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, idonea documentazione attestante l'attività svolta nel quinquennio precedente nonché la specifica competenza professionale. A tal fine può considerarsi idonea documentazione una motivata e documentata attestazione della competente autorità comunale.

5. In tutti i casi di prima richiesta di autorizzazione da parte di persone fisiche, l'amministrazione può effettuare tramite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 337, accertamenti integrativi diretti anche a mezzo di colloqui o prove tecniche, volti a verificare la sussistenza nei richiedenti dei requisiti tecnici professionali richiesti dalla legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

6. Nel caso che il richiedente sia una società, all'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto della società;
- b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale;
- c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante l'inesistenza di pendenze per il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposite convenzioni con la S.I.A.E.;
- e) attestazione dell'E.N.P.A.L.S. (certificato di agibilità) dalla quale risulti il numero dei dipendenti per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;
- f) attestazione dalla quale risulti che il legale rappresentante ha conseguito la licenza della scuola dell'obbligo;
- g) certificato generale del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi.

In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui ai precedenti punti.

7. L'autorizzazione all'esercizio di attività di spettacolo viaggiante non può essere concessa ai richiedenti che risultino titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero svolgano professionalmente altre attività.

8. L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero per più di due attrazioni di dimensioni medie, ovvero per più di tre attrazioni di piccole dimensioni.

9. Qualora la richiesta riguardi una sola attrazione di medie dimensioni, la medesima può comprendere anche due attrazioni di piccole dimensioni.

10. Nel caso di domanda per un numero maggiore di attrazioni, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla circostanza che alle attrazioni sia adibito in modo permanente ed esclusivo un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

11. Per addetti si intendono, oltre i dipendenti, i familiari ultradecenni del richiedente con lui conviventi.

I predetti soggetti non possono essere titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero svolgere professionalmente altre attività.

12. Tale loro condizione deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai medesimi soggetti.

Art. 4.

Revisione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante debbono presentare l'istanza di revisione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, salvo casi di interruzione dell'attività dovuta a forza maggiore, che il richiedente dovrà documentare.

3. Qualora l'interruzione si protragga per oltre due anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

4. L'istanza di cui sopra, redatta in carta legale, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il rinnovo. Ad essa debbono essere allegate l'attestazione S.I.A.E. e, nel caso che il richiedente abbia dipendenti, l'attestazione E.N.P.A.L.S., di cui rispettivamente alle lettere d) ed e) del comma 6 dell'art. 3.

A partire dal rinnovo per l'anno 1991 e successivamente ogni tre anni dovrà essere inoltre allegato un certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, se persona fisica, ovvero del legale rappresentante se società.

5. Le società dovranno inoltre allegare un certificato di iscrizione alla camera di commercio.

6. Nel caso che nell'istanza di revisione sia richiesta l'autorizzazione per nuove attrazioni, debbono essere osservate le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 3 qualora con le nuove attrazioni si superino i limiti numerici di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Art. 5.

Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ciascuna attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-11-1969

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

Art. 6.

Tournées in Italia di imprese dello spettacolo viaggiante

1. Le imprese di nazionalità straniera che esercitano attività di spettacolo viaggiante e che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

4. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Titolo II

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7.

Definizione dei parchi di divertimento

1. Sono parchi di divertimento, disciplinati dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni.

2. La presenza di impianti, di attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non riconosciuti quali attrezzature ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato per la categoria di appartenenza del parco all'art. 10.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio e, ove previsto, all'organizzazione di parchi di divertimento è concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in carta legale, con l'indicazione della denominazione del parco e della località nella quale il medesimo sorge. Devono altresì impegnarsi ad applicare le tariffe previste dagli articoli 10 ed 11 della legge n. 337.

3. Sono legittimati a chiedere l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 10, nonché le società il cui legale rappresentante sia in possesso dei requisiti medesimi.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del casellario giudiziale;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) idonea documentazione attestante la capacità finanziaria dell'esercente.

4. Se il richiedente è una società, i documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente debbono essere riferiti al legale rappresentante. All'istanza dovranno essere inoltre allegati l'originale, o la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società nonché della deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.

5. Nell'istanza debbono essere altresì, elencate le attrazioni di spettacolo viaggiante presenti nel parco, con l'indicazione degli estremi di autorizzazione.

Art. 9.

Revisione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è soggetta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. A tal fine gli interessati devono presentare all'ufficio indicato al comma 2 dell'art. 8, nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale è chiesta la revisione, domanda in carta legale, corredata dai documenti di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 dell'art. 8, nonché dall'elenco delle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza delle attrazioni.

Limitatamente all'istanza di revisione per l'anno 1990 dovrà essere inviato un elenco delle attrazioni autorizzate esistenti nel parco.

Dovrà essere, altresì, allegata una dichiarazione del comune o dei comuni o altra pubblica autorità competente nel territorio in cui si trova il parco attestante che il medesimo è stato in attività per il periodo minimo di settanta giorni lavorativi per anno solare.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

3. Nel caso di parchi di divertimento permanenti deve essere altresì presentata una dichiarazione del comune o dei comuni nei quali l'attività è stata svolta, dalla quale risulti l'osservanza della condizione temporale di cui all'art. 12, comma 1.

4. Qualora, nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta la revisione, l'esercizio del parco di divertimento abbia avuto una durata inferiore a settanta giorni lavorativi, il richiedente dovrà adeguatamente documentare i motivi che hanno dato origine alla suddetta circostanza.

Se il mancato esercizio del parco per un periodo inferiore a quello minimo sopraindicato si ripete per due anni consecutivi, l'autorizzazione è revocata e l'eventuale istanza di revisione è considerata richiesta di prima autorizzazione.

5. Sulle istanze di revisione annuale è sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337/1968.

Art. 10

Determinazione delle categorie dei parchi di divertimento

1. I parchi di divertimento sono classificati nelle seguenti tre categorie:

a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;

b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;

c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

2. Possono esercitare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 337/1968) parchi di prima categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di seconda categoria da almeno cinque anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita con fidejussione bancaria o da una dichiarazione di un istituto bancario.

3. Possono esercitare parchi di seconda categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di terza categoria da almeno tre anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, come sopra garantita. La permanenza di tre anni nella categoria è ridotta ad un anno qualora il richiedente sia in possesso di un'anzianità di esercizio di almeno dieci anni.

4. Possono esercitare parchi di terza categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante da almeno tre anni ed abbiano un'adeguata capacità finanziaria, garantita come previsto al comma 2.

5. In caso di interruzioni nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione non è comunque computato ai fini della determinazione delle anzianità minime prescritte ai commi precedenti.

Art. 11.

Parchi di divertimento con organizzatore

1. Nel caso in cui la disponibilità dell'area sulla quale insiste il parco e la totalità dei relativi servizi generali appartengono ad un soggetto e le attrazioni appartengono, oltre che a quest'ultimo, ad uno o più operatori diversi, si osservano in aggiunta a quelle degli articoli 7, 8, 9 e 10 le seguenti disposizioni:

a) il titolare dell'area e dei servizi generali assume la qualifica di esercente organizzatore; i proprietari delle attrazioni assumono quella di esercenti partecipanti;

b) gli esercenti organizzatori di parchi di divertimento sono tenuti ad esercitare ed a gestire direttamente il parco.

c) l'organizzatore deve predisporre un regolamento; disciplinare, tra l'altro, i rapporti fra l'organizzatore medesimo e gli esercenti partecipanti e fra questi ultimi tra loro; l'uso dei servizi generali; la determinazione di criteri per l'ammissione degli attrazionisti al parco di divertimento;

d) della gestione del parco essi rispondono agli esercenti partecipanti mediante relazione tecnica annuale. Detta relazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco o da almeno tre di essi, e una copia di detta relazione con sottoscrizione originale dell'esercente organizzatore e degli esercenti partecipanti che hanno sottoscritto la medesima, deve essere trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo unitamente all'istanza di revisione dell'autorizzazione all'esercizio del parco di divertimento.

Art. 12.

Parchi di divertimento permanenti

1. Sono parchi di divertimento permanenti, quelli il cui esercizio si svolge sulla stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare.

Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'80% delle attrazioni debbono restare per l'intero anno solare sull'area sulla quale è stato esercitato il parco.

2. La disposizione del comma precedente si applica con decorrenza dall'anno 1990.

3. L'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento permanenti può essere concessa alle persone fisiche o giuridiche proprietarie o concessionarie dell'area sulla quale insiste il parco e che ne assumono l'organizzazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.11.1969

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

Il richiedente l'autorizzazione deve essere inoltre titolare da almeno tre anni dell'autorizzazione all'esercizio di almeno una attrazione di media o grande dimensione, che sia stata gestita dallo stesso richiedente all'interno di un parco di divertimento permanente per lo stesso periodo.

Il termine di tre anni è elevato a cinque anni per i parchi di seconda categoria e a dieci per i parchi di prima categoria.

Indipendentemente dalla durata del possesso dell'autorizzazione all'esercizio di una o più attrazioni singole, l'autorizzazione all'esercizio di un parco permanente non può essere concessa per parchi di categoria superiore a quella del parco nel quale il richiedente ha esercitato le attrazioni singole.

4. Qualora non sia diversamente disposto si applicano ai parchi di divertimento permanenti le norme generali in materia di parchi di divertimento.

Titolo III

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, primo comma).

Art. 13.

Istanze di contributo e relativa documentazione.

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante in possesso di autorizzazione ministeriale, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

3. In particolare:

se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento ed essere corredata da:

a) relazione, in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione dell'interessato, confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza;

b) fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà altresì essere indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale, delle sue attestazioni (art. 646, secondo comma, n. 2 del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accredito in c/c bancario; versamento in c/c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente, di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria.

6. Per le ditte che vi siano tenute a norme di legge, è prescritta anche l'esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

Art. 14.

Acconti sui contributi per eventi fortuiti

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, autorizzate all'esercizio dell'attività da almeno due anni, a favore delle quali sia stata disposta l'assegnazione di un contributo per evento fortuito, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, corredata della seguente documentazione:

a) Tattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-11-1959

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

relative alla ricostituzione ed all'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate. L'importo complessivo delle fatture inviate deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. Qualora per difetto dei requisiti prescritti, non si possa procedere alla liquidazione definitiva del contributo, l'acconto dovrà essere restituito dal beneficiario nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo II

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE O CHE COMUNQUE CONCORRANO AL CONSOLIDAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SETTORE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, terzo comma).

Art. 15.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.

2. Detta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa, nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà, di norma, ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento ed alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata;

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo.

5. Per le pubblicazioni dovrà, inoltre, essere inviato un esemplare delle medesime.

6. Qualora la natura dell'iniziativa lo richieda, dovrà essere inviata la relativa attestazione S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S.

7. Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo saranno esaminate a consuntivo, nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 16.

Acconti sui contributi

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo, che si siano protratte o siano state ripetute per almeno due anni, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, corredata dalla seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'iniziativa sovvenzionata, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. La liquidazione definitiva del contributo avverrà in seguito alla presentazione da parte del beneficiario dell'assegnazione di fatture il cui importo, sommato a quelli degli analoghi documenti eventualmente presentati per ottenere l'acconto, sia di ammontare non inferiore a quello del contributo assegnato.

4. La liquidazione è inoltre subordinata alla dimostrazione da fornire con adeguata documentazione, dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa sovvenzionata.

5. In caso di effettuazione parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione all'utilità conseguita dalla parte di iniziativa effettuata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 337/1968.

6. Qualora per effetto delle suddette circostanze il contributo definitivamente accertato risulti inferiore all'acconto eventualmente corrisposto, l'ecedenza dovrà essere restituita entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione.

7. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24 11 1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, terzo comma).

Art. 17.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dal preventivo di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

2. Alle istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al comma precedente si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 15.

3. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno un triennio.

4. Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente se non è trascorso almeno un triennio dall'ultima assegnazione.

5. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 18.

Acconti sui contributi

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, assegnatarie di contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari,

attrezzature e beni strumentali, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà presentare istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, allegando alla medesima fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'acquisto del bene strumentale, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto. Dovrà essere indicata, altresì, la modalità di pagamento prescelta.

3. La liquidazione definitiva del contributo assegnato potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione da parte del richiedente di adeguata documentazione dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'attrazione dalla ditta fornitrice al richiedente medesimo.

4. Qualora venga definitivamente accertata l'impossibilità dell'acquisto della proprietà dell'attrazione da parte del richiedente il contributo, quest'ultimo dovrà restituire l'eventuale acconto nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non prevedano a tale restituzione i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Titolo IV

Art. 19.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARRARO

89A5564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1989-90

Con decreto 25 ottobre 1989, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 1.000 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1989-90, di cui alla delibera adottata in data 5 luglio 1989 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

89A5383

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1989, registro n. 33 Finanze, foglio n. 94, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla provincia di Bari con suo 17 ottobre 1983, n. 7058 di repertorio, a rogito notaio Giovanni Tabarano, del complesso immobiliare sito a Bari alla via Borgata Bari, costituito da un terreno di circa mq 12.524, un edificio sede attuale conservatorio statale di musica «Nicolò Piccinni» con relativa scuola media statale, ed un edificio sede dell'auditorium «N. Rotta».

89A5355

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20/10/1980

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nuovo giornale - n. 274

CIRCOLARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 settembre 1980, n. 4804/TB.30.

Modalità e criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività circense (legge 18 marzo 1968, n. 337; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37) disciplina le modalità ed i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività circensi.

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE

Art. 1.

Rilascio autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività circense è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere rilasciata:

a) ai componenti il nucleo familiare di titolari di circhi già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo negli ultimi cinque anni, sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la propria opera nel complesso circense per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni da computarsi con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione. In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore ad anni diciotto, che abbiano prestato la propria opera nel complesso per almeno tre anni, prescindendo dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque dell'autorizzazione da parte del capo famiglia.

Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nel complesso circense gestito dalla famiglia di provenienza:

b) ai lavoratori che siano stati alle dipendenze per gli ultimi cinque anni di titolari di attività autorizzate;

c) a società legalmente costituite, alle quali va riferita la proprietà dei complessi circensi e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti a) oppure b).

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, domanda in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza o sede legale e dell'esatta denominazione del complesso per il quale è richiesta l'autorizzazione nonché delle dimensioni del tendone. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. Copia autenticata del contratto di scritturazione deve essere allegata all'istanza.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la proprietà del complesso circense per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione; devono altresì, allegare, se trattasi di persona fisica:

a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

b) stato di famiglia;

c) attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Detta attestazione non deve essere prodotta nel caso di autorizzazione richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore ad anni diciotto;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che il richiedente è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) nel caso di cui alla lettera b) del secondo comma, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro nel quinquennio precedente (certificato E.N.P.A.L.S. attestante il versamento dei contributi per detto periodo).

5. Se trattasi di società:

a) atto costitutivo e statuto della medesima;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 274

e) certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) certificato del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi, nonché attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

6. In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui al comma 5, lettera b).

7. I richiedenti, siano essi persone fisiche o società, devono altresì provare, con stato di famiglia o con certificato E.N.P.A.L.S., di disporre di un numero di addetti (familiari e non) di età superiore ai sedici anni nella seguente proporzione rispetto alle dimensioni del circo gestito:

a) circhi con un numero di posti superiore a duemila e tendone con l'asse maggiore superiore ai 44 metri: addetti in numero non inferiore ad ottanta;

b) circhi con duemila posti e tendone con l'asse maggiore di 44 metri: addetti in numero non inferiore a sessanta; circhi con millecinquecento posti e tendone con l'asse maggiore di 42 metri: addetti in numero non inferiore a quaranta; circhi con mille posti e tendone con l'asse maggiore di 40 metri: addetti in numero non inferiore a trenta;

c) circhi con novecento posti e tendone con l'asse maggiore di 38 metri: addetti in numero non inferiore a ventiquattro; circhi con ottocento posti e tendone con l'asse maggiore di 37 metri: addetti in numero non inferiore a venti; circhi con settecento posti e tendone con l'asse maggiore di 36 metri: addetti in numero non inferiore a diciotto; circhi con seicento posti e tendone con l'asse maggiore di 35 metri: addetti in numero non inferiore a quindici;

d) circhi con cinquecento posti e tendone con l'asse maggiore di 34 metri: addetti in numero non inferiore a dodici; circhi con quattrocento posti e tendone con l'asse maggiore di 32 metri: addetti in numero non inferiore ad otto; circhi con trecentocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 31 metri: addetti in numero non inferiore a sette;

e) circhi con trecento posti e tendone con l'asse maggiore di 28 metri: addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecentocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 26 metri: addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecento posti e tendone con l'asse maggiore di 24 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti; circhi con centocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 22 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti; circhi con cento posti e tendone con l'asse maggiore di 20 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti.

8. Qualora nel circo siano presenti animali non domestici, il numero degli addetti non può essere inferiore ad otto, quale che sia il numero dei posti e le dimensioni del tendone.

9. Nel caso in cui il complesso circense disponga di un numero di addetti inferiore ad otto, il richiedente l'autorizzazione o la revisione deve presentare una dichiarazione dalla quale risulta che nel complesso medesimo non sono presenti animali non domestici.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano alle richieste di autorizzazione e di revisione a partire dal 1990.

11. Gli interessati devono altresì allegare all'istanza l'elenco degli animali ospitati nel complesso circense. L'elenco deve contenere i dati segnaletici di ognuno di essi e deve essere controfirmato da un veterinario che attesti la veridicità delle indicazioni in esso contenute e certifichi lo stato di salute degli animali.

12. Per la gestione di complessi circensi con un numero di posti disponibili pari o superiore a mille, il titolare può chiedere la relativa autorizzazione solo in caso di possesso continuativo negli ultimi dieci anni dell'autorizzazione alla gestione di un complesso circense con un numero di posti inferiore a mille ovvero se negli ultimi dieci anni ha prestato opera qualificata alle dipendenze di un'impresa circense.

Art. 2.

Revisione annuale delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività circense debbono presentare l'istanza di revisione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 1° dicembre dell'anno precedente quello al quale la revisione medesima si riferisce. Detta istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

c) per le imprese a gestione familiare, stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi; per tutte le altre imprese, certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

d) dichiarazione della S.I.A.E. attestante che sono state eseguite nell'anno precedente alla richiesta di revisione dell'autorizzazione almeno quarantacinque rappresentazioni.

Qualora il richiedente non presenti l'attestazione di cui sopra deve fornire all'ufficio competente idonea documentazione delle cause di forza maggiore che gli hanno impedito lo svolgimento delle rappresentazioni nel numero sopra indicato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 274

Se la mancata presentazione dell'attestazione S.I.A.E. si verifica per due anni consecutivi, l'autorizzazione è revocata:

e) qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense non presenti l'istanza di revisione per un determinato anno, l'autorizzazione gli potrà essere concessa per l'anno successivo solo dopo la valutazione positiva delle cause di forza maggiore che il richiedente dovrà documentare.

La mancata presentazione per più di un anno dell'istanza di revisione comporta che l'eventuale richiesta successivamente presentata potrà essere considerata solo come prima istanza di autorizzazione.

Tale disposizione si applica altresì ai soggetti di cui alla lettera *d)*, secondo comma.

3. Alla domanda di revisione deve essere allegato, se del caso, l'elenco delle variazioni intervenute nel corso dell'anno nel possesso di animali a norma dell'art. 1, comma 11.

Art. 3.

Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ogni circo equestre è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto, l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Tournées in Italia di imprese circensi

1. Le imprese circensi di nazionalità straniera che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 5 della legge n. 337.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Art. 5.

Elenco dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali

1. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali.

2. I soggetti di cui al precedente comma devono chiedere l'iscrizione nell'elenco contestualmente all'istanza di autorizzazione o di riesame dell'autorizzazione per l'anno 1990.

3. Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sarà annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni altra infrazione, del pari definitivamente accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.

4. Delle condanne ed infrazioni annotate si terrà conto nelle valutazioni dell'autorizzazione dei requisiti tecnico-professionali in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, primo comma)

Art. 6.

Istanze di contributo e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri in possesso di autorizzazione ministeriali, a titolo di concorso nelle spese di ricostruzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini della assegnazione dei contributi di cui a presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie speciale - n. 274

3. Se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione dell'interessato confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, con l'indicazione apposta sul retro delle fotografie e confermata da una pubblica autorità del nome del proprietario degli impianti e della data e del luogo dell'evento;

d) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;

b) fatture in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà essere altresì indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale delle sue attestazioni (art. 640, secondo comma, n. 2 del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente, di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria. Per le ditte che vi siano tenute a norma di legge, è prescritta anche l'esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

6. Per la liquidazione del contributo il richiedente deve far pervenire un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi e indicare la modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario, versamento in c/c postale).

Capo II

CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SPETTACOLI IN ITALIA
(legge 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

Art. 7.

Criteri per la concessione dei contributi

1. Sono iniziative di spettacolo le attività rispondenti ai canoni della tradizione circense ed incluse nell'elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi alle predette iniziative di spettacolo sono individuate cinque categorie di circhi in relazione alla dimensione della struttura nella quale l'attività è esercitata, al numero di addetti, dei posti disponibili e delle rappresentazioni da effettuare.

3. L'inclusione delle singole imprese circensi nelle categorie è disposta annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con apposito decreto che sarà reso pubblico, sentita la competente commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri e requisiti:

I categoria.

Numero di posti superiore a duemila, tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri, addetti in numero non inferiore ad ottanta, impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di trecentocinquanta rappresentazioni.

II categoria.

Numero di posti duemila, tendone con l'asse maggiore di 44 metri, addetti in numero non inferiore a sessanta; numero di posti millecinquecento, tendone con l'asse maggiore di 42 metri, addetti in numero non inferiore a quaranta; numero di posti mille, tendone con l'asse maggiore di 40 metri, addetti in numero non inferiore a trenta.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di trecento rappresentazioni.

III categoria.

Numero di posti novecento, tendone con l'asse maggiore di 38 metri, addetti in numero non inferiore a ventiquattro; numero di posti ottocento, tendone con l'asse maggiore di 37 metri, addetti in numero non inferiore a venti; numero di posti settecento, tendone con l'asse maggiore di 36 metri, addetti in numero non inferiore a diciotto; numero di posti seicento, tendone con l'asse maggiore di 35 metri, addetti in numero non inferiore a quindici.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di duecentocinquanta rappresentazioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 274

II categoria.

Numero di posti cinquecento, tendone con l'asse maggiore di 34 metri, addetti in numero non inferiore a dodici; numero di posti quattrocento, tendone con l'asse maggiore di 32 metri, addetti in numero non inferiore ad otto; numero di posti trecentocinquanta, tendone con l'asse maggiore di 31 metri, addetti in numero non inferiore a sette.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di duecento rappresentazioni.

I categoria.

Numero di posti trecento, tendone con l'asse maggiore di 28 metri, addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecentocinquanta posti, tendone con l'asse maggiore di 26 metri, addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecento posti e tendone con l'asse maggiore di 24 metri, addetti in numero non inferiore a cinque; circhi con centocinquanta posti, tendone con l'asse maggiore di 22 metri, addetti in numero non inferiore a cinque; circhi con cento posti, tendone con l'asse maggiore di 20 metri, addetti in numero non inferiore a cinque.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di centocinquanta rappresentazioni.

4. Per quanto riguarda i circhi nei quali sono presenti animali non domestici, la concessione del contributo è subordinata alla condizione che il numero degli addetti non sia inferiore ad otto quale che sia il numero dei posti disponibili.

5. Per addetti si intendono gli artisti, i dipendenti, ivi compresi gli operai ed i tecnici, nonché il titolare ed i familiari ultrasessantenni che svolgono con carattere di continua attività nell'ambito dell'azienda circense.

6. Per i circhi che chiedono per la prima volta l'autorizzazione, i predetti elementi vengono desunti dalle dichiarazioni rese dagli interessati nell'istanza di autorizzazione e dalla documentazione ad essa allegata.

7. Qualora dall'esame del consuntivo di attività venga riscontrato che l'impresa non ha assolto agli obblighi e condizioni previsti per la categoria nella quale è stata inclusa, il contributo sarà liquidato con riferimento alla categoria inferiore i cui obblighi e condizioni risultino soddisfatti. L'impresa in argomento verrà automaticamente inclusa nella stessa categoria inferiore per l'anno successivo, salvo revisione, a consuntivo, del contributo assegnato sulla base dell'attività effettivamente svolta e documentata nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

8. Il requisito del numero minimo degli addetti è accertato sulla base della media annua degli addetti medesimi.

9. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:

a) della categoria di appartenenza: a tal fine con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la competente commissione consultiva, è annualmente

determinato un importo minimo di contributo per rappresentazione differenziato secondo le categorie di cui al presente articolo;

b) degli elementi contenuti nel progetto di massima;

c) della qualificazione sul piano artistico ed organizzativo dell'attività per la quale è richiesta la sovvenzione.

d) delle eventuali agevolazioni nel prezzo del biglietto di ingresso concesse a favore del mondo della scuola e del lavoro.

Art. 8.

Istanze di contributi e relativa documentazione per le iniziative di spettacolo

1. Le istanze per l'ammissione ai contributi di iniziative di spettacolo circense, redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, debbono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si prevede che l'attività sarà svolta.

2. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense.

3. L'istanza deve essere corredata da un progetto di massima dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento al numero di rappresentazioni preventive, all'elenco delle località che si prevede di visitare.

4. Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al primo comma saranno esaminate ad attività ultimata, fermo restando l'obbligo della documentazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Documentazione consuntiva per la liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà di norma ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione della S.I.A.E. attestante il numero di rappresentazioni effettuate, il numero degli spettatori intervenuti nonché le località visitate;

c) attestazione dell'effettivo svolgimento delle rappresentazioni rilasciata dall'autorità locale nel cui ambito di competenza le medesime hanno avuto luogo. Dette attestazioni sono richieste per le rappresentazioni effettuate dal 1° gennaio 1990;

d) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento ed alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23.11.1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 274

redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie.

e) dichiarazione liberatoria rilasciata dall'E.N.P.A.L.S. relativa ai contributi previdenziali ed assicurativi versati per il personale dipendente.

Per gli addetti che fanno parte del nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione dovrà essere allegato lo stato di famiglia emesso non oltre tre mesi prima della data di presentazione dell'istanza di contributo.

Dovrà essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta per l'accrédito del contributo (vaglia bancario della Banca d'Italia, accredito in c/c bancario, versamento in c/c postale).

Art. 10.

Acconti

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. L'istanza di acconto, redatta su carta legale, dovrà essere corredata:

a) dall'attestazione della S.I.A.E. relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare dell'acconto sarà rapportato al detto numero di rappresentazioni;

b) dall'indicazione della modalità di pagamento.

3. Gli acconti erogati che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati, per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. I beneficiari degli acconti finché non provvedano al rimborso dell'acconto sono comunque esclusi da ulteriori contributi, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO

Art. 11.

Criteri per la concessione dei contributi

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze per l'attività all'estero, i criteri di determinazione dell'entità dei contributi e la documentazione necessaria per la liquidazione degli stessi, si fa riferimento all'art. 4 (paragrafi 4, 5, 6 e 8), all'art. 6 (paragrafi 5 e 6) e all'art. 9 (paragrafi 1 e 5) della circolare n. 4 in data 11 agosto 1989, concernente la promozione dello spettacolo italiano all'estero.

Capo IV

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera f)

Art. 12.

Definizione di iniziative promozionali

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi, nonché da enti, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico, culturale e tecnico.

2. Si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso un'immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli. Di norma le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi, come quelli eseguiti da acrobati, giocolieri, prestidigitatori, clown e simili, nonché da animali appositamente addestrati, possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e o spettacolare e non configurarsi, per modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

Art. 13.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di sovvenzione, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza, firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. Qualora l'istanza venga presentata da un ente, associazione o comitato, debbono altresì essere allegati, in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa, nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. Per la liquidazione dei contributi dovranno essere presentati i documenti di cui ai punti a) e d) dell'art. 9 e, compatibilmente con la natura delle iniziative, anche quelli di cui ai punti b), c) ed e); dovrà inoltre essere presentato il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata. Per le pubblicazioni dovrà inoltre essere inviato un esemplare delle medesime.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25-11-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 274

Capo V

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE
(legge 18 marzo 1965, n. 337, art. 19, terzo comma)

Art. 14.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.
3. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.
4. Per la liquidazione dei contributi si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 13.

Capo VI

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI,
ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (legge 29 luglio
1980, n. 390, art. 1, comma terzo).

Art. 15.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto; deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla documentazione di spesa prevista per l'acquisto medesimo.
2. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense da almeno un triennio.
3. Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente qualora non sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione.
4. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Capo VII

CONTRIBUTI PER LA STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE (legge 9 feb-
braio 1982, n. 37, art. 1, comma quarto).

Art. 16.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, una delle quali in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare la strutturazione dell'area.
2. L'istanza può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni.
3. Detta istanza, firmata dal legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) documento idoneo a comprovare la proprietà dell'area attrezzata da strutturare per l'esercizio dell'attività circense;
 - b) progetto particolareggiato dei lavori che si intende eseguire, redatto da professionista iscritto al relativo albo, recante l'attestazione dell'approvazione da parte del comune;
 - c) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio di attività circense;
 - d) qualora il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, all'istanza debbono essere allegati in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.
3. Per la liquidazione del contributo, il richiedente dovrà far pervenire l'originale o la copia autenticata del certificato comunale di agibilità.

TITOLO III

Art. 17.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARRARO

89A5340

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22-3-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 68 -

CIRCOLARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 marzo 1990, n. 3641/TB30.

Integrazioni alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante.

1) Integrazione alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense.

a) Al comma 3 dell'art. 5 della circolare sopramenzionata dopo la parola «infrazione» è aggiunta la seguente: «in materia».

b) Al comma 1 dell'art. 6 della circolare suddetta, dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».

2) Integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

a) L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della circolare sopramenzionata è sostituito dai seguenti: «Il parco deve essere in attività per un periodo minimo di

50 giorni lavorativi per anno solare. L'attività può essere svolta anche in più comuni purché in ciascuno di essi il parco si trattienga per almeno 15 giorni lavorativi.

Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi attrazionistici in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali».

b) Al comma 1, lettera d) dell'art. 11 della sopracitata circolare, dopo le parole «o da almeno tre di essi» sono aggiunte le seguenti: «scelti dagli esercenti partecipanti medesimi».

c) Al comma 1 dell'art. 13 della suddetta circolare, dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno due anni».

d) Al comma 3 del predetto art. 13 è aggiunto il seguente comma 3-bis: «limitatamente ai casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata o distrutta».

3) Le disposizioni della presente circolare concernenti gli eventi fortuiti si riferiscono agli eventi che si verificheranno dal 1° luglio c.a.

Il Ministro: TOGNOLI

90A135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEProvvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, con esclusione delle unità a monte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicate.

1) S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 764/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981; dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 764/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981; dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988; dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: art. 1 della legge n. 764/80, decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981; dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27/1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 155

CIRCOLARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 11 giugno 1991, n. 5352/TB30

Modifiche ed integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4863/TB30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

a) Art. 18-bis. — Tutte le istanze relative ai contributi o sconti sui contributi, di cui agli articoli da 13 a 15 della presente circolare, debbono recare la sottoscrizione del richiedente autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1958, n. 15. Del pari debbono recare la sottoscrizione del richiedente autenticata come sopra le richieste concernenti le modalità di pagamento per l'assegnazione del contributo o del relativo sconto.

b) Al comma 4, lettera b), dell'art. 13, dopo le parole «la relativa data di inizio» il punto e virgola è sostituito da un punto fermo. Il testo della disposizione prosegue con le parole: «La fattura o le fatture devono, comunque, essere inviate entro sei mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo».

c) Al comma 5 dell'art. 17 è aggiunto il seguente periodo: «La fattura o le fatture debbono essere inviate entro 5 mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo per ~~acquisto beni strumentali~~».

d) Al comma 3 dell'art. 12, secondo periodo, è soppressa la parola «permanente».

Le disposizioni dell'art. 18-bis si applicano a decorrere dalle istanze e dalle opzioni di pagamento inviate dal 30 luglio 1991.

Le disposizioni del comma 4, lettera b), dell'art. 13 e del comma 5 dell'art. 17 si applicano per la liquidazione dei contributi la cui comunicazione di assegnazione sia pervenuta al richiedente dopo il 30 luglio 1991.

Roma, 11 giugno 1991

Il Ministro TOGNOLI

91A2943

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25-11-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANNO XXXVIII - N. 476

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

CIRCOLARE 8 novembre 1991, n. 8878/TB30.

Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernenti l'attività circense, di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense:*

a) Il comma 6 dell'art. 1 è così sostituito: «In caso di mutamento di rappresentante legale la società dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante ha i requisiti tecnico-professionali di cui ai punti a) oppure b) dell'art. 1, comma 2».

b) Al comma 4, lettera b), dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo: «Le fatture debbono essere inviate entro sei mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto comunicazione di assegnazione del contributo per danni conseguenti ad eventi fortuiti».

c) Al comma 5 dell'art. 6 è aggiunta la seguente lettera e), simultaneamente in casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'attrazione o dell'attrezzatura danneggiata o distrutta».

d) All'art. 9 la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, attestante che il medesimo ha effettivamente svolto le rappresentazioni in tutte le località elencate nella dichiarazione SIAE e nel numero in quest'ultima elencate».

e) Al comma 1 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma f-bis: «Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo saranno stabiliti gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo in relazione a ciascuna categoria di impresa circense».

f) Al comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo: «Le fatture debbono essere inviate entro tre mesi dalla data alla quale il richiedente ha ricevuto

comunicazione di assegnazione del contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali».

2) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento:*

a) Al comma 4 dell'art. 5 dopo la parola «disponibilità» sono aggiunte le seguenti parole: «a titolo di proprietà o di locazione finanziaria».

b) L'ultimo periodo del comma 6 dello stesso art. 5 è così sostituito: «In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante ha i requisiti di cui ai punti a) oppure b) dell'art. 5, comma 2».

c) Al comma 3, primo paragrafo, dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le società con capitale versato non inferiore a lire cinque miliardi e che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale si prescinde dal possesso da parte del legale rappresentante dei requisiti tecnici professionali di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, nonché da quelli di cui all'art. 12, comma 3».

d) Al comma 4 dell'art. 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le società con capitale versato non inferiore a lire cinque miliardi debbono inoltre allegare documentazione idonea a provare il possesso da parte del direttore tecnico dei requisiti della particolare qualificazione nel settore dell'impiantistica o gestionale».

e) Al comma 5 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma 6: «Il beneficiario del contributo deve mantenere la disponibilità dell'attrazione sovvenzionata per almeno un anno dalla data dell'acquisto. Il contributo potrà essere concesso per acquisto di attrazioni non incluse nell'elenco di cui all'art. 2 soltanto dopo che l'attrazione sarà stata inclusa nell'elenco. Inoltre l'istanza per la concessione del contributo dovrà essere presentata successivamente a quella della ditta costruttrice volta all'inserimento dell'attrazione nell'elenco».

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 1° gennaio 1992.

Il Ministro: Tognoli

91A5107

CIRCOLARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 giugno 1992 n. 2413/TB30

Modifiche alla circolare 27 settembre 1989 n. 4804/TB30
concernente l'attività circense e alla circolare 8 novembre 1991
n. 8578/TB30, concernente l'attività circense, di spettacolo
viaggiante ed i parchi di divertimento.

A) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989
n. 4804/TB30, concernente l'attività circense.

1) Al comma 4, lettera e), dell'art. 1 è aggiunto il seguente periodo: «nonché attestazione liberatoria dell'ENPALS concernente il numero degli addetti utilizzati nell'anno precedente o comunque nell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe».

2) All'art. 2 è aggiunto il comma 4: In occasione della revisione dell'autorizzazione il numero dei posti autorizzati è adeguato al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'anno precedente, secondo le risultanze dell'attestazione liberatoria ENPALS di cui al comma 4, lettera e), dell'art. 1 o comunque dell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe.

3) Al comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 1-bis: I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi solo agli esercenti che nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni.

4) Al comma 3 dell'art. 6 è aggiunta la seguente lettera f): attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno 150 rappresentazioni nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo.

5) Al comma 2 dell'art. 15 sono aggiunte le seguenti parole: «e nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni, dimostrate con attestazione SIAE».

6) Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazioni SIAE da allegare all'istanza di contributo».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24-6-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 147

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle istanze per acquisti di nuovi beni strumentali presentate dagli esercenti di motocarro acrobatici.

H) Modifiche alla circolare 28 novembre 1991, n. 8878/TB39.

La disposizione di cui al punto 2, lettera a), è così modificata ed integrata: «Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di contratto di locazione pluriennale rinnovabile, degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione.

Detta disposizione non si applica, limitatamente al 1992, alle istanze di revisione presentate prima del 1° gennaio 1992, da soggetti che abbiano stipulato un contratto di locazione, almeno annuale, tacitamente rinnovabile».

Le disposizioni della presente circolare, fatta eccezione per quella da ultimo richiamata, si applicano alle istanze di contributo per eventi fortuiti o per acquisto di nuovi beni strumentali presentate dal 1° gennaio 1993.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni relative alla revisione delle autorizzazioni per l'esercizio di attività circense.

Il Ministro: Tognoli

92A2969

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 14 ottobre 1993, n. 3531/TU30.

Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense, e alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, concernente l'attività circense:*

a) L'art. 7, comma 3, è così modificato: «per i circhi di IV categoria, con numero di posti disponibili 350, il numero degli addetti per l'ammissibilità a contributo non può essere inferiore a otto; per i circhi di V categoria, quale che sia il numero dei posti disponibili, il numero degli addetti per l'ammissibilità a contributo non può essere inferiore a otto».

b) All'art. 7, comma 3, secondo paragrafo, relativo ai circhi di V categoria, sono aggiunte le parole: «ovvero 100 giornate di spettacolo».

c) All'art. 7, comma 3, dopo il paragrafo 8 è aggiunto il paragrafo 8-bis: «L'attività degli esecutori circensi svolta all'estero è presa in considerazione per il raggiungimento del numero minimo di rappresentazioni per l'ammissibilità a contributo per l'attività circense in Italia».

Le disposizioni di cui alla lettera a) entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

2) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, concernente l'attività di spettacolo viaggiante:*

All'art. 17 è aggiunto il seguente 7° comma: «L'assegnatario di contributo per l'acquisto di beni strumentali deve presentare istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attrazione sovvenzionata entro trenta giorni dalla data della consegna dell'attrazione documentata da bolla di accompagnamento».

Il Sottosegretario: MACCANICO

2-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 305

CIRCOLARI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 17 dicembre 1993, n. 4228/TB30.

Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804, 8 novembre 1991, n. 8848, 5 giugno 1992, n. 2413 e 14 ottobre 1993, n. 3531, concernenti l'attività circense e i parchi di divertimento.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989:*

a) Al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole «in possesso di autorizzazione ministeriale» sono inserite le seguenti: «da almeno due anni».

b) Al comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente quinto comma: «Per la liquidazione dei contributi dovranno altresì, essere presentate due fotografie, con apposta sul retro una dichiarazione dell'assegnatario del contributo che le fotografie medesime corrispondono rispettivamente al bene acquistato e a quello da sostituire; dovrà, altresì, essere presentata la bolla di consegna contenente la descrizione dettagliata del bene acquistato».

2) *Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1991:*

a) La lettera c) del punto 2) è modificata come segue: le parole «che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica e gestionale, anche se tale qualifica sia prioritaria in una o nell'altra materia».

b) Dopo la lettera c) del punto 2) è inserito il seguente comma *c-bis*: «Per le società di cui al comma precedente si prescinde per l'autorizzazione delle singole attrazioni di proprietà delle medesime e presenti nel parco dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30. Dette società debbono allegare all'istanza di autorizzazione un elenco delle attrazioni presenti nel parco obbligandosi altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a esercitare le attrazioni indicate esclusivamente all'interno del parco».

c) La lettera d) del punto 2) è modificata come segue: dopo le parole «nel settore dell'impiantistica e gestionale» sono aggiunte le seguenti: «anche se tale qualificazione sia prioritaria in una o nell'altra materia».

3) *Modifiche alla circolare 5 giugno 1992, n. 2413, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1992:*

a) Al primo periodo del punto 6) è aggiunto il seguente periodo: «limitatamente ai circhi con un numero di posti disponibili non superiore ai 350, l'ammissibilità a

contributo è subordinata alla condizione che il richiedente abbia effettuato almeno 350 spettacoli successivamente all'ultima assegnazione di contributo per acquisto di beni strumentali».

b) Il secondo periodo del punto 6) è sostituito dal seguente: «per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità a contributo per l'acquisto di nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazione SIAE da allegare all'istanza di contributo».

4) *Modifiche alla circolare 14 ottobre 1993, n. 3531, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1993:*

a) Al punto 1, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: «ai fini dell'ammissibilità al contributo per attività circense all'estero, l'esercente circense deve aver effettuato almeno 45 giornate di spettacolo in Italia anziché le 90 previste dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993.

Tali giornate non sono prese in considerazione ai fini della concessione del contributo per attività circense in Italia».

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO

93A7340

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 1993, n. 31.

Importazioni di prodotti originari della Bulgaria.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'U.E. e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Bulgaria dall'altra, a far data dal 31 dicembre 1993 sono abolite le restrizioni quantitative relative alle importazioni dei prodotti — esclusi quelli del settore tessile-abbigliamento — originari della Bulgaria, analogamente a quanto già attuato nei confronti degli altri paesi PECO (Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania) che hanno stipulato accordi di associazione con l'U.E.

In particolare, per quanto attiene i prodotti siderurgici CECA resta immutato il regime di sorveglianza comunitaria, applicato mediante la sorveglianza comunitaria con gli adempimenti previsti ai sensi della circolare n. 2 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A7341

LA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 205

CIRCOLARE 11 agosto 1989, n. 4.Promozione all'estero dello spettacolo italiano.

La presente circolare disciplina, in aderenza allo spirito della legge 30 aprile 1985, n. 163, gli interventi finanziari a favore delle iniziative di promozione della musica, della prosa, del cinema e dell'attività circense all'Estero.

Art. 1.

Progetti di attività

Al fine di soddisfare l'esigenza di programmare interventi e risorse, si procederà all'elaborazione di un organico piano di promozione all'estero nel quale saranno condotti e valutati i progetti di attività presentati:

- a) su richiesta dell'amministrazione;
- b) a domanda degli interessati.

Detto piano, da sottoporre alle competenti commissioni consultive, sarà redatto sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico per la promozione all'estero dello spettacolo italiano, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 2.

Comitato tecnico

Il comitato tecnico è così composto:

- il direttore generale dello spettacolo, presidente;
- il vice direttore generale dello spettacolo competente per materia;
- il dirigente preposto al settore competente;
- due rappresentanti dell'on. Ministro;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- gli esperti del Ministro nelle commissioni consultive competenti per materia.

Le sedute del comitato tecnico sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi.

Le proposte del comitato tecnico sono adottate a maggioranza dei presenti.

Potranno, altresì, essere chiamati ad assistere di volta in volta alle riunioni, secondo gli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, di enti, pubblici o privati, di promozione dello spettacolo o del turismo e rappresentanti delle varie associazioni professionali e di categorie.

Art. 3.

Predisposizione del piano programmatico

Alla predisposizione del piano si provvederà sulla base dei seguenti criteri di massima:

- preveniva individuazione delle manifestazioni internazionali (festivals, rassegne, ecc.) di maggior rilievo;
- individuazione della tipologia delle iniziative che in rapporto alle specifiche caratteristiche delle manifestazioni e delle località, risultino idonee ai fini di una qualificata presenza italiana.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 2

Art. 4.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle attività di musica, di prosa e di cinema redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, e con esplicita indicazione e sottoscrizione delle persone all'uso legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i progetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione XI entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione delle manifestazioni, oppure entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di cui al punto a), art. 1.

Potranno tuttavia essere esaminate anche altre iniziative per le quali non sia stato obiettivamente possibile (in relazione ai tempi di programmazione) la presentazione delle domande nei termini prescritti, sempre che le iniziative risultino programmate nel 2° semestre dell'anno considerato e le relative istanze siano state prodotte entro il 30 aprile dello stesso anno.

Il termine di presentazione delle istanze concernenti le tournées promosse da enti lirici, teatri di tradizione e teatri stabili di prosa resta fermo al 31 ottobre nel quadro di una preordinata programmazione annuale.

Per le attività circensi, le domande, che dovranno contenere indicazioni circa il Paese o i Paesi di destinazione, la durata della tournée ed il numero dei partecipanti, potranno essere presentate anche un mese prima dell'inizio dell'attività.

Le istanze di contributo dovranno essere corredate dal programma di attività e da un dettagliato preventivo finanziario delle entrate (contributi del Paese ospitante, di regioni ed enti locali italiani, di sponsors pubblici e/o privati e corrispettivi erogati dai soggetti organizzatori stranieri) e dalle uscite (con particolare riferimento alle spese di viaggio e trasporto).

Le istanze potranno essere presentate direttamente all'ufficio dell'amministrazione o trasmesse in plico raccomandato, a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso, fa fede della tempestività dell'inoltro, la data del timbro postale.

Nel programma di attività, limitatamente alle iniziative musicali e di prosa, devono risultare indicati tra l'altro:

- a) gli autori delle opere, dei brani musicali e dei lavori teatrali;
- b) i nominativi di tutti i partecipanti alle tournées, con indicazione della specifica qualifica;
- c) la località e la sede in cui si svolge la manifestazione;
- d) il numero delle rappresentazioni o delle esecuzioni e la durata del soggiorno.

Per il settore circense, l'attività all'estero non può superare annualmente, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, il periodo di otto mesi e sempre che siano state effettuate in Italia almeno centoventi giornate lavorative.

Le istanze dovranno essere corredate da eventuali richieste di partecipazione di festival, rassegne, istituzioni o teatri stranieri, o da copie dei contratti, ai fini accertare l'interesse del Paese ospitante alla realizzazione della tournée.

Le richieste di istituti italiani di cultura dovranno essere corredate dal motivato parere del Ministero degli affari esteri.

Le istanze presentate oltre i suddetti termini o non integrate con la documentazione sopra specificata entro il 31 dicembre o il 31 maggio, per le manifestazioni a realizzare nel secondo semestre, saranno sottoposte al parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive dopo che i suddetti organi si saranno espressi in ordine a tutte le istanze pervenute e regolizzate nei termini previsti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio, salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata su esplicita richiesta dell'amministrazione o in adempimento di impegni assunti sulla base di accordi internazionali o per non previste, sopraggiunte esigenze di rappresentanza ufficiale all'estero dello spettacolo italiano.

Le eventuali modifiche al programma per sopravvenuti imprevisti devono comunque essere comunicate prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 5.

Contributo dello Stato

Ai fini della concessione del contributo si terrà conto esclusivamente per le iniziative di musica e di prosa

- 1) del livello artistico e del numero delle rappresentazioni o esecuzioni;
- 2) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
- 3) della qualificazione artistica e professionale degli interpreti;
- 4) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

Per tutte indistintamente le iniziative di spettacolo, dell'importanza e dell'interesse del progetto, della prevedibile accoglienza del pubblico locale, nonché della località e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante.

Art. 6.

Criteri di determinazione dell'entità del contributo

Per le iniziative di musica e di prosa, l'entità del contributo sarà determinata in via esclusiva sulla base delle spese di viaggio e trasporto espresse in preventivo.

Quanto sopra non si applica alle iniziative promosse direttamente dall'amministrazione, su parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-9-19-0

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 205

Il contributo, che si intende a carattere forfettario e non di rimborso, potrà coprire anche interamente i menzionati oneri, qualora le tournées presentino una delle seguenti caratteristiche:

1) rispondano ad un particolare interesse politico-culturale di rappresentanza dell'Italia all'estero;

2) siano promosse da strutture produttive pubbliche o private di notevole rilevanza sul piano nazionale (enti unici, teatri di tradizione, teatri stabili, orchestre...);

3) inoltre, con specifico riferimento alle iniziative musicali:

a) siano realizzate da artisti professionisti, singoli o in gruppo, di particolare notorietà;

b) siano finalizzate a promuovere l'attività di giovani artisti meritevoli;

c) siano rivolte, in via esclusiva, alla diffusione della musica contemporanea italiana.

Per le iniziative cinematografiche il contributo sarà determinato in misura idonea per svolgere il programma approvato dall'amministrazione, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari di istituzioni, nazionali e/o straniere o di sponsors, pubblici e/o privati.

Per le iniziative circensi, l'entità del contributo sarà determinata tenendo anzitutto conto delle spese di viaggio e trasporto e, precisamente:

a) qualora i viaggi e trasporti siano effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri saranno valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;

b) qualora i viaggi e trasporti, per l'andata e il ritorno, siano effettuati su strada, gli oneri saranno valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata;

c) qualora i viaggi e trasporti siano effettuati solo parzialmente su strada, il contributo forfettario verrà determinato in proporzione.

A favore delle imprese circensi che impieghino addetti per i quali vengano versati oneri contributivi, desumibili dall'attestazione liberatoria degli abilitati istituti di previdenza, verrà concesso, a seconda del numero degli addetti stessi, un contributo integrativo calcolato moltiplicando la corrispondente quota a rappresentazione prevista per l'attività in Italia per il numero di spettacoli realizzati all'estero, rilevati dai competenti consolati.

Art. 7.

Integrazioni e riesami istanze non accolte

Le istanze di integrazione di contributi assegnati potranno essere riesaminate dalle competenti commissioni consultive di settore solo nel caso in cui venga esposta una spesa globale maggiore di almeno il 20% rispetto a quella inizialmente preventivata.

Le istanze potranno essere riesaminate solo in presenza di nuovi elementi di valutazione documentati dagli interessati prima dello svolgimento delle attività per le quali è richiesto il contributo dello Stato.

Art. 8.

Acconti

Acconti sui contributi concessi potranno essere accordati, a richiesta degli interessati nei limiti del 60% e solo a favore di soggetti che abbiano beneficiato di almeno tre sovvenzioni per l'attività all'estero nell'ultimo quinquennio, nonché per le iniziative le cui istanze di sovvenzione siano state presentate su esplicita richiesta dell'amministrazione.

Art. 9.

Liquidazione

La liquidazione delle sovvenzioni è disposta previo riscontro della documentazione consuntiva attestante il rispetto del programma e l'osservanza degli adempimenti di legge, in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

In particolare, per le iniziative di musica e di prosa direttamente promosse dall'amministrazione, ciascuna voce esposta in consuntivo dovrà essere opportunamente documentata.

Analogo criterio sarà applicato alle iniziative cinematografiche, precisando che, nei casi in cui per la preparazione ed organizzazione della manifestazione in Italia e all'estero, enti o associazioni si avvalgano di proprie strutture e personale, le spese generali verranno riconosciute nella misura forfettaria massima del 10% del contributo assegnato.

Per le iniziative di musica e di prosa promosse dagli interessati, sarà sufficiente allegare le fatture relative alle spese di viaggio e trasporto o i singoli biglietti.

Per le attività circensi, oltre il consuntivo, la specifica documentazione per le spese di viaggio e trasporto, l'attestazione liberatoria dell'ENP.A.L.S. o lo stato di famiglia, la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare, dalla quale risultino il numero delle rappresentazioni realizzate all'estero, anche il certificato della S.I.A.E., attestante le giornate lavorative effettuate in Italia.

Qualora, pur nel rispetto del programma proposto, le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore alla sovvenzione concessa, la riduzione verrà operata d'ufficio.

Disposizioni finali

I limiti previsti per il termine di presentazione delle domande da parte di enti lirici, teatri di tradizione e teatri stabili di prosa, nonché quelli concernenti il periodo di permanenza all'estero delle imprese circensi, saranno applicati a partire dall'esercizio finanziario 1990.

Il Ministro: CARRARO.

89A3945

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9012

13-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 293

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 4 dicembre 1985.

Determinazione del massimale di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul fondo di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

**IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, che istituisce presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione;

Considerato che sul medesimo fondo possono essere concessi nei limiti del 20% di esso, contributi sugli interessi anche per il finanziamento dei lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo;

Decreto:

Articolo unico

L'importo massimo dei mutui ammissibile alla concessione del contributo sugli interessi, pari al 50% del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, previsto dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per un periodo massimo di cinque anni, è determinato in lire 400 milioni per le opere di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza da effettuarsi nelle sale teatrali di pubblico spettacolo ed in lire 100 milioni per lavori di ammodernamento.

I contributi di cui trattasi non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ai contributi sono ammessi i proprietari o gli esercenti pubblici o privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrali.

Le istanze di contributo, corredate del contratto di mutuo sono presentate dal proprietario o dall'esercente alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 101 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto stesso, allegando:

- a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;
- b) titolo di proprietà o contratto localizio della durata utile di almeno cinque anni;
- c) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;

2) progetto dei lavori di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme in parola;

3) progetto dei lavori di ammodernamento e dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme di sicurezza;

d) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'ultimazione dei lavori;

e) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività svolta nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quello delle giornate di spettacolo teatrale.

I contributi possono essere concessi ai soggetti previsti nel precedente terzo comma anche per i lavori iniziati tra il 1° agosto 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto. In questi casi le relative istanze di contributo corredate dal contratto di mutuo dovranno pervenire alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con allegati i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) indicate nel comma che precede, nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Le istanze pervenute alla SACT nei termini indicati nei commi quarto e quinto che precedono sono esaminate dalla predetta Sezione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il contributo sugli interessi è erogato in un'unica soluzione, e all'istituto mutuante entro sessanta giorni dalla delibera di concessione del contributo ed è portato a scampo della esposizione debitoria.

I beneficiari dovranno presentare alla SACT entro un anno dall'ultimazione dei lavori:

- conto consuntivo dei lavori effettuati;
- relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al progetto presentato;
- copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1939, n. 655.

In mancanza della documentazione di cui al comma precedente e nell'ipotesi di mutamento della destinazione prima del periodo di cui alla lettera c) del quarto comma del presente articolo, la SACT previa diffida provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre solare al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo e l'elenco dei contributi assegnati. Prenderà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente.

La gestione del fondo è sottoposta al controllo del collegio sindacale della Sezione medesima.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 293

5613

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LACORIO

NOTE

Nota alle premesse ed all'articolo unico, primo comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, recante « Interventi straordinari per l'utilità teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica » (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 17 luglio 1984), dispone:

« Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1987, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la correzione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del venti per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del costo attuale di scatto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

Con il presente decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo lascia i massimali di mutuo ammissibili per la concessione del predetto contributo.

Testo dell'articolo unico, primo comma:

Il regio decreto è allegato E40, n. 653, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1942), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto.

(7574)

DECRETO 4 dicembre 1985.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 143, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 143, che individua, nell'ambito delle quote assegnate ai sensi del primo comma dello stesso art. 13 alle attività musicali e alle attività teatrali di prosa, lo stanziamento finalizzato all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i settori musicale e teatrale di prosa, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture per il rinnovo degli arredi;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro, il fondo di cui all'art. 13, lettera e), della legge n. 163/85 da utilizzare in parti uguali per i settori delle attività musicali e teatrali, per la concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Il fondo è gestito per conto dello Stato dalla stessa SACT secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2. La relativa contabilità, distinta nelle due quote destinate rispettivamente alle sale teatrali ed alle sale musicali, sarà tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attività della SACT.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso d'interesse previsto dalla normativa vigente.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre scade al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo. Presenterà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

La gestione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della SACT.

Art. 2.

Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale. La imputazione dei contributi alle due distinte quote del fondo viene effettuata in base alla prevalenza dell'attività teatrale di prosa o di quella musicale.

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o i proprietari pubblici o privati delle sale teatrali e musicali che intendano beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 101 - 00187 Roma, corredata di:

- a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;
- b) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di almeno cinque anni;
- c) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;
- 2) progetto dei lavori di adeguamento delle strutture e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alla norma in parola;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5014

112-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 293

d) preventivo per il rinnovo degli arredi con impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

e) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'utilizzazione dei lavori o del rinnovo degli arredi;

f) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività effettuata nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo, quello delle giornate di spettacolo di prosa e quello delle giornate di attività lirica, concertistica e di danza.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti, contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni.

Le domande di contributo, compilate di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro i novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), f), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza.

Art. 3.

I contributi sono concessi nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40 % per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30 % per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 5 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, gli importi di spesa sono ridotti dell'ammontare eventualmente ammesso a contributo sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni, nel biennio precedente la data della domanda.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto al comma precedente.

Ai fini della liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e loro rispondenza al progetto presentato;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi;

ove non sia necessario il sopralluogo della sopracitata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione relativa a contributi regionali.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima del periodo indicato nella lettera c), terzo comma, del precedente art. 2, la SACT provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 1 dicembre 1985

Il Ministro: LAVORO

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

L'art. 15 della legge 29 aprile 1975, n. 163 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 4 maggio 1975), recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», contiene norme transitorie per la ripartizione del fondo unico per lo spettacolo fra i diversi settori di attività. Il testo della lettera c) del secondo comma dispone:

«c) il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti».

Nota all'art. 2, quarto comma, e all'art. 3, primo comma:

La legge 23 luglio 1980, n. 378 (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 luglio 1980) ha istituito un fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale per l'adeguamento tecnico e funzionale delle sale cinematografiche.

Nota all'art. 3, quarto comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7575)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23.7.1986

GIAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 165

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 2 luglio 1986.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali».

**IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1985, con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:

1) il certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946;

2) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti non proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile;

3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo con relativo preventivo analitico della spesa;

4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco»;

5) atto di impegno dell'esercente e del proprietario dell'immobile, ove sia persona diversa dall'esercente, di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere»;

c) al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

«Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del primo comma le parole «sono aumentate di 5 punti» sono sostituite dalle parole «sono aumentate di 10 punti». Il terzo periodo dello stesso primo comma è sostituito dal seguente: «Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici l'importo assegnato è ridotto dell'ammontare del contributo eventualmente concesso sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni nel biennio precedente la data della domanda»;

b) nel terzo comma le parole «a quanto previsto al comma precedente» sono sostituite dalle parole: «a quanto previsto al primo comma»;

c) nel quarto comma:

1) le parole «relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la loro rispondenza al progetto presentato» sono sostituite dalle seguenti: «relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati, la loro rispondenza al progetto presentato e la data della loro ultimazione»;

2) le parole «dichiarazione relativa a contributi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto, impegno a non richiedere, per la medesima spesa agevolazioni creditizie o contributive previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano»;

3) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di cui al seguente quinto comma»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima della decorrenza del periodo di cinque anni indicato nel terzo comma, n. 5), del precedente art. 2, il proprietario e l'esercente sono tenuti in solido a rimborsare alla SACT l'importo del contributo ricevuto, ridotto di un quinto per ogni anno o frazione di anno non inferiore al semestre di esclusiva o prevalente attività teatrale o musicale effettivamente svolta e maggiorato, per la parte da rimborsare, di interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima o unica erogazione del contributo. In caso di decadenza dal contributo l'esercente ed il proprietario sono tenuti a rimborsare gli accantonamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della loro erogazione»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23 7-1986

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sette gennaio - n. 159

e) dopo il quinto sono aggiunti i seguenti commi:
 «Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 2, terzo comma, n. 5), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ultimazione dei lavori un certificato della SIAE riferito all'anno precedente attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quelle di attività teatrale e musicale.

Le opere debbono essere completate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo. Decorso il predetto termine il contributo può essere riassegnato sulla base di motivata istanza dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine stesso».

Art. 3.

Le istanze di contributo presentate successivamente alla entrata in vigore della legge 30 aprile 1985, n. 163, ove non conformi a quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 come modificato dall'art. 1 del presente decreto, debbono essere adeguate a tali disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*. Per dette istanze resta fermo l'ordine cronologico già acquisito ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 2 luglio 1986

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Note all'art. 1

— Il D.M. 4 dicembre 1985, concernente le modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985. Il testo dell'art. 2 di detto decreto, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2. — Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale».

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

«Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:
 a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946;

b) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti o proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile;

3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i lavori di pubblico spettacolo con relativo preventivo analitico di spesa;

4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

5) atto di impegno dell'esercente e del proprietario dell'immobile, ove sia persona diversa dall'esercente, di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti, contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e cedrate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), f), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza».

— La legge n. 800, 1967 al titolo II e III concerne gli enti lirici e sinfonici e le associazioni concertistiche assimilate nonché i teatri di tradizione, le associazioni concertistiche orchestrali e le attività musicali in genere.

— Il R.D.L. n. 1945, 1936 disciplina l'autorizzazione alla costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a sale teatrali e musicali.

Note all'art. 2

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 4 dicembre 1985, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — I contributi sono concessi nella misura del 50% dell' spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 45% per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30% per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 10 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici l'importo assegnato è ridotto dell'ammontare del contributo eventualmente concesso sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni nel biennio precedente la data della domanda.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto al primo comma.

Ai fini della liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

1) stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

2) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati, loro rispondenza al progetto presentato e la data della loro ultimazione;

3) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23-7-1986

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sez. generale - n. 169

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi: che non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto, impegno a non richiedere, per la medesima spesa agevolazioni creditizie o contabili e previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano;

dichiarazione del proprietario e dell'esercente di astensione in ordine dell'obbligo di cui al seguente quinto comma;

Nell'ipotesi di mantenimento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima della decorrenza del periodo di cinque anni indicato nel terzo comma, n. 5), del precedente art. 2, il proprietario e l'esercente sono tenuti in solido a rimborsare alla S.A.C.T. l'importo del contributo ricevuto, ridotto di un quinto per ogni anno a frazioni di anno non inferiore al semestre di esclusiva o prevalente attività teatrale o musicale effettivamente svolta e maggiorato, per la parte da rimborsare, di interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima o unica erogazione del contributo. In caso di decadenza dal contributo l'esercente ed il proprietario sono tenuti a rimborsare gli accantonamenti effettuati, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della loro erogazione.

Al fini dell'adempimento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 2, terzo comma, n. 5), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla Sezione autonoma per il credito teatrale (S.A.C.T.) della Banca nazionale del lavoro entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ultimazione dei lavori un certificato della S.I.A.E. riferito all'anno precedente attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quelle di attività teatrale e musicale.

Le spese debbono essere compilate entro due anni dalla data di erogazione del contributo. Decorso il predetto termine il contributo può essere rimborsato sulla base di minima incassa dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine stesso.

La legge n. 335/1960 ha istituito un Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale per l'aggiornamento tecnico e funzionale delle sale cinematografiche.

Nota all'art. 3

La legge n. 363/1985 recita

"Nuove discipline degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"

1645563

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 1985.

Estinzione di centotrentadue enti ecclesiastici della diocesi di Pontremoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Apuania e di Pontremoli ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 24 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Pontremoli elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreto:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Pontremoli richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pontremoli estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI MASSA CARPARA

1. Comune di Pontremoli, mensa vescovile della diocesi di Pontremoli, nota anche quale curia vescovile di Pontremoli, mensa vescovile di Pontremoli, o comunque denominata, con sede in 54027 Pontremoli, piazza Duomo.

2. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria della cattedrale di Pontremoli, beneficio parrocchiale della cattedrale di Pontremoli, beneficio parrocchiale di S. Maria della cattedrale, beneficio prepositurale della cattedrale in Pontremoli, beneficio prepositurale di S. Maria della cattedrale di Pontremoli, beneficio prepositurale di Santa Maria della cattedrale di Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, piazza Duomo.

3. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale dei Santi Giovanni e Colombano in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni e Colombano, beneficio parrocchiale di San Colombano, beneficio parrocchiale di San Colombano in Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, via Reisoli, 3.

4. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristina in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Cristina di Pontremoli, beneficio parrocchiale di S. Cristina in Pontremoli, beneficio parrocchiale di Santa Cristina in Pontremoli, beneficio parrocchiale di Santi Giacomo e Cristina in Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, piazza Santa Cristina.

5. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale di San Nicolò in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Pontremoli, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli.

6. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale di San Pietro in Pontremoli, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, via Malaspina, 81.

7. Comune di Pontremoli, beneficio parrocchiale della Santissima Annunziata in SS. Annunziata, noto anche quale beneficio parrocchiale della SS. Annunziata, o comunque denominato, con sede in 54027 Pontremoli, località SS. Annunziata.

20.6.1987

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

serie generale - n. 142

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 maggio 1987, n. 235.

Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: «Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l'adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;

Visto i propri decreti 4 dicembre 1985 e 2 luglio 1986 con i quali sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come modificato dal decreto ministeriale 2 luglio 1986 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) il n. 5) del terzo comma è sostituito dal seguente: «atto di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere»;

b) al quinto comma è aggiunto il seguente periodo: «Per le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione prescritta o con la documentazione incompleta si considera, al fine dell'esame della domanda, da parte dell'organo deliberante della Sezione, la data di completamento della relativa documentazione».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come modificato dal decreto ministeriale 2 luglio 1986 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) alla fine del quarto comma le parole «dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di cui al seguente quinto comma» sono così sostituite: «dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di rimborso del

contributo nelle ipotesi di cui al seguente quinto comma. Ove beneficiario del contributo sia l'esercente non proprietario, la dichiarazione può essere rilasciata dal solo esercente che deve fornire contestualmente idonea fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'assolvimento del predetto obbligo»;

b) al quinto comma è aggiunto il seguente periodo: «Gli obblighi di cui al presente comma fanno carico al solo esercente nel caso in cui la relativa dichiarazione prevista dal precedente comma sia stata dallo stesso validamente rilasciata»;

c) alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti comma:

«Le spese relative agli impianti fissi per i luoghi di ristoro interni alle sale, riservati ai soli spettatori, possono essere riconosciute per una quota dell'importo complessivo delle spese di adeguamento e rinnovo ammesse a contributo non superiore al 5%.

I compensi per le prestazioni di professionisti iscritti negli albi professionali concernenti la progettazione e la direzione dei lavori possono essere riconosciuti per una quota della spesa, ammessa a contributo, cui ineriscono non superiore al 7 per cento».

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere presentate, o, se già presentate senza la documentazione prescritta, possono essere regolarizzate domande di contributo relative ad opere già eseguite od in corso di esecuzione, sempreché iniziate in data non anteriore al 5 maggio 1985.

Fermi restando i massimali di spesa ammissibile a contributo stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, le disposizioni di cui agli ultimi comma aggiunti allo stesso articolo dal presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DI LAZZARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20-6-1987

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 142

NOTE

Note alle premesse:

- La legge n. 163/1985 reca la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
- Il D.M. 4 dicembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985.
- Il D.M. 2 luglio 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 1986, serie generale.

Nota all'art. 1.

Il testo vigente dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 2. — Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale.

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione stanno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o proprietari delle sale teatrali e musicali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma, specificando la destinazione esclusiva o prevalente ad attività teatrale oppure musicale ed allegando i seguenti documenti:

- 1) il certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata alla effettuazione di pubblici spettacoli teatrali ovvero copia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946.
- 2) documentazione del titolo di proprietà o, per gli esercenti non proprietari, del titolo di disponibilità dell'immobile.
- 3) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori e progetto dei lavori in conformità alle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo con relativo preventivo analitico della spesa;
- 4) preventivo di spesa redatto dai fornitori dei beni e dei servizi per il rinnovo degli arredi e dei mobili con l'impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;
- 5) atto di impegno di non variazione della destinazione e dell'uso dell'immobile per almeno cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Deve, altresì, essere dichiarato che è stato presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo atto di rinuncia ad eventuali istanze di contributo o finanziamento sul medesimo fondo di sostegno già presentate ed in attesa di esame.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori. Per le domande che pervengano alla SACT senza la documentazione prescritta o con la documentazione incompleta si considera, al fine dell'esame della domanda, da parte dell'organo deliberante della Sezione, la data di completamento della relativa documentazione.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), f), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza».

Nota all'art. 2.

Il testo vigente dell'art. 3 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 3. — I contributi sono concessi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40% per la

quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30% per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 10 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici l'importo assegnato è ridotto dell'ammontare del contributo eventualmente concesso sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni nel biennio precedente la data della domanda.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto al primo comma.

Ai fini di liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati, relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati, la loro rispondenza al progetto presentato e la data della loro ultimazione; copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi; ove non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione di non aver ottenuto o richiesto, impegno a non richiedere, per la medesima spesa agevolazioni creditizie o contributive previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano;

dichiarazione del proprietario e dell'esercente di assunzione in solido dell'obbligo di rimborso del contributo nelle ipotesi di cui al seguente comma. Ove beneficiario del contributo sia l'esercente non proprietario, la dichiarazione può essere rilasciata dal solo esercente che deve fornire contestualmente idonea fidejussione rilasciata da primo istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'assolvimento del predetto obbligo.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima della decorrenza del periodo di cinque anni indicato nel terzo comma, n. 5), del precedente art. 2, il proprietario e l'esercente sono tenuti in solido a rimborsare alla SACT l'importo del contributo ricevuto, ridotto di un quinto per ogni anno o frazione di anno non inferiore al semestre di esclusiva o prevalente attività teatrale o musicale effettivamente svolta e maggiorato, per la parte da rimborsare, di interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima erogazione del contributo. In caso di decadenza dal contributo l'esercente ed il proprietario sono tenuti a rimborsare gli accenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della loro erogazione. Gli obblighi di cui al presente comma fanno carico al solo esercente nel caso in cui la relativa dichiarazione prevista dal precedente comma sia stata dallo stesso validamente rilasciata.

Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 2, terzo comma, n. 5), il beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ultimazione dei lavori un certificato della STAE riferito all'anno precedente attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quelle di attività teatrale e musicale.

Le opere debbono essere completate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo. Decorso il predetto termine il contributo può essere riassegnato sulla base di massima istanza dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine stesso.

Le spese relative agli impianti fissi per i luoghi di ristoro interni alle sale, riservati ai soli spettatori, possono essere riconosciute per una quota dell'importo complessivo delle spese di adeguamento e rinnovo ammesse a contributo non superiore al 5%.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18/2/1992

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 491.

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 concernenti modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 13 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 13 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Regione autonoma per il credito teatrale (SACT) della banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di terzi o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;

Visti i propri decreti 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, n. 169 e n. 142 rispettivamente del 13 dicembre 1985, 23 luglio 1986 e 20 giugno 1987, con i quali sono state abilitate le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la nota n. 2454/GAM/14 del 17 maggio 1991 con la quale, in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1986, dopo le parole «pubblico spettacolo» sono aggiunte le seguenti: «con un numero di sedili non inferiore a cento».

Art. 2.

1. Il limite minimo di posti di cui all'art. 1 non si applica alle istanze di contributo presentate e regolarizzate in tutta la prescritta documentazione, entro quarantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A dette istanze non possono essere concesse proroghe al termine previsto per il completamento delle opere.

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1992.

Il Ministro, TURISQUA

Visto, il Comandante delle MASSE
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992
Registro n. 9 Turisqu, foglio n. 93.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE

AVVERTENZE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1072, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

La legge n. 165/1985 recita: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». Si recepisce il testo del secondo comma, lettera e), nonché del primo comma (richiamato dal secondo) del relativo art. 13.

È fatto all'entità in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori menzionati ed a tal fine il Ministro del Turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove più costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 900, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) a) (omissis);

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la costituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del Turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro, quando la legge esplicitamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati presso parte del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1

Il testo vigente del primo comma dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente: «Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o proprietari pubblici e privati, inclusa gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 900, di sale di pubblico spettacolo, con un numero di posti non inferiori a cento, destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale».

A L L E G A T I B

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIPUBBLICAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00186 ROMA - CENTRALINO 85311

L. C.C.E. 30 aprile 1985, n. 143.

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROCLAMA

la seguente legge

Titolo I

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO

Art. 1.

Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 3.

Consiglio nazionale dello spettacolo

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è

istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;
- h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):
 - i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
 - l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
 - m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;
 - n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
 - o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
- q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
- s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
- t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelvisive specializzate, degli esportatori di film;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;
 x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconfermate ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1968, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessa per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo membro. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere a), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e x) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una lista di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

ART. 4.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in seduta e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere i pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, a cui sono fatto carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

Osservatorio dello spettacolo

È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

Controllo del Parlamento

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1973 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 194

Titolo II

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 7.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9.

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10.

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11.

Temporalità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49193 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 134

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12.

Oneri deducibili ai fini fiscali

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 596 e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti al personale degli stessi rimangono quelli previsti dalle

leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 500, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'15 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 35 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1966, n. 572, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinata alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a titolo di finanziamento del lavoro.

c) il 50 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di finanziamento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 812, e successive integrazioni e modificazioni.

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento del stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1963, n. 152, come modificato dalla legge 13 luglio 1964, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali annesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b. La quota del 15 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

Durazione del Fondo unico per lo spettacolo e norme di copertura

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 800 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

- a) regio decreto legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1547;
- b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
- c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;
- e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1971, n. 308;
- f) legge 15 aprile 1977, n. 141;
- g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;
- h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;
- i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;
- l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
- m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; se-

conda comma, lettere a) e b), dell'articolo 2, diottavo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6356 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, al cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LaCORTO, Ministro del turismo e dello spettacolo

Visto il Garofoglio, Martignazzi

NOTE

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera a):

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, concernente *Provvedimenti per la cooperazione*, il riconoscimento delle organizzazioni nazionali è disciplinato dall'art. 5 di detto decreto.

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera b):

L'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (*Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia*), nel primo comma, dispone:

« Art. 44. (Circoli di cultura cinematografica) — Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono istituiti »

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

431925 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 104

associazioni nazionali alle quali aderiscono, affatto del riconoscimento circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

— Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata, nella parte richiamata, dispone:

« I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti ».

Nota all'art. 7, primo comma e all'art. 8, primo comma, lettere a) e b):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene: *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*. L'art. 10 indica i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (il cui regime ordinario è disciplinato nei summari annuali n. 17); l'art. 18, settimo comma, prevede, per le imposte minime ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, la facoltà di optare per il regime ordinario.

Note all'art. 12:

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

— L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 596, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

« Art. 5. *Programmazione obbligatoria*. — I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di indole tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali a attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nel caso di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vigliata 1, è costituita dal rappresentante dell'interessato, avverso all'inadempimento un sanzione per compensare le giornate complessive di spettacolo sottratte per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di un giorno ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2227):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (Lacoma) il 30 ottobre 1984.

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 9 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla II commissione il 12, 19 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1114):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13, 20 febbraio 1985 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2227/D):

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 20 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 21 marzo 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 marzo 1985 e 2 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla II commissione in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1111/D):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 aprile 1985, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-1-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 4

aliquote di riparto per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.

2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore di attività previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sarà assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto destinategli allo stesso titolo sul Fondo unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione.

3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

4. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è prorogato al 31 dicembre 1990.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450. Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed è finalizzato al sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta.

2. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui concorsi pronostici, il cui servizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, come modificata dalla presente legge.

LEGGE 29 dicembre 1988 n. 555.

Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-1-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

Art. 3.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 58 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione Totocalcio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dada a Roma, addì 29 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, al Presidente della Camera

A L L E G A T I C

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO l'art. 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO l'art. 2 della predetta legge, che al II° comma prevede che una quota del Fondo Unico per lo Spettacolo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 5 della stessa legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori;

CONSIDERATO che la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo - iscritta al Cap. 6800 della Rubrica 43 del Bilancio dell'es. fin. corrente - per le finalità di cui al surrichiamato art. 2 della legge n° 163/85 ammonta a L. 8.742.390.000;

CONSIDERATO che gli stanziamenti, per l'es. fin. 1994, di cui alla legge di Bilancio 24 dicembre 1993, n° 539, a favore delle attività cinematografiche, teatrali di prosa e musicali, non risultano sufficienti a sopperire alle esigenze dei settori per cui si rende necessario un intervento integrativo rispettivamente di L.1.000.000.000, 5.600.000.000 e di L.1.100.000.000;

CONSIDERATA la necessità di destinare la somma di L. 900.000.000 all'Osservatorio dello Spettacolo per far fronte agli oneri del suo finanziamento;

RITENUTO di destinare al Consiglio Nazionale dello Spettacolo L. 42.000.000 per far fronte alle ulteriori esigenze;

SENTITO il Consiglio Nazionale dello Spettacolo nella riunione del 24 marzo 1994;

D E C R E T A

la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo - pari a L. 8.742.390.000 sul Capitolo 6800 - è utilizzata, per l'esercizio 1994, nel modo seguente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in dotazione:

- Osservatorio dello Spettacolo L. 900.000.000 Cap. 6567

in aggiunta agli stanziamenti
di cui alla legge di bilancio
n° 539/93:

- Attività cinematografiche L. 1.000.000.000 Cap. 7870

- Attività teatrali di prosa L. 5.600.000.000 Cap. 6676

- Attività musicali L. 1.100.000.000 Cap. 6675

- Consiglio Nazionale dello
Spettacolo L. 42.000.000 Cap. 6603

Con successivo decreto verrà ripartita la
disponibilità residua pari a L. 100.390.000=

Il presente Decreto verrà trasmesso al Ministero
del Tesoro per le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 12 0 APR 1994

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Sen. Antonio Maccanico)

Antonio Maccanico

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO l'art. 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO l'art. 2 della predetta legge, che prevede che una quota del Fondo Unico per lo Spettacolo è riservata per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori;

CONSIDERATO che la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo - iscritta al Cap. 6800 della Rubrica 43 del Bilancio dell'es. fin. corrente, per le finalità di cui al surrichiamato art. 2 della legge n. 163/85 - utilizzata, con decreto 20 aprile 1994, per L. 8.642.000.000, presenta una disponibilità di L. 100.390.000;

CONSIDERATO che lo stanziamento, per l'es. fin. 1994, di cui alla legge di Bilancio 24 dicembre 1993, n. 539 per il funzionamento degli Organi Consultivi - la cui preventiva, obbligatoria acquisizione di parere condiziona ogni e qualsiasi intervento a sostegno delle attività dello spettacolo - non risulta sufficiente a sopperire alle esigenze di funzionamento dei citati Organi a seguito anche dell'entrata in vigore della legge l.3.1994 n. 153, recante "Interventi urgenti in favore del Cinema" che ne ha aumentato il numero;

CONSIDERATA la necessità di destinare la citata quota residua del Fondo Unico per lo Spettacolo, riservata ad interventi integrativi e pari a L. 100.390.000, per far fronte agli oneri per il funzionamento degli Organi Collegiali operanti nel settore dello spettacolo;

SENTITO il Consiglio Nazionale dello Spettacolo nella riunione del 10 dicembre 1994;

./.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


D E C R E T A :

La residua quota, pari a L. 100.390.000, del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui al Cap. 6800 della Rubrica 43 del Bilancio dell'es. fin. corrente è utilizzata per integrazione allo stanziamento del Cap. 6553, onde far fronte al maggior onere derivante dal funzionamento di Consigli, Comitati, Commissioni, Giurie, operanti nei vari settori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 19.010.1994

Dr. Gianni Letta



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
P. C. M. 1984*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTO il Decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26 recante "Interventi urgenti in favore del cinema" convertito con modificazioni in legge 1 marzo 1994, n. 153;

VISTI gli stanziamenti fissati nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività Cinematografiche e precisamente € 59.197.340.000= quale quota destinata al Fondo di intervento per la produzione e la distribuzione cinematografica e le industrie tecniche (Cap. 7871) e € 110.628.540.000= per le "altre finalità cinematografiche" (Cap. 7870);

CONSIDERATO che l'art. 24 della citata legge prevede - per far fronte alle agevolazioni fiscali indicate nella medesima disposizione - una riduzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche di € 1.500.000.000=;

CONSIDERATO che gli stanziamenti sopra indicati di € 59.197.340.000= e di € 110.628.540.000= vanno proporzionalmente ridotti rispettivamente a € 58.674.475.000= e a € 109.651.405.000=;

CONSIDERATO che il Ministro del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - ha richiesto di apportare agli stanziamenti dei capitoli di categoria 12.02.01 del Bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario corrente, la riduzione prevista dall'art. 2, comma 6 bis del D.L. 21 giugno 1943, n. 198 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 1993, n. 292;

CONSIDERATO che tra i capitoli da sottoporre a riduzione di stanziamento per € 1.917.000.000 è compreso tra gli altri il Cap. 7871 con lo stanziamento di € 58.674.575.000 come sopra rideterminato;

RITENUTO di far gravare la citata riduzione di stanziamento sul solo Cap. 7871 che offre sufficienti disponibilità;

CONSIDERATO, pertanto, che gli stanziamenti originariamente previsti ai Capp. 7870 (€ 110.628.540.000) e 7871 (€ 59.197.340.000) vanno ridotti - per effetto delle citate leggi n. 26/94 e n. 292/93 - rispettivamente a € 109.651.405.000 ed a € 56.757.475.000;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERATO altresì, che al suddetto importo di L.109.651.405.000 vanno aggiunti i residui di stanziamento afferenti l'es.fin.1993 - dovuti ad una minore utilizzazione, per detto esercizio finanziario, del relativo fondo, ammontanti a L.1.350.000.000 per cui la quota da ripartirsi tra i settori di attività ed Enti previsti dalle leggi vigenti risulta complessivamente di L.113.001.405.000;

VISTI gli artt.7,9,11,12,27,28 e 45 della Legge 4 novembre 1965, n.1213;

VISTI il VI e l'VIII comma dell'art.1, I e II comma, lettera b), dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182;

VISTA la legge 23 giugno 1993, n.202;

SENTITA la Commissione Centrale per la Cinematografia prevista dall'art.3 della citata legge n.1213/65, nella sua riunione del 2/12/1993;

CONSIDERATO che la predetta Commissione Centrale aveva, tra l'altro, espresso parere favorevole all'attribuzione in favore dell'Ente Autonomo Gestione Cinema della quota minima fissata dalla legge 23/6/1993,n.202, pari al 15% del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle attività cinematografiche;

CONSIDERATO che tale Fondo destinato alle attività cinematografiche è stato ridotto, come prima specificato, di complessive L.1.500.000.000;

RITENUTO conseguentemente necessario rideterminare la somma originariamente stanziata in favore dell'Ente Autonomo Gestione Cinema (L.25.474.000.000) in L.25.249.000.000 corrispondente al 15% della quota FUS Cinema ridotta della somma, di cui sopra;

RITENUTO altresì necessario rideterminare in conseguenza della più volte richiamata riduzione del FUS destinato alle ~~attività cinematografiche~~, lo stanziamento già fissato dalla Commissione Centrale per la Cinematografia nella riunione del

DOLARDO
C. M. 198

MDD 2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

- 3 -

2/12/93 "per le restanti finalità dell'art.45 della legge 1213/65" (L.21.000.000.000) in L.20.590.000.000, trattandosi di uno stanziamento residuale rispetto agli altri approvati nella medesima riunione del 2/12/93;

VISTA la legge 24/12/1993 n.539 di approvazione del bilancio 1994;

D E C R E T A

Per l'es.fin.1994, gli stanziamenti previsti dalle vigenti norme - a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui al Cap.7879 del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono così determinati:

a) L.9.000.000.000 per i premi di qualità ai film di lungometraggio nazionali previsti dall'art.9 della legge 4 novembre 1965 n.1213, di cui:

- L.8.000.000.000 destinati al conferimento di un premio di L.400.000.000 a ciascuno dei film destinatari dell'attestato di qualità di cui all'art. 8 della stessa legge;

- L.1.000.000.000 finalizzato all'aumento del citato premio di qualità da 400.000.000 a 450.000.000, esclusivamente a favore del produttore cinematografico incrementando così a tal fine la quota del 71% ad esso destinata - ove quest'ultimo depositi presso la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia l'interpositivo e l'internegativo del film premiato, oltre la copia positiva;

b) L.744.000.000 per premi di qualità ai films di cortometraggio nazionali previsti dall'art.11 della legge 4 novembre 1965 n.1213, così ripartiti per ciascun trimestre:

- due premi da L.10.000.000;
- otto premi da L.7.000.000;
- venti premi da L.5.500.000.

c) L.4.000.000.000 per la corresponsione di contributi sugli interessi su mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale - art. 27 legge



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

- 4 -


- d) L.40.090.000.000, per il Fondo Speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213 dei quali:
- L.11.000.000.000 per il Centro Sperimentale di Cinematografia di cui al 1° comma, (lett.a) dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 N.1213;
 - L.3.000.000.000 per la Cineteca Nazionale di cui al I comma, (lett.c) dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;
 - L.2.000.000.000 per le Associazioni dei Circoli del Cinema;
 - L.3.500.000.000 per i Cinema d'Essai di cui L.2.000.000.000 per la circolazione dei film nazionali;
 - L.20.500.000.000 per le restanti finalità dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;
- e) L.25.240.000.000 per l'Ente Autonomo di Gestione Cinema ex legge 23/8/1993, n.202;
- f) L.19.000.000.000 per il fondo particolare di cui all'art.28 della legge 4 novembre 1965 n.1213 e successive integrazioni e modificazioni;
- g) L.2.800.000.000 per il Fondo istituito dalla lett.b) del 1° comma dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182 per la promozione all'estero del Cinema Italiano;
- h) L.14.000.000.000 per i contributi di cui all'art.7 della legge 4 novembre 1965 n.1213;
- i) L.110.000.000 per 20 premi di qualità di L.5.500.000 ciascuno ai cortometraggi dei Paesi membri della C.E.E. ex art.11 legge 4/11/65 N.1213;
- l) per ulteriori interventi L.8.405.000.

Roma 20 APR. 1994

IL SOTTOSCRITTO DI STATO
SEN. ANTONIO MACCANICO

Antoniano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


 PUNTALE
 M. 101.549.04

PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D.L. N. 80 DEL 2.2.94)

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
 DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTO che lo stanziamento 1994 a favore delle attività musicali (legge 30.4.1985 n. 163, legge 29.12.1988 n.555, D.M. 2.1.91) ammonta a complessive L. 151.906.390.000 (comprensive della quota di stanziamento ordinario, pari al 14,0176% del FUS di L. 126.158.760.000, dei residui di stanziamento per Lire 25.747.630.000);

SENTITA la Commissione Centrale per la Musica nelle sua riunione del 25 marzo 1994;

RITENUTO di procedere ad una prima ripartizione degli stanziamenti 1994 fra i settori di cui al Titolo III della Legge n.800/67;

D E C R E T A

Lo stanziamento destinato per l'es.fin. 1994 per interventi ordinari ed integrativi alle attività musicali in Italia e all'estero, ammontante a complessive L. 151.906.390.000, individuato come nelle premesse, è così ripartito:

Il fondo speciale istituito dallo art.40 della L. 14.8.67 n.800 così come modificato ed integrato dal IV e V comma dell'art.1 della L.14.11.1979 n. 589, dal IV comma dell'art. 1 della L. 10.5.83 n.182 è determinato in L. 8.550.000.000 dei quali:

per le finalità di cui al V° comma dell'art.1 L. 14.11.79 n. 589	L.	4.850.000.000
--	----	---------------

per iniziative di cui al 1° comma dell'art. 40 della L. 800/67	L.	1.700.000.000
--	----	---------------

e a favore dei complessi bandistici di cui al II° comma dello stesso art.40	L.	2.000.000.000
---	----	---------------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La quota riservata ai sensi del III° comma dell'art.2 della legge 14.8.67 n.800 a favore dei Teatri di Tradizione e delle Istituzioni Concertistico Orchestrali è determinata in L. 59.000.000.000 dei quali:

Per i Teatri di Tradizione .	L.	32.000.000.000
per le Istituzioni Concertistico Orchestrali ex art.28 della legge n.800 del 14.8.67	L.	27.000.000.000
per le manifestazioni liriche ex artt.27 e 31 L. 14.8.67 n.800	L.	4.000.000.000
per i festival nazionali ed internazionali e le rassegne ex artt. 36 e 37 L. 800/67	L.	14.000.000.000
per i corsi, concorsi, ed attività sperimentali di cui all'art. 37 della L. 800/67	L.	7.500.000.000
per le attività concertistiche e corali di cui all'art.32 della Legge n. 800/67	L.	23.000.000.000
per le attività di balletto ex art. 32 Legge 800/67	L.	10.000.000.000
per le attività musicali all'estero inclusa la riserva di cui alla lett. a) del II° comma dell'art. 13 della legge 30.4.85 n.163	L.	5.000.000.000

	L.	131.050.000.000

Si fa riserva di ripartire la restante somma fra i singoli settori sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso del 1994.

Roma, 26 marzo 1994

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
(Antonio Maccanico)

Antonio Maccanico

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTO che lo stanziamento 1994 a favore delle attività musicali (legge 30.4.1985 n. 163, legge 29.12.1988 n.555, D.M. 2.1.91) ammonta a complessive L. 151.906.390.000 (comprensive della quota di stanziamento ordinario, pari al 14,0176% del FUS di L. 126.158.760.000, dei residui di stanziamento per Lire 25.747.630.000);

SENTITA la Commissione Centrale per la Musica nelle sue riunioni del 25 marzo, del 18 luglio e del 21 novembre 1994.

VISTO il decreto del 26 marzo 1994 con il quale si è proceduto ad una prima ripartizione degli stanziamenti;

RITENUTO di procedere alla ripartizione definitiva degli stanziamenti 1994 fra i settori di cui al Titolo III della Legge n.800/67;

D E C R E T A

Lo stanziamento destinato per l'es.fin. 1994 per interventi ordinari ed integrativi alle attività musicali in Italia e all'estero, ammontante a complessive L. 151.906.390.000, individuato come nelle premesse, è così ripartito:

Il fondo speciale istituito dallo art.40 della L. 14.8.67 n.800 così come modificato ed integrato dal IV e V comma dell'art.1 della L.14.11.1979 n. 589, dal IV comma dell'art. 1 della L. 10.5.83 n.182 è determinato in L. 9.093.715.570 dei quali:

per le finalità di cui al V° comma dell'art.1 L. 14.11.79 n. 589	L.	4.820.000.000
per iniziative di cui al 1° comma dell'art. 40 della L. 800/67	L.	1.964.296.570

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


e a favore dei complessi bandistici di cui al I ^o comma dello stesso art. 40	L.	2.309.419.000
la quota riservata ai sensi del III ^o comma dell'art. 2 della legge 14.8.67 n. 800 a favore dei Teatri di Tradizione e delle Istituzioni Concertistiche Orchestrali è determinata in L. 54.735.500.000 dei quali:		
Per i Teatri di Tradizione	L.	28.870.000.000
per le Istituzioni Concertistiche Orchestrali ex art. 28 della legge n. 800 del 14.8.67	L.	25.865.500.000
per le manifestazioni liriche ex artt. 27 e 31 L. 14.8.67 n. 800	L.	4.852.000.000
per i festival nazionali ed internazionali e le rassegne ex artt. 36 e 37 L. 800/67	L.	12.773.000.000
per i corsi, concorsi, ed attività sperimentali di cui all'art. 37 della L. 800/67	L.	6.920.000.000
per le attività concertistiche e corali di cui all'art. 32 della legge n. 800/67	L.	23.721.500.000
per le attività di balletto ex art. 32 Legge 800/67	L.	8.698.500.000
per le attività musicali all'estero inclusa la riserva di cui alla lett. a) del II ^o comma dell'art. 13 della legge 30.4.85 n. 163	L.	4.091.312.000
	L.	124.885.527.570

La restante somma, maggiorata di altri eventuali residui di stanziamento, sarà utilizzata per le esigenze dell'esercizio finanziario 1995.

Roma, 1^o dicembre 1994

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Gianni Letta



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
M T S M 22



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministero del Turismo e dello Spettacolo

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;

VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;

VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), che ha determinato, tra l'altro, il FUS 1994 in L. 900.000.000.000;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato, esercizio finanziario 1994);

CONSIDERATO che il cap. 6670 (quota FUS da erogare a favore degli enti autonomi lirici ecc..) dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizi dello Spettacolo reca per il 1994 uno stanziamento di L. 430.299.300.000, pari all'aliquota FUS 47,811%, come stabilita con D.M. 30/6/1990;

VISTO il D.M. 13/12/1991 determinativo dei parametri per l'assegnazione del contributo agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate e in particolare l'art. 3 secondo il quale i parametri stessi saranno applicati sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle attività musicali;

CONSIDERATO che la quota 98,25% dello stanziamento 1994 va ripartita in base ai parametri standard di gestione come determinati nel citato D.M. 13/12/1991;

RITENUTO di procedere alla ripartizione tra gli enti, in applicazione dei parametri standard di gestione sulla quota 98,25% della prima quota di contributo ordinario 1994;

UDITO il parere della Commissione Centrale per la Musica nella seduta del 20/12/1993;

D E C R E T A

Art. 1

In applicazione dei parametri di cui alle premesse lo stanziamento di L. 430.299.300.000 per l'esercizio finanziario 1994 è ripartito tra gli Enti Autonomi Lirici e le Istituzioni Concertistiche assimilate, quanto al 98,25%, quantificato con arrotondamento in L. 422.769.062.250, come segue:

a) per il 92,756325%, pari a L. 392.145.044.440 in base alle percentuali ricavate dal contributo ordinario assegnato agli enti lirici nel 1993 a titolo di prima quota (ammontante globalmente a L. 422.769.062.250):

ENTE	PERCENTUALI	IMPORTI
BOLOGNA	6,6618	26.123.948.110
FIRENZE	9,9034	38.835.574.456
GENOVA	5,0859	19.944.017.270
MILANO	16,1426	63.302.274.357
NAPOLI	8,2567	32.378.137.803
PALERMO	9,3012	36.474.108.793
ROMA	11,1620	43.771.343.433

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TORINO	6,3308	24.825.896.223
TRIESTE	5,4450	21.352.397.870
VENEZIA	7,9476	31.166.068.934
VERONA	5,2791	20.701.837.723
S. CECILIA	5,2975	20.774.046.403
CAGLIARI	3,1864	12.495.393.066
TOTALI	100,0000	392.145.044.440

b) per il 7,243675 pari a L. 30.624.017.810 in base alle percentuali ricavate dalla media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo ordinario annualmente riconosciuto ad ogni Ente ed Istituzione nel periodo dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, come a suo tempo accertate con D.M. 24/7/1987;

ENTI	MEDIA DELLE MEDIE	7,243675% del 98,25%
BOLOGNA	7,0000	2.143.681.247
FIRENZE	10,5600	3.233.896.281
GENOVA	4,9750	1.523.544.886
MILANO	17,1600	5.255.081.456
NAPOLI	8,9700	2.746.974.398
PALERMO	9,8900	3.028.715.361
ROMA	11,2900	3.457.451.611
TORINO	6,5800	2.015.060.372
TRIESTE	5,0500	1.546.512.899
VENEZIA	8,3450	2.555.574.286
VERONA	3,6100	1.105.527.043
S. CECILIA	4,6550	1.425.548.029
CAGLIARI	1,9150	586.449.941
TOTALI	100,0000	30.624.017.810

c) in base ai punti a) e b) che precedono, sulla citata quota 98,25% di L. 422.769.062.250 spetta a ciascun ente, per il 1994 un contributo statale nell'importo, arrotondato, a fianco di ciascun indicato:

ENTI	IMPORTI
E.A. Teatro Comunale di Bologna	28.267.629.360
E.A. Teatro Comunale di Firenze	42.069.470.740
E.A. T° Comunale Opera di Genova	21.467.562.155
E.A. Teatro alla Scala di Milano	68.557.355.810
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	35.125.112.200
E.A. Teatro Massimo di Palermo	39.502.824.150

M

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Ministero del turismo e dello spettacolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E.A. Teatro dell'Opera di Roma	47.228.795.040
E.A. Teatro Regio di Torino	26.840.956.595
E.A. T. Com. "G. Verdi" di Trieste	22.898.910.770
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	11.721.643.220
E.A. Arena di Verona	21.807.364.770
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Naz. di S. Cecilia di Roma	22.199.594.430
Istituz. dei Concerti e del P. Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	12.081.843.010

Art. 2

In applicazione dei parametri di cui alle premesse la quota residua 1,75% dello stanziamento 1994, quantificata in L. 7.530.237.750 resta così accantonata:

- 1) quanto al 57,626632%, pari a L. 4.339.422.390 con arrotondamento, per la ripartizione da effettuare per il 50% in base al rapporto costi di produzione/spesa complessiva di ciascun ente e per il 50% in base al rapporto incassi/costi di produzione, acquisendo i dati relativi dai conti consuntivi 1993;
- 2) quanto al 42,373368% pari a L. 3.190.815.360, con arrotondamento, per un terzo e cioè per L. 1.063.605.120 per l'incentivazione della produzione nazionale contemporanea ai sensi dell'art. 24 della legge 14/8/1967, n. 800, e per due terzi e cioè per L. 2.127.210.240 per l'assegnazione dei contributi per particolari esigenze degli enti, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3

Il contributo statale 1994 a ciascun ente spettante sulla quota di L. 422.769.062.250 di cui al punto c) dell'art. 1 che precede sarà liquidata entro il mese di febbraio 1994.

Il contributo statale 1994 che a ciascun ente sarà conferito sulla quota di L. 7.530.237.750 di cui all'art. 2 che precede sarà liquidato previa presentazione da parte degli enti ed istituzioni del conto consuntivo 1993 corredato della liberatoria ENPALS, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e del relativo programma artistico.

Roma, 18/1/1994

IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
SEN. A. MACCANICO

A. Maccanico

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO il Decreto 18/1/1994 con il quale è stata ripartita tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota 98,25%, pari a L. 422.769.062.250, dello stanziamento di L. 430.299.300.000 destinato per il 1994 agli enti medesimi ed è stato accantonato all'art. 2 punto 1 l'importo di L. 4.339.422.390;

VISTO il D.M. 13/12/1991 ed in particolare l'art. 2 lett. b in base al quale la quota 57,626632 dell'1,75% dello stanziamento, (determinata in L. 4.339.422.290 dal successivo D.M. 18/1/1994 sopra citato) deve essere ripartita tra gli enti, per il 50%, (pari a L. 2.169.711.195) in base ai rapporti costi di produzione/spesa complessiva e per il restante 50% in base ai rapporti incassi/costi di produzione, assumendo i relativi dati dai conti consuntivi 1993 degli enti;

CONSIDERATO che i dati relativi ai costi di produzione, alla spesa complessiva ed agli introiti degli spettacoli da utilizzare per il calcolo dei predetti rapporti sono stati acquisiti per quanto concerne l'E.A. Teatro Comunale di Bologna, l'E.A. Teatro Comunale di Firenze, l'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova, l'E.A. Teatro alla Scala di Milano, l'E.A. Teatro S. Carlo di Napoli, l'E.A. Teatro Massimo di Palermo, l'E.A. Teatro Regio di Torino, l'E.A. Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste, l'E.A. Teatro La Fenice di Venezia, l'E.A. Arena di Verona, la Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, l'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari, dai rispettivi conti consuntivi 1993, deliberati e trasmessi in data anteriore a quella in cui si è tenuta la Commissione centrale della Musica del 18/7/1994;

CONSIDERATO per quanto concerne l'E.A. Teatro dell'Opera di Roma, che sono stati acquisiti i dati di cui sopra dallo schema di conto consuntivo trasmesso in data 14 luglio 1994;

VERIFICATO che il conto consuntivo 1993 dell'E.A. Teatro dell'Opera di Roma, deliberato il 13 ottobre 1994 e trasmesso con nota n. 12143 del 13/10/1994, espone dati relativi ai costi di produzione, alla spesa complessiva ed agli introiti degli spettacoli identici a quelli in precedenza acquisiti ai fini del calcolo dei rapporti incassi/spesa di produzione e costi di produzione/spesa complessiva;

CONSIDERATO che i rapporti costo di produzione/spesa complessiva e incassi spese di produzione risultano così accertati:

	Costo produz./spesa complessiva
E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,346426
E.A. Teatro Comunale di Firenze	0,320812
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	0,260741
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,296037
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,241456

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,321459
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	0,195365
E.A. Teatro Regio di Torino	0,286784
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	0,230870
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,327336
E.A. Arena di Verona	0,268740
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma	0,255334
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	0,235852
TOTALE	<u>3,587210</u>

Incassi/Costo produzione

E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,252540
E.A. Teatro Comunale di Firenze	0,298109
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	0,481184
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,673405
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,369574
E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,068888
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	0,579112
E.A. Teatro Regio di Torino	0,484637
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	0,398424
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,218372
E.A. Arena di Verona	1,701972
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma	0,698583
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	0,167430
TOTALE	<u>6,392232</u>

UDITO il parere reso dalla Commissione Centrale per la Musica nella seduta del 18/7/1994;

D E C R E T A

a) il 50% della somma di lire 4.339.422.390, di cui nelle premesse, è così ripartito in proporzione ai rapporti tra i costi di produzione 1993 e spesa complessiva 1993 dei singoli enti destinatari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

E.A. Teatro Comunale di Bologna	209.534.414
E.A. Teatro Comunale di Firenze	194.041.874
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	157.708.127
E.A. Teatro alla Scala di Milano	179.057.037
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	146.043.713
E.A. Teatro Massimo di Palermo	194.433.237
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	118.166.086
E.A. Teatro Regio di Torino	173.460.091
E.A. Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste	139.640.757
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	197.987.770
E.A. Arena di Verona	162.546.392
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma	154.437.707
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	142.653.989
TOTALE	2.169.711.195

Il 50% della somma di L. 4.339.422.390, di cui nelle promesse, è così ripartito in proporzione ai rapporti tra incassi 1993 e costi di produzione 1993 dei singoli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	85.719.555
E.A. Teatro Comunale di Firenze	101.186.967
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	163.328.051
E.A. Teatro alla Scala di Milano	228.573.332
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	125.444.336
E.A. Teatro Massimo di Palermo	23.382.689
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	196.567.701
E.A. Teatro Regio di Torino	164.500.185
E.A. Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste	135.236.923
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	74.122.002
E.A. Arena di Verona	577.699.300
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma	237.119.638
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	56.830.519
TOTALE	2.169.711.195

b) Pertanto la quota di L. 4.339.422.390 di cui all'art.2 lettera b) del


XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

citato D.M., risulta ripartita tra gli enti lirico-sinfonici nella misura a fianco di ciascun ente indicata, con arrotondamenti:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	295.253.970
E.A. Teatro Comunale di Firenze	295.228.840
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	321.036.180
E.A. Teatro alla Scaia di Milano	407.630.370
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	271.488.050
E.A. Teatro Massimo di Palermo	217.815.930
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	314.733.790
E.A. Teatro Regio di Torino	337.960.270
E.A. Teatro Comunale "G.Verdi" di Trieste	274.877.680
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	272.109.770
E.A. Arena di Verona	740.245.690
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma	
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	199.484.510
TOTALE	4.339.422.390

Roma, 17 OTT. 1994

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;

VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;

VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 538;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato, es. fin. 1994);

VISTO l'art. 2 punto c) del D.M. 13/12/1991;

CONSIDERATO che la quota destinata per il 1994 alle particolari esigenze degli enti lirico-sinfonici, calcolata ai sensi dell'art. 2 citato D.M. 13/12/1991, in due terzi del 42,373368% dell'1,75% dello stanziamento 1993 di L. 430.299.300.000, ammonta a L. 2.127.210.240;

VISTO il decreto 14/4/1994 registrato alla Corte dei Conti il 15/7/1994, reg. I T.S. fog. 78, recanti criteri e modalità applicative per l'assegnazione dei contributi di cui sopra;

VISTO il decreto in pari data che ha fissato al 50% la quota del fondo per speciali esigenze da riservare al criterio sub 1) dell'art. 1 citato decreto 14/4/1994 e cioè L. 1.063.605.120;

CONSIDERATO pertanto che per le assegnazioni da effettuare in base ai criteri dal n. 2 al n. 6 residuano L. 1.063.605.120;

VISTE quanto alle esigenze di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 1 del decreto 14/4/1994 le istanze prodotte dagli Enti Lirico-Sinfonici;

CONSIDERATO che la Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia non ha presentato istanza;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna, nell'aderire ai motivi ispiratori di iniziative ministeriali, ha dato rilievo nel programma di attività 1994 ad opera di C. Monteverdi che ha programmato attività estiva;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze ha aderito alle celebrazioni per il 350° anniversario della morte di C. Monteverdi inserendo nel proprio programma 1994 lavori del citato autore; che ha prospettato difficoltà operative connesse alla chiusura del teatro principale; che ha programmato attività estiva;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova ha prospettato difficoltà per sopravvenienze non prevedibili di costi derivanti dal passaggio dall'attività alla nuova struttura del Teatro Carlo Felice, che ha continuato a svolgere attività programmata per una diversa situazione operativa, sia coreutica e lirica sia propedeutica di iniziazione dei ragazzi allo spettacolo operistico;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano ha dato rilievo ad opera di C. Monteverdi realizzando l'Incoronazione di Poppea;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro San Carlo di Napoli ha prospettato difficoltà per sopravvenienza di costi connessi alle rappresentazioni in occasione del vertice del G 7 e del vertice sulla criminalità organizzata;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo ha prospettato difficoltà operative derivanti sia perché opera in zona economicamente depressa e collocata su un'isola, con conseguenti aggravio di costi di trasporto, sia per insufficiente capienza della sala principale; che l'Ente ha programmato attività estiva;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma ha prospettato difficoltà operative connesse alla riduzione della capienza sia del Teatro dell'Opera, che l'Ente ha programmato attività estiva;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino ha svolto attività estiva;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste ha prospettato difficoltà operative connesse alla ristrutturazione del teatro e conseguentemente nuove situazioni operative avendo dovuto programmare l'attività in sedi alternative; che l'Ente ha programmato attività estiva;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro La Fenice di Venezia, ha prospettato sopravvenienza di costi in relazione alla programmazione di un concerto alla Basilica di S. Marco e per il concerto di Natale; che ha programmato attività estiva;

CONSIDERATO che la stagione estiva dell'Ente Autonomo Arena di Verona, tipicamente ordinaria dell'Ente, è quella sovvenzionata in via principale donde la non ammissibilità a contributo;

CONSIDERATO che l'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari ha prospettato difficoltà operative connesse alla collocazione geografica ove si svolge parte dell'attività; che ha svolto attività estiva all'Anfiteatro Romano;

UNITA La Commissione centrale per la musica nella seduta del 21/11/1994;

VISTO il D.P.C.M. 12/5/1994 recante delega da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato dr. Gianni Letta;

D E C R E T A

Art.1

Il fondo di L. 1.063.605.120 indicato in premessa destinato a sostenere le speciali esigenze dell'anno 1994 relative ai punti 2, 3, 4, 5, e 6 dell'art. 1 del decreto 14/4/1994, è così ripartito tra gli Enti Lirici e le Istituzioni Concertistiche assimilate:


E.A. Teatro Comunale di Bologna;	92.487.400
E.A. Teatro Comunale di Firenze	138.731.100
E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova	123.316.540
E.A. Teatro alla Scala di Milano	92.487.400
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	61.658.270
E.A. Teatro Massimo di Palermo	92.487.400
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	61.658.270

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. Teatro Regio di Torino	46.243.700
E.A. Teatro "G. Verdi" di Trieste	154.145.670
E.A. Teatro la Fenice di Venezia	107.901.970
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	92.487.400

Roma, 20/10/1971

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;

VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;

VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 537;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 538 (Bilancio di previsione dello Stato, es. fin. 1994);

VISTO l'art. 2 punto c) del D.M. 13/12/1991;

CONSIDERATO che la quota destinata per il 1994 alle particolari esigenze degli enti lirico-sinfonici, calcolata ai sensi dell'art. 2 citato D.M. 13/12/1991, in due terzi del 42,373368% dell'1,75% dello stanziamento 1994 di L. 430.299.300.000, ammonta a L. 2.127.210.240;

VISTO il decreto 14/4/1994 registrato alla Corte dei Conti il 15/7/1994 reg. 1 T.S. fog. 78 recanti criteri e modalità applicative per l'assegnazione dei contributi di cui sopra;

CONSIDERATO che detto decreto prevede all'art. 3 che possa essere riservata sul fondo di L. 2.127.210.240 per le speciali esigenze di cui all'art. 1 una quota non superiore al 50% (programmazione che per scelta di autori e testi, di direzioni e regie, si qualifichi come proposta artisticamente innovativa, specie se collocabile nell'ambito previsto dagli artt. 6 u.c. e 7 della legge 800/67);

RITENUTO di fissare al 50% la quota del fondo per speciali esigenze da riservare al criterio sub 1), di cui sopra e cioè in L. 1.063.605.120;

CONSIDERATO che l'accertamento delle speciali esigenze relative al criterio n. 1 è da effettuare d'ufficio senza necessità di specifica istanza ai sensi del c. 2 dell'art. 2 del decreto 14/4/1994;

VISTI a tal fine i programmi di attività per l'esercizio 1994 come presentati dagli enti;

CONSIDERATO che la fattispecie di cui al punto 1) appare realizzata dalla programmazione offerta dall'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano, dall'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna, dall'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, della Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma e dalla Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano ha confermato anche con la programmazione 1994 la capacità di utilizzare al meglio le proprie risorse professionali realizzando una ben congegnata offerta di manifestazioni che spaziando per autori e impostazione registica, è, naturalmente per tipologia, ha perfettamente adempiuto alle finalità del suo proprio ruolo culturale;

VALUTATO che la produzione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna, pur

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'ambito di un rigoroso contenimento dei costi di gestione e produzione, ha dimostrato la realizzabilità di scelte artistiche sia d'opera e sia concertistiche di inappuntabile livello qualitativo e di verificato gradimento sul territorio;

CONSIDERATO che nel 1994 l'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino ha avuto modo di qualificare la produzione conferendo da una parte a titoli di usuale richiamo una realizzazione di ottimo livello, dall'altra investendo in operazioni mirate anche al pubblico giovanile ha dimostrato una lodevole capacità propositiva;

CONSIDERATO che la Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma ha dimostrato anche in questo esercizio le potenzialità sue proprie di offrire un programma vasto e articolato di concerti sinfonici e da camera non facendo difettare in tali manifestazioni interpreti e solisti di valore indiscutibile;

CONSIDERATO altresì che l'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari benché caratterizzata da un apparato di dimensioni ridotte operante in un contesto sfavorevole, ha rivitalizzato le attività musicali dell'area proponendo un programma che si segnala per vigore innovativo sia nel campo lirico che sinfonico;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano un contributo di L. 750.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna un contributo di L. 100.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino un contributo di L. 60.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire alla Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia un contributo di L. 100.000.000;

RITENUTO per quanto sopra di attribuire all'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico " G. P. da Palestrina" di Cagliari un contributo di L. 53.605.120;

IN CONFORMITA' del parere reso dalla Commissione Centrale per la Musica nella seduta del 21/11/1994;

VISTO il D.P.C.M. 12/5/1994 recante delega da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato dr. Gianni Letta;

D E C R E T A

Art.1

E' determinata in L. 1.063.605.120 la quota per speciali esigenze di cui al punto 1 del decreto 14/4/1994 di L. 2.127.210.240.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 2

Sull'importo di L. 1.063.605.120 di cui all'art. 1 è assegnato, a titolo di contributo 1994 per le speciali esigenze indicate nel criterio n. 1 del decreto 14/4/1994 e per le motivazioni indicate in premessa, a ciascuno dei sottoelencati enti l'importo indicato a fianco di ogni singolo ente:

Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano	L. 750.000.000
Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna	L. 100.000.000
Ente Autonomo Teatro Regio di Torino	L. 60.000.000
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma	L. 100.000.000
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	L. 53.605.120

Roma, 23/11/94

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;

VISTA la legge 30/4/1985, n. 163;

VISTA la legge 28/12/1988, n. 555;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 538 (legge finanziaria), che ha determinato, tra l'altro, il FUS 1994 in L. 900.000.000.000;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato es. fin. 1994);

VISTO l'art. 2 punto c) del D.M. 13/12/1991;

CONSIDERATO che la quota destinata per il 1994 agli incentivi previsti dall'art. 24 della L. 14/8/1967, n. 800, a favore della nuova produzione nazionale, calcolata ai sensi dell'art. 2 citato D.M. 13/12/1991, nella misura di un terzo sul 42,373368% dell'1,75% dello stanziamento 1994 di L. 410.299.300.000, ammonta a L. 1.063.605.120;

VISTE le istanze presentate dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate volte ad ottenere un contributo per l'es. 1994 in base al citato art. 24 legge 800/67.

CONSIDERATO che l'istanza dell'E.A. Teatro Regio di Torino concerne produzione di durata inferiore al minimo valutabile;

VISTO il decreto 14/4/1994 registrato alla Corte dei Conti il 15/7/1994, reg. I T.S. fog. n. 77 con il quale sono stati definiti per il 1994 criteri e modalità applicativi per la valutazione dei lavori realizzati dagli Enti Lirici ed Istituzioni Concertistiche assimilate ai fini dell'attribuzione dei contributi di cui sopra;

VISTA la nota circolare n. 644/TB28 del 16/4/1994 con la quale il predetto decreto 14/4/1994 è stato comunicato a tutti gli enti del settore;

UDITO il parere della Commissione Centrale per la Musica nella seduta del 21/11/1994;

VISTO il D.P.C.M. 12/5/1994 recante delega da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato Dr. Gianni Letta;

D E C R E T A

Il fondo di L. 1.063.605.120 indicato in premessa, destinato agli incentivi della nuova produzione nazionale di cui all'art. 24 della L. 14/8/1967, n. 800 per l'esercizio finanziario 1994 è così ripartito fra gli Enti Autonomi Lirici e le Istituzioni Concertistiche assimilate:

Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna	56.793.250
Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze	100.049.320
Ente Autonomo Teatro C. dell'Opera di Genova	4.211.350
Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano	159.158.570


XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente Autonomo Teatro S. Carlo di Napoli	57.755.610
Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo	226.479.950
Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma	54.145.880*
Ente Autonomo Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste	132.507.000
Ente Autonomo Teatro La Fenice di Venezia	4.181.260
Ente Autonomo Arena di Verona	57.755.610
Gestione Autonomia Concerti Accademia Nazionale di S. Cecilia	71.893.700
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	138.673.620

	1.063.605.120

Roma, - 3 DIC. 1954

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO il comma 5 dell'art. 27 del D.L. 14/1/1994, n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 1/3/1994, n. 153 che ha riservato la somma di L. 30 miliardi per il biennio 1994/1995 per interventi a favore degli enti lirico-sinfonici;

CONSIDERATO che in base a detta disposizione di legge la somma sopra indicata viene assegnata (per il biennio 94/95) con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'art. 20 della legge 14/8/1967, n. 800 e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993;

VISTO il D.P.C.M. 2 agosto 1994 registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 1994, reg. n. 1 Turismo e Spettacolo fog. n. 82 determinativo dei criteri innanzi specificati;

CONSIDERATO che in base a detto decreto 2 agosto 1994 il fondo di L. 30 miliardi è utilizzato per l'importo di L. 15 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995;

CONSIDERATO altresì che sempre in base al predetto decreto una prima quota di L. 2.500.000.000 di detto importo di L. 15 miliardi è ripartita in base al rapporto tra la spesa complessiva ed i costi aziendali, che una seconda quota di L. 2.500.000.000 è ripartita in base al rapporto tra attività realizzata e spesa di produzione; che una terza quota pure di L. 2.500.000.000 è ripartita in base al rapporto fra spettatori paganti e risorse pubbliche e private e che infine la residua quota di L. 7.500.000.000 è ripartita in base al rapporto tra risorse private e risorse pubbliche, tenendo conto delle modalità espresse nelle premesse dello stesso decreto 2 agosto 1994;

CONSIDERATO che i dati relativi alla spesa complessiva, ai costi aziendali, alle spese di produzione e alla produzione artistica sono state acquisiti per quanto concerne l'E.A. Teatro Comunale di Bologna, l'E.A. Teatro Comunale di Firenze, l'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova, l'E.A. Teatro alla Scala di Milano, l'E.A. Teatro S. Carlo di Napoli, l'E.A. Teatro Massimo di Palermo, l'E.A. Teatro Regio di Torino, l'E.A. Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste, l'E.A. Teatro La Fenice di Venezia, l'E.A. Arena di Verona, la Gestione Autonoma dei Concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, l'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari, dai rispettivi conti consuntivi 1993 e documentazione annessa nonché altra espressamente richiesta;

CONSIDERATO per quanto concerne l'E.A. Teatro dell'Opera di Roma, che sono stati acquisiti i dati di cui sopra dallo schema di conto consuntivo trasmesso in data 14 luglio 1994;

VERIFICATO che il conto consuntivo 1993 dell'E.A. Teatro dell'Opera di Roma,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deliberato il 13 ottobre 1994 e trasmesso con nota n. 12143 del 13 ottobre 1994; espongono i dati identici a quelli utilizzati;

CONSIDERATO che i rapporti spesa complessiva/costi aziendali risultano così accertati:

spesa complessiva/costi aziendali

E.A. Teatro Comunale di Bologna	1,76743468
E.A. Teatro Comunale di Firenze	1,66600850
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	1,91994916
E.A. Teatro alla Scala di Milano	1,78716771
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	1,51791424
E.A. Teatro Massimo di Palermo	1,69081555
E.A. Teatro Opera di Roma	1,57974211
E.A. Teatro Regio di Torino	1,74958340
E.A. T° Comunale G. Verdi di Trieste	1,59724546
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	1,79733060
E.A. Arena di Verona	1,79845488
Gestione Autonoma dei Concerti	
Accademia Nazionale S. Cecilia	1,67890628
Istituzione Concerti e Teatro Lirico	
"G.P. da Palestrina" di Cagliari	1,61612198
TOTALE	22,15667455

CONSIDERATO che i rapporti attività realizzata/spesa di produzione risultano così accertati:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,58787020
E.A. Teatro Comunale di Firenze	0,41298863
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	0,72474989
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,30688822
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,71566065
E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,38874583
E.A. Teatro Opera di Roma	0,68586887
E.A. Teatro Regio di Torino	0,86078624
E.A. T° Comunale G. Verdi di Trieste	1,32251011
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,52203357
E.A. Arena di Verona	0,44811636
Gestione Autonoma dei Concerti	
Accademia Nazionale S. Cecilia	0,33193970
Istituzione Concerti e Teatro Lirico	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"G.P. da Palestrina" di Cagliari 0,84921837

TOTALE 8,15737664

CONSIDERATO che i rapporti spettatori paganti/risorse pubbliche e private nel triennio 1991, 1992 e 1993 risultano così accertati:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,0000020361
E.A. Teatro Comunale di Firenze	0,0000014821
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	0,0000009191
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,0000017718
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,0000016210
E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,0000008862
E.A. Teatro Opera di Roma	0,0000013965
E.A. Teatro Regio di Torino	0,0000020425
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	0,0000021029
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,0000013691
E.A. Arena di Verona	0,0000057485
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale S. Cecilia	0,0000047218
Istituzione Concerti e Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	0,0000010221
TOTALE	0,0000271197

CONSIDERATO inoltre che i rapporti tra risorse private e risorse pubbliche nel triennio 1991, 1992 e 1993 risultano così accertati:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	0,15864285
E.A. Teatro Comunale di Firenze	0,07386006
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	0,03098320
E.A. Teatro alla Scala di Milano	0,21029725
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	0,04599474
E.A. Teatro Massimo di Palermo	0,00197889
E.A. Teatro Opera di Roma	0,03057679
E.A. Teatro Regio di Torino	0,06681164
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	0,06510005
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	0,03019187
E.A. Arena di Verona	0,15052433
Gestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale S. Cecilia ³	0,05996720
Istituzione Concerti e Teatro Lirico	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"G.P. da Palestrina" di Cagliari	0,00500924
TOTALE	0,92993813

VISTO il parere del Comitato di coordinamento di cui all'art. 20 della L. 14/8/1967, reso nella seduta del 15 luglio 1994;

VISTO il parere della Commissione centrale per la musica reso nella seduta del 18/7/1994;

VISTO il D.P.C.M. 12/5/1994 recante delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A

Art. 1

La quota di L. 2.500.000.000 dell'importo di L. 15.000.000.000 da assegnare agli enti lirico sinfonici nel 1994 è così ripartita in proporzione ai rapporti tra spesa complessiva 1993 e costi aziendali 1993 dei singoli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	199.424.633,81
E.A. Teatro Comunale di Firenze	187.980.431,82
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	216.633.271,74
E.A. Teatro alla Scala di Milano	201.651.166,36
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	171.270.539,27
E.A. Teatro Massimo di Palermo	189.651.153,14
E.A. Teatro Opera di Roma	178.246.752,51
E.A. Teatro Regio di Torino	197.410.422,94
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	180.221.703,79
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	202.797.874,71
E.A. Arena di Verona	202.924.730,23
Gestione Autonoma dei Concerti	
Accademia Nazionale S. Cecilia	189.435.724,90
Istituzione Concerti e Teatro Lirico	
"G.P. da Palestrina" di Cagliari	182.351.594,79
TOTALE	2.500.000.000,00

la quota di 2.500.000.000 dell'importo di L. 15 miliardi da assegnare nel 1994 agli enti lirico-sinfonici è così ripartita in proporzione ai rapporti tra attività realizzata 1993 e spese di produzione 1993 degli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	180.165.211,61
---------------------------------	----------------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.A. Teatro Comunale di Firenze	126.569.070,87
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	222.114.879,12
E.A. Teatro alla Scala di Milano	94.052.363,61
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	219.329.289,40
E.A. Teatro Massimo di Palermo	119.139.352,71
E.A. Teatro Opera di Roma	210.198.972,48
E.A. Teatro Regio di Torino	263.806.084,34
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	405.311.096,68
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	159.988.191,67
S.A. Arena di Verona	137.334.702,76
Gestestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale S. Cecilia	101.729.916,88
Istituzione Concerti e Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	260.260.867,87
TOTALE	2.500.000.000,00

la quota di L. 2.500.000.000 dell'importo di L. 15.000.000.000 da assegnare nel 1994 agli enti lirico-sinfonici è così ripartita in proporzione ai rapporti fra spettatori paganti e risorse pubbliche 1991, 1992 e 1993 degli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	187.691.816,62
E.A. Teatro Comunale di Firenze	136.628.270,42
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	84.726.523,66
E.A. Teatro alla Scala di Milano	163.329.350,73
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	149.433.050,00
E.A. Teatro Massimo di Palermo	81.694.047,96
E.A. Teatro Opera di Roma	128.736.799,70
E.A. Teatro Regio di Torino	188.288.591,65
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	193.849.197,38
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	126.209.096,88
E.A. Arena di Verona	529.917.697,06
Gestestione Autonoma dei Concerti Accademia Nazionale S. Cecilia	435.276.122,41
Istituzione Concerti e Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	94.219.435,58
TOTALE	2.500.000.000,00

la quota di L. 7.500.000.000 dell'importo di L. 15.000.000.000 da assegnare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il 1994 agli enti lirico-sinfonici è così ripartita in proporzione ai rapporti tra risorse private e risorse pubbliche del triennio 1991-1993 degli enti destinatari:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	1.279.462.953
E.A. Teatro Comunale di Firenze	595.685.314
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	249.881.122
E.A. Teatro alla Scala di Milano	1.696.058.435
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	370.949.981
E.A. Teatro Massimo di Palermo	15.959.884
E.A. Teatro Opera di Roma	246.603.455
E.A. Teatro Regio di Torino	538.839.379
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	525.035.340
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	243.499.019
E.A. Arena di Verona	1.213.986.681
Gestione Autonoma dei Concerti	.
Accademia Nazionale S. Cecilia	483.638.620
Istituzione Concerti e Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" di Cagliari	40.399.817
TOTALE	7.500.000.000

Pertanto, l'importo di L. 15.000.000.000 di cui all'art. 3 del decreto 2 agosto 1994, risulta ripartito tra gli enti lirico-sinfonici nella misura a fianco di ciascun ente indicato, con arrotondamenti:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	1.846.744.610
E.A. Teatro Comunale di Firenze	1.046.863.090
E.A. T° Comunale dell'Opera di Genova	773.355.800
E.A. Teatro alla Scala di Milano	2.155.091.320
E.A. Teatro San Carlo di Napoli	910.982.860
E.A. Teatro Massimo di Palermo	406.444.440
E.A. Teatro Opera di Roma	763.785.980
E.A. Teatro Regio di Torino	1.188.344.480
E.A. T° Comunale G.Verdi di Trieste	1.304.417.340
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	732.494.180
E.A. Arena di Verona	2.084.163.810
Gestione Autonoma dei Concerti	.
Accademia Nazionale S. Cecilia	1.210.080.380
Istituzione Concerti e Teatro Lirico	.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


"G.P. da Palestrina" di Cagliari	577.231.710
TOTALE	15.000.000.000

Art. 2

Per la liquidazione dei contributi indicati nell'articolo 1 del presente decreto si applica il disposto del comma 2 dell'art. 3 del decreto 18/1/1994.

Roma, 17 OTT. 1994

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato, es. fin. 1994);

VISTO il comma 1 dell'art. 9 del D.L. 28 ottobre 1994, n. 606 recante, tra l'altro, autorizzazione alla concessione per l'es. fin. 1994 della somma di L. 6.000.000.000 all'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dal Comune di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dell'ente;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale n. 5011 del 21/12/1994 e documento allegato da cui risulta che con decreto del Ministro del Tesoro n. 203356 del 28/11/1994 registrato alla Corte dei Conti il 13/12/1994 reg. 4 Tesoro, fog. 219 è stato istituito il cap. 6678 recante stanziamento in termini di competenza e di cassa;

RITENUTO di dover assegnare detto contributo di L. 6.000.000.000 al predetto Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano

D E C R E T A

E' autorizzata l'assegnazione a favore dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano della somma di L. 6.000.000.000=(seimiliardi) quale contributo per i motivi indicati nelle premesse.

La spesa relativa è imputata al cap. 6678 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rubrica 43) per l'esercizio finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione.

Roma 24 /12/94

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 14/8/1967, n. 800;

VISTA la legge 24/12/1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato, es. fin. 1994);

VISTO il D.L. 30/11/1994, n. 661;

VISTO il comma 1 dell'art. 9 del D.L. 28 ottobre 1994, n. 606 recante, tra l'altro, autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000.000 riservato all'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma Per l'anno 1994 all'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dal Comune di Roma per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dell'ente;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale n. 5011 del 21/12/1994 e documento allegato da cui risulta che con decreto del Ministero del Tesoro n. 203356 del 28/11/1994 registrato alla Corte dei Conti il 13/12/1994 reg. 4 foglio 219 è stato all'uopo istituito il cap. 6677 recante stanziamento in termini di competenza e di cassa.

RITENUTO di dover assegnare detto contributo di L. 20.000.000.000 all'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma;

D E C R E T A

E' autorizzata l'assegnazione a favore dell'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma della somma di L. 20.000.000.000 (ventimiliardi) quale contributo straordinario per l'es. finanziario 1994 per i motivi indicati in premesse.

La spesa relativa è imputata al cap. 6677 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rubrica 43) per l'esercizio finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione.

Roma, 24 / 12.1994

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

